

COPIA AUTORE

Scriptores iuris Romani, 7

Scriptores iuris Romani
direzione di Aldo Schiavone

Volumi pubblicati:

1. Quintus Mucius Scaevola. Opera
Jean-Louis Ferrary, Aldo Schiavone, Emanuele Stolfi (2018)
2. Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III
*Giovanni Luchetti, Antonio L. de Petris, Fabiana Mattioli,
Ivano Pontoriero* (2018)
3. Antiquissima iuris sapientia. Saec. VI-III a.C.
*Anna Bottiglieri, Annamaria Manzo, Fara Nasti, Gloria Viarengo.
Praefatores Valerio Marotta, Emanuele Stolfi* (2019)
4. Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V
Domenico Dursi (2019)
5. Callistratus. Opera
Salvatore Puliatti (2020)
6. Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum in cognitionibus
proletarum libri sex
Massimo Brutti (2020)
7. Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditarium. De re militari.
De appellationibus
Sergio Alessandri (2020)

COPIA AUTORE



Scriptores iuris Romani
direzione di Aldo Schiavone

7

AEMILIVS MACER

DE OFFICIO PRAESIDIS
AD LEGEM XX HEREDITATIVM
DE RE MILITARI
DE APPELLATIONIBVS

Sergio Alessandri

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Roma - Bristol

COPIA AUTORE



European Research Council
Advanced Grant 2014 / 670436

Scriptores iuris Romani

Principal Investigator

Aldo Schiavone, Sapienza - Università di Roma

Host Institution

Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche

Senior Staff / Comitato editoriale

Oliviero Diliberto, Sapienza - Università di Roma

Andrea Di Porto, Sapienza - Università di Roma

Valerio Marotta, Università di Pavia

Fara Nasti, Università di Cassino e del Lazio meridionale

Emanuele Stolfi, Università di Siena

Direzione della collana

Aldo Schiavone

Coordinamento editoriale e della redazione

Fara Nasti

Redazione del volume

Alessia Spina

Volume sottoposto a doppia peer review

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER® 2020

Via Marianna Dionigi 57

00193, Roma - Italy

www.lerma.it

70 Enterprise Drive, Suite 2

Bristol, Ct 06010 - USA

lerma@isdistribution.com

Sistemi di garanzia della qualità

UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di gestione ambientale

ISO 14001:2015

Scriptores iuris Romani.7. -1(2020)

Roma: «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2020. -v.; 24 cm.

ISBN CARTACEO: 978-88-913-2004-9

ISBN DIGITALE: 978-88-913-2009-4

ISSN: 2612-503X

CDD 349.37

1. Diritto romano

INDICE

I

INTRODUZIONE AD EMILIO MACRO

1. Tracce di una biografia	3
2. L'attività letteraria	6
3. La scrittura: costituzioni imperiali e giurisprudenza	12
4. L'amministrazione imperiale nella riflessione del giurista	14

II

OPERE

I. DE OFFICIO PRAESIDIS LIBRI II	20
Introduzione	20
Fragmenta	22
II. AD LEGEM VICENSIMAM HEREDITATIUM LIBRI II	29
Introduzione	29
Fragmenta	34
III. DE RE MILITARI LIBRI II	39
Introduzione	39
Fragmenta	42
IV. DE APPELLATIONIBUS LIBRI II	51
Introduzione	51
Fragmenta	58

COPIA AUTORE

III COMMENTO AI TESTI

I. DE OFFICIO PRAESIDIS LIBRI II	75
Libro I	75
Libro II	83
II. AD LEGEM VICENSIMAM HEREDITATIUM LIBRI II	91
Libro I	91
Libro II	98
III. DE RE MILITARI LIBRI II	101
Libro I	101
Libro II	103
IV. DE APPELLATIONIBUS LIBRI II	115
Libro I	115
Libro II	125

APPARATI E INDICI

Bibliografia	145
Abbreviazioni	175
Giuristi citati	177
Fonti antiche	179

I

INTRODUZIONE AD EMILIO MACRO

COPIA AUTORE

INTRODUZIONE

1. *Tracce di una biografia*

Della vita e carriera di Emilio Macro¹, giurista della prima metà del III secolo d.C.², si sa molto poco³. Non si conosce neppure il nome completo: nell'*Index Florentinus* risulta solo Macer, mentre il *nomen* Aemilius compare attestato in tre *inscriptiones* nei *Digesta* giustiananei⁴.

Sin dal secolo scorso è stata avanzata l'ipotesi, peraltro senza conferme sinora nelle fonti, di una sua ascendenza senatoria e di legami con M. Aemilius Macer⁵, *legatus Augusti pro praetore, consul designatus* in un'iscrizione di Timgad del 144 d.C.⁶, e padre di M. Aemilius Macer Saturninus⁷, *legatus Augusti pro praetore* di Numidia tra il 172 e il 174 d.C.⁸ e *consul suffectus* nel

¹ Nasti 2006, 90 e nt. 120, dà risalto al fatto che in *PIR*² I, 64 nr. 379 non è presente alcun riferimento all'origine geografica o sociale del giurista.

² Le sue cinque opere, tutte in due libri, sono state scritte tra il 210 e il 235 d.C.; v. Jörs 1893, 568; Fitting 1908, 126-127; Krüger 1912, 252; Wenger 1953, 521; Berger 1953, 570; Orestano 1957, 11 (= Orestano 2000, 35); Kroh 1972, 7; Liebs 1976, 341; Liebs 1993, 38-39; Liebs 1997, 214; Nasti 2006, 90; Minale 2017, 5; Minale 2018, 124. Per ulteriori dettagli sulla datazione delle opere, v. *infra*.

³ L'assenza di testimonianze esplicite giustifica, infatti, l'omissione nel volume di un'apposita sezione ad esse destinata.

⁴ Cfr. D. 2.15.13; D. 28.1.7; D. 35.2.68; sulle anomalie delle *inscriptiones* dei frammenti del giurista severiano, v. Reinoso-Barbero 2010, 106.

⁵ Kunkel 2001, 256-257.

⁶ Calderini 1940, 102, n. 804-805.

⁷ *AE* 1917-1918, 49.

⁸ *AE* 1967, 565; *AE* 1914, 39; *CIL* VIII, 4209; *BCTH* 1915, 124, nr. 1; *CIL* VIII, 4210; *CIL* VIII, 18498; *AE* 1985, 880a (172-174 d.C.); *CIL* VIII, 2546 (172-175 d.C.); *ILAlg.* II, 557 (172-175 d.C.); *CIL* VIII, 17972; v. Alföldy 1977, 188; Thomasson 1996, 159-160.

174 d.C.⁹. Di questi sono attestati due figli, M. Aemilius Macer Dinarchus¹⁰ e M. Aemilius Macer Saturninus¹¹, il quale può essere probabilmente identificato con il proconsole di Acaia¹², carica ricoperta presumibilmente prima del 212 d.C.¹³. Alla stessa famiglia appartenerrebbe, inoltre, M. Aemilius Macer Faustianus, il quale risulta aver dedicato a Tuscolo nel 216 d.C. un'iscrizione a Caracalla¹⁴ e che è stato identificato con il giurista¹⁵.

Se si condivide l'ipotesi dell'appartenenza del giurista alla suddetta famiglia si deve ammettere la possibilità del *praenomen* Marcus: in tal modo riacquisterebbe valore la congettura di un'origine africana del giurista¹⁶, congettura ripresa con vigore anche di recente. Liebs ne ha, infatti, sostenuto a più riprese l'origine africana¹⁷; in particolare, dando per certa la sua appartenenza alla famiglia di M. Aemilius Macer Saturninus, *consul suffectus* nel 174 d.C. e governatore di Numidia dal 172 d.C., lo studioso ha ritenuto che, al pari dei membri noti della sua famiglia, anche il giurista severiano dovesse avere il *praenomen* Marcus. Conseguentemente, ha ipotizzato che in ambito africano, probabilmente a Cartagine, egli abbia avviato

⁹ CIL VIII, 2654 (174 d.C.); CIL VIII, 17869 (174 d.C.); AE 1985, 880b (174 d.C.); v. PIR² I, 65 nr. 382. Alföldy 1977, 188, ricorda che M. Aemilius Macer Saturninus è attestato come *consul designatus* per il 174 d.C. e come *consul in absentia*; v. anche Thomasson 1984, 400, nr. 45; Liebs 1993, 25 nt. 7; Thomasson 1996, 159-160.

¹⁰ CIL VIII, 2730 (= CIL VIII, 18123; 172-174 d.C.); CIL VIII, 4228; AE 1915, 27 (172-174 d.C.); AE 1946, 64 (174 d.C.); v. PIR² I, 65 nr. 380; Thomasson 1996, 160. Kunkel 2001, 257, ipotizza che il cognome Dinarchus potrebbe rivelare un'origine greca (o almeno rapporti con tali ambienti). Minale 2017, 6 nt. 9, avanza, sia pure con una certa cautela e sulla scia di Barbieri 1952, 136 nr. 631, l'ipotesi che M. Aemilius Macer Dinarchus sia nipote del prefetto d'Egitto Dinarchus, attestato però unicamente in un passaggio di Malala; v. Stein 1950, 82-83; Reinmuth 1967, 97, il quale rigetta i dubbi al riguardo di Schehl 1930, 200. Però, come rileva Bastianini 1975, 291 nt. 1, pur non potendosi escludere che Dinarchus sia stato prefetto d'Egitto per un breve periodo nel 149 d.C., cioè tra l'incarico di M. Petronius Honoratus e quello di L. Munatius Felix, la sua prefettura risulterebbe ipotetica, anche in considerazione della possibilità di emendamento di Δειναρχων del codice di Malala in δειν<ω>ζ ἄρχων<τα>, emendamento proposto da Cantarelli 1906, 94: cfr. Malalas 11.367: ἐπεστράτευσε δὲ κατὰ Αἰγυπτίων τυραννησάντων καὶ φονευσάντων τὸν Αὐγουστάλιον δειν<ω>ζ ἄρχων<τα> καὶ μετὰ τὴν ἐκδίκησιν καὶ τὴν νίκην ἔκτισεν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ μεγάλῃ κατελιτῶν τὴν Ἡλιακὴν πύλιν καὶ τὴν Σεληνιακὴν καὶ τὸν δρόμον «(Antonino Pio) marcìo contro gli Egizi, che spadroneggiavano e che avevano ucciso il prefetto augustale, il quale aveva governato con durezza, e dopo la punizione e la vittoria, giunto ad Alessandria la Grande, costruì la Porta Eliaca e quella Seleniaca e il viale». V. anche Jördens 2009, 452-453.

¹¹ CIL VIII, 2731; CIL VIII, 4229; AE 1938, 143; AE 1901, 112.

¹² IG VII, 90: Ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος/ Μ(ἄρκων) Αἰμίλιον Σατορνεῖνον ἀνθύπατον./ τὸν ἑαυτῶν μέγαν εὐεργήτην, ἐπιμεληθέντος τοῦ στρατηγοῦ τῆς πόλεως Ἀρίστωνος τοῦ Διονυσίου «Il senato e il popolo (dedicano a) Marco Emilio Saturnino proconsole, loro grande benefattore, sotto la direzione di Aristone (figlio) di Dionisio, stratego della città»; v. PIR² I, 65 nr. 383; Barbieri 1952, 13 nr. 15.

¹³ Kunkel 2001, 257.

¹⁴ CIL XIV, 2596 (= ILS I, 453; 15 agosto 216 d.C.); v. PIR² I, 65 nr. 381.

¹⁵ Krüger 1912, 252 nt. 13, ma v. Kunkel 2001, 257, il quale ritiene erronea l'identificazione di M. Aemilius Macer Faustianus con il giurista. Barbieri 1952, 13 nr. 14, propone come probabile la parentela tra M. Aemilius Macer Faustianus e il governatore di Numidia tra il 172 e il 174 d.C., mentre Minale 2017, 6, avanza l'ipotesi che il giurista potrebbe essere suo figlio, senza però argomenti.

¹⁶ Lambrechts 1937, 114, in considerazione del fatto che sia le numerose iscrizioni relative a M. Aemilius Macer Saturninus console nel 174 d.C. sia quelle relative ai suoi figli sono state ritrovate in Africa, provincia in cui, peraltro, il primo era *patronus* di tre colonie (Timgad, Verecunda e Cuicul), aveva sostenuto un'origine africana del giurista. Diversamente Kunkel 2001, 257, riteneva l'origine africana del giurista non dimostrata, giustificando la copiosa evidenza epigrafica relativa a Aemilius Macer Saturninus solo con la sua legazione in Africa e ipotizzando un legame del giurista con la famiglia dei governatori di Numidia.

¹⁷ Liebs 1976, 314-315; Liebs 1993, 39-40; Liebs 1997, 214; Liebs 2001a, XIII.

i propri studi, successivamente portati a termine a Roma¹⁸. Come si vedrà, infatti, per la scelta di alcuni degli argomenti trattati (l'*officium praesidis* e l'appello in particolare) e per il livello di conoscenza del pensiero e dell'opera di Ulpiano¹⁹, si potrebbe avanzare l'ipotesi che Macro abbia completato la sua formazione sotto la guida del giurista di Tiro²⁰.

L'origine da famiglia senatoria²¹, a giudicare dagli argomenti trattati nelle sue opere, sembrerebbe potersi, comunque, associare a una significativa esperienza, ad un livello elevato, nell'amministrazione imperiale. Si tratta, infatti, di una produzione che appare fortemente incentrata sulla gestione territoriale in tutte le sue articolazioni²².

Non risultano, però, dati certi su una sua presenza all'interno del *consilium principis* durante il principato di Severo Alessandro²³. Dalla storiografia antica emerge²⁴, comunque, per il principato di Severo Alessandro una rottura con la politica seguita dai suoi immediati pre-

¹⁸ Liebs 1976, 312-313; Liebs 1993, 26-27; in tal senso v. Minale 2017, 6.

¹⁹ Su Domizio Ulpiano; v. Honoré 1962, 207 ss.; Crifò 1976, 737 ss.; Kunkel 2001, 245 ss.; Honoré 2002, 8 ss.; Marotta 2018, 20 ss.

²⁰ Cfr. D. 2.8.15, Macer 1 *de app.*; D. 35.2.68, Macer 2 *de vicens. her.*; D. 50.5.5, Macer 2 *de off. praes.*

²¹ Non si deve, però, escludere aprioristicamente l'appartenenza del giurista ad un ramo equestre della famiglia, v. in tal senso Nasti 2006, 91.

²² A tal riguardo, può essere assunto come elemento caratterizzante il fatto che sia l'unico giurista del quale ci sono pervenuti frammenti di opere dedicate all'*officium praesidis* e alla *lex vicensimae hereditatum*; v. Schulz 1968, 336 e 443.

²³ Orestano 1957, 11 (= Orestano 2000, 35), ipotizza una partecipazione diretta di Macro all'amministrazione imperiale come membro della cancelleria imperiale, sulla base della vasta informazione in materia nonché della profonda conoscenza delle dinamiche processuali. In tal senso anche Coriat 1997, 200 ss., il quale, sia pure con una certa cautela, ipotizza per Macro, al pari di altri giuristi quali Callistrato e Marciano, una presenza all'interno dell'apparato imperiale, senza che vi sia la possibilità, però, di definirne le competenze con più precisione, dato lo stato delle fonti. Al riguardo Honoré 1962, 192, ritiene poco probabile che Macro, come anche Marciano, Paolo e Modestino, avesse ricoperto il posto di *a libellis* durante il principato di Caracalla, in considerazione del fatto che viene da lui citata una sola costituzione di quest'ultimo (cfr. D. 49.1.4.1, Macer 1 *de app.*): in caso contrario il giurista nelle sue opere successive avrebbe fatto un più consistente richiamo alle costituzioni, della cui emanazione era stato in parte diretto responsabile. Ad una sua partecipazione al *consilium principis* durante il principato di Severo Alessandro, risultava più propenso Cicogna 1902, 158, il quale avrebbe tratto dall'espressione *imperator noster Alexander*, presente in D. 49.13.1, Macer 2 *app.*, un indizio in tal senso.

²⁴ Hdn. 6.1.2: καὶ πρῶτον μὲν τῆς συγκλήτου βουλῆς τοὺς δοκοῦντας καὶ ἡλικία σμεινοτάτους καὶ σοφρονεστάτους ἑκατάδεκα ἐπελέξαντο συνέδρους εἶναι καὶ συμβούλους τοῦ βασιλέως· οὐδὲ τι ἐλέγετο ἢ ἐπράττετο, εἰ μὴ κάκεινοι αὐτὸ ἐπικρίναντες σύμφηγοι ἐγένοντο «E in primo luogo deliberarono che fossero collaboratori e consiglieri del principe i sedici componenti dell'assemblea del senato che si mostravano più autorevoli per età e più saggi per integrità di vita: e non fu detto e fatto niente se anch'essi non fossero stati d'accordo, decretandolo»; Zonar. 12.15: ὁς αὐτίκα τὴν οἰκείαν μητέρα Μαμαίαν Αὐγουσταν ἀνεῖπεν, ἢ τὴν τῶν πραγμάτων οἰκονομίαν μεταχειρίστω, καὶ περὶ τὸν υἱὸν σοφοῦς ἄνδρας συνήγαγεν, ἵνα δι' ἐκείνων αὐτῷ τὰ ἤθη ῥυθμίζοιτο, κάκ τῆς γερουσίας τοὺς ἀμείνονας συμβούλους προσεῖλετο, ἅπαν πρακτέον κοινουμένη αὐτοῖς «Questi nominò subito la propria madre, Mamea Augusta, la quale assunse la gestione del potere, e raccolse intorno al figlio uomini saggi, affinché i costumi fossero per lui riordinati attraverso (l'operato di) questi, e prese dal senato i migliori come garanti, condividendo con loro l'intera amministrazione». La commissione senatoria di sedici membri voluta dalla madre, Giulia Mamea, data la giovane età di Alessandro, non svolse solo funzioni di consiglio di reggenza, ma fino all'avvento di Massimo il Trace, operò all'interno del *consilium principis* in rappresentanza dell'intera assemblea senatoria; su queste problematiche, v. Crook 1955, 86 ss., il quale rileva, al riguardo, che il senato ebbe un ruolo determinante nella scelta dei 'consiglieri' da parte dell'imperatore; Kunkel 1968, 293-295 [= Kunkel 1974, 218-220]; Soraci 1974, 46 ss.; Dietz 1980, 302 ss., su cui v., però, le osservazioni di Spagnuolo Vigorita 1982, 205; Amarelli 1983, 140; Arcaria 1991, 293 ss.; Letta 1991, 688-690; Campbell 2005, 23; Minale 2017, 14 nt. 47.

decessori, Macrino e Eliogabalo, in un'ottica se non proprio filosenatoria quanto meno di riconciliazione con il senato²⁵: viene ricordata un'intensa attività normativa dell'ultimo dei Severi, attività cui parteciparono in maniera determinante venti giuristi e non meno di cinquanta uomini tra i più dotti e saggi²⁶.

Sia pure con una certa cautela, si potrebbe pensare che Macro possa essere rientrato nel novero dei venti giurisperiti ricordati come stretti collaboratori dell'ultimo imperatore dei Severi²⁷. Conseguentemente, l'avvento di Massimino il Trace, il quale allontanò tutti i funzionari imperiali vicini a Severo Alessandro e, in particolare, quelli designati dal senato²⁸, potrebbe aver segnato la fine della carriera di Emilio Macro.

2. L'attività letteraria

Del giurista, attraverso la tradizione dei *Digesta*, ci sono pervenuti frammenti di cinque opere (*de iudiciis publicis; de officio praesidis; ad legem vicensimam hereditarium; de re militari;*

²⁵ Soraci 1974, 42-43, pur rimarcando la tendenza degli studi a limitare la portata della politica filosenatoria di Severo Alessandro (v. in tal senso Crook 1955, 90; Horowitz 1966, 1746; Ensslin 1970, 85), la ritiene innegabile così come la divisione di essa da parte del giurista Ulpiano, che ebbe un ruolo di rilievo nell'amministrazione imperiale; v. anche Nasti 1996, 16 ss. e 67 ss. (con ampia discussione della bibliografia), la quale dà, peraltro, risalto al giudizio sostanzialmente positivo che la storiografia antica esprime sulla politica di Severo Alessandro, giudizio che probabilmente si basava sull'adozione di principi equitativi, sulla mediazione tra le forze politiche contrapposte, sull'attenzione alle esigenze dei cittadini, nonché sulla prudenza nei rapporti con le élites cittadine e con quella senatoria in particolare. La studiosa avverte, in realtà, che un simile giudizio si giustificerebbe con l'estrazione sociale degli storiografi contemporanei dell'ultimo dei Severi, ritenendo, invece, più equilibrato il giudizio di Erodiano, dato il suo diverso ceto di provenienza.

²⁶ SHA Alex. 16.1: *Leges de iure populi et fisci moderatas et infinitas sanxit neque ullam constitutionem sacravit sine viginti iuris peritis et doctissimis ac sapientibus viris isdemque disertissimis non minus quinquaginta, ut non minus in consilio essent sententiae, quam senatus consultum conficerent* «Emanò leggi moderate e numerose in materia di rapporti tra popolo e fisco e non approvò nessuna costituzione senza (il parere di) venti giureconsulti e (di) non meno di cinquanta uomini tra i più dotti e sapienti e dotati di grandissima eloquenza, affinché nel consiglio non vi fossero meno voti di quelli che approvassero un senatoconsulto». Per Soraci 1974, 40, sarebbe probabile che durante il principato di Severo Alessandro si sia registrato un fruttuoso scambio tra potere imperiale e sapienza giuridica: sebbene i giuristi fossero sottoposti ad un rigoroso controllo da parte del potere imperiale, lo stesso imperatore non era insensibile alle sollecitazioni civili e morali dei suoi consiglieri; in tal senso, Amarelli 1983, 93 ss.; Minale 2017, 10 ss.

²⁷ De Martino 1962, 602 (con discussione della bibliografia); Crifò 1976, 746 e nt. 232; Amarelli 1983, 143 e nt. 14; Minale 2017, 14.

²⁸ Hdn. 7.1.3-4: *οὐθῶς οὖν τοὺς τε φίλους πάντας οἱ συνῆσαν τῷ Ἀλεξάνδρῳ σύνεδροί τε ὑπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς ἐπιλεχθέντες, ἀπεσκευάσατο, καὶ οὐδὲ μὲν ἐς τὴν Ῥώμην ἀπέπεμψε, τινὰς δὲ ἐπὶ προφάσει διοικήσεως ἀπεσεύσατο, μόνος εἶναι βουλόμενος ἐν τῷ στρατῷ καὶ μηδένα αὐτῷ παρεῖναι ἐκ συνειδήσεως εὐγενοῦς κρείττονα, ἀλλ' ἴν' ὥσπερ ἐξ ἀκροπόλεως, μηδενὸς αὐτῷ παρόντος ᾧ νέμειν αἰδῶ ἀνάγκην ἔχει, τοῖς τῆς τυραννίδος ἔργοις σχολάζοι. τὴν τε θεραπείαν πᾶσαν, ἣ συνεγγύοι τῷ Ἀλεξάνδρῳ τοσοῦτων ἐτῶν, τῆς βασιλείου αὐλῆς ἀπέπεμψε. τοὺς δὲ πλείστους αὐτῶν καὶ ἀπέκτεινεν, ἐπιβουλὰς ὑποπεύων· ἦδει γὰρ ἀλλοθύντας ἐπὶ τῇ ἐκείνου ἀναίρεσει* «Egli, dunque, allontanò senza indugio tutti gli amici e specialmente quelli, designati dal senato, che erano stati affianco ad Alessandro come consiglieri; e rimandò alcuni a Roma, trasferì altri per ragioni di amministrazione delle province, volendo essere il solo a controllare l'esercito e che nessuno gli fosse superiore per nobiltà, ma mirava ad esercitare la tirannide come da un'acropoli, senza avere intorno nessuno, nei cui confronti avere un qualche rispetto. Ed espulse dalla corte tutta l'amministrazione, che aveva prestato servizio con Alessandro per tanti anni. E fece uccidere la gran parte di essi, nel sospetto di congiure: sapeva, infatti, che si lamentavano per la sua (di Alessandro) uccisione»; sulle problematiche connesse con la testimonianza di Erodiano, v. Spagnuolo Vigorita 1978, 98-99; Dietz 1980, 314 ss.; Amarelli 1983, 135-136.

de appellationibus) scritte tra il 210 e il 235 d.C.²⁹ e tutte in due libri. La scelta da parte del giurista di un formato così breve degli scritti non deve destare particolari perplessità: un tratto della letteratura giuridica di età severiana era proprio quello di fornire a funzionari, impegnati nei più svariati campi dell'amministrazione imperiale e bisognosi di precetti uniformi e stabilizzati, opere snelle di raccolta e commento di norme (senatoconsulti e costituzioni imperiali)³⁰.

Si è ritenuto che per le tematiche affrontate, ed in particolare per il *de officio praesidis* e per l'*ad legem vicensimam hereditatium*, Macro fosse un provinciale, che guardava prevalentemente, se non esclusivamente, a tale ambito, e che i destinatari della sua opera andassero individuati proprio tra i provinciali³¹. In particolare la tassa del 5% sulle eredità e legati, che a seguito della *Constitutio Antoniniana* era stata estesa a tutto l'impero, e l'ufficio del preside, nonché il vocabolario del giurista, in specie l'uso dell'aggettivo *sacer* riferito ai provvedimenti della cancelleria imperiale (*sacrae constitutiones*), potrebbero confermare la sua origine provinciale e una sua particolare attenzione per tale ambito. Come si vedrà, tanto per l'*ad vicensimam hereditatium* quanto per il *de officio praesidis* l'attenzione del giurista sembra rivolta alla definizione della funzione, poteri e competenze del procuratore imperiale. Una valutazione sul contenuto e sulle finalità dell'opera del giurista necessiterebbe, pertanto, di alcune precisazioni alla luce di una più attenta rilettura dei frammenti superstiti. È indubbia nella riflessione del giurista la centralità delle problematiche connesse con la realtà provinciale, ma, dato il contesto storico in cui Macro scrive, essa era divenuta fattore relevantissimo dell'intero governo imperiale: conseguentemente, ogni trattazione giurisprudenziale relativa all'amministrazione imperiale in età severiana non poteva prescindere dall'esame delle problematiche connesse con l'organizzazione provinciale.

Preliminarmente, occorre inquadrare l'intera riflessione del giurista all'interno del relativo contesto storico, caratterizzato da profondi cambiamenti politici, sociali e culturali e che avvia il passaggio da un sistema normativo prevalentemente fondato sull'attività rispondente dei giuristi ad uno, invece, che si presenta come il risultato esclusivo dell'attività legislativa imperiale³². I giuristi dell'epoca, Callistrato, Trifonino, Marciano, Macro, Modestino, pienamente consapevoli del radicale processo di trasformazione che caratterizza il momento storico concentrano, pertanto, la propria attenzione su istituzioni centrali dell'amministrazione

²⁹ Per ulteriori dettagli sulla datazione delle singole opere, v. *infra*.

³⁰ Schulz 1968, 248; Bretone 2004, 283 ss.

³¹ Liebs 1976, 314 e 341; Liebs 1993, 26-27, al riguardo dà risalto proprio agli argomenti trattati. Più cauta la lettura di Talamanca 1976, 198 nt. 279, il quale evidenzia, invece, il fatto che la produzione letteraria del giurista, pur ripresentando modelli già in precedenza sperimentati, si distingue da quella dei giuristi immediatamente precedenti, dal momento che sono in essa prese in esame problematiche strettamente connesse con l'amministrazione imperiale, con particolare riguardo all'ambito provinciale. Per altro verso, Masiello 1983, 1, con riferimento ai *Libri excusationum* di Modestino, ma il giudizio potrebbe valere anche per altri giuristi tardo-severiani come Marciano e Macro, ipotizza che i giuristi si ponessero come intermediari tra disposizioni normative e i provinciali, divenuti i loro nuovi destinatari; v. in tal senso anche Mantovani 1999, 489-490; De Giovanni 2007, 93.

³² Al riguardo, v. Schiavone 1994, 249 ss., il quale considera fattore determinante di questa svolta proprio l'attività dei giuristi severiani.

imperiale³³, al fine di fornire ai funzionari strumenti di facile consultazione, in cui i principi da seguire fossero conoscibili, uniformi e ben definiti³⁴.

Alla luce di queste considerazioni si possono scorgere più agevolmente le finalità cui tendeva l'opera di Macro e, conseguentemente, le ragioni della scelta delle tematiche affrontate e del formato librario adottato per ciascuna di esse: si tratta di una produzione che rivelerebbe la propria destinazione ad un pubblico specializzato, composto da magistrati e funzionari imperiali³⁵. Una tendenza costante che rivela lo sforzo intellettuale del giurista, tutto volto ad elaborare una visione unitaria e organica dell'amministrazione imperiale, giunta a una fase matura di stabilizzazione.

Sotto questa prospettiva va letto certamente il commento alla legge sulla tassa del 5% su eredità e legati, l'unica opera del genere a noi nota³⁶. È indubbio che la circostanza che ha indotto il giurista alla sua composizione debba essere individuata in un episodio di attualità, l'abolizione da parte di Macrino del provvedimento di Caracalla, con cui si era disposto un raddoppio del prelievo, portandolo al 10%³⁷, ma lo scopo del giurista doveva essere più ambizioso³⁸. Dai frammenti superstiti, infatti, emerge abbastanza nitidamente l'intenzione di elaborare un modello, cui i funzionari imperiali avrebbero dovuto attenersi. Si ridefiniscono, infatti, poteri e ambiti di competenza dei procuratori preposti alla riscossione della tassa³⁹; la validità del testamento del muto e del sordo, autorizzati dal principe, ai fini del pagamento della *vicesima*⁴⁰; il limite alle spese funerarie che potevano essere detratte, per prevenire frodi in danno del fisco⁴¹; i criteri per valutare i legati di alimenti e di usufrutto, disposti a titolo di vitalizio, ai fini del calcolo della *vicesima*⁴².

³³ Schiavone 1994, 241-242 e 251; Schiavone 2017, 398. Diversamente Bretone 2004, 221-222, il quale ritiene, alla luce di D. 36.1.76.1, Paul. 2 *decr.*, che ancora in età severiana i giuristi svolgevano la funzione di consiglieri del principe in un rapporto quasi paritetico, a differenza di quanto sarebbe avvenuto nel periodo successivo; v. anche De Giovanni 2007, 81 ss.

³⁴ Schulz 1968, 247-248 e nt. 1, riconduce a questa tendenza l'affermazione di autonome trattazioni in materia finanziaria (i libri di *consensus* di Paolo e Ulpiano; libri *de iure fisci* di Paolo e Callistrato; i libri *de re militari* di Menandro e Macro). Si trattava, comunque, come rileva Schiavone 1994, 242 e Schiavone 2017, 398, di una grande stagione della scienza giuridica romana, l'ultima, avviata nel secolo della crisi ma che si caratterizzava per uno straordinario fervore intellettuale e che rivelava un miracoloso equilibrio tra tendenze nuove e sapere tradizionale; v. anche De Giovanni 2007, 83.

³⁵ In considerazione della scelta operata dal giurista per una dimensione abbastanza ridotta di tutte le sue opere ipotizzano un simile destinazione pratica, Liebs 1976, 341; Nasti 2006, 95 e nt. 139, la quale dà inoltre risalto all'attualità di contenuto dell'*ad legem vicesimam hereditatium* e del *de appellationibus*, come alla riconducibilità del *de officio praesidis* e del *de iudiciis publicis* al genere della letteratura pratica.

³⁶ V. *infra*.

³⁷ Per ulteriori dettagli, v. *infra*.

³⁸ L'informazione di Cassio Dione (Dio 78.9.4-5) che menziona la *Constitutio Antoniniana* in un contesto fiscale, attribuendole come scopo specifico quello di ampliare il gettito delle tasse, per effetto dell'estensione della *vicesima* ai provinciali, deve essere valutata con cautela, come evidenzia Zecchini 1998, 351, in considerazione del giudizio complessivamente negativo da parte dello storico sul principato di Caracalla.

³⁹ Cfr. D. 2.15.13; D. 50.16.154.

⁴⁰ Cfr. D. 28.1.7.

⁴¹ Cfr. D. 11.7.37.

⁴² Cfr. D. 35.2.68. Proprio per il fatto che la tabella richiamata appare, alla luce del testo tradito, possedere il carattere dell'ufficialità, si può ravvisare un ulteriore indizio in merito ai probabili destinatari dell'opera: i funzionari imperiali preposti alla riscossione dell'imposta. Per ulteriori dettagli, v. *infra*.

Analoghe considerazioni si possono effettuare per il *de officio praesidis*, l'opera dedicata al governatore provinciale, che costituisce, probabilmente in analogia con la di poco precedente, ma assai più ampia e complessa, opera di Ulpiano sull'ufficio del proconsole⁴³, un manuale di istruzioni per «il buon governatore»⁴⁴. Il punto di partenza del giurista è rappresentato dal riconoscimento al titolo di *praeses* di un valore generale, onnicomprensivo, sul presupposto di una visione unitaria del fenomeno del governo territoriale⁴⁵. È evidente che nella riflessione di Macro legati e procuratori risultano disporre degli stessi poteri del proconsole⁴⁶: di conseguenza, si registra lo sforzo di coordinare le competenze specifiche dei proconsoli con quelle di tutti gli altri governatori provinciali⁴⁷. In questa prospettiva va letta l'ammissibilità della delega di giurisdizione da parte dei governatori, che non fossero promagistrati, ai propri legati, con riferimento tanto alla *cognitio suspecti tutoris* quanto alla *bonorum possessio* e alla *missio in possessionem*⁴⁸; nonché il riconoscimento della facoltà di concedere la *in integrum restitutio*⁴⁹; ed infine, il riconoscimento di competenze in materia di repressione criminale, così per i *crimina* sanzionati dalle *leges publicae* come per quelli la cui sanzione aveva un diverso fondamento⁵⁰.

La sezione finale dell'opera, quella che secondo la ricostruzione leneliana riguarda la materia municipale⁵¹, è quella che meglio rappresenta in quale misura Macro (e già prima di lui Ulpiano) percepisse il processo di trasformazione che, stravolgendo il sistema delle autonomie cittadine, caratterizza il passaggio dal principato al dominio: si intravede, infatti, la graduale scomparsa dell'autonomia delle *civitates* e del ceto dirigente cittadino (i *decuriones*), nonché l'affermazione di forme di controllo, anche in materia di edilizia, da parte dell'amministrazione centrale⁵².

Possono ricondursi a scopi pratici, in quanto rivolte agli operatori giuridici, anche il *de iudiciis publicis* e il *de appellationibus*, il primo dedicato alla repressione criminale il secondo all'appello. Mentre quest'ultima opera rientra in un genere letterario che si sviluppa proprio in età severiana⁵³, quando l'appello, a seguito di numerosi interventi della cancelleria imperiale, aveva ormai assunto una fisionomia abbastanza stabile, la prima appartiene ad un genere letterario che era già praticato da tempo: in età repubblicana e per tutto il I sec. d.C. la giurisprudenza aveva dedicato scarsa attenzione alla repressione criminale⁵⁴, ma a partire da età antonina questa

⁴³ V. *infra*.

⁴⁴ Così Talamanca 1976, 130-131, il quale rileva che nell'opera ulpiana viene esaminata l'attività del governatore, come si svolge tra il momento dell'insediamento e quello della partenza, focalizzandosi l'attenzione su tre momenti essenziali della stessa: la *iurisdictio*, cui è strettamente connessa la trattazione della *tutela* e della *cura*; la materia municipale con particolare riguardo ai poteri del *proconsul* nei confronti delle strutture delle *civitates*, e infine la repressione criminale; v. anche Mantovani 1994, 208 nt. 14.

⁴⁵ Così Talamanca 1976, 99 nt. 14; per ulteriori dettagli, v. *infra*.

⁴⁶ Giodice Sabbatelli 2001, 122.

⁴⁷ Dell'Oro 1960a, 212-213; Marotta 2004, 20-21.

⁴⁸ Cfr. D.1.21.4.

⁴⁹ Cfr. D. 4.4.43 e D. 29.2.61.

⁵⁰ Cfr. D. 48.19.12.

⁵¹ Lenel 1889.I, 572-573.

⁵² Cfr. D. 50.5.5; D. 50.10.3.

⁵³ Le altre tre opere a noi note dedicate all'appello, quelle di Paolo, Ulpiano e Marciano, sono composte proprio in questo periodo; v. *infra*.

⁵⁴ Capitone nei suoi *Coniectanea* dedicava, infatti, ai *iudicia publica* solo un libro, cfr. Gell. 4.14.1; 10.6.4; v. Mommsen 1899, 534; Ferrini 1905, 4 ss.; Brasiello 1938, 56 ss. (= Brasiello 1954, 444 ss.); Schulz 1946, 26; Schulz 1968, 248; Bauman 1974, 44; Bauman 1980, 129 e nt. 138; Fanizza 1982, 3 ss.; Bauman 1996, 116; Botta 2008, 283-284.

tematica divenne oggetto di specifico interesse⁵⁵. Nella seconda metà del II secolo d.C. scrivono opere dedicate specificamente agli *iudicia publica* Volusio Meciano⁵⁶ e Venuleio Saturnino⁵⁷, l'opera del primo in quattordici libri⁵⁸ e quella del secondo in tre libri⁵⁹, e destinate probabilmente a un pubblico diverso: quella di Meciano ad un ristretto e qualificato pubblico di alti funzionari e magistrati, mentre quella di Venuleio ad avvocati, se non addirittura studenti⁶⁰.

Se per Meciano e Venuleio il sistema dei *iudicia publica* costituiva ancora un punto di riferimento per le frammentarie pratiche repressive delle cognizioni straordinarie, nei libri *de iudiciis publicis*⁶¹ di Macro prevale, invece, una visione unitaria, in base alla quale la repressione delle singole fattispecie criminali è ormai affidata agli amministratori imperiali, chiamati a giudicare *extra ordinem*, indipendentemente dallo specifico fondamento di ciascuna di esse⁶².

L'opera sull'appello rivela, per altro verso, come l'interesse del giurista non fosse rivolto ad un'elaborazione teorica dell'istituto processuale, così come era andato a strutturarsi in età severiana, quanto piuttosto all'analisi di alcuni peculiari aspetti dello stesso, probabilmente quelli che si erano andati a stabilizzarsi nella prassi, soprattutto alla luce dell'orientamento oramai con-

⁵⁵ Fanizza 1982, 10-11, Demicheli 2005, 175-176; Botta 2008, 284-285.

⁵⁶ Sulla vita e carriera di Volusio Meciano, che giunse a ricoprire anche la prefettura d'Egitto, v. Fanizza 1982, 112 ss.; Ruggiero 1983, 17 ss.; Kunkel 2001, 174-176; e, in part., per la prefettura d'Egitto, attestata tra il 13 febbraio del 161 ed il 15 novembre dello stesso anno, v. Bastianini 1975, 295; Bastianini 1988, 509; Bureth 1988, 486.

⁵⁷ Per le problematiche connesse con il nome, l'origine, carriera e produzione letteraria del giurista, v. Honoré 1964, 38 ss.; Liebs 1976, 292; 310 e 340; Fanizza 1982, 10 nt. 21; Kunkel 2001, 184.

⁵⁸ Lenel 1889.I, 587-588. Dell'intera opera ci sono pervenuti solo tre frammenti, di conseguenza si può solo ipotizzare che nei primi nove il giurista avesse esaminato le *leges iudiciorum publicorum* e gli ultimi fossero, invece, dedicati alla trattazione analitica degli aspetti processuali; così Bauman 1974, 46-47; Fanizza 1982, 22-23 e 81.

⁵⁹ Lenel 1889.II, 1214-1216. L'opera di Venuleio, di cui ci sono pervenuti dodici frammenti, doveva presentare una struttura, inversa, rispetto a quella precedente di Meciano, dal momento che la trattazione della *lex Iulia iudiciorum publicorum* e degli altri atti normativi relativi al processo, specie senatoconsulti, precedeva l'analisi delle singole fattispecie criminali; v. Bauman 1974, 48; Fanizza 1982, 21 ss.

⁶⁰ Così Fanizza 1982, 16 ss. e 76 ss., la quale, sotto questa prospettiva, contrappone lo stile dell'opera di Meciano, in cui il dato normativo è letto alla luce della prassi, sulla base di raffinati strumenti di interpretazione logico-giuridica, a quello che caratterizza l'opera di Venuleio, in cui l'apporto personale si riduce, invece, a brevi considerazioni sui principi fondanti la disciplina, come risulta costituita da leggi, senatoconsulti, costituzioni del principe.

⁶¹ Lenel 1889.I, 565-570. Dell'opera, verosimilmente l'ultima in ordine di tempo della giurisprudenza classica tra quelle riportate sotto il titolo *de iudiciis publicis* e composta dopo il 210 d.C., sono pervenuti tramite la tradizione dei *Digesta* trenta frammenti. Dopo la trattazione delle singole leggi, il giurista poneva l'attenzione su specifiche problematiche processuali e carcerarie relative alla repressione ordinaria (esercizio dell'accusa, l'*abolitio criminis* in forza del *senatus consultum Turpillianum*, i ricercati, la variazione della pena, i *bona damnatorum*, i furiosi). Si conosce, però, solo in parte il discorso relativo alle *leges iudiciorum publicorum*: in D. 48.1.1, Macer 1 *de iud. publ.*, frammento che doveva essere posto alla testa dell'opera, come propongono Lenel 1889.I, 565 e Martini 1966, 353 e 398, è contenuto, infatti, l'elenco delle *leges* istitutive dei *iudicia publica*, ma del commento specifico di esse si sono conservati solo frammenti relativi alla *lex Iulia de adulteriis*, alla *lex Iulia de vi privata*, alla *lex Cornelia de falsis* e alla *lex Iulia repetundarum*; v. Brasiello 1937, 51; Fanizza 1982, 22 ss.; Botta 1996, 44 ss.; Demicheli 2005, 176; Botta 2008, 299 ss.

⁶² Cfr. D. 48.16.15.1, Macer 2 *publ.*, su cui v. Levy 1931, 63 (= Levy 1963, 368); De Marini Avonzo 1956, 144; Brasiello 1962, 562 ss.; Fanizza 1982, 103 ss., la quale rileva che già con Meciano si potrebbe scorgere una tendenza ad una visione unitaria della repressione criminale, tendenza che per quest'ultimo viene posta in stretta relazione con l'esperienza significativa all'interno della cancelleria imperiale; Santalucia 1998, 243 ss. (con ulteriore bibliografia); Botta 2008, 287-288 e, più diffusamente, 310 ss. Diversamente Bauman 1996, 120 e 195 nt. 36, il quale sembra ancora optare per un'interpretazione che si fonda sulla netta contrapposizione tra giudizi pubblici e straordinari; Pietrini 1996, 25-26.

solidato della cancelleria imperiale, e l'esame dei quali poteva tornare utile agli operatori giuridici del tempo⁶³. Così il discorso si snoda intorno alle problematiche più rilevanti della procedura d'appello, (l'atto introduttivo, gli atti suscettibili di impugnazione, la legittimazione, i termini, l'obbligo di prestazione di cauzioni, l'ammissibilità dell'appello, le cause estintive del giudizio), divenendo il provvedimento normativo imperiale, nè poteva essere diversamente in considerazione dell'origine e natura dell'istituto, l'imprescindibile punto di riferimento di ogni elaborazione.

Tanto per il *de iudiciis publicis* quanto per il *de appellationibus* si può ipotizzare, pertanto, che il giurista si rivolgesse ai funzionari imperiali chiamati a esercitare funzioni giudiziarie, quali organi di primo grado o di appello, tenendo conto del più recente orientamento della cancelleria imperiale e della prassi, nonché procedendo ad un superamento di precedenti posizioni dottrinali⁶⁴.

Apparentemente distante dal privilegiato ambito di indagine del giurista, cioè l'apparato amministrativo imperiale, si presenta, infine, il *de re militari*, tanto che potrebbe avvertirsi come singolare il fatto che Macro si sia addentrato nello studio della materia senza possedere una particolare esperienza militare⁶⁵. Anche in questo caso, però, occorre tener conto del contesto storico in cui Macro vive ed opera, dal momento che a partire dal principato dei Severi si assiste a un graduale processo di militarizzazione dell'amministrazione imperiale, che avrebbe di lì a poco determinato la dissoluzione di ciò che era rimasto del sistema magistratuale⁶⁶. La giurisprudenza severiana⁶⁷ avvertì la necessità di raccogliere in modo organico le disposizioni relative all'ordinamento dei militari, che si erano andate a sovrapporsi nel tempo⁶⁸, in modo da enucleare principi generali di facile applicazione⁶⁹. Un primo indizio in tal senso si può riscontrare già dall'unico frammento proveniente dal I libro⁷⁰, in quanto il giurista, nel definire i compiti che i comandanti militari sono tenuti ad assolvere, ne menziona alcuni che rispondono ad esigenze proprie del nuovo contesto storico: Macro, nel precisare che i comandanti dovevano garantire una presenza costante nei quartieri generali, fa infatti

⁶³ V. le considerazioni analoghe, e pienamente condivisibili, di De Giovanni 1988, 165 ss. (= De Giovanni 1989, 103 ss.) in merito all'omonima opera di Marciano.

⁶⁴ Una conferma in tal senso si potrebbe ravvisare nel fatto che anche il contemporaneo Marciano componga due opere analoghe e delle medesime dimensioni: nel suo *de iudiciis publicis* (Lenel 1889.I, 675-680) dopo aver riproposto nel I libro le disposizioni delle *leges iudiciorum publicorum*, nel II esamina disposizioni generali sulle medesime problematiche; al riguardo v. Fanizza 1982, 23; Botta 2008, 315 ss., il quale, però, ravvisa nel II libro di Marciano una particolare attenzione verso la giurisdizione in ambito provinciale. Per la destinazione alla pratica del *de appellationibus* di Marciano, v. Reggi 1974, 51; De Giovanni 1988, 165 ss. (= De Giovanni 1989, 103 ss.).

⁶⁵ Così Nasti 2006, 95 nt. 139, che ricondurrebbe la mancata esperienza militare del giurista alla sua probabile origine senatoria.

⁶⁶ In tal senso Mazza 1971, 413 ss.; e soprattutto, Grelle 1986, 44 (= Grelle 2005, 230).

⁶⁷ Sulla letteratura *de re militari*, v. *infra*. Al riguardo Giuffrè 1996, 257-258, ritiene che lo scarso interesse dei giuristi per la materia militare prima dell'età severiana dovesse ricollegarsi a due fattori: da un lato la matrice imperiale delle disposizioni, che evidentemente inibiva la riflessione giurisprudenziale, dall'altro lo specifico interesse dei retori, che aveva di fatto collocato la disciplina ai margini del diritto. Si può ritenere che in età severiana, quando si avvertì la necessità di riordinare interi settori dell'ordinamento giuridico, la cui disciplina risultava ormai prevalentemente, se non esclusivamente, costituita da costituzioni imperiali, i giuristi iniziarono a porre al centro della propria riflessione proprio quest'ultimo materiale normativo, al fine di offrire dei modelli uniformi.

⁶⁸ Le disposizioni in materia militare sono il risultato della stratificazione delle disposizioni normative di tre distinte stagioni: l'età augustea (*disciplina Augusti*), l'età adrianea e, infine, l'età severiana.

⁶⁹ Giuffrè 1996, 20.

⁷⁰ D. 49.16.12

riferimento a casi di inosservanza della disciplina, evidenziandosi così la necessità da parte di coloro che sono a capo delle truppe di svolgere un costante controllo, al fine di prevenire abusi dei militari soprattutto nei confronti dei civili.

Dai pochi frammenti superstiti dell'opera⁷¹, emerge che l'attenzione del giurista è prevalentemente volta a considerare gli effetti che il diritto militare poteva produrre nei confronti dei civili⁷²: sotto questa prospettiva vanno considerati l'attenzione dedicata ai divieti imposti ai militari, in particolare a quello di acquistare fondi nella provincia in cui il soldato presta servizio⁷³, nonché l'ampio spazio dato alla disciplina del *peculium castrense* e del *testamentum militis*⁷⁴. Con riferimento al *testamentum militis* si conferma l'intenzione del giurista di rileggere le disposizioni precedenti e la prassi alla luce dei più recenti atti normativi imperiali: così in D. 35.2.92, in cui si considerano gli effetti della disciplina del *testamentum militum* in ordine alle sue disposizioni accessorie, legati e codicilli, per determinare il principio cui attenersi⁷⁵.

Quanto, poi, all'attenzione dedicata alla repressione dei delitti dei militari, gli unici due specifici riferimenti⁷⁶ lasciano intravedere un orientamento restrittivo, inteso evidentemente a bilanciare i privilegi concessi durante il principato di Settimio Severo e Caracalla, ma attribuendo nel contempo al trattamento disciplinare un carattere di legalità⁷⁷.

3. La scrittura: costituzioni imperiali e giurisprudenza

Il fatto che Macro consideri l'apparato amministrativo imperiale in tutte le sue articolazioni ne ha orientato inevitabilmente la scelta in ordine al materiale normativo da assumere a fondamento della riflessione: alla sua base è posta l'attività normativa imperiale⁷⁸.

⁷¹ Lenel 1889.I, 573-574; per ulteriori dettagli v. *infra*.

⁷² Ciò potrebbe spiegare la scarsa fortuna dell'opera di Macro in epoca tarda presso i trattatisti non giuristi: nell'*epitoma rei militaris* di Vegezio (*Veg. mil.* 1.8) viene, invece, celebrata la figura del 'giurista soldato' Tarrunteno Paterno, quale diligentissimo sostenitore del diritto militare, sebbene della produzione letteraria di questi attraverso la tradizione dei *Digesta*, oltre la citazione da parte di Macro in D. 49.16.12, siano pervenuti solo due frammenti; v. Liebs 1976, 343; Giuffrè 1996, 261.

⁷³ Cfr. D. 49.16.13pr.-2, in cui finalità proprie della disciplina militare si intrecciano con profili peculiari dell'amministrazione fiscale.

⁷⁴ Si può ipotizzare che, nonostante Lenel 1889.I, 573-574, suddivida D. 49.16.13, in tre rubriche differenti (*De commercio agrorum*; *de missionibus*; *de delictis militum*), nell'opera di Macro la problematica delle sanzioni disciplinari in danno dei militari non fosse trattata autonomamente, ma in stretto rapporto ai benefici loro concessi, in particolare con riferimento al *praemium militiae* e al *testamentum militis*; v. *infra*.

⁷⁵ Macro, come si vedrà più in dettaglio, sta commentando la medesima clausola dell'editto pretorio contenente le disposizioni in materia di *testamentum militis*, con specifico riferimento a legati e codicilli, che Gaio esaminava nel suo *Commentario* all'editto provinciale in conformità dell'orientamento giurisprudenziale prevalente; il giurista severiano propone, però, un'interpretazione univoca, fondata evidentemente su di un indirizzo normativo imperiale consolidatosi nel periodo intercorrente tra le due opere.

⁷⁶ D. 49.16.13.4-6; D. 48.19.14.

⁷⁷ Giuffrè 1996, 271-273, ravvisa nell'orientamento interpretativo di Macro, improntato ad un maggiore rigore, la pretesa del ceto senatorio di contenimento e riduzione dei privilegi dei militari, con finalità strettamente moralizzatrici.

⁷⁸ Nei sessantotto frammenti sono contenute solo undici citazioni di giuristi: vengono citati quattro volte Arrio Menandro, tre Ulpiano e Paolo, una Tarrunteno Paterno.

La scelta può apparire obbligata per il *de re militari* e per il *de appellationibus*, dal momento che si tratta di materie la cui disciplina era il risultato dell'attività normativa imperiale⁷⁹, per le materie considerate nelle altre opere ciò dovrebbe essere meno scontato. Probabilmente, così come già Ulpiano, anche Macro avvertiva l'esigenza di colmare l'assenza dell'aspetto sistematico, propria della normazione imperiale⁸⁰, nonché quella di riconsiderare istituti introdotti da leggi pubbliche, alla luce della successiva legislazione imperiale⁸¹. Ciò incide su tutta la riflessione del Macro, sia pure con modalità espositive diverse.

Nel *de officio praesidis*, infatti, il richiamo delle costituzioni imperiali si presenta insieme a quello di altri atti normativi (*leges, senatusconsulta*), ma dal momento che le problematiche affrontate dal giurista non rientrano in settori dominati dalla tradizione giurisprudenziale, le costituzioni imperiali da un lato appaiono elemento di raccordo anche con provvedimenti di diversa origine⁸², dall'altro legittimano il giurista ad avvalersi di strumenti ermeneutici, come l'analogia, il cui utilizzo, in assenza di un esplicito richiamo imperiale, sarebbe arbitrario⁸³.

Nel commento alla *lex vicesimae hereditarium* il rinvio ai provvedimenti normativi imperiali sembrerebbe, invece, finalizzato a colmare lacune dell'originario testo normativo, emerse a seguito della riorganizzazione dell'apparato responsabile della riscossione della tassa, oramai riassorbito all'interno dell'amministrazione. Ed infatti il riferimento sia a specifici interventi della cancelleria in tema di poteri dei procuratori imperiali o di validità dei testamenti, sia a provvedimenti suscettibili di un'applicazione generale, al fine di prevenire frodi in danno del fisco, appare dettato dall'esigenza di armonizzare l'originario testo normativo con la struttura amministrativa in cui operava il giurista.

Analogamente, nel *de iudiciis publicis* il richiamo degli interventi della cancelleria consente a Macro di giustificare l'applicazione delle leggi *de criminibus* alle cognizioni straordinarie; i provvedimenti imperiali legittimerebbero il potere di applicare senatoconsulti di I sec., emanati in materia di repressione pubblica⁸⁴.

⁷⁹ Non deve ingannare il fatto che, alla luce dei frammenti superstiti, l'opera più ricca di citazioni giurisprudenziali risulti proprio il *de re militari* (sei delle undici totali): la circostanza potrebbe spiegarsi col fatto che il giurista avvertisse la necessità di render conto del dibattito dei suoi contemporanei in merito all'interpretazione delle costituzioni di età severiana: anzi la citazione di altri giuristi consentiva a Macro di introdurre il discorso su provvedimenti della cancelleria imperiale; per ulteriori dettagli v. *infra*.

⁸⁰ Nörr 1978, 157; Marotta 2004, 189 ss.

⁸¹ Cfr. D. 11.7.37, Macer 1 *ad leg. vicens. hered.*, in cui le disposizioni della legge in materia di spese funerarie detraibili dal pagamento della *vicesima* sono riconsiderate alla luce di un rescritto di Adriano.

⁸² Cfr. D. 48.3.7, Macer 2 *de off. praes.*, in cui il giurista richiama alcuni rescritti imperiali, volti a risolvere eventuali problemi di conflitto di competenza tra governatori provinciali in tema di repressione criminale, a conferma di una prassi consolidata: in altri termini, Macro evidenzia come la cancelleria imperiale avesse recepito, attribuendo loro carattere normativo, modelli di comportamento consolidati dalla prassi e dalle esperienze precedenti. In tal senso potrebbe ravvisarsi anche una corrispondenza di vocabolario tra il *de officio proconsulis* ulpiano e l'opera di Macro sul *praeses*; sull'uso del verbo *solere* nell'opera di Ulpiano, v. Marotta 2004, 190 nt. 16.

⁸³ Cfr. D. 1.21.4. in cui Macro estende anche alle province non proconsolari la portata del rescritto inviato al proconsole d'Africa, in base al quale la delega di giurisdizione tra *proconsul* e i suoi *legati* ricomprende anche la *cognitio de suspectis tutoribus*, nonché fa rientrare nella delega, per analogia, anche atti o provvedimenti che non erano esercizio di *iurisdictio* in senso stretto: *bonorum possessio; missio in possessionem damni infecti causa, ventris nomine ovvero legatorum servandorum causa*.

⁸⁴ Con riferimento al senatoconsulto Turpilliano, cfr. D. 48.16.15.1; v. Fanizza 1982, 103; Botta 2008, 311.

Indubbia è la centralità dell'attività normativa imperiale nel *de appellationibus*: il giurista, infatti, avverte la necessità di armonizzare un corpo di atti normativi che in età severiana doveva essere divenuto di dimensioni rilevanti⁸⁵, ovvero esplicitando le fattispecie rispetto alle quali un determinato principio potesse trovare applicazione⁸⁶. Con riferimento ad ogni singola problematica Macro introduce l'affermazione del principio generale prendendo le mosse dalla norma imperiale, ovvero richiamando a conferma e fondamento del principio affermato un provvedimento o, talvolta, un orientamento consolidato della cancelleria⁸⁷. Di contro, esigue risultano le citazioni dei giuristi contemporanei⁸⁸: solo due, una di Paolo⁸⁹ e una di Ulpiano⁹⁰, che, peraltro, non è possibile ricondurre con certezza ad un corrispondente passo nel *de appellationibus* del giurista di Tiro⁹¹. Proprio la citazione di Paolo, relativa alla questione del termine entro il quale il *necessarius* può proporre appello a favore di un condannato a morte, potrebbe essere stata utilizzata da Macro per dare risalto ad un orientamento più restrittivo della prassi, che probabilmente aveva inciso sulle scelte normative in materia⁹².

4. L'amministrazione imperiale nella riflessione del giurista

La produzione letteraria di Macro appare incentrata sullo studio dell'amministrazione imperiale: si può tentare, pertanto, di cogliere come essa si configurasse nel pensiero del giurista. Come si è detto, prevale una visione unitaria e organica dell'amministrazione imperiale: ciò si riflette soprattutto in una nuova concezione dell'ufficio del governatore provinciale. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, le competenze dei governatori di ceto senatorio ven-

⁸⁵ Nel *Codex* i compilatori, oltre ai frammenti sparsi in altre sedi, hanno dedicato specificamente all'istituto dell'appello nove titoli del VII libro (dal LXII a LXX): in essi sono conservate solo undici costituzioni di età severiana, ma il linguaggio di Macro (D. 49.5.4: *sacris constitutionibus vetatur*; D. 49.5.6: *mandatis cavetur*; D. 42.1.63: *saepe constitutum est*) lascia intendere che i provvedimenti imperiali emanati in materia fossero numerosi e che la loro omissione nella Compilazione potrebbe ricondursi alle riforme, che a partire dall'età diocleziana modificavano sensibilmente la procedura d'appello determinando l'abrogazione delle norme precedenti; v. *infra*.

⁸⁶ Come nel *de officio proconsulis*, così nel *de appellationibus* il riferimento alle costituzioni imperiali legittima il giurista all'uso dell'analogia; cfr. D. 49.8.1.1-3, in cui la disciplina prevista per il caso dell'inesistenza della sentenza viene estesa per analogia – un indizio in tal senso è fornito dalla presenza dell'avverbio *item* – all'ipotesi di errore di calcolo nella sentenza, all'ipotesi di contrasto tra dispositivo della sentenza e costituzioni imperiali, e infine all'ipotesi di sentenza pronunciata in un giudizio instaurato illegittimamente, per mancata o irregolare chiamata in giudizio della parte.

⁸⁷ In D. 42.1.63 il principio dell'irrelevanza della sentenza rispetto a terzi è introdotto dall'espressione *saepe constitutum est*, in altri casi il principio da seguire per un particolare aspetto procedurale è affermato in apertura, talvolta introdotto con formulazioni autoritative (*sciendum est, illud sciendum est*) mentre in chiusura di frammento compare il riferimento a uno o più atti normativi imperiali (D. 49.5.6; D. 49.1.9). Anche in D. 2.8.15, Macro originariamente doveva far esplicito riferimento al provvedimento imperiale in materia di *cautiones* dovute dall'appellante, riferimento che può essere stato soppresso dai compilatori, in considerazione del fatto che a seguito della riforma diocleziana non era più richiesta alcuna *cautio*; per ulteriori dettagli v. *infra*.

⁸⁸ La letteratura specifica sull'appello si afferma in età severiana.

⁸⁹ D. 49.4.4.3

⁹⁰ D. 2.8.15.

⁹¹ V. *infra*.

⁹² Orestano 1953, 336-337; Nasti 2006, 106.

gono, infatti, ridimensionate attraverso l'assimilazione ad esse di quelle dei funzionari equestri. Indizi in tal senso si possono ravvisare rispettivamente in due frammenti, uno tratto dal I libro *de officio praesidis* (D. 1.18.1), l'altro tratto dal I libro del *de appellationibus* (D. 49.1.4.1).

Nel primo frammento, attribuendo al termine *praeses* una valenza generale e onnicomprensiva, idonea a ricomprendere tutti i governatori delle province, siano esse imperiali o senatorie⁹³, Macro rende esplicita la sua posizione, non solo personale, ma verosimilmente condivisa prima di lui anche da altri esponenti della giurisprudenza severiana, in merito all'ordinamento provinciale e ai poteri esercitati in tale ambito⁹⁴.

Una volta affermata la visione unitaria dell'ordinamento provinciale, viene esaminata la problematica del coordinamento di poteri e competenze tra governatori e procuratori imperiali. Ad essa Macro sembra alludere quando dichiara ammissibile l'appello avverso gli atti esecutivi posti in essere da coloro che hanno la facoltà di interpretare la sentenza che sono chiamati ad eseguire, il *praeses provinciae* o il *procurator Caesaris*. L'associazione non si comprenderebbe se ai funzionari imperiali, operanti nelle province senatorie, non fossero riconosciute competenze giudiziarie⁹⁵.

Al riguardo, può risultare chiarificatore un frammento del IX libro del *de officio proconsulis* di Ulpiano, a noi tradito attraverso la *Collatio*, che menziona un provvedimento di Caracalla, con cui si concedevano ai procuratori imperiali competenze in materia di giudizi capitali⁹⁶. Il giurista tardo severiano prende atto delle conseguenze della riforma di Caracalla, che mira a riconoscere competenze giudiziarie a favore dei procuratori e a scapito dei governatori di ceto senatorio⁹⁷. Si potrebbe, forse, riscontrare una posizione di Macro più decisamente organica alla politica della cancelleria imperiale di età severiana rispetto a quella tenuta da Ulpiano. Se, infatti, nel passaggio della *Collatio* si può ravvisare un atteggiamento polemico da

⁹³ Nel frammento si registra, infatti, la contrapposizione del carattere generale del termine *praeses* a quello particolare, del titolo di *proconsul*, proprio di una sola categoria di governatori provinciali, i promagistrati.

⁹⁴ Cfr. D. 1.16.10, Ulp. 10 *de off. proc.* e di D. 48.20.6, Ulp. 10 *de off. proc.*, in cui si può ravvisare già in Ulpiano una concezione dell'ufficio di governatore profondamente differente rispetto a quella propria della giurisprudenza adrianea; v. *infra*.

⁹⁵ Dato che il termine *praeses*, alla luce di D. 1.18.1, ha un valore generale, con *procurator Caesaris* Macro non farebbe riferimento ai governatori procuratori, ma ai procuratori equestri che esercitano funzioni giudiziarie nelle province e – non potendosi concepire un dualismo di poteri in quelle imperiali – solo in quelle senatorie.

⁹⁶ Coll. 14.3.3: *Attamen procurator qui nullam provinciam regit licet de capitalibus causis cognoscere nec soleat, tamen ut de lege Fabia possit cognoscere, imp. Antoninus constituit. Idem legis Iuliae de adulteris coercendis constitutione imperatoris Antonini quaestionem accepit* «Tuttavia l'imperatore Antonino ha stabilito che il procuratore, che non governa nessuna provincia, possa conoscere in materia della lege Fabia, sebbene non sia solito conoscere delle cause capitali. Lo stesso, in forza della costituzione dell'imperatore Antonino, riceve la giurisdizione relativa alla legge Giulia sulla repressione degli adulteri». Nonostante la genuinità del passo sia stata messa in dubbio da Niedermayer 1930, 391 ss., Spagnuolo Vigorita 1978, 61-62, lo ritiene, invece, affidabile ravvisando, sulla scia di Nörr 1974, 131-132 e 150, una probabile censura da parte di Ulpiano per il riconoscimento delle competenze giudiziarie a favore dei procuratori imperiali a scapito dei governatori senatori; a favore dell'autenticità del passo, v. anche Lambertini 1980, 152 ss.; Marotta 2004, 118 nt. 316. Spagnuolo Vigorita rileva, peraltro, che la costituzione di Caracalla, pur rispondendo ad un indirizzo di politica legislativa fortemente interessata a tutelare il fisco, era fondata sulla convinzione di una maggiore efficacia repressiva offerta dai funzionari equestri nei confronti di un fenomeno che assumeva dimensioni preoccupanti, specie in considerazione della sensibile diminuzione della manodopera servile.

⁹⁷ Per una disamina più dettagliata della problematica, v. Spagnuolo Vigorita 1978, 57 ss.

parte di Ulpiano⁹⁸, in Macro la riforma sarebbe data per presupposta e verrebbe considerata in tutte le sue esplicazioni: una volta riconosciute ai procuratori equestri competenze giudiziarie, essi verrebbero ad essere anche titolari della facoltà di interpretare le decisioni che sarebbero chiamati ad eseguire, al pari del *praeses provinciae*⁹⁹. Per altro verso, nella riflessione di Macro sembrerebbe essere assente qualsiasi riferimento all'organizzazione giudiziaria della realtà italica e, in particolare, alle competenze dei *iuridici*¹⁰⁰. L'omissione potrebbe, forse, essere una conseguenza della scelta dei compilatori che hanno eliminato ogni riferimento ai *iuridici* in considerazione della riforma diocleziana¹⁰¹, nonché del fatto che durante il principato di Macrino e quello di Severo Alessandro si registra la tendenza della cancelleria a limitare l'invasione del potere centrale sulle realtà municipali italiane¹⁰².

Nella riflessione di Macro l'amministrazione imperiale viene, dunque, rappresentata in una fase matura del suo processo di formazione ed emerge una posizione organica dello stesso giurista al potere centrale in materia di politica legislativa. Ciò si può ravvisare, peraltro, nei metodi espositivi utilizzati dal giurista, da un lato, per ridefinire il rapporto tra *crimina* valutati attraverso *iudicia publica* e le restanti fattispecie delittuose sanzionate attraverso giudizi non *publica*¹⁰³, dall'altro, per individuare poteri e competenze dei procuratori preposti alla riscossione dei proventi della tassa sulle eredità e legati¹⁰⁴. Di qui, la scelta di utilizzare, per

⁹⁸ Il fatto che nel § 3, pur riconoscendosi la competenza dei procuratori, venga richiamato il principio generale opposto (*licet de capitalibus causis cognoscere nec soleat*), nonché la collocazione fuori contesto del suo contenuto, non sarebbero, secondo Spagnuolo Vigorita 1978, 61-62, casuali, ma potrebbero esprimere il dissenso del giurista di Tiro in merito ad un 'abnorme' provvedimento imperiale, dal momento che in un precedente frammento del *de officio proconsulis* (D. 1.18.13pr., Ulp. 7 *de off. proc.*) egli considera ancora la repressione del plagio rientrando nelle competenze del *praeses*.

⁹⁹ Il principio affermato da Macro sarebbe, peraltro, il risultato della generalizzazione di un puntuale intervento della cancelleria imperiale, in origine volto alla soluzione di un singolo caso; cfr. D. 49.1.4.1: *idque etiam divus Antoninus rescripsit*.

¹⁰⁰ I *iuridici*, introdotti da Adriano poi soppressi da Antonino Pio e ripristinati a partire dal principato di Marco Aurelio fino alle riforme di Diocleziano, erano chiamati a esercitare la giurisdizione in Italia, per distretti ben determinati con esclusioni di Roma; sulle vicende della suddivisione dei distretti dei *iuridici*, v. Corbier 1973 609 ss.; Camodeca 1976, 86 ss.; Eck 1999a, 265 ss. Rientravano nelle loro competenze le controversie relative alla nomina dei tutori, ai fedecommessi, alla nomina delle cariche municipali e, in genere, a quelle che esorbitavano le competenze dei magistrati municipali, mentre non è attestata la loro competenza in materia di repressione dei delitti capitali; sulle competenze giudiziarie degli *iuridici*, v. Pugliese 1963, 110 nt. 16, il quale avanza, però, dubbi su una loro competenza generale; Simshäuser 1973, 145 ss.; De Martino 1975, 699-700; Eck 1999a, 253 ss.

¹⁰¹ Un esplicito riferimento agli *iuridici* compare in D. 40.5.41.5, Scaev. 4 *resp.*, in cui si attesta la competenza degli *iuridici* in materia di fedecommessi.; v. Giordice Sabbatelli 2001, 135; 177 e, in part. 246 nt. 59, la quale ritiene che la competenza in materia sia stata attribuita agli *iuridici* con un provvedimento imperiale risalente al principato di Marco Aurelio, epoca a partire dalla quale essi, essendo nominati dal principe, appartenevano all'amministrazione imperiale.

¹⁰² Cfr. Dio 78.22.1, su cui v. De Martino 1975, 700; Spagnuolo Vigorita 1978, 74-76, che ravvisa durante il principato di Macrino e quello di Severo Alessandro contrapposte tendenze in merito alle scelte operate in provincia e in Italia: mentre in ambito provinciale si registra un accrescimento del peso politico dei cavalieri, in Italia, invece, viene limitata l'invasione del potere centrale sulle realtà municipali, attraverso la compressione dei poteri e competenze degli *iuridici* nei limiti fissati da Marco Aurelio. Peraltro, Eck 1999a, 274, esclude che essi potessero essere stati in qualche momento dei «quasi governatori», limitandosi ad operare come magistrati prevalentemente con funzioni giudiziarie.

¹⁰³ Cfr. D. 48.1.1.

¹⁰⁴ Cfr. D. 2.15.13.

COPIA AUTORE

Introduzione

l'uno e per l'altro ambito, un metodo espositivo in 'negativo'. Ciò consente, con riferimento al sistema della repressione criminale, di superare la contrapposizione tra *ordo* e *extra ordinem*¹⁰⁵; con riferimento alle competenze dei procuratori, invece, di ampliarne l'ambito in virtù di una preventiva autorizzazione imperiale, nella prospettiva di un definitivo superamento del sistema magistratuale repubblicano.

¹⁰⁵ Così Botta 2008, 299 ss., il quale rileva come Macro in D. 48.1.1 utilizzi la categoria della pubblicità per la definizione della suddivisione interna al sistema della repressione criminale, superando la dicotomia *ordo/extra ordinem*, ancora presente nella riflessione di Venuleio, e sostituendola con quella *publicum/non publicum*, sebbene quest'ultima non fosse perfettamente sovrapponibile all'altra.

COPIA AUTORE

II
OPERE

I

DE OFFICIO PRAESIDIS LIBRI II

INTRODUZIONE

Dello scritto, composto in un periodo compreso tra il principato di Caracalla e gli ultimi anni di quello di Severo Alessandro¹, sono conservati dieci frammenti²: sei appartenenti al I libro³ e quattro al II⁴. Pur essendo l'unica opera nota, dedicata all'ufficio del *praeses (provinciae)*, si può ritenere che la trattazione non prescindesse dal rapporto con il di non molto anteriore *de officio proconsulis*⁵ di Ulpiano, unico giurista che Macro cita⁶.

Alla luce dei frammenti superstiti si può ipotizzare che il I libro del *de officio praesidis* corrispondesse ai primi tre libri dell'opera ulpiana, dal momento che anche in quest'ultima l'attività del governatore provinciale viene considerata sin dall'*ingressus* nella provincia, con particolare riguardo alle norme relative alla *iurisdictio* in senso stretto, a quelle che disciplinano il *mandatum iurisdictionis* al *legatus* e i rimedi previsti in tema di *tutela e cura*⁷. Il II

¹ Così Jörs 1893, 568; Fitting 1908, 127; Liebs 1993, 215, che, sulla base di D. 29.2.61, in cui Settimio Severo è indicato come *divus*, datano approssimativamente l'opera ad un periodo successivo alla sua morte (4 febbraio 211 d.C.). Dell'Oro 1960a, anche con il confronto da un lato con D. 50.5.5, in cui viene riportata un'opinione di Ulpiano come incontrovertibile, e dall'altro, con D. 49.13.1pr., Macer 2 *de app.*, in cui Severo Alessandro viene citato come *imperator noster*, ne circoscrive la datazione tra la morte di Settimio Severo e il principato dell'ultimo dei Severi; in tal senso v. anche Giodice Sabbatelli 2001, 119 nt. 92.

² Deve attribuirsi a Macro anche il frammento riportato in D. 4.4.43, nonostante l'*inscriptio* lo riferisca a Marcello; v. *infra*, in sede di commento.

³ D. 1.18.1; D. 1.22.3; D. 1.18.16; D. 1.21.4; D. 4.4.43; D. 29.2.61.

⁴ D. 48.3.7; D. 48.19.12; D. 50.5.5; D. 50.10.3

⁵ Lenel 1889.II, 966-991. Per la datazione dell'opera ulpiana tra l'11 luglio del 212 e il 217 d.C., v. l'argomentata ricostruzione di Mantovani 1994, 263 ss.

⁶ Cfr. D. 50.5.5, citazione, però, verosimilmente non tratta dal *de officio proconsulis*; v. *infra*.

⁷ Lenel 1889.II, 966-970. Occorre rilevare, però, che la rubrica *de decurionibus*, secondo la ricostruzione leneliana, occupa la parte finale del III libro del *de officio proconsulis*, mentre l'unico frammento dell'opera di Macro relativo al *decurionatus* (D. 50.5.5) è collocato, assieme all'altro relativo alla materia municipale (D. 50.10.3), nella parte finale del II libro del *de officio praesidis*. Per la ricostruzione del piano dell'opera ulpiana, v. Schulz 1968, 441; Talamanca 1976, 130-131, in part. nt. 102; Mantovani 1994, 206 ss.; Mantovani 1999, 489-490.

libro, quello relativo alla repressione criminale e alla materia municipale, si può ipotizzare che corrispondesse, invece, agli ultimi sette libri (IV-X), anche se nell'opera di Macro la trattazione della materia municipale segue e non precede, come nel *de officio proconsulis* ulpiano, quella *de criminibus*⁸.

Probabilmente il rapporto tra le due opere non si riduceva solo a una corrispondenza contenutistica, ma doveva estendersi, anche a un'analogia di scrittura: come a fondamento dell'opera di Ulpiano non è la letteratura giurisprudenziale, ma *leges*, *senatusconsulta* e costituzioni imperiali⁹, così al centro dell'attenzione di Macro sono posti provvedimenti normativi dello stesso tipo¹⁰: in entrambi i casi, però, non si tratterebbe né di una raccolta disordinata di costituzioni, né di una loro mera trascrizione¹¹.

Proprio il confronto tra le due opere potrebbe lasciare scorgere la finalità che Macro intendeva perseguire. Si è ipotizzato che, poiché il giurista esaminava l'*officium praesidis*, l'ambito di indagine dovesse essere più ampio rispetto a quello dell'ufficio del proconsole, e se ne è tratta conferma da quanto affermato in D. 1.18.1¹²: si è posto in evidenza che, da un lato, il giurista non trascura i rapporti tra disposizioni relative ai soli proconsoli e l'attività di tutti i *praesides* nel loro insieme, come si evince da D. 1.21.4pr.; dall'altro, che in particolare vuole esaminare problematiche specifiche dei *praesides* che non fossero promagistrati, non adeguatamente considerate nelle trattazioni esistenti¹³.

In realtà, proprio l'esame di D. 1.21.4pr., in cui, come si vedrà, si richiama un rescritto, inviato al proconsole d'Africa in tema di delega di giurisdizione, evidenzia l'intento dell'opera: estendere, secondo una visione ormai unitaria dell'organizzazione provinciale, disposizioni relative a poteri e competenze del proconsole anche alle province non proconsolari, riducendo la differenza tra i due ordini di collaboratori del principe a mere differenze di rango. L'opera di Macro si porrebbe, dunque, in una linea di continuità con il *de officio proconsulis* di Ulpiano, nel tentativo di coordinare le funzioni proprie dei proconsoli con quelle riconosciute agli altri governatori non magistrati¹⁴.

⁸ Mantovani 1994, 208 nt. 14.

⁹ Così Mantovani 1994, 246-247 e, in part., 236-243, in cui è riportato l'elenco delle costituzioni imperiali; v. anche Marotta 2004, 186 ss.

¹⁰ In D. 1.18.16, si fa riferimento ad una disposizione senatoria (*senatus consulto cavetur*); in D. 1.21.4, ad un rescritto di Settimio Severo e Caracalla (*imperatores Severus et Antoninus Braduae proconsuli Africae*); in D. 29.2.61, ad un rescritto del solo Settimio Severo (*divus Severus constituit*); in D. 48.3.7 (*quibusdam rescriptis declaratur*) e D. 50.10.3 (*constitutionibus declaratur*), ad un orientamento della cancelleria imperiale, espresso in più occasioni.

¹¹ Così Marotta 2004, 188-189, per il *de officio proconsulis* di Ulpiano, ma le stesse considerazioni possono riferirsi all'opera di Macro.

¹² Sulle problematiche relative al frammento, v. *infra*.

¹³ Dell'Oro 1960a, 212-213.

¹⁴ Marotta 2004, 21.

FRAGMENTA

DE OFFICIO PRAESIDIS LIBRI II

Liber I

[*De praeside eiusque comitibus*]

1. Macer, 1 *de officio praesidis*, D. 1.18.1 (Lenel, Macer 50)

Praesidis nomen generale est eoque et proconsules et legati Caesaris et omnes provincias regentes, licet senatores sint, praesides appellantur: proconsulis appellatio specialis est.

sunt *F*¹; licet senatores non sunt *Mo.*; praesides *delet Kr.*

2. Macer, 1 *de officio praesidis*, D. 1.22.3 (Lenel, Macer 51)

Si eadem provincia postea divisa sub duobus praesidibus constituta est, velut Germania, Mysia, ex altera ortus in altera adsidebit nec videtur in sua provincia adsedisse.

*Mysia corr. Moesia; ortus in altera om. F*¹; *adsesisse F*¹.

3. Macer, 1 *de officio praesidis*, D. 1.18.16 (Lenel, Macer 52)

Senatus consulto cavetur, ut de his, quae provincias regentes, comites aut libertini eorum, antequam in provinciam venerint, contraxerunt, parcissime ius dicatur, ita ut actiones, quae ob eam causam institutae non essent, posteaquam quis eorum ea provincia excesserit, restituerentur. si quid tamen invito accidit, veluti si iniuriam aut furtum passus est, hactenus ei ius dicendum est, ut litem contestetur resque ablata exhibeatur et deponatur aut sisti exhiberive sadisdato promittatur.

regentis *Mo.*, *idque fortasse legerunt Graeci*; restituantur *F*¹; si quid seqq. *Iust.?* *Beseler*; ei ius: eius *F*¹; aut sisti <exhibeatur deponatur aut sisti> exhiberive *F*; p'e'romittatur *F*.

FRAGMENTA

LIBRI II SULL'UFFICIO DI PRESIDE

Libro I

[Sul preside e suoi collaboratori]

1. Macer, 1 *de officio praesidis*, D. 1.18.1 (Lenel, Macer 50)

Il nome di preside è generale e per tal motivo sono chiamati presidi anche i proconsoli e i legati di Cesare e tutti coloro che governano province, anche se siano senatori: il nome di proconsole è speciale.

2. Macer, 1 *de officio praesidis*, D. 1.22.3 (Lenel, Macer 51)

Se una stessa provincia, successivamente divisa, è posta sotto due presidi, come la Germania, la Mesia, colui che è originario dell'una avrà prestato servizio come collaboratore (del preside) nell'altra, né sembra che sia stato collaboratore (del preside) nella sua provincia.

3. Macer, 1 *de officio praesidis*, D. 1.18.16 (Lenel, Macer 52)

Con un senatoconsulto si dispone che sia esercitata la giurisdizione con molta limitazione per quei negozi che hanno concluso i governatori provinciali, i loro accompagnatori o liberti, prima che siano giunti nella provincia, così che siano restituite le azioni, che per tale ragione non sono state esercitate, una volta che qualcuno di loro abbia lasciato la provincia. Se, tuttavia, qualcosa si è verificato contro la sua volontà, come nel caso in cui ha subito *iniuria* o furto, deve essere detto diritto a suo favore fino a che sia instaurato il giudizio e la cosa sottratta sia esibita e depositata o sia promesso con garanzia che (il convenuto) comparirà o che sarà esibita la cosa.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

[De mandata iurisdictione]

4. Macer, 1 de officio praesidis, D. 1.21.4 (Lenel, Macer 53)

Cognitio de suspectis tutoribus mandari potest. immo etiam ex mandata generali iurisdictione propter utilitatem pupillorum eam contingere constitutum est in haec verba: 'Imperatores Severus et Antoninus Braduae proconsuli Africae. Cum propriam iurisdictionem legatis tuis dederis, consequens est, ut etiam de suspectis tutoribus possint cognoscere'. 1. Ut possessio bonorum detur, vel si cui damni infecti non caveatur ut is possidere iubeatur, aut ventris nomine in possessionem mulier, vel is cui legatum est legatorum servandorum causa in possessionem mittatur, mandari potest.

possint F²; damni F²; infecti F¹; possidere F.

[De restitutionibus]

5. Macer, 1 de officio praesidis, D. 4.4.43 (Lenel, Macer 54)

De aetate eius, qui se maiorem annis viginti quinque dicit, causa cognita probandum est, quia per eam probationem in integrum restitutioni eiusdem adolescentis et aliis causis praeiudicatur.

Marcellus Mo., Macer dett. Mo., Marcellus libro primo de officio praesidis inscr. F (cuius libri in ind. Flor. non fit mentio), Macer dett. Lenel (cfr. Lenel 1889.I, 634); que F¹.

6. Macer, 1 de officio praesidis, D. 29.2.61 (Lenel, Macer 55)

Si minor annis, posteaquam ex parte heres exstitit, in integrum restitutus est, divus Severus constituit, ut eius partis onus coheres suscipere non cogatur, sed bonorum possessio creditoribus detur.

exstitit F².

COPIA AUTORE

De officio praesidis libri II. Fragmenta

[Sulla giurisdizione delegata]

4. Macer, 1 *de officio praesidis*, D. 1.21.4 (Lenel, Macer 53)

La cognizione sui tutori sospetti può essere delegata. Anzi che essa, per il vantaggio dei pupilli, spetti anche in base alla delega generale di giurisdizione è stato stabilito con queste parole: ‘Gli imperatori Severo e Antonino a Bradua proconsole (della provincia) d’Africa. Dal momento che hai dato la tua giurisdizione ai tuoi legati, è conseguente che possano conoscere anche nei confronti dei tutori sospetti’. 1. Si può delegare che sia dato il possesso dei beni, o se non si presta garanzia a favore di qualcuno per danno temuto, o perché sia immessa nel possesso una donna a vantaggio del nascituro, o perché sia immesso nel possesso colui a favore del quale è stato disposto un legato, al fine di custodire i beni (oggetto) dello stesso legato.

[Sulle restituzioni]

5. Macer, 1 *de officio praesidis*, D. 4.4.43 (Lenel, Macer 54)

Riguardo all’età di colui, che afferma di essere maggiore di venticinque anni, deve esservi un accertamento (giudiziario) della situazione giuridica, poiché attraverso quell’accertamento si decide pregiudizialmente sul ripristino della situazione pregressa dello stesso adolescente e su altre situazioni giuridiche.

6. Macer, 1 *de officio praesidis*, D. 29.2.61 (Lenel, Macer 55)

Se un minore di età, dopo essere stato riconosciuto erede parziale, ottenne il ripristino della situazione pregressa, il divo Severo stabilì che il coerede non fosse costretto ad assumersi l’onere della sua parte, ma fosse concesso ai creditori il possesso dei beni (ereditati da lui).

Liber II

[*De criminibus*]

7. Macer, 2 *de officio praesidis*, D. 48.3.7 (Lenel, Macer 56)

Solent praesides provinciarum, in quibus delictum est, scribere ad collegas suos, ubi factores agere dicuntur, et desiderare, ut cum prosecutoribus ad se remittantur: et id quoque quibusdam rescriptis declaratur.

ubi corr. regentes provincias in quibus?

8. Macer, 2 *de officio praesidis*, D. 48.19.12 (Lenel, Macer 57)

Quod ad statum damnatorum pertinet, nihil interest, iudicium publicum fuerit nec ne: nam sola sententia, non genus criminis spectatur. itaque hi, in quos animadverti iubetur quive ad bestias dantur, confestim poenae servi fiunt.

hi in *F*², his *F*¹.

[*De municipiis*]

9. Macer, 2 *de officio praesidis*, D. 50.5.5 (Lenel, Macer 58)

A decurionatu, quamvis hic quoque honor est, ad alium honorem nullam vacationem tribuendam Ulpianus respondit.

10. Macer, 2 *de officio praesidis*, D. 50.10.3 (Lenel, Macer 59)

Opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis pertineat vel materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphitheatrum sit. 1. Publico vero sumptu opus novum sine principis auctoritate fieri non licere constitutionibus declaratur. 2. Inscribi autem nomen operi publico alterius quam principis aut eius, cuius pecunia id opus factum sit, non licet.

circus vel? Mo.; aut corr. et?

Libro II

[Sui crimini]

7. Macer, 2 *de officio praesidis*, D. 48.3.7 (Lenel, Macer 56)

I presidi delle province, nelle quali si è consumato un delitto, sono soliti scrivere ai loro colleghi, dove si dice che agiscono gli autori (del delitto), e desiderare che siano loro inviati sotto scorta: e ciò è dichiarato anche in alcuni rescritti.

8. Macer, 2 *de officio praesidis*, D. 48.19.12 (Lenel, Macer 57)

Per quel che riguarda la condizione giuridica dei condannati non rileva se il giudizio sia stato o meno pubblico. Infatti, si considera solo la sentenza, non il genere di crimine. Perciò coloro, ai quali è inflitta la morte o coloro che sono dati alle belve, diventano immediatamente schiavi della pena.

[Sui municipi]

9. Macer, 2 *de officio praesidis*, D. 50.5.5 (Lenel, Macer 58)

Ulpiano risponde che non deve essere concesso nessun intervallo tra il decurionato e un altro onore, sebbene anch'esso sia un onore.

10. Macer, 2 *de officio praesidis*, D. 50.10.3 (Lenel, Macer 59)

È consentito al privato realizzare un'opera nuova anche senza l'autorizzazione del principe, ad eccezione del caso in cui comporti rivalità con un'altra città oppure offra materia di rivolta, oppure sia un circo, un teatro o un anfiteatro. 1. È stabilito, invece, dalle costituzioni che non è consentito che sia realizzata con denaro pubblico un'opera nuova senza l'autorizzazione del principe. 2. Non è lecito, inoltre, iscrivere su di un'opera pubblica il nome di un altro se non del principe o di colui con il denaro del quale sia stata realizzata quell'opera.

COPIA AUTORE

II

AD LEGEM VICENSIMAM HEREDITATIUM LIBRI II

INTRODUZIONE

La tassa del 5% sulle eredità e legati (*vicesima hereditatium*), che gravava sui cittadini¹, fu introdotta da Augusto² – nonostante l'opposizione, soprattutto del ceto senatorio, che il prov-

¹ A seguito della *constitutio Antoniniana* del 212 d.C. la tassa fu estesa a tutti gli abitanti dell'impero.

² Plin. *paneg.* 37.1-2: *His vicesima reperta est, tributum tolerabile et facile heredibus dumtaxat extraneis, domesticis grave. itaque illis irrogatum est, his remissum, videlicet quod manifestum erat, quanto cum dolore laturi seu potius non laturi homines essent destringi aliquid et abradi bonis, quae sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate meruissent, quaeque nunquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent* «Tra queste la tassa del 5% fu vista tributo tollerabile e facile per gli eredi estranei, gravoso solo per i parenti. Perciò a quelli fu imposta, a questi condonata, perché era manifesto quanto gli uomini con sofferenza sopportassero o non sopportassero più che qualche parte fosse ridotta o sottratta dal patrimonio, che per (vincoli di) sangue o gruppo gentilizio e, infine, per la comunione familiare avessero acquistato, e non avendolo mai considerato come altrui o da sperare, ma da sempre posseduto come proprio e poi lo acquistassero per trasferirlo al (parente) più vicino»; Dio 55.25.5-6: ἀμέλει ἄλλων ἄλλα ἐσηγησαμένων ἐκείνων μὲν οὐδὲν ἐδοκίμασε, τὴν δ' εἰκοστὴν τῶν τε κλήρων καὶ τῶν δωρεῶν, ἃς ἂν οἱ τελευτῶντές τις πλὴν τῶν πάνυ συγγενῶν ἢ καὶ πενήτων καταλείπωσι, κατεστήσατο, ὡς καὶ ἐν τοῖς τοῦ Καίσαρος ὑπομνήμασι τὸ τέλος τοῦτο γεγραμμένον εὐρῶν· ἐσήκτο μὲν γὰρ καὶ πρότερόν ποτε, καταλυθὲν δὲ μετὰ ταῦτα αὐθις τότε ἐπανήχθη. τὰς μὲν οὖν προσόδους οὗτος ἐπηύξησε, τὰ δ' ἀναλώματα διὰ τριῶν ἀνδρῶν ὑπατευκότων, οὓς ὁ κληρὸς ἀπέριψε, τὰ μὲν συνέστευε τὰ δὲ καὶ παντάπασι διέγραψε «In ogni modo, sebbene presentassero differenti proposte, egli non ne approvò nessuna, ma dispose la tassa del 5% sia sulle eredità sia sui legati, che i defunti lasciavano, ad eccezione dei parenti stretti o dei poveri, dal momento che aveva trovato l'idea di questa tassa riportata nelle memorie di Cesare; era stata, infatti, già adottata in precedenza e, dopo essere stata abolita, fu ripristinata in quel tempo. Così, dunque, aumentò le entrate, e per quel che riguarda le spese, attraverso tre consolari, scelti con sorteggio, in parte le ridusse in parte le abolì del tutto». La tassa, per un ammontare però non specificato, sarebbe già stata introdotta con un editto nel 40 a.C., ma successivamente abrogata nel 36 a.C., dopo la vittoria nella guerra contro Sesto Pompeo, insieme ad altri provvedimenti in materia fiscale (cfr. App. BC 5.67.282; 5.130.540); v. Nicolet 1976, 87 ss.; Nicolet 1980, 233 ss.; Demicheli 2006, 301 nt. 19.

vedimento aveva sollevato³ – nel 6 d.C. con la *lex vicesimae hereditatium*⁴, al fine di sovvenzionare l'*aerarium militare*, cassa destinata a pagare i *praemia militiae*, cioè i premi per i veterani che si congedavano⁵.

Le disposizioni della legge sono andate quasi completamente perdute⁶; è possibile, però, operare una ricostruzione plausibile – almeno per il *caput* relativo alle modalità di apertura delle tavole testamentarie – alla luce delle disposizioni tradite nelle *Pauli sententiae*⁷. È verosimile che la legge contenesse, in primo luogo, norme relative ai soggetti sui quali gravava la tassa⁸: tutti

³ Dio 56.28.4-6: ἐπεὶ τε ἐπὶ τῇ εἰκοστῇ πάντες ὡς εἰπεῖν ἐβαρύνοντο καὶ ἐδόκει τι νεώτερον ἔσεσθαι, ἔπεμψε βιβλίον ἐς τὴν βουλὴν, κελεύων ἄλλους τινὰς αὐτὴν πόρους ἐπιζητῆσαι. τοῦτο δὲ οὐχ ὡς καὶ ἐκεῖνο τὸ τέλος καταλύσων ἐποίησεν, ἀλλ' ἵνα μηδενὸς ἄλλου αἰρερωτέρου σφίσι φανέντος καὶ ἄκοντες αὐτὸ ἄνευ τῆς ἑαυτοῦ διαβολῆς βεβαιώσωσι. καὶ ὅπως γε μὴ τοῦ Γερμανικοῦ τοῦ τε Δρούσου γνώμην τινὰ εἰπόντων ὑποτοπήσωσιν τε ἐκ τῆς αὐτοῦ ἐντολῆς τοῦτο γεγενῆσθαι αὐτὴν ἔλονται, προσέταξε μηδέρετον αὐτῶν μηδὲν εἰπεῖν. καὶ ἐλέχθη μὲν πολλὰ, καὶ τίνα καὶ διὰ βιβλίων τῷ Αὐγούστῳ ἐδηλώθη· καταμαθὼν δὲ ἐξ αὐτῶν πάντα μᾶλλον ἢ ἐκεῖνο ἑτοιμοὺς σφᾶς ὑπομείναι ὄντας, ἐπὶ τε ἀγροῦς καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας τὴν συντέλειαν ἤγαγε, καὶ παραχρῆμα μηδὲν εἰπὼν, μὴθ' ὅσον μὴθ' ὅπως αὐτὸ δώσουσιν, ἔπεμψεν ἄλλους ἄλλη τὰ τε τῶν ιδιωτῶν καὶ τὰ τῶν πόλεων κτήματα ἀπογραφομένους, ἵν' ὡς καὶ μειζρόνως ζημιωθῶσόμενοι δέισωσι καὶ τὴν εἰκοστὴν τελεῖν ἀνθέλωται. ὃ καὶ ἐγένετο «Dal momento che quasi tutti furono gravati della tassa del 5% e sembrava che una sommossa fosse imminente, inviò una comunicazione al senato ordinando di cercare qualche altra fonte di entrata. Fece ciò non per abolire quella tassa, ma affinché, non sembrando loro preferibile nessun'altra misura, anche contro la loro volontà e senza avversione verso di lui, la ratificassero. E ordinò sia a Germanico che a Druso di non fare nessuna dichiarazione al riguardo, dato che, se avessero espresso parere, si sarebbe sospettato come fatto di sua iniziativa e approvato senza esame. Furono dette molte cose e alcune furono comunicate ad Augusto per iscritto; dopo aver appreso da essi che erano pronti ad accettare qualsiasi tassa piuttosto che pagare quell'imposta, introdusse l'imposta sui campi e sulle case, ed immediatamente, senza affermare né la quantità né la modalità da pagare, inviò dei soggetti ovunque affinché registrassero le proprietà dei privati e delle città, in modo che (i cittadini) nel timore di essere sottoposti ad un'imposta maggiore preferissero pagare la tassa del 5%. E così avvenne».

⁴ Rotondi 1912, 457, data la *lex* al 5 d.C., mentre Stella Maranca 1924, 270; Biondi 1945, 219 (= Biondi 1965, 301-302); Cagnat 1977, 627; Ferrary 2012, 581-582; Mantovani 2012, 736, datano, la legge al 6 d.C. In particolare, Ciccotti 1977, 112, dà risalto al fatto che nel 5 d.C. Augusto aveva fissato la durata del servizio militare in sedici anni per i pretoriani e in venti per i legionari; pertanto, nell'anno successivo, al fine di finanziare l'*aerarium militare*, introdusse la tassa del 5%, v. in tal senso Rodríguez Alvarez 1981, 229 ss.

⁵ Sulla *lex vicesima hereditatim*, v. Hirschfeld 1877, 62 ss.; Hirschfeld 1905, 96 ss.; Rostovtzeff 1903, 383 ss. e 498 ss.; Stella Maranca 1924, 3 ss.; De Laet 1947, 47 ss.; Nicolet 1976, 13 ss.; Cagnat 1977, 660 ss.; Corbier 1977 227 ss.; Neesen 1980, 136 ss.; Rodríguez Alvarez 1981, 213 ss.; Eck 1999a, 130 ss.; Lo Cascio 2000, 27; 41-42 e nt. 118; De Micheli 2006, 300 ss.; Günther 2008, 11 ss.

⁶ Rotondi 1912, 457; Biondi 1945, 219 ss. (= Biondi 1965, 301, ss.). Ferrary 2012, 581-582, rileva, peraltro, che allo stato della documentazione non è chiaro se si tratti di una *lex Iulia* o di una legge consolare.

⁷ Si deve ritenere che le *Pauli sententiae* riportino manipolazioni ma anche disposizioni originarie della *lex*, con richiami ad interventi successivi della cancelleria imperiale: infatti in PS. 4.6.2 sono richiamate forme organizzative territoriali (*municipia; coloniae; oppida, praefectura, vicus, castellum, conciliabulum*), che erano ormai superate al tempo della redazione delle *sententiae*; v. Eck 1999a, 145. Diversamente, Schulz 1968, 314 nt. 4; Maschi 1976, 679, pensano ad un pesante rimaneggiamento dell'opera di Paolo. In particolare, per Rodríguez Alvarez 1981, 236, sarebbe difficile distinguere nel testo le disposizioni originarie della *lex*, da quelle dell'editto del pretore e degli editti provinciali, della legislazione imperiale nonché della prassi; così anche Amelotti 1966a, 185. Mantovani 2012, 736-737, considera, infine, come risalente al testo originario della legge solo il terzo paragrafo riportato nelle *Sententiae*.

⁸ Biondi 1945, 220-221 (= Biondi 1965, 302-303), ipotizza che la legge, dopo aver indicato le categorie di soggetti su cui gravava la tassa, specificasse i criteri di calcolo della stessa: dall'ammontare dell'eredità si dovevano sottrarre il valore degli schiavi manomessi, le spese funerarie, il valore dei legati; per ulteriori dettagli v. *infra*.

i cittadini, fatta eccezione dei parenti stretti⁹ e dei poveri¹⁰. Dovevano essere contenute, inoltre, disposizioni relative all'apertura del testamento, ai termini da osservare, nonché al privilegio dell'amministrazione imperiale rispetto ai privati relativamente alle somme dovute a titolo di tassa¹¹. Proprio al fine di garantirne la riscossione, era prescritta l'apertura pubblica del testamento, che doveva essere effettuata in presenza di tutti i soggetti interessati a prenderne visione¹², davanti, inizialmente, al pretore, ma l'incarico poteva essere delegato a magistrati in carica nella località in cui era stato redatto il testamento¹³, in difetto erano previste sanzioni pecuniarie¹⁴. Le operazioni di apertura e lettura pubblica del testamento si dovevano eseguire entro determinati termini, tra il terzo e il quinto giorno successivo alla morte del testatore¹⁵.

⁹ Per l'esenzione concessa ai parenti stretti occorre distinguere due periodi: il primo da Augusto a Traiano, durante il quale l'esenzione era concessa solo agli eredi di primo grado, con restrizioni per i nuovi cittadini; il secondo, da Traiano in poi, durante il quale l'esenzione era estesa a tutti i soggetti rientranti nella famiglia.

¹⁰ Eck 1999a, 131 ss., rileva che, sebbene le informazioni fornite sia dal *Panegirico* di Plinio (Plin. *paneg.* 37.1-2) sia dalle *Storie* di Cassio Dione (Dio 78.9.4-5) utilizzino termini non specifici, se non addirittura ingannevoli, si deve pensare che la tassa fosse dovuta solo nel caso in cui l'erede o il legatario potessero fare affidamento su di un complesso di beni ereditari di un certo valore, ferma restando l'esenzione dei parenti di primo e secondo grado. In realtà Plinio (Plin. *paneg.* 40.1), attribuendo a provvedimenti traiane l'esenzione dal pagamento della tassa, sembra porsi in contraddizione con quanto tramandato da Cassio Dione, a tal punto da far sorgere il sospetto che lo storico di III sec. possa aver proiettato al passato disposizioni posteriori. Lo studioso non esclude, però, anche la possibilità che nel frattempo la tassazione fosse stata estesa ad ogni somma ereditata, fatta eccezione dei parenti più stretti, o ufficialmente o attraverso una graduale soppressione della quota di esenzione. Così Gilliam 1952, 397, ss.; Wesener, 1958, 2473, il quale ipotizza che il limite di esenzione sia stato abolito con i successori di Augusto. Per una sintesi del dibattito su tale problematica, v. Demicheli 2006, 302-303.

¹¹ Biondi 1945, 223 (= Biondi 1965, 305).

¹² PS. 4.6.1: *Tabulae testamenti aperiuntur hoc modo, ut testes vel maxima pars eorum adhibeatur, qui signaverint testamentum: ita ut agnitis signis rupto lino aperiatur et recitetur atque describendi exempli fiat potestas ac deinde signo publico obsignatum in archivum redigatur, ut, si quando exemplum eius interciderit, sit, unde peti possit* «Le tavole del testamento si aprono in questo modo, al fine che si impieghino i testimoni o la maggior parte di coloro che hanno munito di sigillo il testamento: così che riconosciuti i sigilli, rotto il lino, (il testamento) sia aperto e sia letto pubblicamente e così che risulti il potere di descriverne il contenuto e poi, sigillato con un sigillo pubblico, sia riportato nell'archivio, affinché esista, nel caso in cui sfugga alla memoria il suo contenuto, e conseguentemente possa essere richiesto». Sul passo v. Arcaria 2013, 174 ss. (con bibliografia); Ruggiero 2017, 177-178 nt. 90.

¹³ PS. 4.6.2: *Testamenta in municipiis coloniis oppidis praefectura vico castello conciliabulo facta in foro vel basilica praesentibus testibus vel honestis viris inter horam secundam et decimam diei aperiiri recitarique debebunt, exemploque sublato ab isdem rursus [magistratibus] obsignari, quorum praesentia constat apertum* «I testamenti redatti presso municipi, colonie, città fortificate, una prefettura, un villaggio, un castello, un mercato, dovranno essere aperti e letti pubblicamente nel foro o in una basilica in presenza di testimoni o di uomini onorevoli tra la seconda e decima ora del giorno e, dopo che il contenuto è stato presentato, dovranno essere di nuovo sigillati dagli stessi magistrati alla presenza dei quali si sa che (il testamento) è stato aperto». Sulle problematiche relative alla sequenza delle comunità, in cui è consentito aprire il testamento, sequenza che appare come il risultato di due elenchi distinti, uno in cui tipi di comunità sono indicati al plurale, l'altro in cui sono menzionati, invece, al singolare, v., da ultima, Gallo 2017, 187-189, con discussione della bibliografia.

¹⁴ PS. 4.6.2^a: *Qui aliter aut alibi, quam ubi lege praecipitur, testamentum aperuerit recitaveritve, poena sestertiorum quinque milium tenetur* «Colui che ha aperto e letto pubblicamente il testamento con modalità o in luoghi diversi da quelli prescritti dalla legge, è tenuto a una pena di cinquemila sesterzi».

¹⁵ PS. 4.6.3: *Testamentum lex statim post mortem testatoris aperiiri voluit. Et ideo, quamvis sit rescriptis variatum, tamen a presentibus intra triduum uel quinque dies aperiendae sunt tabulae: ab absentibus quoque intra eos dies, cum supervenerint: nec enim oportet tam heredibus et legatariis aut libertatibus quam necessario vectigali moram fieri* «La legge ha disposto che il testamento sia aperto subito dopo la morte del testatore. E perciò, sebbene sia stato disposto di

In merito alle modalità della riscossione della tassa, Augusto non deve aver introdotto un sistema diretto, ma si deve essere affidato, come per le altre tasse, ad appaltatori¹⁶ e l'istituzione di un *procurator XX hereditatium* in età flavia¹⁷ non deve aver comportato necessariamente l'assunzione della riscossione della tassa sull'eredità direttamente da parte dell'amministrazione imperiale, ma, più verosimilmente, solo l'introduzione di uno specifico organo di controllo sull'attività dei *publicani*¹⁸. Nel II secolo d.C., al più tardi durante il principato di Antonino Pio, per distretti diversi da Roma furono introdotti in Italia dei procuratori regionali, i quali sono attestati fino alla metà del III secolo d.C.¹⁹, e, per le province, procuratori territorialmente competenti in tali ambiti²⁰.

Di recente²¹, soprattutto alla luce delle documentazione papiracea, è stata messa in discussione la tesi, quasi unanimemente condivisa²², in base alla quale durante il principato di Traiano, o al più tardi di Adriano, sarebbe stata attuata una riforma, che avrebbe introdotto la riscossione diretta da parte dei funzionari imperiali in luogo del sistema fondato sull'appalto: la documentazione, invece, invita a proporre interpretazioni più caute o, comunque, meno generalizzanti, dal momento che in Egitto per la riscossione sia della *vicesima libertatis* sia della *vicesima hereditatium* sembrerebbero attestati come ancora operanti appaltatori dopo la metà del II d.C.²³.

versamente con rescritti, le tavole, tuttavia, devono essere aperte dai presenti entro tre o cinque giorni: anche dagli assenti entro quei giorni, se sopraggiunti: infatti, non rileva che vi sia un ritardo tanto per gli eredi e legatari o libertà quanto per la tassa necessaria». Nonostante nel testo delle *sententiae* si faccia riferimento a disposizioni aggiuntive, introdotte con rescritti imperiali, si può ipotizzare che un nucleo originario di prescrizioni sui termini di apertura del testamento fosse già inserito nella *lex Iulia*.

¹⁶ De Laet 1947, 32; De Laet 1949, 372; Cimma 1981, 142 e nt. 205, danno risalto, però, al fatto che le notizie relative all'appalto della *vicesima hereditatium* sono assai scarse; cfr. Plin. *ep.* 7.14.1; Plin. *paneg.* 37.7 e 39.5.

¹⁷ Pflaum 1950, 51; Pflaum 1974, 15, menziona tra i nuovi *procuratores* di ceto equestre introdotti da Domiziano un *procurator ducenarius* competente per la *vicesima hereditatium*, la cui competenza si estendeva a tutta l'Italia; v. anche Eck 1999a, 138. Diversamente Boulvert 1970, 258, il quale ritiene la competenza del procuratore estesa a tutto l'impero.

¹⁸ Così Eck 1999a, 136, il quale ipotizza che la nomina di un apposito *procurator* per la *vicesima hereditatium* possa essere stata conseguenza delle lamentele dei cittadini contro l'operato dei *publicani*, come attestato durante il 58 d.C.

¹⁹ Eck 1999a, 137 ss. (con bibliografia) e, in part., per il rango dei procuratori regionali, 142-143. Demicheli 2006, 308 ss. sulla scia di Levi 1968, 516, ipotizza che anche dopo l'istituzione dei procuratori regionali, quello con sede a Roma potesse continuare ad esercitare un potere di supervisione sulla riscossione della tassa in tutta l'Italia.

²⁰ Hirschfeld 1877, 65-66; Hirschfeld 1905, 99; Pflaum 1974, 20 ss.

²¹ Demicheli 2006, 303 ss.

²² Hirschfeld 1877, 63-64; Hirschfeld 1905, 100 e nt. 2; Rostovtzeff 1903, 383 ss. e 498 ss.; De Laet 1947, 32; Pflaum 1950, 55; Wesener 1958, 2477; Boulvert 1970, 133; Cagnat 1977, 638; Cimma 1981, 142-143.

²³ Cfr. P.Oxy. XX, 2265; P.Ross.Georg. II, 26. Il primo documento (P.Oxy. XX, 2265) è una lettera del prefetto d'Egitto Ateio Nepote agli strateghi dell'Alto Egitto affinché fosse prestata assistenza agli agenti (*πραγματευται*) di Fuzio Secondo, appaltatore della *vicesima libertatis*; v. Eck 1977, 201 ss. (= Eck 1995, 344 ss.), il quale fornisce una ricostruzione differente rispetto a quella proposta dagli editori, i quali, al contrario, ritenevano che Fuzio Secondo fosse un *procurator vicesimae libertatis*; v. anche Demicheli 2006, 304. Il secondo documento (P.Ross.Georg II, 26,7-18), invece, è una lettera, indirizzata da due appaltatori per la riscossione della *vicesima hereditatis*, con la quale questi ultimi per il tramite dell'*ἄδιοῦτορ* Giulio si rivolgono al liberto imperiale Elio Afroditto: dal momento che il *procurator* Cosmo aveva loro comunicato che i testamenti nel νομός Arsinoite dovevano essere aperti alla presenza del liberto imperiale, essi lo pregano di attendere che fossero presenti i loro agenti (*πραγματευται*); per ulteriori dettagli, v. Amelotti 1966a, 43-44 e 264-265; Eck 1999a, 145; Demicheli 2006, 305 (con bibliografia).

A partire dalla metà del terzo III d.C. non si possiedono più testimonianze della tassa del 5% sulle eredità: essa sarebbe stata verosimilmente abolita a seguito delle riforme attuate da Diocleziano²⁴.

L'opera, l'unica a noi nota di commento alla legge²⁵, deve essere stata composta da Macro dopo l'abolizione da parte di Macrino del provvedimento di Caracalla²⁶, il quale aveva disposto il raddoppio dell'aliquota, prevedendo un prelievo pari al 10%²⁷. Di conseguenza, la data di composizione dell'opera va collocata in un momento successivo al 217 d.C., anno dell'avvento al principato di Macrino²⁸. Dell'opera di Macro sono conservati nei *Digesta* solo cinque frammenti: quattro (D. 2.15.13; D. 50.16.154; D. 28.1.7.; D. 11.7.37) appartenenti al I libro e uno (D. 35.2.68) appartenente al II²⁹.

²⁴ Dell'abolizione della tassa si fa menzione in una costituzione di Giustiniano C. 6.33.3: *quia et vicesima hereditatis a nostra recessit re publica* «poiché anche la tassa del 5% sull'eredità è stata eliminata nella nostra amministrazione»; v. Hirschfeld 1905, 105; Neesen 1980, 139-140; Eck 1999a, 149-150; Demicheli 2006, 303.

²⁵ In D. 1.2.2.44, Pomp. l. s. *ench.*, con riferimento ad Aulo Ofilio si legge: *nam de legibus vicensimae primus conscribit* «infatti per primo scrisse sulle leggi della tassa del 5%», ma Dirksen 1820, 333, proponeva di leggere *de legibus XXI (libros) primus conscribit*, mentre Huschke 1850, 195, emendava *primus* e leggeva *de legibus XX (libros) conscribit*; v., però, le puntuali osservazioni di Sanio 1858, 85 nt. 151, che conservava *primus*. Nonostante la lettura di Huschke fosse stata accolta da Lenel 1889.II, 798 nt. 3, Rotondi 1912, 457, conservava il testo tradito e sosteneva, di conseguenza, che il primo giurista ad aver commentato la legge introduttiva della tassa sulle eredità e legati sarebbe stato Ofilio. Stella Maranca 1924, 4 ss., invece, condivideva la lettura proposta da Lenel, sul presupposto che la riscossione della tassa sull'eredità e sui legati sarebbe iniziata non prima degli ultimi anni del principato augusteo, quando cioè Ofilio era già morto. Ulteriori dettagli sulla questione in d'Ippolito 1994, 105, che accetta la correzione *XX o XXI libros*, con cui si indicherebbe il numero complessivo di libri della raccolta di leggi composta dal giurista tardo repubblicano; in tal senso Demicheli 2006, 300 nt. 10; Biavaschi 2011 27 ss.; Mantovani 2012, 736; Gallo 2017, 187.

²⁶ Dio 79.12.2: *τά τε περί τούς κλήρους και τά περί τās έλευθερίας καταδειχθέντα υπό του Καρακάλλου παύσας*. «Revoò anche i provvedimenti adottati da Caracalla relativi alle eredità e alle manomissioni».

²⁷ Dio 78.9.4-5: *και του της δεκάτης ην αντί της είκοστης ύπερ τε των άπελευθερουμένων και ύπερ των καταλειπομένων τισι κλήρων και δωρεάς έποίησε πάσης, τās τε διαδοχάς και τās άτελειās τās επί τούτοις τās δεδομένας τοίς πάνυ προσήκουσι των τελευτώντων καταλύσας (οϋ ένεκα και Ρωμάιους πάντας τούς έν τη άρχή αυτού, λόγω μέν τιμών, έργω δέ όπως πλείω αυτό και εκ του τοιούτου προσή δια τὸ τούς ξένους τά πολλά αυτόν μη συντελείν, άπέδειξεν)* «E introdusse quella del 10% in luogo di quella del 5% sulle manomissioni e sulle eredità lasciate a favore di qualcuno e su ogni legato, dopo aver abolito anche il diritto di successione e l'esenzione dalle tasse che era stata garantita ai parenti stretti dei defunti (in considerazione del principio per cui tutti erano cittadini Romani, a parole onorandoli, e nei fatti con lo scopo di aumentare le sue entrate con questo strumento, nella misura in cui gli stranieri non dovevano pagare la maggior parte di esse)». In merito all'aumento della tassa e alla datazione dello stesso, v. Wolff 1976, 298 ss.

²⁸ Fitting 1908, 127, sulla base del fatto che sia in D. 2.15.13 sia in D. 28.1.7 si parli di *princeps* al singolare pensa che l'opera possa essere stata composta durante il principato di Caracalla, unico imperatore, oppure durante quello di uno dei suoi successori. Più netta è la posizione di Liebs 1997, 215, il quale colloca la composizione dell'opera dopo che Macrino aveva ritirato il provvedimento di raddoppio della tassa, disposto da Caracalla; v. in tal senso Nasti 2006, 93; Gallo 2017, 187; Minale 2017, 21.

²⁹ Lenel 1889.I, 570-571.

FRAGMENTA

AD LEGEM VICENSIMAM HEREDITATIUM LIBRI II

Liber I

1. Macer, 1 *ad legem vicensimam hereditatis*, D. 2.15.13 (Lenel, Macer 45)

Nulli procuratorum principis inconsulto principe transigere licet.

2. Macer 1 *ad legem vicensimam*, D. 50.16.154 (Lenel, Macer 46)

Mille passus non a miliario urbis, sed a continentibus aedificiis numerandi sunt.

3. Macer 1 *ad legem vicensimam hereditatis*, D. 28.1.7 (Lenel, Macer 47)

Si mutus aut surdus, ut liceret sibi testamentum facere, a principe impetraverit, valet testamentum.

aut *F*²; luceret *F*¹; debetur igitur vicensima hereditatis *Lenel*.

4. Macer 1 *ad legem vicensimam hereditatis*, D. 11.7.37 (Lenel, Macer 48)

Funeris sumptus accipitur, quidquid corporis causa veluti unguentorum erogatum est, et pretium loci in quo defunctus humatus est, et si qua vectigalia sunt, vel sarchophagi et vectura: et quidquid corporis causa antequam sepeliatur consumptum est, funeris impensam esse existimo. 1. Monumentum autem sepulchri id esse divus Hadrianus rescripsit, quod monumenti, id est causa muniendi eius loci factum sit, in quo corpus impositum sit. itaque si amplum quid aedificari testator iusserit, veluti incircum porticationes, eos sumptus funeris causa non esse.

s'erogatum *F*²; et pretium loci in q. d. h. vel sarcophagi et vectura et si qua vectigalia sunt *Mo*; amplius *Mo*; incircum *F*¹ (cF. *Varr. l.L. 5,25*: incircum eum locum), in circuitum *F*².

FRAGMENTA

LIBRI II SULLA LEGGE DELLA VENTESIMA DELLE EREDITÀ

Libro I

1. Macer 1 *ad legem vicensimam hereditatium*, D. 2.15.13. (Lenel, Macer 45)

A nessuno dei procuratori del principe è consentito transigere, senza averlo consultato.

2. Macer 1 *ad legem vicensimam*, D. 50.16.154 (Lenel, Macer 46)

I mille passi devono essere calcolati non dal miliario della città, ma dalle aree edificate dei sobborghi.

3. Macer 1 *ad legem vicensimam hereditatium*, D. 28.1.7 (Lenel, Macer 47)

Se il muto o il sordo abbiano ottenuto dal principe che sia loro consentito fare testamento, il testamento è valido.

4. Macer 1 *ad legem vicensimam hereditatium*, D. 11.7.37 (Lenel, Macer 48)

È considerata spesa funeraria tutto ciò che viene speso per la salma come, ad esempio, ciò che è stato erogato per gli unguenti e il prezzo del luogo in cui il defunto è stato sepolto, e le imposte, se siano previste, o (il prezzo) del sarcofago e del trasporto: e ritengo che è spesa funeraria tutto ciò che sia stato impiegato per la salma prima che sia sepolta. 1. Il divo Adriano ha poi risposto che il sepolcro è il monumento che è stato eretto per difendere il luogo, in cui la salma è stata deposta. Perciò, se il testatore abbia disposto di edificare qualcosa di (più) ampio, come porticati circostanti, questi non sono spese sostenute per il funerale.

*Liber II*5. Macer, 2 *ad legem vicesimam hereditatis*, D. 35.2.68 (Lenel, Macer 49)

Computationi in alimentis faciendae hanc formam esse Ulpianus scribit, ut a prima aetate usque ad annum vicesimum quantitas alimentorum triginta annorum computetur eiusque quantitatis Falcidia praestetur, ab annis vero viginti usque ad annum vicesimum quintum annorum viginti octo, ab annis viginti quinque usque ad annos triginta annorum viginti quinque, ab annis triginta usque ad annos triginta quinque annorum viginti duo, ab annis triginta quinque usque ad annos quadraginta annorum viginti. ab annis quadraginta usque ad annos quinquaginta tot annorum computatio fit, quot aetati eius ad annum sexagesimum deerit remisso uno anno: ab anno vero quinquagesimo usque ad annum quinquagesimum quintum annorum novem, ab annis quinquaginta quinque usque ad annum sexagesimum annorum septem, ab annis sexaginta, cuiuscumque aetatis sit, annorum quinque. eoque nos iure uti Ulpianus ait et circa computationem usus fructus faciendam. solitum est tamen a prima aetate usque ad annum trigesimum computationem annorum triginta fieri, ab annis vero triginta tot annorum computationem inire, quot ad annum sexagesimum deesse videntur. numquam ergo amplius quam triginta annorum computatio initur. sic denique et si rei publicae usus fructus legetur, sive simpliciter sive ad ludos, triginta annorum computatio fit. 1. Si quis ex heredibus rem propriam esse contendat, deinde hereditariam esse vincatur, quidam putant eius quoque Falcidiam non posse retineri, quia nihil intersit, subtraxerit an hereditariam esse negaverit: quod Ulpianus recte improbat.

vicesima Macer; tot *vid. delere voluisse F²*; deerunt Brenkmann; numquam vero minus quam decem *ins. Ferrini*; ab annis autem sexaginta annorum quinque *secundum B ins. Mo.*; fit *om. F¹*; vicesimam Macer; improbat *F¹*, probat *F²*.

Libro II

5. Macer 2 *ad legem vicesimam hereditatium*, D. 35.2.68 (Lenel, Macer 49)

Ulpiano scrive che nel calcolo da eseguirsi negli alimenti questa è la tabella, dalla prima età fino al ventesimo anno la quantità degli alimenti sia calcolata per trenta anni e di quella quantità la ventesima sia pagata, dai venti anni fino al venticinquesimo, invece, per ventotto anni, dai venticinque anni fino ai trenta per venticinque anni, dai trenta anni fino ai trentacinque per ventidue anni, dai trentacinque anni fino ai quaranta per venti anni. Dai quaranta anni fino ai cinquanta il calcolo sia fatto per tanti anni, quanti alla sua età manchino fino al sessantesimo anno, detratto uno: ma dall'anno cinquantesimo fino al cinquantacinquesimo per nove anni, dai cinquantacinque anni fino al sessantesimo anno per sette anni, dai sessanta anni, di qualunque età sia, per cinque anni. E Ulpiano ha affermato che noi usiamo quella regola, e che deve essere fatto approssimativamente il calcolo dell'usufrutto. Tuttavia, dalla prima età fino al trentesimo anno si suole fare il calcolo per trenta anni, ma dai trenta anni si inizia il calcolo di tanti anni, quanti sembrano mancare fino al sessantesimo anno [mai, però, meno di dieci; poi dai sessanta anni cinque]. Perciò, il calcolo non è mai considerato superiore a trenta anni. Così, infine, anche se l'usufrutto sia stato lasciato come legato a favore di una municipalità, sia senza oneri sia ai fini dei giochi, il calcolo è fatto per trenta anni. 1. Se qualcuno degli eredi afferma che una cosa sia propria, poi sia dimostrato che essa rientri nel patrimonio ereditario, alcuni ritengono che non possa essere trattenuta anche la la tassa del 5% di essa, poiché non rileva che l'abbia sottratta o abbia negato che rientri nel patrimonio ereditario: tesi che Ulpiano correttamente non condivide.

COPIA AUTORE

III

DE RE MILITARI LIBRI II

INTRODUZIONE

Del *de re militari*, opera scritta probabilmente durante il principato di Severo Alessandro¹, attraverso la tradizione dei *Digesta* sono pervenuti sette frammenti², dei quali solo D. 49.16.12 appartiene al I libro. D. 49.16.12 e D. 49.16.13 sono gli unici frammenti riportati nei *Digesta* giustinianeî sotto il titolo “*de re militari*” (D. 49.16), gli altri sono stati collocati sotto altri titoli³.

Dal contenuto dell’unico frammento pervenutoci dal I libro si può ipotizzare che in esso si esaminassero doveri, poteri e funzioni dei militari preposti al comando di un esercito dislocato in provincia. Nel II libro, poi, la trattazione dei privilegi concessi ai militari, quali il *peculium castrense* e il *testamentum militis*, va di pari passo con quella relativa alla repressione dei crimini militari. Tutta la pratica ha la medesima fonte normativa, la legislazione imperiale⁴.

¹ Fitting 1908, 126, in base all’indicazione *divus Severus et Antoninus* in D. 49.16.13.6, ritiene che l’opera sia stata composta dopo la morte di entrambi; così anche Liebs 1997, 215, il quale propone una datazione molto posteriore al 211 d.C., anno della morte di Settimio Severo. Un indizio per l’individuazione di un termine *post quem* può ravvisarsi nel riferimento al *sacer comitatus* in D. 49.16.13.3: la sua costituzione può fissarsi non prima del 215 d.C.; v. *infra*.

² Secondo la ricostruzione di Lenel 1889.I, 573-574, in D. 49.16.13 sarebbero stati ricompresi tre frammenti distinti, riconducibili a tre differenti rubriche: D. 49.16.13pr.-2 (*De commercio agrorum*); D. 49.16.13.3 (*De missionibus*) e D. 49.16.13.4-6 (*De delictis militum*); in tal senso, Giuffrè 1996, 270; Minale 2013, 1-2.

³ D. 29.1.26 è riportato sotto la rubrica *de testamento militis*; D. 35.2.92 sotto quella *ad legem Falcidiam*; D. 38.12.1 sotto quella *de veteranorum et militum successione*; D. 48.19.14 sotto quella *de poenis*; D. 49.17.11, infine, sotto quella *de castrensi peculio*.

⁴ Arangio-Ruiz 1919, 139 (= Arangio-Ruiz 1974b, 4), evidenzia come l’impianto delle opere *de re militari* di Tarrunteno Paterno, Arrio Menandro, Paolo e Macro dovesse poggiarsi sull’esame della legislazione imperiale in materia; diversamente, ma in maniera poco convincente, Sciascia 1970, 1954. Anche Giuffrè 1996, 270, dà risalto al fatto che Macro prende in esame due istituti (*peculium castrense* e *testamentum militis*), che sino ad allora erano stati completamente assorbiti dalle opere di *ius privatum*, sia pur rilevando che le problematiche relative al testamento dei soldati sono rapportate a casi di congedo e di condanna capitale; v. anche Vendrand-Voyer 1982, 276.

L'opera rientra in un genere letterario destinato a una certa fortuna nella giurisprudenza fra il II e il III secolo d.C.⁵. Nella seconda metà del II sec. d.C. il primo giurista a dedicare uno scritto autonomo *de re militari*⁶ è Tarrunteno Paterno⁷, responsabile dell'ufficio *ab epistulis latinis* durante il principato di Marco Aurelio, prefetto del pretorio dal 179 al 183 d.C., rimosso e condannato a morte da Commodo⁸. Della sua opera, in quattro libri⁹, nei *Digesta* sono conservati, oltre alla citazione presente nel I libro di Macro¹⁰, solo due frammenti, D. 50.6.7(6) e D. 49.16.7, appartenenti rispettivamente al I e al II libro¹¹: il primo riporta un elenco di soggetti esentati dai *munera* più gravosi, il secondo riguarda la repressione dei *crimina militari*¹².

Al giurista Giulio Paolo¹³ è attribuito un *liber singularis de poenis militum*¹⁴, di cui oltre due citazioni di Macro (D. 38.12.1 e D. 49.16.13.5) ci sono pervenuti tre frammenti D. 47.17.3, D. 48.3.8 e D. 46.16.14¹⁵. Dai pochi elementi che è dato conoscere si può ipotizzare che si trattava di uno scritto specialistico, dedicato alle sanzioni da infliggere ai soldati¹⁶.

⁵ Il primo giurista a occuparsi di questo oggetto di indagine era stato L. Cincio, contemporaneo di Varrone. Cincio, autore anche di un *liber de fastis*, di un *liber de comitiis*, di un *liber de consulum potestate*, di un'opera in più libri *de officio iuris consulti*, di un *liber de verbis priscis* e del *mystagogicon*, un'opera almeno in due libri, avrebbe dedicato al diritto militare un'opera di almeno sei libri (v. Bremer 1896, 252 ss.). Bretone 1982, 16-17, ravvisa come tratto caratterizzante dell'opera un interesse squisitamente antiquario; così anche Liebs 1976, 341-342, diversamente, ma in maniera poco convincente, Giuffrè 1996, 243-244, per il quale, invece, Cincio avvierebbe la sua analisi da istituzioni risalenti per poi giungere a quelle attuali.

⁶ Lenel 1889.II, 335-336.

⁷ Sussistono dubbi se il *nomen* del giurista fosse Tarruntenus o Tarruntenius, v. Lenel 1889.II, 335 nt. 1; Howe 1942, 65; Giuffrè 1996, 258 nt. 56. Tarrutieno lo chiama da ult. Liebs 2017, 285 nt. 28, sulla base della Tabula Banasitana.

⁸ Sul giurista, v. Giuffrè 1996, 258 ss.; Kunkel 2001, 219 ss.; sulla sua prefettura del pretorio, Howe 1942, 65; sulle ultime vicende della sua vita, Grosso 1964, 51-52; 144, 149 ss.

⁹ Lenel 1889.II, 335 nt. 2, ipotizza che l'opera si strutturasse in quattro libri sulla base delle testimonianze di Vegezio (*Veg. mil.* 1.8) e di Giovanni Lido (*Lyd. mag.* 1.9.47); v. Giuffrè 1996, 339, 361 e 551 nt. 53, il quale dà risalto al fatto che i libri *de re militari* sono impropriamente denominati dallo storico di VI sec. τακτικά.

¹⁰ V. *infra*.

¹¹ Lenel 1889.II, 335-336.

¹² Per un esame dei frammenti in questione, v. Sciascia 1970, 1943-1944; Giuffrè 1996, 259-260.

¹³ Le notizie sul giurista sono scarse: forse di origine romana, o almeno italica, v. nonché PIR² IV.3, 244 nr. 453; Honoré 1962, 225; Maschi 1976, 675; Klami 1984, 1830; Mantello 1992, 349 ss. (= Mantello 2014, 355 ss.); Kunkel 2001, 245 ss.; Pontoriero 2018, 3 ss. Allievo di Scevola, che viene indicato da Paolo come *noster* in D. 2.14.27.2, Paul. 3 *ad ed.*, e funzionario della cancelleria imperiale, al riguardo, v. Honoré 1998, 20, Kunkel 2001, 244 e nt. 504. Le notizie sulla carriera di Giulio Paolo risalgono, peraltro, a qualche passo della *Historia Augusta* e, purtroppo, nella parte più esposta al sospetto di falso e di manipolazione, e precisamente SHA, *Pesc. Nig.* 7.4 e *Alex.* 26.5-6; la sua presenza al fianco di Emilio Papiniano sarebbe confermata, implicitamente, da D. 12.1.40, Paul. 3 *quaest.*: *lecta est in auditorio Aemilii Papiniani praefecti praetorio iuris consulti cautio huiusmodi*; v. Kunkel 2001, 244 nt. 502; Honoré 2002, 16; Marotta 2018, 22 ss. È assai incerto se e quando il giurista abbia ricoperto la prefettura del pretorio, v. ora la sintesi del dibattito in Pontoriero 2018, 6 ss., il quale ciroscrive l'eventuale nomina a un periodo ricompreso tra il marzo e il dicembre del 222 d.C.

¹⁴ Lenel 1889.I, 1178.

¹⁵ I frammenti di Paolo, al pari di quelli di Macro, e a differenza di quelli di Tarrunteno Paterno, che apparrebbero alla massa edittale, rientrano nella massa sabiniana, v. Guarino 1972, 736 ss.; Mantovani 1987, 156 ss.; Giuffrè 1996, 267 nt. 68; Cossa 2018, 577 ss.

¹⁶ Mantovani 1987, 160, dà risalto al fatto che sia Paolo sia Macro si interessarono verosimilmente di un aspetto particolare della vita militare, il complesso normativo punitivo; v., però, le obiezioni, non pienamente condivisibili, di Cossa 2018, 576 nt. 671.

COPIA AUTORE

De re militari libri II. Introduzione

Probabilmente non prima del principato di Settimio Severo¹⁷ deve essere stato composto da Tertulliano¹⁸ un *liber singularis de peculio castrensi*¹⁹: dell'opera ci sono pervenuti solo tre frammenti, D. 49.17.4; D. 29.1.23 e D. 29.1.33, e una citazione in C. 5.70.7.1a.

I *Digesta* contengono, infine, ampi squarci dei quattro *libri de re militari* di Arrio Menandro²⁰: un'opera scritta probabilmente durante il principato di Caracalla²¹, della quale, con tre citazioni di Macro, ci sono pervenuti dieci frammenti: l'attenzione del giurista è incentrata prevalentemente sul trattamento penale dei soldati²².

¹⁷ Fitting 1871, 36; Karlowa 1885, 739; Lenel 1889.II, 341 nt. 2.

¹⁸ Sul giurista si sa molto poco; assai controversa è la sua identificazione con il Padre della Chiesa; v. Kunkel 2001, 236 ss.; Liebs 2001b, 604 ss. (= Liebs 2015, 222 ss.).

¹⁹ Lenel 1889.II, 341-342.

²⁰ Esigue sono le testimonianze sul giurista: si ipotizza una sua origine provinciale; da D. 4.4.11.2, Ulp. 11 *ad ed.*, appare componente del *consilium principis* sotto Settimio Severo e Caracalla; v. Jörs 1896, 1257; Giuffrè 1996, 268; Kunkel 2001, 233 ss.; Marotta 2018, 24-25, il quale esclude che Menandro sia stato responsabile dell'ufficio *a libellis*, come ipotizzato, invece, da Honoré 1998, 88 ss.

²¹ Lenel 1889.I, 695 nt. 1; Fitting 1908, 79; Krüger 1912, 215 e 226; sulla base di D. 4.4.11.2 e di D. 49.16.13.6, datavano l'opera menandrea al periodo di correggenza di Settimio Severo e Caracalla (24 gennaio 198-4 febbraio 211 d.C.); diversamente Giuffrè 1996, 268 e 365 ss., il quale ritiene, invece, che l'opera sia stata composta in tutto, o in parte, tra il 211 e 217 d.C., se non addirittura negli ultimi anni del principato di Caracalla, ipotizzando una composizione su suggerimento o sollecitazione di quest'ultimo.

²² Delineate le differenze tra i delitti militari e i delitti comuni, vengono presi in esame i divieti di arruolarsi e i casi nei quali ci si sottrae arbitrariamente al servizio (*emansio, desertio, transfugium*), le infrazioni alla *disciplina militaris*, i privilegi di militari e veterani, e infine le pene e l'esecuzione delle stesse; v. Lenel 1889.I, 695-700.

FRAGMENTA

DE RE MILITARI LIBRI II

Liber I

[*De officio eorum, qui exercitui praesunt*]

1. Macer, 1 *de re militari*, D. 49.16.12 (Lenel, Macer 60)

Officium regentis exercitum non tantum in danda, sed etiam in observanda disciplina constitit. 1. Paternus quoque scripsit debere eum, qui se meminerit armato praeesse, parcissime commeatum dare, equum militarem extra provinciam duci non permittere, ad opus privatum piscatum venatum militem non mittere. nam in disciplina Augusti ita cavetur: 'Etsi scio fabrilibus operibus exerceri milites non esse alienum, vereor tamen, si quicquam permisero, quod in usum meum aut tuum fiat, ne modus in ea re non adhibeatur, qui mihi sit tolerandus'. 2. Officium tribunorum est vel eorum, qui exercitui praesunt, milites in castris continere, ad exercitationem producere, claves portarum suscipere, vigiliis interdum circumire, frumentationibus commilitorum interesse, frumentum probare, mensorum fraudem coercere, delicta secundum suae auctoritatis modum castigare, principiis frequenter interesse, querellas commilitorum audire, valetudinarios inspicere.

in dandum *F*¹; in ducendo *Mo.*; parcissime *F*²; tribunorum *F*¹; audire *F*².

FRAGMENTA

LIBRI II SULL'ESPERIENZA MILITARE

Libro I

[Sui compiti di coloro che sono a capo di un esercito]

1. Macer, 1 *de re militari*, D. 49.16.12 (Lenel, Macer 60)

Il compito di colui che dirige un esercito consiste non solo nel dare, ma anche nell'osservare la disciplina. 1. Anche Paterno ha scritto che colui, che sia consapevole di essere a capo di una forza armata, deve concedere permessi con molta moderazione, non deve autorizzare che un cavallo militare sia condotto fuori dalla provincia, non deve inviare un soldato a pesca o a caccia per fini privati. Infatti, nel regolamento di disciplina di Augusto si dispone in questo modo: 'Anche se so che non è inopportuno che i soldati eseguano lavori artigianali, temo tuttavia che, se avrò permesso qualcosa che sia di utilità mia o tua, non sia rispettato in quell'attività un limite, che io ritenga tollerabile'. 2. È compito dei tribuni o di coloro, che sono preposti all'esercito, tenere negli accampamenti i soldati, condurli fuori per esercitazione, ricevere le chiavi delle porte, controllare di tanto in tanto le sentinelle, occuparsi dell'approvvigionamento dei commilitoni, controllare (la qualità) del grano, reprimere la frode dei misuratori, punire i delitti nei limiti della propria autorità, essere spesso presente nel quartiere generale, ascoltare le lamentele dei commilitoni, visitare gli ammalati.

Liber II

[*De commercio agrorum*]

2. Macer, 2 *de re militari*, D. 49.16.13pr.-2 (Lenel, Macer 61)

Milites agrum comparare prohibentur in ea provincia, in qua bellica opera peragunt, scilicet ne studio culturae militia sua avocentur. et ideo domum comparare non prohibentur. sed et agros in alia provincia comparare possunt. ceterum in ea provincia, in quam propter proelii causam venerunt, ne sub alieno quidem nomine eis agrum comparare licet: alioquin fisco vindicabitur. 1. Is autem, qui contra disciplinam agrum comparaverit, si nulla de ea re quaestione mota missionem acceperit, inquietari prohibetur. 2. Illud constat huius praescriptionis commodum ad eos, qui ignominiae causa missi sunt, non pertinere, quod praemii loco veteranis concessum intellegitur: et ideo et ad eum, qui causaria missus est, potest dici pertinere, cum huic quoque praemiun praestatur.

comum F¹; in qua F; belli dett. Mo.; proemi loco F².

[*De missionibus*]

3. Macer 2 *de re militari*, D. 49.16.13.3 (Lenel, Macer 62)

Missionum generales causae sunt tres: honesta causaria ignominiosa. honesta est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiatur: ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur. et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest. et si sine ignominiae mentione missi sunt, nihilo minus ignominia missi intelleguntur.

animo F¹.

Libro II

[Sul commercio dei beni fondiari]

2. Macer, 2 *de re militari*, D. 49.16.13pr.-2 (Lenel, Macer 61)

Ai soldati è proibito acquistare un fondo nella provincia, nella quale essi svolgono attività belliche, evidentemente al fine di evitare che per l'impegno nell'agricoltura siano distolti dal proprio compito militare, e perciò non è loro proibito acquistare una casa. Ma possono acquistare anche fondi in un'altra provincia. Del resto nella provincia, nella quale sono giunti a causa della guerra, non è loro lecito acquistare un fondo neppure a nome di un altro: al contrario, il fondo sarà rivendicato al fisco. 1. Ma è proibito che sia molestato colui, che contro la disciplina abbia comprato un fondo, se, non essendo stato avviata nessuna contestazione al riguardo, abbia ricevuto il congedo. 2. È noto che il vantaggio di questa prescrizione non riguarda coloro che sono stati congedati per disonore, poiché si comprende che è stato concesso ai veterani a titolo di premio: e perciò si può affermare che spetti anche a colui che è stato congedato per malattia, dal momento che il premio è concesso anche a costui.

[Sui congedi]

3. Macer, 2 *de re militari*, D. 49.16.13.3 (Lenel, Macer 62)

Le motivazioni generali di congedi sono tre: onorevole, per motivi di salute, disonorevole. È onorevole quello che è concesso una volta che sia stato portato a termine il periodo di servizio militare; per motivi di salute, quando qualcuno viene dichiarato inidoneo al servizio militare per un difetto mentale o fisico; è motivazione disonorevole, quando qualcuno a causa di un delitto rompe il giuramento. E colui, che è stato congedato con disonore, non può svolgere un'attività né a Roma né al seguito dell'imperatore. E anche se sono stati congedati senza menzione del disonore, non di meno sono ritenuti congedati con disonore.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

[*De delictis militum*]

4. Macer, 2 *de re militari*, D. 49.16.13.4-6 (Lenel, Macer 63)

Inreverens miles non tantum a tribuno vel centurione, sed etiam a principali coercendus est. nam eum, qui centurioni castigare se volenti restiterit, veteres notaverunt: si vitem tenuit, militiam mutat: si ex industria fregit vel manum centurioni intulit, capite punitur. 5. Eius fugam qui, cum sub custodia vel in carcere esset, discesserit, in numero desertorum non computandam Menader scripsit, quia custodiae refuga, non militiae desertor est. eum tamen, qui carcere effracto fugerit, etiamsi ante non deseruerit, capite puniendum Paulus scripsit. 6. Desertorem, qui a patre suo fuerat oblatus, in deteriore militiam divus Pius dari iussit, ne videatur, inquit, pater ad supplicium filium optulisse. item divus Severus et Antoninus eum, qui post quinquennium desertionis se optulit, deportari iusserunt. quod exemplum et in ceteris sequi nos debere Menander scripsit.

eius fugam . . . computandam] refugam . . . computandum van de Water; filium om. F¹; divi edd.

5. Macer, 2 *de re militari*, D. 48.19.14 (Lenel, Macer 64)

Quaedam delicta pagano aut nullam aut leviolem poenam irrogant, militi vero graviorem. nam si miles artem ludicram fecerit vel in servitutem se venire passus est, capite puniendum Menander scribit.

artem F².

[*De peculio castrensi*]

6. Macer, 2 *de re militari*, D. 49.17.11 (Lenel, Macer 65)

Castrense peculium est, quod a parentibus vel cognatis in militia agenti donatum est vel quod ipse filius familias in militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non fuisset. nam quod erat et sine militia adquisiturus, id peculium eius castrense non est.

agenti F cum B, in militiam eunti Fitting.

COPIA AUTORE

De re militari libri II. Fragmenta

[Sui delitti dei soldati]

4. Macer, 2 *de re militari*, D. 49.16.13.4-6 (Lenel, Macer 63)

Il soldato irrispettoso deve essere punito non solo dal tribuno o dal centurione, ma anche dal preposto. Infatti gli antichi hanno censurato colui, che abbia opposto resistenza al centurione che voleva punirlo: se gli ha trattenuto il tralcio di vite, cambia unità militare; se deliberatamente ha colpito il centurione o gli ha messo le mani addosso, è mandato a morte. 5. Menandro ha scritto che la fuga di colui, che, essendo sotto sorveglianza o in carcere, sia andato via, non deve essere ascritta al novero di quella dei disertori, poiché è un fuggiasco dalla sorveglianza, non disertore dal servizio militare. Paolo ha scritto che, tuttavia, colui che sia fuggito dopo aver spezzato le sbarre, anche se in precedenza non abbia disertato, deve essere mandato a morte. 6. Il divo Pio ha disposto che il disertore, il quale era stato consegnato dal proprio padre, sia assegnato ad un servizio militare di livello inferiore, affinché non sembri, ha detto, che il padre abbia consegnato il proprio figlio al supplizio. Parimenti il divo Severo e Antonino hanno ordinato che colui il quale, dopo un quinquennio di diserzione, si sia consegnato, sia deportato. Menandro ha scritto che noi dobbiamo seguire questo esempio anche in altri casi.

5. Macer, 2 *de re militari*, D. 48.19.14 (Lenel, Macer 64)

Alcuni delitti determinano per colui che non è militare o nessuna pena o una più lieve, ma una più grave per il soldato. Infatti, se un soldato abbia fatto l'istrione o abbia accettato di essere venduto in schiavitù, Menandro scrive che deve essere mandato a morte.

[Sul peculio castrense]

6. Macer, 2 *de re militari*, D. 49.17.11 (Lenel, Macer 65)

Peculio castrense è ciò che è donato dai genitori o dai parenti a colui che opera nel servizio militare, oppure ciò che lo stesso figlio di famiglia ha acquistato nel servizio militare, che non avrebbe acquistato se non avesse militato. Infatti, ciò che avrebbe acquistato anche senza servizio militare non è suo peculio castrense.

[De testamento militis]

7. Macer, 2 *militarium*, D. 29.1.26 (Lenel, Macer 66)

Testamenta eorum, qui ignominiae causa missi sunt, statim desinunt militari iure valere, quod anni spatium testamentis eorum, qui honestam vel causariam missionem meruerunt, tribuitur. ius testandi de castrensi, quod filiis familias militantibus concessum est, ad eos, qui ignominiae causa missi sunt, non pertinet, quod hoc praemii loco merentibus tributum est.

quae *F*¹; desinant *F*; meruerunt *F*²; castrensi peculio *add. F*².

8. Macer 2, *de re militari*, D. 38.12.1 (Lenel, Macer 67)

Militi, qui capite puniri meruit, testamentum facere concedendum Paulus et Menander scribunt eiusque bona intestati, si punitus sit, ad cognatos eius pertinere, si tamen ex militari delicto, non ex communi punitus est.

qui *om. F*¹.

9. Macer, 2 *de re militari*, D. 35.2.92 (Lenel, Macer 68)

Si miles testamento facto partem dimidiam hereditatis suae tibi restitui iusserit, deinde post missionem factis codicillis alteram partem Titio restitui rogaverit: si quidem post annum missionis suae decesserit, et tibi et Titio heres partem quartam retinebit, quia eo tempore testator decessit, quo testamentum eius ad beneficium principale pertinere desierat: si vero intra annum missionis decesserit, solus Titius deductionem partis quartae patietur, quia eo tempore fideicommissum ei relictum est, quo testator iure militari testari non potuit.

desiderat *F*².

COPIA AUTORE

De re militari libri II. Fragmenta

[Sul testamento del soldato]

7. Macer, 2 *militarium*, D. 29.1.26 (Lenel, Macer 66)

I testamenti di coloro, che sono stati congedati per ignominia, immediatamente cessano di aver efficacia secondo il diritto militare, poiché il periodo di un anno è attribuito ai testamenti di coloro che hanno ottenuto un congedo onorevole o per motivi di salute. Il diritto di disporre per testamento del (peculio) castrense, che è stato concesso ai figli di famiglia che prestano servizio militare, non spetta a coloro i quali sono stati congedati per ignominia, poiché ciò è stato attribuito ai meritevoli a titolo di premio.

8. Macer, 2 *de re militari*, D. 38.12.1 (Lenel, Macer 67)

Paolo e Menandro scrivono che al soldato, che ha meritato di essere punito con la pena capitale, si deve concedere di fare testamento e che i beni di colui che è morto senza testamento, se sia stato punito, spettano ai suoi parenti, nel caso in cui però sia stato punito per un delitto militare, non per un (delitto) comune.

9. Macer, 2 *de re militari*, D. 35.2.92 (Lenel, Macer 68)

Se il soldato, dopo aver fatto testamento, abbia disposto che metà della sua eredità ti sia restituita e poi dopo il congedo, fatti dei codicilli, abbia chiesto che sia restituita l'altra parte a Tizio: se, invero, dopo un anno dal suo congedo sarà morto, l'erede tratterrà e nei tuoi confronti e in quelli di Tizio la quarta parte, poiché il testatore morì in un tempo in cui il suo testamento aveva cessato di godere del beneficio concesso dal principe: se, invece, sarà morto entro l'anno dal congedo, solo Tizio subirà la deduzione della quarta parte, poiché il fedecommesso gli fu lasciato nel periodo in cui il testatore non potè fare testamento in base al diritto militare.

COPIA AUTORE

IV

DE APPELLATIONIBUS LIBRI II

INTRODUZIONE

A partire dal principato di Augusto la procedura formulare come quella dei *iudicia publica* risentono dell'affermarsi di nuove modalità procedurali *extra ordinem*¹, indotte dal consolidarsi dei poteri del principe, anche nell'attività giudiziaria, o dal loro esercizio attraverso mandatarî. Muta, pertanto, la posizione dei soggetti rispetto alle istituzioni alle quali è demandata l'amministrazione della giustizia².

L'appello, finalizzato alla revisione della sentenza, si afferma in questo contesto³. La nuova organizzazione giudiziaria muta il carattere formale della sentenza, non più atto di un *iudex privatus* ma di un funzionario, inserito in un ordine gerarchico normativamente disciplinato. Si giunge, pertanto, ad introdurre la possibilità del riesame da parte di organi giudicanti gerarchicamente superiori e, in ultima istanza, da parte del principe⁴. L'appello nel corso del tempo viene ad assicurare la possibilità del riesame di una pronuncia giudiziale limitata non solo alle sole ipotesi di una sua inesistenza giuridica, ma anche a tutte quelle in cui sussiste un interesse ad una nuova cognizione da parte di un organo gerarchicamente superiore: la causa viene devoluta a quest'ultimo, il quale non si limita a confermare o riformare la sentenza precedente, ma ne pronuncia una nuova⁵.

¹ La nuova procedura si afferma progressivamente, in concorrenza con l'*ordo iudiciorum*, appropriandosi e re-
cependo istituti, principi e norme di quest'ultimo, adattandondoli e attribuendo ad essi, di conseguenza, funzioni
e valore diversi; v. Orestano 1951, 97 ss. (= Orestano 1998, 1033 ss.), con bibliografia; Orestano 1953, 27 ss.; Luz-
zatto 1965, 18 ss.; Buti 1982, 29 ss.; Palazzolo 1991, 37 ss.; Kaser-Hackl 1996, 435 ss.

² Wenger 1938, 257 ss.; Orestano 1953, 10 ss.; Buti 1982, 34 ss.; Palazzolo 1991, 38 ss.; Spagnuolo Vigorita
2003, 162 ss.

³ La procedura dell'*ordo iudiciorum privatorum* offriva alla parte soccombente solo la possibilità di disconoscere
l'esistenza di una valida *obligatio iudicati* (*infitiatio*), o di ottenere il ripristino della situazione presistente (*in integrum*
restitutio), o, infine, di far accertare l'inesistenza giuridica della sentenza (*revocatio in duplum*); v. Orestano 1953,
95 ss.; Raggi 1961, 6 ss.; Palazzolo 1991, 30-31.

⁴ Orestano 1953, 186 ss.; Raggi 1961, 7 e nt. 4, il quale dà risalto al fatto che l'appello trovò applicazione non
solo nei confronti delle sentenze rese *extra ordinem*, ma anche nei confronti di quelle dell'*ordo iudiciorum*. Analoghe
considerazioni valgono per la repressione criminale: potrebbero essere appellate, pertanto, anche le sentenze dei
tribunali permanenti (*quaestiones perpetuae*); v. Santalucia 1998, 219 ss.

⁵ Così Raggi 1961, 23 ss., il quale dà risalto alla differenza che intercorre tra i rimedi procedurali, che trovano
applicazione nel caso di inesistenza giuridica della sentenza, e l'appello, che ne presuppone una valida.

L'appello non presenta, pertanto, nessun rapporto di continuità con precedenti di età repubblicana (come l'*appellatio tribunorum* o la *provocatio ad populum*), ma va inquadrato nel contesto istituzionale del principato⁶. In passato si è ritenuto che il fondamento costituzionale dell'appello andasse ricercato in una "filiazione storica" dalla *tribunicia potestas*⁷, o che la sua origine dovesse essere ricondotta a un atto legislativo: quello mediante il quale si conferirono i poteri ad Ottaviano nel 30 a.C., o le *leges Iuliae iudiciorum*⁸, o, infine, una delle clausole della *lex de imperio*⁹. Il fondamento dell'appello al principe è il potere imperiale stesso, risultato della somma dei singoli poteri dei magistrati repubblicani, ma anche conseguenza del prestigio personale e politico (*autoritas*) di Augusto e dei suoi immediati successori: l'origine storica dell'istituto si può ravvisare, pertanto, nella prassi stessa della *cognitio extra ordinem*, senza nessun rapporto di dipendenza da un provvedimento normativo¹⁰. Come la nuova procedura della *cognitio* è il risultato della prassi o di specifici interventi imperiali che ne disciplinano singoli aspetti procedurali, così deve essersi sviluppato l'appello, che successivamente conosce una progressiva regolamentazione¹¹.

Sin dal principato di Augusto sono ricordati casi di appello al principe o a suoi delegati¹². Durante il principato di Nerone si avvertì la necessità di limitarne il numero mediante l'introduzione di una penalità a carico degli appellanti soccombenti¹³. Solo in età severiana, però, si afferma una visione unitaria della *cognitio extra ordinem*, e singole problematiche del pro-

⁶ Orestano 1953, 175 ss.; Palazzolo 1991, 32 ss.; Kaser-Hackl 1996, 502 ss.

⁷ Mommsen 1887.II,2, 978 ss.; Mommsen 1899, 260-261, fonda la ricostruzione su di un passaggio di Dione Cassio (Dio 51.19), in cui si racconta che Ottaviano mediante plebiscito ricevette la *tribunicia potestas* perpetua, la facoltà di offrire protezione a tutti coloro che si fossero rivolti a lui e, infine, il diritto di giudicare in appello (ἐκκλητην δικάζειν), nonché il *calculus Minervae*, cioè il diritto, nel caso di maggioranza per un solo voto nei giudizi penali, di aggiungere quello proprio alla minoranza al fine di determinare l'assoluzione dell'imputato. La facoltà di giudicare in appello secondo Mommsen sarebbe conseguenza di un rafforzamento della *tribunicia potestas*; così ancora Buti, 1982, 35 e 54. Per Orestano 1953, 183 ss., al passo dello storico di età severiana è stato, però, attribuito un valore eccessivo, dal momento che negli *Annali* di Tacito (Tac. ann. 1.2), descrivendosi la medesima vicenda, non si fa alcuna menzione né del *calculus Minervae* né del potere di giudicare in appello, così come non è menzione di tali prerogative nelle *Res gestae divi Augusti*. Per lo studioso sarebbe, comunque, inaccettabile interpretare la testimonianza di Dione nel senso che sin dal 30 a.C., in un momento ancora lontano dal definitivo consolidamento della posizione di Augusto, si sia potuto attribuirgli il potere di riesaminare in appello tanto le cause criminali quanto quelle civili; v. anche Palazzolo 1991, 32.

⁸ Bethmann-Holweg 1864, 770 ss.

⁹ Karlowa 1885, 500; Perrot 1907, 142, ravvisavano in una delle clausole della *Lex de imperio Vespasiani* (CIL VI, 930 = ILS I, 244, 17-19) l'attribuzione all'imperatore di un potere discrezionale generale, in forza del quale sarebbe stato legittimato anche il potere di giudicare in appello. Secondo Orestano 1953, 189 ss., si tratterebbe piuttosto di una legittimazione generale degli interventi giudiziari dell'imperatore.

¹⁰ Orestano, 1953, 195 ss.; Palazzolo 1991, 33 ss.

¹¹ Orestano 1953, 205 ss.; Kaser-Hackl 1996, 502-503.

¹² Per l'evoluzione storica dell'appello durante il principato, v. Kaser-Hackl 1996, 503, con bibliografia. Orestano 1953, 210 ss. per l'appello durante il principato di Augusto limita il valore della notizia offerta da Suetonio (Suet. Aug. 33: *Appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum praetori delegabat urbano, at provincialium consularibus viris, quos singulos cuiusque provinciae negotiis praeposuisset* «Ogni anno delegava al pretore urbano le istanze di coloro che risiedevano nella città di Roma, e quelle dei provinciali ai consolari, che aveva designato a trattare ciascuno gli affari di ogni singola provincia»), in quanto ritiene che il termine *appellationes* non debba essere inteso nel senso di giudizi di secondo grado, ma in quello generico di richieste rivolte da privati, relative anche a cognizioni di primo grado; in tal senso Palazzolo 1991, 35-36.

¹³ Cfr. Tac. ann. 14.28, su cui v. Orestano 1953, 218 ss.; Litewski 1966, 278 ss.; Kaser-Hackl 1996, 504.

cesso cognitorio e l'istituto dell'appello, in particolare, diventano oggetto di specifico interesse da parte dei giuristi¹⁴.

La prima opera a noi nota dedicata all'appello è il *liber singularis de appellationibus* di Paolo, composto tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C.¹⁵; ne sono rimasti, oltre a una citazione di Macro in D. 49.4.2.3, solo due frammenti: D. 49.2.2 e D. 49.5.7¹⁶.

Di quattro libri è costituito, invece, il *de appellationibus* di Ulpiano, scritto durante il principato di Caracalla (211-217 d.C.) o quello di Eliogabalo (218-222 d.C.)¹⁷; di esso ci sono giunti, tramite la tradizione dei *Digesta*, quattordici frammenti¹⁸.

Di poco successivi all'opera ulpiana¹⁹ sono i *libri duo de appellationibus* di Marciano²⁰, di cui sono rimasti solo quattro frammenti²¹, due tratti dal I²² e due dal II libro²³.

Al principato di Severo Alessandro va ricondotto, infine, il *de appellationibus* di Macro²⁴;

¹⁴ Orestano 1953, 45 ss.; Luzzatto 1965, 16-17; De Giovanni 1988, 165 ss. (= De Giovanni 1989, 103 ss.); Mantovani 1999, 489; Spagnuolo Vigorita 2003, 164-165. Opere dedicate alle *cognitiones* sono il *liber singularis de cognitionibus* di Paolo (Lenel 1889.I, 958); i *de cognitionibus libri sex* di Callistrato (Lenel 1889.I, 81-94); i *de omnibus tribunalibus libri decem* di Ulpiano (Lenel 1889.II, 992-1001); in essi, dopo la trattazione del giudizio davanti al pretore urbano e agli altri magistrati titolari di *iurisdictio*, si prendono in esame anche i procedimenti *extra ordinem*.

¹⁵ Perrot 1907, XV e Krüger 1912, 233, ipotizzano che l'opera sia stata composta durante il principato di Commodo (180-192 d.C.) o di Settimio Severo (193-211 d.C.); essa, verosimilmente, rappresenterebbe un'appendice all'*ad edictum* dello stesso giurista.

¹⁶ Lenel 1889.I, 954; v. Cossa 2018, 29 e nt. 55.

¹⁷ Dal momento che in D. 49.5.5.3, Ulp. 4 *de app.*, si parla di un *imperator noster Antoninus*, vivente, il riferimento può essere all'uno o all'altro; v. Lenel 1889.II, 379 nt. 1; Orestano 1953, 53. Honoré 2002, 202-203 propone, invece, una datazione tra la fine del 216 e gli inizi del 217 d.C. Sui problemi della cronologia delle opere *de appellationibus* di Paolo e Ulpiano, v. le convincenti argomentazioni di Nasti 2006, 106, la quale ipotizza, con cautela, una precedenza cronologica dell'opera di Ulpiano rispetto a quella di Paolo.

¹⁸ Lenel 1889.II, 379-384. Nella ricostruzione di Lenel sia D. 49.1.1 sia D. 49.2.1 sono suddivisi in tre, D. 49.4.1 in due, per un totale di diciassette; infine, il diciottesimo frammento è costituito dalla citazione di Macro in D. 2.8.15.1; v. *infra*.

¹⁹ Lenel 1889.I, 639 nt. 1, ritiene che il *de appellationibus*, come le altre opere del giurista, siano posteriori al 217 d.C.; Fitting 1908, 123, ipotizza, invece, che l'opera fu scritta dopo la morte di Settimio Severo. Orestano 1953, 55, considera l'opera di Marciano contemporanea di quella di Ulpiano, successiva alla morte di Settimio Severo e composta durante il principato di Caracalla. In considerazione del fatto che Marciano è citato da Paolo e da Ulpiano, mentre non avviene mai il contrario, per Reggi 1974, 56, si potrebbe ipotizzare una precedenza cronologica di Marciano rispetto agli altri due.

²⁰ Molto poco si conosce della vita e carriera di Elio Marciano: Honoré 1962, 212-213, ipotizza che il giurista sia nato intorno al 180 d.C. e, dopo essere stato allievo di Cervidio Scevola, sia stato *adessor* di Ulpiano nell'ufficio *a libellis* e, infine, *magister libellorum* dal 229 al 235 d.C.; v. De Giovanni 1983, 91 ss. (=De Giovanni 1989, 13 ss.); Dursi 2019, 3 ss., con ulteriore bibliografia. Anche l'interesse di Marciano per l'appello si potrebbe ricollegare, come per Macro, all'esperienza nella cancelleria imperiale.

²¹ Lenel 1889.I, 639-640. Sui *libri de appellationibus* di Marciano, v. Reggi 1974, 35 ss.; De Giovanni 1988, 147 ss. (=De Giovanni 1989, 79 ss.).

²² D. 49.1.5; D. 49.1.7.

²³ D. 49.6.1; D. 49.11.2.

²⁴ Dal momento che in D. 49.13.1, Macer 1 *de app.*, si richiamano un rescritto di Severo Alessandro, definito *imperator noster*, vivente, e, in chiusura di frammento, uno di Settimio Severo e Caracalla, i quali sono indicati, invece, come *divi*, si deve ritenere che l'opera sia stata scritta durante il principato di Severo Alessandro, v. Jörs 1893, 568; Perrot 1907, XVI; Fitting 1908, 126; Orestano 1953, 56; Liebs 1976, 341; Liebs 1993, 25; Liebs 1997, 216; Minale 2017, 23.

dei due libri sono conservati tredici frammenti²⁵, cinque tratti dal I e otto dal II libro²⁶.

Dal confronto dell'opera di Macro con quelle, precedenti, di Paolo e Ulpiano, si potrebbero cogliere aspetti della procedura di appello ancora problematici in età severiana. Per il rapporto tra l'opera di Macro e quella di Paolo, data l'esiguità dei frammenti di quest'ultima (come si è detto solo tre), non si può andare, però, molto oltre qualche suggestione: si può rilevare un'uniformità di vedute in materia di misure alternative all'appello, per la correzione della sentenza²⁷ e per l'inammissibilità dell'appello di atti immediatamente esecutivi²⁸, mentre diversa è la posizione sui termini per la proposizione dell'appello²⁹. Per appellare erano previsti termini piuttosto brevi due giorni (*biduum*) o tre giorni (*triduum*) a seconda che si agisse per un proprio interesse (*nostro nomine*) o per un interesse altrui (*alieno nomine*)³⁰: nel caso di appello proposto, in luogo di un condannato a morte in primo grado, da persona a lui vicina (*necessarius*), si discuteva se il termine potesse essere di tre giorni o dovesse essere di due. Paolo, sia pure dubitativamente, sembrerebbe optare per la prima soluzione³¹, mentre Macro, invece, per il *biduum*, in considerazione dell'interesse invocato, che pone il *necessarius* appellante in posizione analoga a chi appella *in propria causa*³². Nella soluzione proposta da Macro si può scorgere l'orientamento più restrittivo della cancelleria, in cui il giurista potrebbe aver avuto un ruolo³³.

Più complesso e articolato risulta il rapporto tra l'opera di Macro e l'omonima opera ulpiana: si può ipotizzare infatti anche in questo caso una certa continuità con l'opera di Ulpiano³⁴,

²⁵ I frammenti noti attraverso la tradizione dei *Digesta* sono tredici; Lenel 1889.I, 561, suddivide, però, D. 49.1.4, Macer 1 *de app.*, in due distinti estratti, collocandoli sotto due rubriche differenti: D. 49.1.4pr.-1 sotto la rubrica relativa agli atti che non sono suscettibili di impugnazione, e D. 49.1.4.2-5, invece, sotto quella relativa ai soggetti legittimati a proporre appello. D. 2.8.15 contiene l'unica citazione di Ulpiano, in relazione all'impossibilità di qualificare possessore l'usufruttuario: essa potrebbe essere stata tratta non dal suo *de appellationibus*, ma, più verosimilmente, dall'*ad Sabinum*; per ulteriori dettagli, v. *infra* in sede di commento. Diversamente, Lenel 1889.II, 384, ritiene la citazione tratta dal *de appellationibus*, ma non indica una collocazione precisa all'interno dell'opera.

²⁶ Lenel 1889.I, 561-565.

²⁷ Cfr. D. 49.2.2, Paul. *l.s. de app.*, in cui si si richiama un orientamento giurisprudenziale (*quidam putant*) che configura la possibilità di intervento del delegante (*eum qui dedit*) sull'operato del soggetto delegato, al fine di verificarne la conformità alle istruzioni impartitegli, intervento differente dall'appello e attivato da una richiesta generica della parte; v. Raggi 1961, 74 ss.

²⁸ Cfr. D. 49.5.7.2, Paul. *l.s. de app.*, in cui si esclude esplicitamente l'appello avverso la vendita forzata dei beni pignorati, al fine di soddisfare il creditore; v. Raggi 1961, 121.

²⁹ Come si è già rilevato la posizione di Paolo in merito è nota solo dalla citazione di Macro in D. 49.4.2.3.

³⁰ V. *infra*.

³¹ La soluzione di Paolo per il *triduum* sembrerebbe desumersi dalla locuzione *dubitare an*; v. *infra*.

³² Così Orestano 1953, 336-337; Nasti 2006, 106.

³³ Ciò spiegherebbe un orientamento più restrittivo rispetto quello accolto nelle opere di Ulpiano e Paolo; v. *infra*.

³⁴ A differenza di quanto si è affermato per il rapporto tra il *de officio proconsulis* di Ulpiano e il *de officio praesidis* di Macro, tra le due opere sull'appello, secondo la ricostruzione proposta da Lenel, non appare possibile stabilire, invece, una simmetria: i singoli aspetti procedurali non sono trattati nella medesima sequenza. Vi è, tuttavia, un'analogia di scrittura, dal momento che a fondamento delle due opere è posta la legislazione imperiale (nell'opera ulpiana non compare - né probabilmente poteva essere diversamente - nessuna citazione giurisprudenziale): in entrambe il principio da seguire è affermato con formulazioni autoritative (*sciendum est, illud sciendum est*), facendosi riferimento esplicito in chiusura di frammento ad uno o più interventi imperiali (cfr. D. 49.2.1.2, Ulp. 1 *de app.*; D. 49.1.8, Ulp. 4 *de app.*; D. 49.5.6, Macer 2 *de app.*; D. 49.1.9, Macer 2 *de app.*).

nel senso che Macro riesamina problematiche relative alla procedura d'appello alla luce del più recente orientamento della cancelleria imperiale, in modo da precisare aspetti procedurali già esaminati dal giurista di Tiro e da prenderne in considerazione di nuovi³⁵.

In questa prospettiva va letto il contrasto tra i due giuristi in materia di impugnazione della *consultatio*³⁶ e in quella dei termini per la presentazione dell'appello da parte di persona diversa dal condannato a morte³⁷. Con riferimento alla prima, mentre Ulpiano, dopo aver richiamato un'*epistula* di Antonino Pio al κοινόν dei Traci, nel caso in cui nella *consultatio* al principe fossero rappresentati fatti non veritieri (*si in consulendo mentitus est*) esclude la possibilità di impugnare la *consultatio*, riconoscendo solo la facoltà di appellare dopo la risposta dell'imperatore, Macro riconosce alle parti la possibilità di proporre appello già contro la *consultatio*³⁸.

Con riferimento alla seconda problematica, in realtà la contrapposizione tra le due diverse posizioni non è esplicita: mentre in Macro che la persona diversa dal condannato deve appellare per conto di questi entro il *biduum* è affermato esplicitamente (D. 49.4.2.5), con la motivazione che proprio l'interesse di cui si chiede la tutela lo avvicina a colui che propone appello *in propria causa*, in Ulpiano il *triduum* si può solo desumere. Proprio il testo di Macro, infatti, richiamando la posizione in merito di Paolo ci consentirebbe di scorgere quella del giurista di Tiro: Paolo sembrerebbe sostenere, sia pure dubitativamente, l'interpretazione favorevole al *triduum*, che sarebbe stata di Ulpiano³⁹. Ciò attesterebbe un percorso interpretativo che sarebbe stato avviato dalla posizione di Ulpiano favorevole al *triduum*, passato poi attraverso quella più dubbiosa di Paolo (ma sempre per il termine di tre giorni), e conclusosi, infine, con quella di Macro per il *biduum*, posizione che, come si è già visto, rispecchierebbe un più recente e restrittivo orientamento della cancelleria⁴⁰. In Macro si può rilevare, pertanto, una costruzione ormai stabilizzata dell'istituto, soprattutto in considerazione della centralità attribuita alla problematica relativa alla necessità dell'appello, che alla luce della ricostruzione di Lenel costituisce la parte più consistente del II libro⁴¹. L'attenzione del giurista è volta a precisare la reale portata sia del principio in base al quale l'appello si confugura rimedio solo contro una sentenza formalmente valida (D. 49.8.1)⁴², sia di quello che delinea i limiti soggettivi del giudicato (D. 42.1.63). L'irrelevanza della sentenza nei confronti dei terzi, si presenta

³⁵ Orestano 1953, 337, rileva come in Macro la struttura dell'appello subisca un processo di "cristallizzazione", mentre in Ulpiano essa veniva prospettata ancora in maniera meno decisa; così anche Nasti 2006, 106-107, che considera la riflessione del giurista in linea con il processo di razionalizzazione dell'istituto.

³⁶ D. 49.1.1.1-2, Ulp. 1 *de app.*; D. 49.4.3, Macer 2 *de app.*

³⁷ D. 49.1.6, Ulp. 2 *de app.*; Macer 49.4.2.3, Macer 1 *de app.* Come rileva Orestano 1953, 336 nt. 1, forse il riferimento in Macro alla *necessaria persona* comportava una restrizione rispetto a quanto previsto da Ulpiano, che ammetteva, invece, la possibilità di appello anche da parte di persone non legate al condannato; sulla problematica, v. *infra*.

³⁸ Per Nasti 2006, 38 nt. 22, la quale non condivide l'ipotesi ricostruttiva di Arcaria 2003b, 352, che rileva un ribaltamento dell'interpretazione di Ulpiano, la situazione descritta da Macro non coinciderebbe con quella prospettata dal giurista di Tiro.

³⁹ Nasti 2006, 105-106, troverebbe un indizio in tal senso nell'allusione alla *necessaria persona*, tematica che il giurista di Tiro avrebbe affrontato esplicitamente nel II libro *de appellationibus*; cfr. D. 49.1.6.

⁴⁰ Nasti 2006, 106-107.

⁴¹ Lenel 1889.I, 563-564.

⁴² Orestano 1953, 135 ss.

con formulazioni analoghe sia nella riflessione giurisprudenziale⁴³ come in interventi normativi imperiali⁴⁴, ma viene qui ad essere analizzato specificamente in rapporto con l'appello. Dopo l'affermazione del principio generale, in base al quale la sentenza è irrilevante nei confronti dei terzi (cioè nei confronti di coloro che sono estranei sia al rapporto processuale sia al rapporto sostanziale dedotto in giudizio), principio ormai consolidato a livello di legislazione imperiale (*saepe constitutum est*), il giurista ne circoscrive il campo di applicazione⁴⁵. Gli effetti della sentenza possono prodursi anche nei confronti di chi, sebbene estraneo al rapporto processuale, non lo sia in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Macro attribuisce, pertanto, rilevanza al fatto che il terzo sia a conoscenza (*sciens*) della lite in corso: gli effetti della sentenza si producono anche nei confronti di chi, a conoscenza (*sciens*) del giudizio, abbia mantenuto un atteggiamento passivo⁴⁶. In tal modo viene ad ampliarsi il numero dei soggetti ai quali è riconosciuta la legittimazione ad appellare, dal momento che essa spetta non solo a coloro che sono stati parti nel giudizio, ma anche a coloro che da esso possono subire pregiudizio in quanto titolari del rapporto giuridico dedotto in giudizio⁴⁷.

La problematica della legittimazione ad appellare viene affrontata da Macro già nel I libro (D. 49.1.4.2; D. 49.4.2.1), dove essa è posta in connessione con l'esistenza di un interesse a promuovere la riforma del giudicato⁴⁸ e, conseguentemente, riconosciuta a chi era stato parte (sia processuale sia sostanziale, o anche solo processuale) nel precedente giudizio⁴⁹. Nel II libro l'attenzione del giurista è rivolta, invece, alle fattispecie in cui un terzo possa subire un pregiudizio dalla sentenza pronunciata tra altri soggetti.

Forse anche in questo caso si può ravvisare una continuità con il pensiero di Ulpiano: in particolare, con riferimento all'ipotesi in cui un terzo rivendichi la proprietà di beni pignorati, in quanto considerati del debitore. Colui che è chiamato ad eseguire la sentenza deve effettuare, infatti, una *cognitio de proprietate* e se la proprietà dei beni risulti spettante al terzo rivendicante, essi devono essere esclusi dalla procedura esecutiva, che, ove possibile, proseguirà

⁴³ D. 33.2.31, Lab. 2 *post. a Iav. epit.*; D. 44.2.1, Ulp. 2 *ad ed.*; D. 49.1.5pr., Marc. 1 *de app.*; D. 44. 1.10, Mod. 12 *resp.*

⁴⁴ C. 7.56.2, *Imp. Gordianus A. Athenio*; del 239 d.C.

⁴⁵ Lo sforzo del giurista è tutto rivolto, pertanto, ad esplicitare il principio generale, armonizzando un insieme stratificato di atti normativi imperiali, al fine di limitarne l'applicazione nei confronti di chi risulta totalmente estraneo sia al rapporto processuale sia al rapporto sostanziale dedotto in giudizio; v. Betti 1922, 8 ss.; Orestano 1953, 324; Minalè 2017, 88.

⁴⁶ V. *infra*.

⁴⁷ Nella riflessione giurisprudenziale e nella legislazione imperiale di età severiana la possibilità di proporre appello sembra già configurarsi come un vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio era garantito e tutelato dall'ordinamento giuridico; cfr. D. 49.1.1.1, Ulp. 1 *de app.*, in cui si parla di *ius appellandi*; C. 7.62.2, *Imp. Alexander A. Plariano*, e D. 49.1.4.3, Macer 1 *de app.*, in cui si parla, invece, di *facultas appellandi*. Sul punto v. Orestano 1953, 297 ss., il quale rileva che in altri testi si parla di *auxilium appellationis* o *provocationis*, senza che all'uso dei diversi termini corrisponda, però, una diversa valutazione della natura dell'istituto, anche se in origine la possibilità di appellare sia stata concepita come un *auxilium* per poi assumere progressivamente il carattere di *ius*.

⁴⁸ Lo stesso principio è affermato, ma in forma negativa, da Ulpiano; cfr. D. 49.5.1pr., Ulp. 29 *ad ed.*: *non solent audiri appellantes nisi hi, quorum interest*.

⁴⁹ V. *infra*.

per gli altri beni del debitore non oggetto di controversia⁵⁰. Nonostante il rimedio offerto al terzo nel caso prospettato da Ulpiano, cioè l'opposizione alla sentenza, si distingue profondamente dall'appello, dal momento che non è finalizzato alla sua revisione, anzi presuppone una sentenza eseguibile, essendo ormai decorso il termine per l'appello, vi sono evidenti elementi di identità. L'appello del terzo, che può subire un pregiudizio di fatto dalla cosa giudicata *inter alios*, presenterebbe lo stesso carattere di non necessità che contraddistingue l'opposizione del terzo prospettata da Ulpiano⁵¹.

⁵⁰ D. 42.1.15.4, Ulp. 3 *de off. cons.*: *Si rerum, quae pignoris iure captae sunt, controversia fiat, constitutum est ab imperatore nostro ipsos, qui rem iudicatam exsequuntur, cognoscere debere de proprietate: et si cognoverint eius fuisse qui condemnatus est, rem iudicatam exsequuntur. sed sciendum est summatim eos cognoscere debere nec sententiam eorum posse debitori praeiudicare, si forte hi dimittendam eam rem putaverint, quasi eius sit, qui controversiam movit, non eius, cuius nomine capta est: nec eum, cui restituta est, statim habere per sententiam debere, si forte iure ordinario coeperit ab eo re peti. sic evenit, ut omnibus integris tantum capioni res iudicata proficiat. sed illud debet dici, ubi controversia est de pignore, id dimitti debere et capi aliud, si quod est sine controversia* «Se sorga una contestazione (in merito alla proprietà) delle cose, che sono state prese a titolo di pegno, è stato stabilito dal nostro imperatore (*scil.* Caracalla) che coloro, che eseguono la cosa giudicata, devono conoscere della proprietà: e se (questi) abbiano riconosciuto che erano di colui che è stato condannato, eseguiranno la cosa giudicata. Ma si deve sapere che essi devono conoscere sommariamente e la sentenza non può arrecare pregiudizio al loro debitore, se per caso questi abbiano ritenuto che la cosa debba essere liberata, come se sia di colui, che ha sollevato la controversia, non di colui a nome del quale è stata presa: né colui, al quale essa è stata restituita, deve averla subito per effetto della sentenza, se per caso la cosa abbia iniziato ad essere chiesta in base al diritto ordinario. Così accade che la cosa giudicata produca effetto soltanto ai fini della presa del possesso restando immutate tutte le situazioni giuridiche. Ma ciò deve essere detto, quando la contestazione è in merito alla (cosa oggetto di) pegno, questa deve essere liberata e deve essere presa un'altra cosa, se questa non è oggetto di contestazione»; v. Raggi 1961, 138 ss.; Litewski 1974, 256 ss.; von der Fecht 1999, 72 ss.; Pergami 2000, 339-340; Minale 2017, 108.

⁵¹ Raggi 1961, 147-148, trae ulteriori conferme in tal senso anche da D. 49.1.5pr., Marc. 1 *de app.*, dal momento che anche nell'ipotesi prospettata da Marciano l'appello consentirebbe di evitare un possibile pregiudizio, senza fare stato sulla questione di fondo.

FRAGMENTA

DE APPELLATIONIBUS LIBRI II

Liber I

[*Quo modo appellandum est*]

1. Macer, 1 *de appellationibus*, D. 49.1.2 (Lenel, Macer 1)

Sed si apud acta quis appellaverit, satis erit, si dicat 'appello'.

[*A quibus appellare non liceat*]

2. Macer, 1 *de appellationibus*, D. 49.1.4pr.-1 (Lenel, Macer 2)

Ab exsecutore sententiae appellare non licet. 1. Sed ab eo, qui sententiam male interpretari dicitur, appellare licet, si tamen is interpretandi potestatem habuit, velut praeses provinciae aut procurator Caesaris: ita tamen, ut in causis appellationis reddendis hoc solum quaeratur, an iure interpretatum sit: idque etiam divus Antoninus rescipit.

interpretaere F^1 ; interpr'a'etandi F^2 ; quaepratur F^2 , praeparatur F^1 : οὐδὲν ἕτερον ... σκοπεῖται B (Anon.); interpr'a'etatum F^2 .

[*Qui appellare possint*]

3. Macer, 1 *de appellationibus*, D. 49.1.4 2-5 (Lenel, Macer 3)

Alio condemnato is cuius interest appellare potest. qualis est, qui per procuratorem expertus victus est nec procurator suo nomine appellet. 3. Item si emptor de proprietate victus est, eo cessante auctor eius

FRAGMENTA

LIBRI II SUGLI APPELLI

Libro I

[Come si deve proporre appello]

1. Macer, 1 *de appellationibus*, D. 49.1.2 (Lenel, Macer 1)

Ma se qualcuno abbia proposto appello nelle registrazioni (del procedimento), sarà sufficiente che dica ‘appello’.

[Gli atti avverso i quali non è consentito proporre appello]

2. Macer, 1 *de appellationibus*, D. 49.1.4pr.-1 (Lenel, Macer 2)

Non è consentito proporre appello avverso l'esecutore della sentenza. 1. Ma è consentito proporre appello avverso colui che si dice interpreti male la sentenza, se tuttavia questi abbia la potestà di interpretare, come il governatore provinciale o il procuratore di Cesare: così tuttavia che nello svolgere cause di appello si cerchi solo se l'interpretazione sia stata conforme al diritto: è ciò è stato disposto anche dal divo Antonino.

[Coloro che possono proporre appello]

3. Macer 1 *de appellationibus*, D. 49.1.4 2-5 (Lenel, Macer 3)

Colui che ha interesse può proporre appello per un altro (soggetto) soccombente, come (nel caso di) colui che ha agito in giudizio attraverso un procuratore, risultando soccom-

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

appellare poterit: aut si auctor egerit et victus sit, non est deneganda emptori appellandi facultas. quid enim, si venditor, qui appellare noluit, idoneus non est? quin etiam si auctor appellaverit, deinde in causae defensione suspectus visus sit, perinde defensio causae emptori committenda est, atque si ipse appellasset. 4. Idque ita constitutum est in persona creditoris, cum debitor victus appellasset nec ex fide causam defenderet. quae constitutio ita accipienda est, si interveniente creditore debitor de pignore victus provocaverit: nam absenti creditori nullum praeiudicium debitor facit, idque statutum est. 5. Si procurator, qui iudicio interfuit, victus sit, an ipse quoque per procuratorem appellare possit, videamus, quia constat procuratorem alium procuratorem facere non posse. sed meminisse oportet, quod procurator lite contestata dominus litis efficitur: et ideo et per procuratorem appellare potest.

cognitorem procuratoremve Macer? Lenel; appellendi F; debitor'e' F².

[Quando appellandum sit]

4. Macer 1 de appellationibus, D. 49.4.2 (Lenel, Macer 4)

Si procuratorio nomine egeris et victus appellaveris, deinde iniusta appellatio tua fuerit pronuntiata, potest dubitari, num secundo die appellare debeas, quia, cum de tua appellatione iniusta pronuntiatum sit, tua interfuisse videtur. sed rectius dicitur tertia die appellare te posse, quia nihilo minus alienam causam defenderis. 1. Sed si alius, quam qui iudicio expertus est, appellet, qualis est cuius interest, an etiam tertia die appellare possit, videamus. sed dicendum est secunda die appellare eum debere, quia verum est eum suam causam defendere. contrarium ei est, si dicat idcirco sibi licere intra triduum appellare, quia videtur quasi alieno nomine appellare, quando, si velit causam suam alienam videri, semet ipsum excludit, quia in aliena causa ei, qui iudicio expertus non est, appellare non liceat. 2. Si is, qui ex libertinitate in ingenuitatem se defendebat, victus appellare omiserit, an pater eius appellare possit, maxime si dicat eum in potestate sua esse, quaeritur. sed si potest, quod magis probatur, secunda die, ut propria causa, appellare debet. 3. Si pro eo, qui capite puniri iussus est, necessaria persona appellet, an tertia die audiri possit, Paulus dubitat. sed dicendum est hanc quoque personam ut in propria causa secunda die appellare debere, quia qui sua interesse dicit, propriam causam defendit.

pronuntiatum sit tua 'tum sit tua' interfuisse F²; devere F¹; et contrarium F²; ei del. Mo. (cfi. Quint. inst. 5.13.30); omiseret F¹; persona<m> F².

bente, e il procuratore non appelli a suo nome. 3. Allo stesso modo se il compratore risulti soccombente in giudizio in merito alla proprietà, avendo egli desistito, il suo garante potrà appellare; o se il garante abbia agito e sia risultato soccombente, non deve essere denegata al compratore la facoltà di proporre appello. Che cosa, infatti, accade se il venditore, che non ha voluto proporre appello, è insolvente? Che anche se il garante abbia proposto appello, poi sia apparso sospetto nella difesa della causa, la difesa della causa deve essere pertanto affidata al compratore, come se avesse appellato egli stesso. 4. E ciò è stato così stabilito (con una costituzione imperiale) riguardo alla persona del creditore, quando il debitore soccombente avesse proposto appello e non avesse difeso la causa in maniera affidabile. Questa costituzione deve essere intesa in tale senso se, intervenendo il creditore, il debitore soccombente in giudizio riguardo al pegno abbia proposto appello: infatti, il debitore non può arrecare nessun pregiudizio al creditore assente, e ciò è stato stabilito (dall'atto normativo imperiale). 5. Se il procuratore, che ha partecipato al giudizio, sia risultato soccombente, vediamo se egli stesso possa proporre appello anche a mezzo di un procuratore, poiché si sa che il procuratore non può fare un altro procuratore. Ma occorre ricordare che il procuratore dopo la contestazione della lite diviene il titolare della lite: e perciò può proporre appello anche a mezzo di procuratore.

[Quando si deve appellare]

4. Macer, 1 *de appellationibus*, D. 49.4.2 (Lenel, Macer 4)

Se hai agito con nome di procuratore e da soccombente hai proposto appello, poi l'appello da te proposto sia stato dichiarato ingiusto, si può dubitare se debba proporre appello entro il secondo giorno, in quanto, (pur) essendo stato dichiarato il tuo appello ingiusto, sembrerebbe che ha avuto (al contrario) rilevanza. Ma più correttamente si dirà che tu puoi proporre appello entro il terzo giorno, poiché non di meno hai difeso una causa altrui. 1. Ma se un altro, diverso da colui che ha agito in giudizio, proporrà appello, come chi ha un interesse (alla causa), consideriamo se possa proporre appello anche entro il terzo giorno. Ma si deve dire che deve proporre appello entro il secondo giorno, poiché è vero che egli difende la sua causa. È a lui svantaggioso se affermi che perciò gli è consentito di proporre appello entro il terzo giorno, perché, se vuole che la causa sua sia considerata altrui, si esclude da solo, poiché in una causa altrui non è consentito proporre appello a colui che non è stato parte nel giudizio. 2. Se colui, che si difendeva per ottenere la condizione di ingenuo in luogo di quella di libertino, (una volta) soccombente abbia omissso di proporre appello, si chiede se suo padre possa proporre appello soprattutto se afferma che questi è soggetto alla sua potestà. Ma se può, il che soprattutto è provato, deve proporre appello entro il secondo giorno, come in una causa propria. 3. Se a favore di colui, che è ordinato che sia mandato a morte, una persona a lui legata da vincoli di parentela o affinità proporrà appello, Paolo dubita che possa essere ascoltata entro il terzo giorno. Ma si deve dire che anche questa persona deve proporre appello entro il secondo giorno come in una causa propria, poiché colui che afferma che rilevano propri interessi, difende una propria causa.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

5. Macer, 1 *de appellationibus*, D. 49.5.4 (Lenel, Macer 5)

Eius, qui ideo causam agere frustratur, quod dicit se libellum principi dedisse et sacrum rescriptum expectare, audiri desiderium prohibetur: et si ob eam causam provocaverit, appellatio eius recipi sacris constitutionibus vetatur.

[*De cautionibus*]

6. Macer, 1 *de appellationibus*, D. 2.8.15 (Lenel, Macer 6)

Sciendum est possessores immobilium rerum satisfacere non compelli. 1. Possessor autem is accipiendus est, qui in agro vel civitate rem soli possidet aut ex asse aut pro parte. sed et qui vectigalem, id est emphyteuticum agrum possidet, possessor intellegitur. item qui solam proprietatem habet, possessor intellegendus est. eum vero, qui tantum usum fructum habet, possessorem non esse Ulpianus scripsit. 2. Creditor, qui pignus accepit, possessor non est, tametsi possessionem habeat aut sibi traditam aut precario debitori concessam. 3. Si fundus in dotem datus sit, tam uxor quam maritus propter possessionem eius fundi possessores intelleguntur. 4. Diversa causa est eius, qui fundi petitionem personalem habet. 5. Tutores, sive pupilli eorum sive ipsi possideant, possessorum loco habentur: sed et si unus ex tutoribus possessor fuit, idem dicendum erit. 6. Si fundum, quem possidebam, a me petieris, deinde cum secundum te esset iudicatum, appellaverim: an possessor eiusdem fundi sim? et recte dicetur possessorem me esse, quia nihilominus possideo, nec ad rem pertinet, quod evinci mihi ea possessio possit. 7. Possessor autem quis nec ne fuerit, tempus cautionis spectandum est: nam sicuti ei, qui post cautionem possessionem vendidit, nihil obest, ita nec prodest ei, qui post cautionem possidere coepit.

s'immobilium F; emphyteuticum F; id est emphyteuticum ins. Trib., cfr. D. 6.3, Lenel; possessionem F; sivi ipse F¹; sed et: est F¹; posse'r'sor F; appella<ve>rim F².

COPIA AUTORE

De appellationibus libri II. Fragmenta

5. Macer, 1 *de appellationibus*, D. 49.5.4 (Lenel, Macer 5)

È vietato che sia ascoltato il desiderio di colui che afferma di aver consegnato un libello al principe e di attendere la sacra risposta, e perciò vanifica lo svolgimento del giudizio: anche se per quel giudizio abbia proposto appello, in forza di sacre costituzioni è vietato che il suo appello sia accolto.

[Sulle cauzioni]

6. Macer 1 *de appellationibus*, D. 2.8.15 (Lenel, Macer 6)

Si deve sapere che i possessori di beni immobili non sono costretti a dare garanzie. 1. Ma si deve considerare possessore colui che possiede in campagna o in città una parte di suolo, per l'intero o in parte. Analogamente, anche colui che possiede un fondo soggetto a canone, cioè un fondo enfiteutico, è considerato possessore. Allo stesso modo si deve considerare possessore colui che ha la sola proprietà. Ulpiano ha scritto che chi, al contrario, ha solo l'usufrutto non è possessore. 2. Il creditore, che ha ricevuto il pegno, non è possessore, sebbene abbia il possesso o perché gli sia stato trasferito o perché lo abbia concesso al debitore a titolo di precario. 3. Se un fondo sia stato dato in dote, tanto la moglie quanto il marito, per il possesso, sono considerati possessori di quel fondo. 4. Diversa è la situazione giuridica di colui che ha un'azione personale per richiedere il fondo. 5. I tutori sono considerati possessori sia che possiedano i loro pupilli sia che possiedano essi stessi, ma anche se possessore è stato uno solo dei tutori, si deve affermare lo stesso. 6. Se avrai rivendicato nei miei confronti il fondo che possedevo, in seguito, essendo stato deciso a tuo favore, ho proposto appello, sono possessore dello stesso fondo? E correttamente si dirà che sono possessore, poiché non di meno possiedo, e non rileva al riguardo che tale possesso possa essermi sottratto. 7. Se uno sia stato possessore o meno, si deve considerare il momento della prestazione della garanzia: infatti, come a colui, che ha venduto il possesso dopo la prestazione della garanzia, ciò non reca pregiudizio, così neppure giova a colui che ha iniziato a possedere dopo la prestazione della garanzia.

Liber II

[*De appellationibus recipiendis vel non*]

7. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 49.4.3 (Lenel, Macer 7)

Illud videamus, si, cum imperatori scriberetur, exemplum litterarum litigatori editum sit neque is appellaverit et postea contra eum rescriptum sit, an appellare a litteris pridem sibi editis possit? quia qui tunc non appellavit, vera esse quae scripta sunt consensisse videtur: nec audiendus est, si dicat eventum rescripti sacri se sustinuisse.

non om. F¹.

8. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 49.5.6 (Lenel, Macer 8)

Sciendum est, cum appellatio non recipitur, praecipere sacris constitutionibus omnia in eodem statu esse nec quicquam novari, etiamsi contra fiscum appellatum sit: eumque, qui appellationem non receperit, opinionem suam confestim per relationem manifestare et causam, pro qua non recepit appellationem, eiusque exemplum litigatori edere debere mandatis cavetur.

[*Quando appellare necesse non sit*]

9. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 49.8.1 (Lenel, Macer 9)

Illud meminerimus: si quaeratur, iudicatum sit nec ne, et huius quaestionis iudex non esse iudicatum pronuntiaverit: licet fuerit iudicatum, rescinditur, si provocatum non fuerit. 1. Item si calculi error in sententia esse dicatur, appellare necesse non est: veluti si iudex ita pronuntiaverit: ‘Cum constet Titium Seio ex illa specie quinquaginta, item ex illa specie viginti quinque debere, idcirco Lucium Titium Seio centum condemno’: nam quoniam error computationis est, nec appellare necesse est et citra provocationem corrigitur. sed et si huius quaestionis iudex sententiam centum confirmaverit, si quidem ideo, quod quinquaginta et viginti quinque fieri centum putaverit, adhuc idem error computationis est nec appellare necesse est: si vero ideo, quoniam et alias species viginti quinque fuisse dixerit, appellationi locus est. 2. Item cum contra sacras constitutiones iudicatur, appellationis necessitas remittitur. contra

Libro II

[Sugli appelli da accogliere o meno]

7. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 49.4.3 (Lenel, Macer 7)

Vediamo ciò, se si scrive all'imperatore, nel caso in cui copia della lettera sia stata comunicata al litigante né questi abbia proposto appello e dopo sia stato risposto in senso a lui sfavorevole, se possa proporre appello contro la lettera prima a lui comunicata? Poiché colui, che allora non ha proposto appello, sembra aver acconsentito che fosse vero ciò che è stato scritto: e non deve essere ascoltato nel caso in cui affermi di avere subito l'arrivo del sacro rescritto.

8. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 49.5.6 (Lenel, Macer 7)

Si deve sapere che, quando l'appello non è accolto, è disposto dalle sacre costituzioni che tutto resta nel medesimo stato e nulla viene innovato, anche se sia proposto appello contro il fisco: ed è disposto con mandati che colui, che non ha accolto l'appello, deve manifestare subito attraverso una relazione la sua decisione e il motivo, per il quale non ha accolto l'appello, e comunicare una copia di essa al litigante.

[Quando non è necessario proporre appello]

9. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 49.8.1 (Lenel, Macer 9)

Abbiamo ricordato questo: se sia sollevata la questione se sia stato giudicato o meno, e il giudice di questa questione abbia dichiarato che non è stato giudicato: sebbene sia stato giudicato, si annulla, se non sia stato proposto appello. 1. Parimenti, se si affermi che vi sia un errore di calcolo nella sentenza, non è necessario proporre appello: come nel caso in cui il giudice abbia pronunciato così: 'Poiché si sa che Tizio deve a Seio cinquanta di quel bene, e anche venticinque di quello, perciò condanno Lucio Tizio a dare cento a Seio': infatti, poiché si tratta di un errore di calcolo, non è necessario appellare e si corregge prima della richiesta. Ma anche se il giudice di questa questione confermasse la sentenza di cento, se in verità per ciò, perché avesse ritenuto che cinquanta e venticinque diventano cento, si tratta ancora di

constitutiones autem iudicatur, cum de iure constitutionis, non de iure litigatoris pronuntiatur. nam si iudex volenti se ex cura muneris vel tutelae beneficio liberorum vel aetatis aut privilegii excusare, dixerit neque filios neque aetatem aut ullum privilegium ad muneris vel tutelae excusationem prodesse, de iure constituto pronuntiasse intellegitur: quod si de iure suo probantem admiserit, sed idcirco contra eum sententiam dixerit, quod negaverit eum de aetate sua aut de numero liberorum probasse, de iure litigatoris pronuntiasse intellegitur: quo casu appellatio necessaria est. 3. Item cum ex edicto peremptorio, quod neque propositum est neque in notitiam pervenit absentis, condemnatio fit, nullius momenti esse sententiam constitutiones demonstrant. 4. Si apud eundem iudicem invicem petamus, si et mea et tua petitio sine usuris fuit et iudex me priorem tibi condemnavit, quo magis tu prior me condemnatum habeas: non est mihi necesse pro hac causa appellare, quando secundum sacras constitutiones iudicatum a me petere non possis, priusquam de mea quoque petitione iudicetur. sed magis est, ut appellatio interponatur.

memineribus *F*¹; citra *om. F*¹; adho *F*¹; a *Mo.*; provasse *F*¹; eit *F*¹; demonstrent *F*; e<t> tua *F*²; < sed magis est, ut appellatio interponatur > *Iust.*

10. Macer, 2 de appellationibus, D. 4.1.8 (Lenel, Macer 10)

Inter minores viginti quinque annis et eos qui rei publicae causa absunt hoc interest, quod minores annis etiam qui per tutores curatoresve suos defensi sunt, nihilo minus in integrum contra rem publicam restituuntur, cognita scilicet causa: ei vero qui rei publicae causa absit, ceteris quoque qui in eadem causa habentur, si per procuratores suos defensi sunt, hactenus in integrum restitutione subveniri solet, ut appellare his permittatur.

contra rem publicam *idem B*: iudicatam *scr. (Cuiac.)*; contra rem iudicatam *Goveanus*; subveneri *F*¹ (*em. F*²).

11. Macer 2 de appellationibus, D. 49.1.9 (Lenel, Macer 11)

Illud sciendum est neque pupillum neque rem publicam, cum pro libertate iudicatur, in integrum restitui posse, sed appellationem esse necessariam. idque ita rescriptum est.

12. Macer 2 de appellationibus, D. 42.1.63 (Lenel, Macer 12)

Saepe constitutum est res inter alios iudicatas aliis non praeiudicare. quod tamen quandam distinctionem habet: nam sententia inter alios dicta aliis quibusdam etiam scientibus obest, quibusdam vero, etiamsi contra ipsos iudicatum sit nihil, nocet. nam scientibus nihil praeiudicat, veluti si ex duobus heredibus debitoris alter condemnatur: nam alteri integra defensio est, etiamsi cum coherede suo agi

COPIA AUTORE

De appellationibus libri II. Fragmenta

un errore di calcolo e non è necessario proporre appello: ma se perciò, perché ha affermato che anche altri beni fossero venticinque, è luogo di appello. 2. Parimenti, quando si decide contrariamente alle sacre costituzioni, viene meno la necessità dell'appello. Si decide contrariamente alle costituzioni, quando si pronuncia riguardo al diritto di una costituzione, non riguardo al diritto del litigante. Infatti, se il giudice abbia detto a colui, che vuole esimersi dalla cura di una funzione o di una tutela in forza del beneficio dei figli o dell'età o di un privilegio, che non gli giovano né i figli né l'età né alcun privilegio ai fini dell'esenzione dalla funzione o dalla tutela, si comprende che si è pronunciato riguardo al diritto costituito: poiché se gli abbia concesso di produrre prove in merito al suo diritto, ma perciò abbia pronunciato una sentenza contro di lui, poiché abbia negato che questi abbia prodotto le prove sulla sua età o sul numero dei figli, si comprende che si è espresso riguardo al diritto del litigante: in questo caso l'appello è necessario. 3. Parimenti, quando in base ad un editto perentorio, che non è stato né pubblicato né pervenuto a conoscenza dell'assente, è pronunciata la condanna, le costituzioni dichiarano che la sentenza non ha nessuna efficacia. 4. Se presso lo stesso giudice agiamo vicendevolmente l'uno contro l'altro, nel caso in cui sia la mia sia la tua richiesta è stata senza interessi, e il giudice ha condannato me per primo a tuo vantaggio, per cui tu per primo hai ottenuto la mia condanna, per questa situazione non mi è necessario proporre appello dal momento che secondo le sacre costituzioni tu non puoi richiedermi l'esecuzione del giudicato, prima che si sia deciso anche in merito alla mia richiesta. Ma è preferibile che l'appello sia proposto.

10. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 4.1.8 (Lenel, Macer 10)

Tra i minori di venticinque anni e coloro che sono assenti per motivi di interesse pubblico intercorre questa differenza, che i minori di età, anche quelli che sono stati difesi per mezzo dei loro tutori o curatori, non di meno hanno la reintegra contro l'amministrazione pubblica, naturalmente dopo l'accertamento (giudiziario) della situazione giuridica; ma, a colui che è assente per motivi di interesse pubblico, e anche agli altri che sono assimilati nella situazione giuridica, se sono stati difesi per mezzo dei loro procuratori, fino a tal punto si suole venire in soccorso mediante reintegra da consentire loro di proporre appello.

11. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 49.1.9 (Lenel, Macer 11)

Si deve sapere che tanto il pupillo quanto l'amministrazione pubblica, quando si giudica a difesa della libertà, non possono ottenere la reintegra, ma è necessario l'appello. E questo così è stato disposto con rescritto.

12. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 42.1.63 (Lenel, Macer 12)

Spesso è stato disposto che le questioni giudicate tra alcuni soggetti non recano pregiudizio ad altri. Questo (principio) implica tuttavia una certa distinzione: infatti, la sentenza pronunciata tra alcuni nuoce anche a taluni altri che ne sono a conoscenza, mentre ad alcuni, anche se sia stato deciso contro di essi, non nuoce assolutamente. Infatti, non reca pregiudizio a

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

scierit. item si ex duobus petitoribus alter victus adquireverit, alterius petitioni non praeiudicatur: idque ita rescriptum est. scientibus sententia, quae inter alios data est, obest, cum quis de ea re, cuius actio vel defensio primum sibi competit, sequentem agere patiatur, veluti si creditor experiri passus sit debitorem de proprietate pignoris, aut maritus socerum vel uxorem de proprietate rei in dote acceptae, aut possessor venditorem de proprietate rei emptae: et haec ita ex multis constitutionibus intellegenda sunt. cur autem his quidem scientia nocet, superioribus vero non nocet, illa ratio est, quod qui scit coheredem suum agere, prohibere eum, quo minus uti velit propria actione vel defensione utatur, non potest: is vero, qui priorem dominum defendere causam patitur, ideo propter scientiam praescriptione rei quamvis inter alios iudicatae summovetur, quia ex voluntate eius de iure, quod ex persona agentis habuit, iudicatum est. nam et si libertus meus me interveniente servus vel libertus alterius iudicetur, mihi praeiudicatur. diversa causa est, si fundum a te Titius petierit, quem ego quoque, sed non ex persona Titii ad me pertinere dico: nam quamvis contra Titium me sciente iudicatum sit, nullum tamen praeiudicium patior, quia neque ex eo iure, quo Titius victus est, vindico, neque potui Titio intercedere, quo minus iure suo utatur, sicuti et de coerede supra diximus.

nam sententia inter alios dicta scientibus, etiamsi contra ipsos iudicatum sit nihil, quibusdam obest, quibusdam vero nihil nocet *Mo.* (similiter *Heraldus*); ex duobus petitoribus alter: εἰς τῶν δύο νομέων *B*; appellationi *Mo.*; <si> scientibus *ins. F²*; sequenti *F*; si creditor experiri passus sit debitorem *F cum B*: εἰ χρεώστης περὶ ὄν ἐνεχόρασεν ... δικάζεται; propri'a'etate *F²*; proprietare *F¹*; fator *F¹*.

[*De causis appellationum reddendis*]

13. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.9.2 (Lenel, Macer 13)

Si procurator absentis appellaverit, deinde rationes reddiderit, nihilo minus ipse respondere debet. sed an eo cessante dominus litis respondere possit exemplo adulescentis, videamus: magis tamen observatur, ut audiri debeat in causis appellationis reddendis is, cuius absentis procurator appellavit.

[*Si pendente appellatione mors intervenerit*]

14. Macer, 2 de appellationibus, D. 49.13.1 (Lenel, Macer 14)

Appellatore defuncto, si quidem sine herede, cuiuscumque generis appellatio fuit, evanescit. quod si appellatori heres extiterit, si quidem nullius alterius interest causas appellationis reddi, cogendus non est peragere appellationem: si vero fisci vel alterius, contra quem appellatum est, interest, heres causas

COPIA AUTORE

De appellationibus libri II. Fragmenta

coloro che ne sono a conoscenza, se, per esempio, di due eredi del debitore uno sia condannato; l'altro, infatti, conserva inalterata la difesa, sebbene abbia saputo che si era agito nei confronti del suo coerede. Parimenti, se di due pretendenti uno, risultato soccombente, abbia prestato acquiescenza, non si pregiudica l'istanza dell'altro: e ciò così è stato risposto. La sentenza, che è stata pronunciata tra altri soggetti, nuoce a coloro che la conoscono, quando colui, al quale per primo spetti l'azione o la difesa, consente che agisca un sopravvenuto, come nel caso in cui il creditore abbia consentito che il debitore sia convenuto per la proprietà del pegno, o il marito (che sia convenuto) il suocero o la moglie per la proprietà di un bene ricevuto in dote, o il possessore (che sia convenuto) il venditore per la proprietà del bene comprato: e queste conclusioni si devono desumere da numerose costituzioni. Perché la conoscenza a questi invero nuoce, ma non a quelli precedentemente indicati, la ragione è che colui che sa che il suo coerede agisce, non gli può proibire che usi una propria azione o difesa come vuole: mentre colui, il quale tollera che il precedente proprietario difenda la situazione, perciò, per questa conoscenza, è rimosso a causa della precedenza di una sentenza sebbene pronunciata tra altri, poiché si è giudicato in base alla sua volontà in merito ad un diritto che ha ricevuto dal soggetto che agisce. Infatti, anche se il mio liberto, essendo io intervenuto in giudizio, sia giudicato schiavo o liberto altrui, si verifica un pregiudizio nei miei confronti. È diversa la situazione giuridica, se Tizio ti richiede il fondo, che ti richiedo anch'io, ma non affermo che mi spetti in quanto derivante da Tizio: infatti, sebbene sia stato giudicato in senso sfavorevole a Tizio, essendone io a conoscenza, tuttavia non subisco nessun pregiudizio, poiché non rivendico in base a quel diritto, in relazione al quale Tizio è soccombente, e non ho potuto impedire a Tizio di agire in giudizio, così come abbiamo detto sopra con riferimento al coerede.

[Le situazioni di appello da ammettere]

13. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 49.9.2 (Lenel, Macer 13)

Se il procuratore dell'assente abbia proposto appello e poi abbia reso i conti, non di meno deve rispondere. Ma consideriamo se, venendo meno questi, il titolare della lite possa risponderne come nel caso dell'adolescente: tuttavia per lo più si osserva che nel produrre le cause di appello, debba essere ascoltato colui, il procuratore del quale assente abbia proposto appello.

[Se interviene la morte in pendenza di appello]

14. Macer, 2 *de appellationibus*, D. 49.13.1 (Lenel, Macer 14)

Morto l'appellante, se invero senza un erede, l'appello, di qualsivoglia genere fosse, si estingue. Poiché se vi sia stato un erede all'appellante, nel caso in cui, invero, non sussista l'interesse di nessun altro a che le cause di appello siano svolte, (questi) non deve essere costretto a svolgere

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

appellationis reddere necesse habet. nullius autem interest, veluti cum sine ademptione bonorum relegatus est. nam si ademptis bonis relegatus vel in insulam deportatus vel in metallum datus provocatione interposita decesserit, imperator noster Alexander Plaetorio militi ita rescripsit: 'Quamvis pendente appellatione morte rei crimen extinctum sit, data tamen etiam de parte bonorum eius sententia proponitur, adversus quam non aliter is, qui emolumentum successionis habet, optinere potest, quam si in reddendis causis appellationis iniquitatem sententiae detexerit'. 1. Tutor quoque in negotio pupilli appellatione interposita si decesserit, heredem eius causas appellationis reddere necesse est, etiamsi rationes tutelae heres reddiderit, quia sufficit mortis tempore ad causas appellationis reddendas obligatum fuisse. sed divi Severus et Antoninus rescripserunt non cogendum tutorem post rationes redditas causas appellationum reddere.

pletorio F; appellationum F².

COPIA AUTORE

De appellationibus libri II. Fragmenta

l'appello: se al contrario sussiste l'interesse del fisco o di un altro soggetto contro il quale è stato proposto appello, è necessario che l'erede presenti le ragioni dell'appello. Ma non sussiste l'interesse di alcuno, per esempio, nel caso in cui un soggetto è stato relegato senza confisca dei beni. Infatti se, sottrattigli i beni, un relegato oppure un deportato in un'isola oppure un condannato al lavoro nelle miniere, dopo aver fatto opposizione (al provvedimento di condanna), sia morto, il nostro imperatore Alessandro così ha risposto al soldato Pletorio: 'Sebbene in pendenza di appello il crimine si sia estinto a seguito della morte del reo, si pubblica, tuttavia, una sentenza relativa anche a parte dei suoi beni, contro la quale colui, che ha il guadagno della successione, può ottenere un successo, non altrimenti che se avrà svelato l'iniquità della sentenza nel procedere le cause di appello'. 1. Se sia morto anche il tutore in pendenza di appello relativo ad un negozio del pupillo, è necessario che il suo erede presenti le motivazioni dell'appello, sebbene l'erede abbia presentato i rendiconti della tutela, poiché è sufficiente che al tempo della morte fosse obbligato a presentare le motivazioni dell'appello. Ma i divi Severo e Antonino hanno risposto che il tutore non deve essere costretto a presentare le ragioni formali di appello dopo che i rendiconti sono stati presentati.

COPIA AUTORE

III
COMMENTO AI TESTI

COPIA AUTORE

I

DE OFFICIO PRAESIDIS LIBRI II

LIBRO I

F. 1 – D. 1.18.1

Il giurista riconosce nel termine *praeses* un *nomen generale*, tale da qualificare proconsoli, legati imperiali e, senza distinzioni¹, tutti i governatori di province, anche di rango senatorio²: precisa che *proconsul* è denominazione speciale e, pertanto, individua solo una delle *species* ricomprese nel *genus* dei *praesides provinciarum*³.

Il frammento in passato ha formato oggetto di un nutrito dibattito sulla sua genuinità. Sono stati avanzati sospetti di interpolazione sull'intero testo, a causa della ripetizione del termine *praeses*⁴,

¹ Per Giodice Sabbatelli 2001, 120, l'espressione *omnes provincias regentes*, di seguito alle denominazioni specifiche, *proconsules* e *legati Caesaris*, comporta necessariamente che sotto la denominazione *praeses* debbano essere ricompresi anche i governatori equestri, i procuratori non senatorii, che si distinguerebbero dai proconsoli e dai legati imperiali anche per rango sociale. Talamanca 1977, 272 nt. 734, sottolinea, sotto questa prospettiva, la correttezza metodologica e concettuale della contrapposizione tra il *nomen generale* di *praeses* e l'*appellatio specialis* di *proconsul*.

² Come rileva Spagnuolo Vigorita 1978, 130, l'uso del termine *praeses* non ha riflessi sul tipo di provincia amministrata: nei tardi commentari o nella Compilazione giustiniana l'uso del termine è stato generalizzato al punto da sostituire quello di *proconsul*, come già sostenuto da De Dominicis 1964, 655 (= De Dominicis 1970, 136); nel Tardo Impero, pur essendo stata superata la distinzione tra province imperiali e senatorie, il titolo e il rango di proconsole non scomparvero.

³ Sarebbe proprio con Macro, sostiene Talamanca 1976, 99 nt. 14, che il *praeses* viene preso in considerazione come figura generale: si afferma una cosciente visione unitaria del governorato, sul presupposto che tra *praeses* e *proconsul* interverrebbe un rapporto da *genus* a *species*. Nella sistematica dei *Digesta* e del *Codex* sussistono ancora due diversi titoli, l'uno relativo al governo delle province imperiali (D. 1.18: '*de officio praesidis*'; C. 1.40: '*de officio rectoris provinciae*'), l'altro di quelle senatorie (D. 1.16; C. 1.35: '*de officio proconsulis et legati*'); v. anche Mantovani 1994, 228.

⁴ Gradenwitz in una comunicazione orale, menzionata da Hirschfeld 1905, 386 nt. 3, fondava il generale sospetto di interpolazione sulla ripetizione della parola *praesides*; v. anche Heumann, Seckel, 1914, 451-452; Pflaum 1950, 112; Solazzi 1950a, 283 (= Solazzi 1972, 600); Ensslin 1956, 599; v. *contra*, De Martino 1975, 830; Spagnuolo Vigorita 1978, 131, il quale ritiene condivisibile la cancellazione solo di *praesides*, già suggerita da Krüger nt. *ad l.*

ma ad eccezione dell'inciso *licet senatores sint*⁵, che a ragione è stato sospettato, il discorso risulta assolutamente chiaro: il termine *praeses* ha una valenza generale, tale da ricomprendere tutti i governatori di province, siano esse imperiali o senatorie⁶. Al carattere generale del termine “*praeses*” è contrapposto, in chiusura di frammento, il carattere particolare del nome di “*proconsul*” che si riferisce, invece, ad una sola categoria di governatori provinciali⁷.

Probabilmente l'indicazione *praeses* in origine aveva avuto un valore ristretto, si limitava a designare i governatori delle province imperiali, ma successivamente deve aver subito un processo di generalizzazione, la cui cronologia risulta problematica. Se nelle fonti epigrafiche fin da età antonina il termine *praeses*, in origine onorifico, appare dopo i titoli ufficiali⁸, nelle fonti letterarie l'uso ne risulta più antico, per qualificare genericamente chi è posto alla testa di una provincia⁹.

Nella riflessione del giurista si può ravvisare uno sforzo concettuale volto a ricondurre sotto il *nomen generale* di *praeses* le diverse *species* di governatori provinciali: *proconsules*, *legati Caesaris* e altri funzionari posti a capo di una provincia¹⁰. Si tratterebbe, pertanto, di una considerazione dei governatori provinciali profondamente diversa da quella della giurisprudenza di età adrianea, che vede il *praeses provinciae* contrapposto al proconsole e al suo legato¹¹. Con il giurista tardo

⁵ Hotman 1600, 290, proponeva di modificare l'inciso in *licet senatores non sint*, in modo da ricomprendervi anche i governatori di ceto equestre, mentre Scialoja 1889, 97-98 (= Scialoja 1933, 368-369); Schneider 1893, 326; e Schneider 1894, 37-38, sulla scia di Puchta 1839, 384, che suggeriva la lettura *licet populi vel senatus sint (scil. provinciae)*, proponevano *licet senatoriae sint*; così anche Solazzi 1950a, 284 (= Solazzi 1972, 601). Per ulteriori dettagli sulla critica del testo, v. De Martino, 1975, 830. Secondo Spagnuolo Vigorita 1978, 131, l'inciso andrebbe, invece, soppresso (nonostante sia confermato da B. 6.1.35), dal momento che nel periodo, in cui è stata composta l'opera, la maggior parte dei governatori erano proconsoli e legati imperiali, per i quali non sorgevano dubbi sull'appartenenza al ceto senatorio: ipotizza, pertanto, che la frase potrebbe essere stata inserita successivamente, forse in età costantiniana, quando operavano governatori non senatori, denominati *praesides*, termine che contemporaneamente indicava in generale tutti i governatori, come dimostrano le testimonianze raccolte da Jones 1954, 24 ss.; in tal senso, v. anche Giodice Sabbatelli 2001, 120 nt. 93. A favore della genuinità dell'inciso si pronunciano, invece, Mommsen nt. *ad l.*; Krüger nt. *ad l.*; Kniep 1910, 280; Dell'Oro 1960a, 215 nt. 421.

⁶ Dell'Oro 1960a, 214-215; De Martino 1975, 830; Spagnuolo Vigorita 1978, 131; Mantovani 1994, 228; Giodice Sabbatelli 2001, 121.

⁷ De Martino 1975, 830; Mantovani 1994, 228 nt. 87, il quale dà risalto al fatto che nell'osservazione del giurista la prevalenza di *praeses*, quale termine generico, sarebbe bilanciata dal riconoscimento della vitalità di quello speciale (*proconsul*), più prestigioso.

⁸ Cfr. *AE* 1931, 38 (144 d.C.); *CIL* V, 4343 e 4344 (154-161 d.C.); *CIL* XII, 594 (= *ILS* II, 6988; età di Antonino Pio); *CIL* II, 6278 (= *ILS* II, 5163; età di Marco Aurelio); *CIL* III, 1457 (= *ILS* I, 1097; età di Marco Aurelio); v. Pflaum 1950, 112 ss.; Ensslin 1956, 599 ss.; De Martino 1975, 830; Spagnuolo Vigorita 1978, 131.

⁹ Cfr. *Plin. ep.* 10.43(52).3 e 10.44(53); *Plin. paneg.* 70.4; *Suet. Aug.* 23.1: *Tib.* 32.2; *Claud.* 17.3; *Otho* 7.11; *Vesp.* 6.4; *Dom.* 6.2 e 8.2; v. Dell'Oro 1960a, 215; De Martino 1975, 830-831, il quale, facendo proprie le considerazioni di Scialoja 1889, 103-104 (= Scialoja 1933, 371-372) ritiene non attendibile un passaggio dell'*Historia Augusta* (*SHA Alex.* 24.1), in cui le province imperiali appaiono contrapposte a quelle proconsolari, limitando solo alle prime la qualificazione di *praesidiales*; Fanizza 1982, 51 nt. 113; Mantovani 1994, 231.

¹⁰ Così Giodice Sabbatelli 2001, 121, la quale, sottolineando il carattere parimenti 'speciale' del nome di proconsole e di quello di *legatus Caesaris* rispetto a quello generale di *praeses*, mette in evidenza la difficoltà di estendere quest'ultimo anche al governatore promagistrato, per il quale la denominazione *proconsul* era in precedenza senza dubbio l'unica, o almeno la più comune; v. anche Bérenger 2014, 10.

¹¹ Cfr. *D.* 1.18.8, *Iul.* 1 *dig.*: *Saepe audivi Caesarem nostrum dicentem hac rescriptione: 'eum qui provinciae praees adire potes' non imponi necessitatem proconsuli vel legato eius vel praesidi provinciae suscipiendae cognitionis, sed eum aestimare debere, utrum ipse cognoscere an iudicem dare debeat* «Spesso ho ascoltato il nostro Cesare affermare che

severiano, invece, il proconsole è un governatore provinciale con posizione e compiti analoghi a quelli degli altri governatori: i poteri promagistratuali del primo appaiono posti su di un piano paritetico ai poteri che il principe assegna e delega a legati e procuratori di ceto equestre¹².

Si registrerebbe, dunque, da parte di Macro, come forse anche da parte di altri esponenti della giurisprudenza severiana, l'adesione a una concezione unitaria del governatorato, differente dal modello tradizionale: una concezione che presuppone la funzione separata dall'esercizio del potere, fino a divenire «centro di riferimento impersonale del governo provinciale»¹³.

F. 2 – D. 1.22.3

Nel frammento, in relazione al divieto di nomina ad ausiliari del governatore per soggetti originari della provincia amministrata (previsto verosimilmente dagli inizi del III sec. d.C.)¹⁴, viene esaminata la fattispecie di una provincia, successivamente divisa in due, con due distinti governatorati, come era avvenuto per la Germania e per la Mesia¹⁵: chi, essendo originario di una delle due parti, fosse nominato tra i collaboratori del *praeses* a capo dell'altra, non doveva essere considerato come se esercitasse l'ufficio nella provincia d'origine¹⁶.

Il frammento, l'unico pervenutoci dalla sezione dell'opera verosimilmente dedicata agli assistenti del *praeses*, doveva essere originariamente inserito in un più ampio discorso¹⁷: dal-

con questo rescritto, 'puoi adire colui che è a capo della provincia', non si impone al proconsole, o al suo legato o al preside della provincia la necessità della cognizione, ma che questi debba valutare se assumere egli stesso la cognizione oppure nominare un giudice»; v. le brevi ma dirimenti osservazioni di Solazzi 1950a, 283 (= Solazzi 1972, 600), il quale, pur constatando nelle fonti una terminologia non costante né unanime, rileva che nel pensiero di Giuliano il *praeses provinciae*, distinto dal *proconsul* e dal legato di questi, dovrebbe identificarsi con il *legatus Caesaris*, posto a capo di una provincia imperiale. Così anche Martini 1969, 130, il quale contrappone il ristretto significato giuliano del termine *praeses* a quello generico, già presente nelle *Istituzioni* di Gaio e corrispondente a quello attestato nel frammento di Macro; v. anche Mantovani 1994, 229; Stolfi 2011, 43 ss.

¹² Giodice Sabbatelli 2001, 122.

¹³ Così Grelle 1986, 41 ss. (= Grelle 2005, 229 ss.), il quale ravvisa, alla luce di D. 1.16.10, Ulp. 10 *de off. proc.* e di D. 48.20.6, Ulp. 10 *de off. proc.*, un profondo ripensamento dell'ordinamento provinciale e dei poteri che in esso si esercitano: essi vengono concepiti in rapporto alla funzione più che alla persona, in quanto già definiti nelle modalità di esercizio e negli obiettivi; in tal senso, v. Giodice Sabbatelli 2001, 122. Indizi dell'influenza del *de officio proconsulis* di Ulpiano sul contenuto e sulla struttura dell'opera di Macro, sia pure in assenza di evidenze testuali certe, sono avvertiti da Marotta 2004, 19 ss. Secondo Santalucia 1971, 70 ss., Ulpiano userebbe, peraltro, il termine *praeses* in senso del tutto identico a quello segnalato da Macro anche nei *libri opinionum*; cfr. D. 1.18.6.8, Ulp. 1 *opin.*

¹⁴ Il divieto inizialmente era previsto per le province imperiali e venne poi esteso a quelle senatorie; v. Mommsen 1887.I, 318 e nt. 3; De Ruggiero 1895, 99; Balogh, Pflaum 1952, 118 (= Pflaum 1981, 251); Weaver 2002, 44. Bérenger 2014, 148, nell'impossibilità di individuare con certezza il periodo in cui è stato introdotto, proprio alla luce del frammento di Macro ipotizza che esso possa essere stato previsto a partire dagli inizi del III sec. d.C.

¹⁵ Per la correzione della lettura di *Mysia* con *Moesia*, v. Dell'Oro 1960a, 215 e nt. 424, il quale rileva che durante il principato la *Mysia* non risulta menzionata tra le province, fra le quali comparivano sin dal principato di Domiziano, invece, la *Moesia Superior* e la *Moesia Inferior*.

¹⁶ Dell'Oro 1960a, 215, ritiene che la fattispecie considerata riguardasse il governatore e gli atti che questi doveva porre in essere al momento dell'arrivo in provincia: ma l'uso del verbo *adsideo* dovrebbe fugare ogni dubbio. Esso compare nelle fonti, anche non strettamente giuridiche, con il significato di "stare vicino a uno in qualità di assistente", "assistere", e mai con quello di "essere a capo di una provincia": Macro, del resto, per indicare quest'ultima funzione usa il verbo *regere*; cfr. D. 1.18.1.

¹⁷ Il frammento è stato riportato dai compilatori sotto il titolo *de officio adsectorum*; Lenel 1889.I, 572, lo colloca nell'opera di Macro sotto il titolo *de praeside eiusque comitibus*, contenente disposizioni generali sullo *status* e sulla nomina del governatore provinciale e dei suoi collaboratori.

l'originale deve essersi perduta la sezione relativa agli atti che il governatore doveva compiere al momento della sua nomina, e fra essi anche quelli relativi alla scelta del *consilium*¹⁸. Le ragioni del divieto di nominare *adseorsores* originari della provincia devono individuarsi nei compiti che essi erano chiamati ad assolvere, dal momento che essi dovevano prestare una consulenza tecnico-giuridica prevalentemente nell'attività giudiziaria¹⁹. La scelta dei collaboratori tra soggetti provenienti da una provincia diversa doveva rispondere ad esigenze di trasparenza e imparzialità²⁰, anche se risultava non esente da inconvenienti. Il governatore, infatti, non poteva più scegliere come membri del *consilium* specialisti di diritto locale, nemmeno quando doveva risolvere problemi derivanti dal conflitto tra disposizioni imperiali e norme di diritto locale²¹.

F. 3 – D. 1.18.16

Il passo richiama un senatoconsulto, che aveva ristretto in maniera sensibile la trattazione di controversie relative a negozi posti in essere dai governatori, direttamente o per il tramite di collaboratori, amici e liberti, prima dell'arrivo in provincia. L'esercizio delle relative azioni, non ancora intraprese, doveva essere ritardato fino al momento della partenza dell'interessato dalla provincia, salvo che si fosse verificata una circostanza indipendente dalla sua volontà, nel caso cioè che egli fosse stato vittima di un'offesa o di un furto. In tal caso poteva essere ammesso il giudizio o potevano essere adottati provvedimenti alternativi²².

Il senatoconsulto in questione dovrebbe identificarsi con quello emanato nel 20 d.C., durante il consolato di Cotta e Messalla²³, ricordato anche da Ulpiano²⁴.

¹⁸ Sin dal momento dell'insediamento e per tutta la durata dell'incarico il governatore era solito avvalersi dell'assistenza di amici o propri liberti, che garantissero non solo competenze tecniche ma soprattutto fedeltà (cfr. Fronto *ad Pium* 8.1.); talora i membri del *consilium* erano di nomina imperiale, cfr. Plin. *ep.* 10.25(10). Sugli *adseorsores*, v. Mommsen 1887.I, 315 ss.; De Ruggiero 1895a, 97 ss.; Balogh, Pflaum 1952, 117 ss. (= Pflaum 1981, 250 ss.); Weaver 2002, 43 ss., Bérenger 2014, 146 ss.; Kantor 2017, 60 ss.

¹⁹ Cfr. D. 1.22.1, Paul. *l. s. de off. adseors.*: *Omnium officium adseorsoris, quo iuris studiosi partibus suis funguntur, in his fere causis constat: in cognitionibus postulationibus libellis edictis decretis epistulis* «Ogni ufficio di assessore, che viene esercitato dagli esperti di diritto con proprie funzioni, riguarda pressappoco queste situazioni: cognizioni, petizioni, libelli, editti, decreti, lettere».

²⁰ Con Giustiniano si ribadì formalmente a tal fine il divieto di ricevere donazioni o effettuare acquisti particolarmente onerosi, cfr. C. 1.53.1.3, *Imp. Iustinianus A. Menae pp.* (528 d.C.).

²¹ Così Bérenger 2014, 148 ss., e soprattutto Kantor 2017, 72 ss., il quale rileva come nell'evidenza papirologica sin da età flavia risulta che il prefetto d'Egitto, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, si avvalsesse di esperti di diritto locale (νομοκοί); cfr. P.Oxy. XXXVI, 2757; P.Oxy. XLII, 3015; CPR I, 18 (= M.Chrest. 84).

²² Dell'Oro 1960a, 216 nt. 428, ritiene giustinianee le parole *et deponatur*, in considerazione del fatto che il ladro era evidentemente persona sospetta: in forza del principio affermato da Gai. 4.102 gli sarebbe stata imposta una *satisfatio iudicatum solvi* e non una *depositio*; v. in tal senso Arangio-Ruiz 1906b, 484 (= Arangio-Ruiz 1974a, 74), che, a sua volta aveva smentito la tesi di Muther 1856, 164 ss., secondo il quale la *cautio* sostitutiva della *depositio* non fosse la *satisfatio iudicatum solvi* ma un'altra, finalizzata a garantire l'esibizione futura.

²³ Degrossi 1952, 8.

²⁴ D. 1.16.4.2, Ulp. *1 de off. proc.*: *Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messalla consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur* «È meglio che il proconsole parta senza la moglie: può partire però con la moglie, purché sappia che, sotto il consolato di Cotta e Messalla, il senato ha stabilito che se le mogli di coloro che partono per gli uffici abbiano commesso qualche delitto, si esiga dagli stessi di rendere conto e di sopportare la pena». Ulpiano data il senatoconsulto al 20 d.C., mentre Tacito (*Tac. ann.* 4.20) lo data, invece, al 24 d.C.; v. Fa-

Il richiamo del provvedimento senatorio da parte di Macro era probabilmente finalizzato a impedire che i governatori e i componenti del loro apparato venissero distolti dall'amministrazione a causa di controversie rientranti nella giurisdizione del pretore²⁵. La prospettiva scelta da Macro è profondamente diversa da quella di Ulpiano²⁶. Mentre in D. 1.16.4.2 il richiamo al contenuto del senatoconsulto assume un valore e un significato marcatamente politico, nel senso che, come si evince dall'espressione *ab ipsis ratio et vindicta exigatur*, si prevede un intervento repressivo del senato, che avrebbe dovuto colpire il proconsole incapace di prevenire o impedire gli illeciti perpetrati dalla moglie²⁷, quello di Macro è finalizzato, invece, a garantire una maggiore efficacia dell'azione di governo.

F. 4 – D. 1.21.4

In apertura viene affermato che la *cognitio de suspectis tutoribus* può essere delegata: anzi la delega del proconsole, in quanto generale, la ricomprende come risulta da un rescritto di Settimio Severo e Caracalla indirizzato al proconsole d'Africa Bradua²⁸, e ciò nell'esclusivo interesse del pupillo (*propter pupillorum utilitatem*)²⁹.

Lo stesso rescritto è richiamato anche da Ulpiano³⁰. Esso era stato emanato in risposta a un quesito del proconsole con cui si chiedeva un chiarimento in ordine al trasferimento dell'attività cognitoria ai legati, problematica che, fino all'intervento della cancelleria imperiale,

nizza 1977, 199 ss.; Guarino 1978, 203 ss. (= Guarino 1994, 517 ss.), il quale difende con argomentazioni giuridiche e filologiche la tradizione ulpiana; Venturini 1981, 106 ss.; Mantovani 1994, 246 nt. 186, con discussione della bibliografia relativa ai problemi testuali del passo ulpiano; Robinson 2007, 79 nt. 1.

²⁵ Arangio-Ruiz 1906b, 483 (= Arangio-Ruiz 1974a, 73); Dell'Oro 1960a, 216 nt. 427.

²⁶ Marotta 2004, 20 nt. 22 e 188 nt. 4.

²⁷ Nonostante l'ambiguità terminologica del passaggio (da *si quid a delinquerint*), Guarino 1978, 204-205 (= Guarino 1994, 518-519), ritiene che i delitti delle mogli dei governatori dovevano consistere in illeciti che esse commissero o potessero compiere sfruttando la propria condizione di supremazia.

²⁸ Sul proconsole d'Africa M. Valerio Bradua Maurico, v. *PIR*² III, 353 nr. 31; Barbieri 1952, 117 nr. 506; Thomsson 1960, 107-108.

²⁹ De Martino 1937, 254, ravvisa un'assoluta incompatibilità tra il *propter utilitatem pupillorum*, principio ritenuto indubbiamente classico, e l'affermazione *consequens est*, con cui si vorrebbe ricomprendere nella delega di giurisdizione anche la *cognitio de suspectis tutoribus*, e avanza, pertanto, dubbi sulla genuinità del testo; diversamente, Dell'Oro 1960a, 217 nt. 430, il quale rileva che l'espressione *utilitas pupillorum* è di Macro, mentre il termine "*consequens*" del rescritto: sarebbe stata, dunque, opera del giurista il suo collegamento all'*utilitas pupillorum*, mentre intento della cancelleria imperiale sarebbe stato solo quello di fornire una soluzione al caso pratico. Respinge, inoltre, i dubbi di De Martino in ordine al *consequens*, in quanto sarebbe nello stesso senso anche in Cic. *leg.* 1.5.

³⁰ D. 26.10.1.4, Ulp. 35 *ad ed.*: *An autem apud legatum proconsulis suspectus postulari possit, dubium fuit: sed imperator Antoninus cum divo Severo Braduae Maurico proconsuli Africae rescriptis posse, quia mandata iurisdictione officium ad eum totum iuris dicundi transit. ergo et si praetor mandet iurisdictionem, simili modo dicendum est suspectum posse apud eum postulari cui mandata est: cum enim sit in provincia hoc rescriptum, consequens erit dicere et eum, cui a praetore mandata est iurisdictione, posse de suspecto cognoscere* «Si è dubitato, invece, se (il tutore) potesse essere accusato di essere sospetto presso il legato del proconsole; ma l'imperatore Antonino con il divo Severo risposero al proconsole d'Africa Bradua Marico che si poteva, dal momento che, conferita con mandato la giurisdizione, l'ufficio di esercitare la giurisdizione si trasmette a lui nel suo complesso. Dunque, anche se il pretore deleghi la giurisdizione, allo stesso modo si deve dire che il tutore può essere accusato di essere sospetto presso colui al quale essa è stata delegata; infatti, pur essendo stato ciò risposto in provincia, sarà consequenziale dire che anche colui, al quale la giurisdizione è stata delegata dal pretore, possa conoscere in merito al (tutore) sospetto». De Martino 1937, 253, dà risalto alla diversità di motivazioni messa in evidenza per lo stesso rescritto: Macro parla di *utilitas pupillorum*, mentre per Ulpiano il trasferimento di poteri sarebbe logico, in applicazione di principi generali, dal momento che la *cognitio* rientra nell'*officium iuris dicundi*; conclude, pertanto, che il passo ulpiano, rispecchiando la tendenza bizantina alla generalizzazione ed astrazione, sarebbe stato alterato.

non aveva trovato una soluzione univoca: la risposta andava nel senso che nella delega della giurisdizione era compresa anche la *cognitio de suspectis tutoribus*³¹.

Il rescritto, essendo stato inviato al proconsole d'Africa, doveva disciplinare, con riferimento alla delega di giurisdizione, la *cognitio de suspectis tutoribus* nell'ambito delle province proconsolari, cioè per ciò che attiene ai rapporti tra il *proconsul* e i suoi legati: Macro ne estende, invece, la portata anche alle province non proconsolari secondo una visione unitaria dell'organizzazione provinciale³².

La delega di giurisdizione, continua il giurista, può estendersi ad atti o provvedimenti (*missiones in possessionem*) che non sono esercizio di *iurisdictio* in senso stretto³³: la concessione della *bonorum possessio*³⁴; la *missio in possessionem damni infecti causa, ventris nomine* ovvero *legatorum servandorum causa*³⁵. L'affermazione, qui in esame, confermerebbe che in età severiana

³¹ Così Fanizza 1999, 137 ss., la quale ipotizza che i dubbi alla base del quesito sorgessero dal fatto che la *cognitio de suspectis tutoribus* non fosse assimilabile all'esercizio della giurisdizione e dall'ambivalenza del procedimento, che prevedeva un'iniziativa pubblica ma non una sanzione, dal momento che il pretore disponeva solo la rimozione dall'incarico del tutore, con conseguente *infamia* dello stesso. A seguito del rescritto, quindi, in provincia era possibile presentare al legato del proconsole la *postulatio de suspectis tutoribus*, e questi poteva disporre la rimozione del tutore dichiarato *suspectus*, ma non poteva adottare nei suoi confronti nessuna pena: come a Roma l'infrazione delle pene – considerata come un procedimento separato – era riservata al *praefectus urbi*, al quale il pretore doveva rimettere il reo, così nelle province essa spettava al proconsole. Al riguardo, v. le convincenti osservazioni di Spagnuolo Vigorita 1990, 121 e nt. 63 (= Spagnuolo Vigorita 2013, 145 e nt. 63), il quale ritiene che, alla luce di D. 26.10.1.4, il quesito sottoposto a Settimio Severo e Caracalla riguardasse la delegabilità della *cognitio de suspectis tutoribus* in senso stretto, non quella della *animadversio extra ordinem*, che come la *cognitio* penale, non era suscettibile di delega, ma riservata al governatore; *contra*, Lauria 1930, 496 (= Lauria 1983, 105), il quale ravvisava nel rescritto la conferma che il legato poteva, sia pure entro certi limiti, *animadvertere* e che la delega comprendeva anche la facoltà di pronunciare sentenze penali, determinandosi, in tal modo, un superamento della concezione repubblicana, che riservava la *coercitio* ai soli magistrati *cum imperio*.

³² In tal senso Spagnuolo Vigorita 1990, 139 nt. 47 (= Spagnuolo Vigorita 2013, 163 nt. 47); Marotta 2004, 19 nt. 22, il quale rileva, peraltro, che il problema non viene considerato da Macro in relazione a quelle province imperiali, nelle quali, a partire da età adrianea, il governatore nominava un *legatus iuridicus* (denominato talvolta solo *iuridicus provinciae*) che lo rappresentava, nell'esercizio della giurisdizione, in tutto l'ambito provinciale o in singoli distretti di esso; v. De Martino 1975, 817-818, il quale considera verosimile l'ipotesi dell'introduzione del *iuridicus provinciae* in armonia con la riforma dell'ordinamento giudiziario dell'Italia attuata da Adriano.

³³ Le *missiones in possessionem* erano provvedimenti disposti dal magistrato *cum imperio* su richiesta dell'interessato; con essi si concedeva, a fini cautelari o con finalità di costrizione indiretta all'adempimento, l'immissione nella detenzione di singoli beni (*missio in rem*) o dell'intero patrimonio altrui (*missio in bona*). Per ulteriori dettagli, v. Arcaria 1986, 249 ss.; Kaser, Hackl 1996, 427 ss. (con bibliografia).

³⁴ La *datio* della *bonorum possessio* produceva effetti apparentemente analoghi alla *missio in possessionem*, dal momento che il magistrato disponeva che uno o più soggetti potessero immettersi nel possesso del patrimonio del defunto in qualità di eredi, con lo specifico scopo di integrare a loro favore il sistema di successione legittima. Sulle differenze tra i due istituti, v. Solazzi 1916, 314, il quale rileva che la *missio in possessionem* appartiene al processo esecutivo, mentre la *bonorum possessio* è la successione universale del diritto pretorio: ad una posizione diversa all'interno dell'editto corrisponderebbero effetti diversi, diversità peraltro colta da Ulpiano in altra sede: D. 37.9.1.17, Ulp. 41 *ad ed.*; v. anche Solazzi 1937, 20 ss. L'espressione *bonorum possessio* al di fuori della materia ereditaria viene ad indicare la *missio in bona*, prodromica della *bonorum venditio*, istituto nel quale la giurisprudenza romana ravvisava una forma di successione; così Quadrato 1974, 81 nt. 81.

³⁵ Solazzi 1916, 315 ritiene interpolata la frase *aut ventris nomine in possessionem mulier* per l'uso di *aut* in luogo dei *vel* presenti nella frase precedente e in quella successiva, nonché per l'ellissi del verbo quando, invece, le altre proposizioni sono complete: sarebbe stato preferibile scrivere *aut ventris nomine mulier vel is cui legatum est legatorum servandorum causa in possessionem mittantur*, in modo da evitare la ripetizione di *in possessionem*. La *missio* a favore della *mulier* sarebbe ricompresa nella prima ipotesi *ut possessio bonorum detur*.

si fosse ormai affermato un concetto più ampio di *iurisdictio*: in essa, infatti, verrebbero ricompresi strumenti complementari del processo e non contenziosi, che erano estranei alla sua nozione originaria o tecnica³⁶. La delega del governatore potrebbe estendersi, pertanto, a quei rimedi extragiudiziali, che trovavano tradizionalmente fondamento nell'*imperium* del magistrato e non nella sua *urisdictio*³⁷.

F. 5 – D. 4.4.43

Mommsen sia nell'*editio maior* sia nell'*editio minor* attribuisce il frammento a Ulpio Marcello, rilevando che l'attribuzione a Macro sarebbe opera dei *deteriores*³⁸: esso costituirebbe l'unico estratto da un'opera *de officio praesidis* del giurista antonino. Lenel, in considerazione del fatto che nell'*Index Florentinus* non è menzionato un *de officio praesidis* tra le opere di Marcello, pensa però che esso debba essere ascritto agli omonimi libri di Macro³⁹. L'ipotesi di Lenel, quasi unanimemente condivisa⁴⁰, come è stato di recente rilevato, sarebbe avallata da numerosi argomenti⁴¹: in primo luogo, l'iscrizione viene riportata solo una volta; un fenomeno analogo si sarebbe verificato, inoltre, anche per i *libri iudiciorum publicorum*, il cui unico frammento D. 3.2.22, attribuito a Marcello da Mommsen sulla base della *Florentina* e del confronto con i *Basilici*⁴², dovrebbe ascriversi a Marciano⁴³ o, forse, a Macro; e infine, le affinità contenutistiche tra D. 4.4.43 e D. 29.2.61, che affrontano entrambi problematiche connesse con l'*in integrum restitutio* a favore del minore.

Il frammento riguarda la concessione della *restitutio in integrum* a favore del minore di 25 anni⁴⁴, rimedio che cominciò ad essere concesso dal pretore sulla base della *lex Laetoria* (o *Plaetoria*) *de circumscriptione adulescentium*⁴⁵ nel caso in cui il minore nel compimento di un

³⁶ Spagnuolo Vigorita 1990, 118-119 (= Spagnuolo Vigorita 2013, 142-143); Giodice Sabbatelli 2001, 164.

³⁷ Sul punto, v. Palazzolo 1974, 131 ss. e nt. 4; Kaser, Hackl 1996, 188-189; Giodice Sabbatelli 2001, 164 ss. e nt. 15, la quale rileva come le *missiones in possessionem*, pur essendo considerate atti *magis imperii quam iurisdictionis*, fossero comunque delegabili. Pugliese, 1963, 134, precisa, peraltro, che gli atti *magis imperii quam iurisdictionis* non dovessero essere considerati rientranti nella delega generale di giurisdizione, in quanto emanazione dell'*imperium*, e pertanto dovessero formare oggetto di una delega espressa. Luzzatto 1965, 106 ss., dà risalto, invece, al fatto che la collocazione dei rimedi pretori tra gli atti *magis imperii quam iurisdictionis* è propria della giurisprudenza severiana, rivolta a superare la concezione originaria della *iurisdictio*, mentre in testi che vanno dalla fine dell'età repubblicana fino alla stessa età dei Severi viene messo in evidenza il carattere giurisdizionale degli stessi.

³⁸ Mommsen ntt. *ad l.*

³⁹ Lenel 1889.I, 572 nt. 1 e 634.

⁴⁰ Kipp 1919, 133; Marrone 1955, 447 e nt. 115; Dell'Oro 1960a, 13; Santalucia 1971, 23 nt. 17; De Martino 1975, 829 nt. 670; Giodice Sabbatelli 2001, 119 nt. 92; Marotta 2004, 196 nt. 32. Diversamente Cancelli 1957, 379, opta per una tesi conservativa, conforme alla lezione di Mommsen, mentre Schulz 1968, 443, si limita a menzionare tra le opere sull'ufficio del *praeses* solo quella di Macro.

⁴¹ Marotta 2004, 196 nt. 32.

⁴² Mommsen nt. *ad l.*

⁴³ Lenel 1889.I, 634.

⁴⁴ Tanto D. 4.4.43 quanto D. 29.2.61 sono ricondotti da Lenel 1889.I, 572, sotto il titolo *de restitutionibus*. Dell'Oro 1960a, 218, ipotizza che essi potrebbero essere riuniti a D. 1.21.4 in un unico titolo *de iurisdictione*.

⁴⁵ La *lex*, chiamata *Plaetoria* nella *Tabula Heracleensis* mentre *Laetoria* in BGU II, 378 e BGU II, 611, è stata datata da Costa 1889, 72 ss., sulla base di testi plautini tra la fine 193 e gli del 192 a.C.; v. anche Rotondi 1912, 271-272. Per ulteriori dettagli, v. Weiss 1931, 578 ss.; Albanese 1979, 515 ss.; Di Salvo 1979, *passim*; Crook 1984, 596 ss.

atto negoziale non fosse stato assistito da un curatore, ed era finalizzato al ripristino integrale della situazione giuridica che quel negozio avesse modificato.

Il passo precisa che nel caso in cui qualcuno si dichiara maggiore di 25 anni si deve condurre un accertamento⁴⁶, dal momento che la prova rilevarebbe in maniera determinante così ai fini della concessione della *restitutio in integrum* come per altri procedimenti successivi⁴⁷.

Emerge, dunque, che in età severiana nella *iurisdictio* viene fatta ormai rientrare la *in integrum restitutio*, con l'inevitabile conseguenza di una fusione tra il momento cognitorio e il giudizio restitutorio⁴⁸. Per altro verso, dal confronto con D. 1.21.4.1, in cui tra i provvedimenti suscettibili di delega da parte del governatore non viene menzionata la *restitutio in integrum*, si potrebbe probabilmente inferire che per il giurista tardo severiano l'unico competente a concederla fosse il *praeses*⁴⁹.

F 6 – D. 29.2.61

Il giurista prende verosimilmente in esame la clausola dell'editto provinciale relativa all'*in integrum restitutio*, concessa ad un erede minore di 25 anni che avesse adito un'eredità gravata da debiti⁵⁰.

Il ripristino della situazione pregressa avrebbe, però, comportato un pregiudizio per il coerede che aveva effettuato l'acquisizione della propria parte: in base al *ius ad crescendi* sa-

⁴⁶ In questo caso, l'espressione *causae cognitio* va intesa nella sua accezione più ristretta: cioè designerebbe la funzione del magistrato volta a valutare solo l'obiettiva sussistenza dei requisiti richiesti (nella fattispecie la minore età) ai fini della concessione o meno della *restitutio*; v. Raggi 1965, 61; 70 e nt. 21, per il quale proprio in tema di accertamento della minore età, si registrerebbe, tuttavia, un'ulteriore conferma della pluralità di accezioni dell'espressione in questione: se, infatti, da D. 4.4.39pr., Scaev. 2 dig., si evince che l'accertamento non esaurisce la *cognitio* magistratuale, da C. 2.42(43).3.2, *Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Theodatae* (293 d.C.), emerge una netta contrapposizione tra l'accertamento sull'età e la *causae cognitio*; ritiene, pertanto, confermati non solo l'ampio ambito di impiego dell'espressione *cognitio*, ma anche l'arbitrarietà dell'interpretazione della tesi restrittiva, proposta da Martini 1960, 185 ss., secondo il quale ogni impiego di *causae cognitio* dovrebbe essere ricondotto ad un «significato di valutazione discrezionale». Contro l'interpretazione di Martini, v. anche Cervenca 1965, 9 ss.; Luzzatto 1971, 714 ss.; Kaser 1977, 107 nt. 20.

⁴⁷ Così Marrone 1955, 447, il quale considera l'accertamento della minore età, effettuato dal *praeses* ai fini dell'*in integrum restitutio*, vincolante per i giudici chiamati successivamente a decidere in merito all'età dello stesso soggetto; v., in tal senso, anche Dell'Oro 1960a, 217.

⁴⁸ Secondo Spagnuolo Vigorita 1990, 118 (= Spagnuolo Vigorita 2013, 142), la fusione tra momento cognitorio e giudizio restitutorio eliminerebbe la distinzione tra *actio* e *restitutio*, o più correttamente, sulla base della ricostruzione di Kupisch 1974, 95 ss., quella tra *restitutio* giudiziale e *restitutio* pretoria. L'inclusione della *restitutio in integrum* nella *iurisdictio* sarebbe confermata in modo inequivoco da due rescritti di Severo Alessandro, C. 2.42(43).1, *Imp. Alexander A. Maximianae* (223 d.C.) e C. 2.50(51).2, *Imp. Alexander A. Petronio centurioni* (222 d.C.), e da due testi di Ulpiano, D. 3.1.1.10, Ulp. 6 ad ed., e D. 4.4.16.5, Ulp. 11 ad ed., il primo forse oggetto di parziale alterazione, il secondo, invece, affidabile nella sostanza.

⁴⁹ Spagnuolo Vigorita 1990, 119 e nt. 45 (= Spagnuolo Vigorita 2013, 143 e nt. 45), evidenzia lo sforzo dei giuristi severiani di creare e distinguere gruppi di funzioni analoghe, in base a criteri che rispondono ad esigenze pratiche: inammissibilità o limitazione della delega di determinate funzioni, ovvero competenza ad esercitarle, per alcuni tra i numerosi titolari di poteri giurisdizionali, non solo magistrati municipali.

⁵⁰ Si deve ipotizzare che l'editto provinciale riprendesse le disposizioni, contenute nell'editto pretorio, in materia di *in integrum restitutio* a favore dell'erede minore; v. Lenel 1927, 116 e 129-130; Branca 1948, 481, il quale considera insolito il fatto che anche i giuristi ripetessero la terminologia dell'editto.

rebbe stato immesso, infatti, nel possesso anche dell'altra parte del patrimonio ereditario e, di conseguenza, avrebbe dovuto far fronte a tutti i debiti gravanti su di esso⁵¹.

Il pregiudizio, come ricorda esplicitamente Macro, fu rimosso da un rescritto di Settimio Severo con cui si disponeva che sul coerede non ricadesse la totalità dei debiti ereditari, ma che fosse concessa ai creditori del defunto l'immissione nei beni rientranti nella parte pertinente al minore che per essa aveva ottenuto la reintegrazione⁵².

Il provvedimento imperiale era, evidentemente, ispirato a ragioni di equità: applicandosi il *ius adcrendi*, il coerede si sarebbe trovato in una situazione svantaggiosa, non potendosi avvalere anch'egli del rimedio riconosciuto al minore⁵³. In questo caso esso non introduceva nuove fattispecie di *in integrum restitutio*, quanto piuttosto circoscriveva, in considerazione di esigenze dettate dall'*aequitas*, gli effetti di quelle già previste dall'editto.

LIBRO II

F. 7 – D. 48.3.7

Ai governatori provinciali era riconosciuta competenza in materia di repressione criminale⁵⁴. Secondo la ricostruzione tradizionale⁵⁵, tutti i governatori sarebbero stati titolari di poteri coercitivi, illimitati nei confronti dei peregrini, limitati nei confronti dei cittadini per effetto delle garanzie loro riconosciute; nel caso fosse richiesto, essi erano obbligati ad inviare il cittadino a Roma per il giudizio. Nel corso del principato si avviò la prassi di delegare ad alcuni dei governatori delle province imperiali l'amministrazione della giustizia capitale (*ius gladii*) nei confronti dei *cives*, prassi limitata all'ambito militare, con la conseguenza che un soldato romano poteva essere condannato a morte senza che gli venisse riconosciuta la *provocatio*. In seguito, poi, alle concessioni di cittadinanza a comunità di provinciali e, di conseguenza, per

⁵¹ Così Vaccaro Delogu 1941, 21 nt. 3 e 25, per il quale l'*in integrum restitutio* produceva effetti analoghi a quelli prodotti dall'astensione da parte di un *heres suus*, tanto che nelle fonti la *restitutio* contra l'adizione dell'eredità viene indicata con l'espressione *abstinere hereditate*; cfr. D. 4.2.21.5, Paul. 11 *ad. ed.*; D. 4.4.7.5 e 10, Ulp. 11 *ad. ed.*; Robbe 1953, 168, dà risalto al fatto che in entrambi i casi si determina l'esclusione da un'eredità attraverso uno strumento fornito dal pretore (*ius abstinendi* e *in integrum restitutio*), esclusione che rilevava solo nell'ambito del *ius honorarium*: in entrambi i casi l'erede conserva il titolo *iure civili*, svuotato di contenuto patrimoniale. Sul punto, v. anche Solazzi 1933, 236 ss.

⁵² La costituzione di Settimio Severo, osserva Voci 1967, 668 nt. 4, non doveva avere carattere innovativo, dal momento che lo stesso principio in D. 29.2.98, Scaev. 26 *dig.*, risulta già applicato; v. anche Zoz, Ferretti 2013, 206-207 e nt. 84.

⁵³ Il coerede, secondo Solazzi 1933, 246 e nt. 3, anche alla luce di D. 29.2.98, non era costretto ad assumere la quota del minore reintegrato, ma gli era rimessa la facoltà di assumerla; v. anche Vaccaro Delogu 1941, 126-127; Robbe 1953, 168; Biondi 1954, 425-426; Voci 1967, 668.

⁵⁴ Sulla competenza dei governatori provinciali in materia di repressione criminale, v. Mommsen 1899, 229 ss.; Strachan-Davidson 1912, 160 ss.; Pflaum 1950, 117 ss.; Garnsey 1968, 51 ss.; Jones 1972, 100 ss.; Liebs 1981, 217 ss.; Marotta 1988, 220 ss.; Spagnuolo Vigorita 1990, 121 ss. (= Spagnuolo Vigorita 2013, 145 ss.); Santalucia 1998, 227 ss.; Ermann 2001, 371 ss.; Faoro 2011, 169 ss.; Bérenger 2014, 68 ss.

⁵⁵ Mommsen 1899, 229 ss., la cui ricostruzione è condivisa da Marotta 1989, 220 ss., e da Santalucia 1998, 227-231.

l'impossibilità di mantenere a Roma l'esercizio della giustizia capitale nei confronti dei cittadini, si iniziò a delegare tale competenza anche al di fuori dell'ambito militare. Dal III secolo la giustizia capitale spettava in linea generale ai governatori senatorii, in quanto titolari di *imperium*, mentre era riconosciuta ai governatori di rango equestre in virtù di una concessione speciale da parte dell'imperatore⁵⁶.

Nel passo in esame l'attenzione del giurista è rivolta ad esaminare un particolare aspetto della repressione dei crimini da parte dei governatori provinciali, quello della competenza territoriale. La competenza di ciascun governatore era limitata agli ambiti territoriali loro assegnati⁵⁷. Si registra, però, una prassi consolidata (*praesides solent*), in base alla quale la repressione criminale veniva rimessa al governatore della provincia, in cui era stato commesso il crimine⁵⁸: questi faceva espressa richiesta al collega che reggeva la provincia in cui il malfattore agiva, affinché gli venisse consegnato sotto scorta. Il giurista, inoltre, ricorda che la prassi era stata confermata anche da alcuni interventi della cancelleria imperiale. Di frequente, infatti, i *praesides* rivolgevano quesiti alla cancelleria imperiale per ottenere direttive in merito all'esercizio della coercizione criminale, come risulta anche dall'*Epistolario* di Plinio⁵⁹.

⁵⁶ Diversamente Jones 1953, 922 ss. (= Jones 1960, 58 ss.); Jones 1955, 482 ss. (= Jones 1960, 90 ss.); Jones 1972, 103 ss., il quale ritiene che l'amministrazione della giustizia capitale sarebbe stata riconosciuta in maniera sistematica a partire dalla *constitutio antoniniana* (212 d.C.). Prima di questa data, sin dall'avvento del principato, i governatori provinciali sarebbero stati competenti a giudicare i *cives*, senza possibilità di appello, in caso di crimini previsti da *leges iudiciorum publicorum*. Una revisione profonda della ricostruzione mommseniana in Garnsey 1968, 51 ss., per il quale, sulla base, in particolare, di Plin. ep. 10.96(97), la competenza ad infliggere pene capitali sarebbe spettata ai governatori provinciali sin dall'età tardorepubblicana, e ravvisare nella delega imperiale il fondamento del loro potere coercitivo sarebbe il risultato della riflessione giurisprudenziale di età severiana, che tendeva a subordinare ogni potere a quello imperiale; in tal senso, v. anche Sartori 1970, 349 ss.; Hortskotte 1999, 311; Hurler 2006, 158; Fournier 2010, 343. Suggestiva l'ipotesi di Spagnuolo Vigorita 1990, 141-142 nt. 47 (= Spagnuolo Vigorita 2013, 165-166 nt. 47), secondo il quale – respinta la ricostruzione di Liebs 1981, 217 ss., che, in assenza di apposita concessione da parte dell'imperatore, esclude fino all'età diocleziana il *ius gladii* per i procuratori equestri – l'amministrazione della giustizia capitale sui cittadini e peregrini in età severiana sarebbe spettata a tutti i governatori di rango senatorio, in quanto titolari di *imperium*, e ai procuratori equestri che ne svolgevano le funzioni, mentre per i governatori procuratori sarebbe stato necessario uno specifico conferimento, che peraltro sarebbe divenuto usuale. Sul dibattito v. anche Fanizza 1994, 321 nt. 55 (= Fanizza 1999, 91 nt. 55), la quale ravvisa la necessità di un maggiore approfondimento dell'articolata ipotesi di Jones.

⁵⁷ Cfr. D. 1.18.3, Paul. 13 *ad Sab. Praeses provinciae in suae provinciae homines tantum imperium habet, et hoc dum in provincia est: nam si excesserit, privatus est. habet interdum imperium et adversus extraneos homines, si quid manu commiserint: nam et in mandatis principum est, ut curet is, qui provinciae praest, malis hominibus provinciam purgare, nec distinguuntur unde sint* «Il preside della provincia ha il potere di imperio soltanto nei confronti degli uomini della sua provincia, e ciò finché sia nella provincia: infatti, qualora ne sia uscito, è un privato. Talvolta, ha potere nei confronti di uomini estranei alla provincia, se abbiamo commesso una violenza: infatti, anche nei mandati dei principi è stabilito che colui, che è a capo di una provincia, curi di ripulire la provincia dai malfattori, né si distingue da dove vengano»; su cui v. Marotta 1991, 132-133 e nt. 24 e 161-162, il quale ritiene che nel frammento di Paolo il termine *praeses* non includerebbe anche il proconsole, ma che la prescrizione di perseguire e colpire gli autori dei crimini, uno dei principali doveri del *praeses*, sarebbe la parafrasi di un *caput mandatorum*, come si evincerebbe anche dal confronto con D. 1.18.13pr., Ulp. 7 *de off. proc.*; D. 47.16.1, Marc. 2 *de iud. publ.*; D. 48.13.4.2, Marc. 14 *inst.*

⁵⁸ Volterra 1930, 132-133 (= Volterra 1999, 150-151), rileva che, in questo caso, il verbo *delinquere* sia usato in senso generale per indicare un atto sottoposto ad un provvedimento sanzionatorio, senza specificare in dettaglio se si tratti di un *crimen* represso in base ad una legge pubblica o *extra ordinem*, e propone in luogo dell'espressione *in quibus delictum est* la lettura *in quibus crimina commissa sunt*, dal momento che *delictum est* sarebbe vago e mai attestato nelle fonti classiche; a sostegno della sua lettura adduce la traduzione greca della corrispondente frase presente nei Basilici: *ἐν αἷς ἂν ἀμαρτήματα γέγονται*.

⁵⁹ Cfr., ad es., Plin. ep. 10.31(40); 10.96(97).

F. 8 – D. 48.19.12

Ai fini della condizione giuridica dei condannati secondo Macro assume rilevanza solo la sentenza di condanna, indipendentemente dal fatto che si tratti di un provvedimento pronunciato a seguito di un giudizio previsto da *leges publicae* (o *extra ordinem*): non si considera, infatti, la tipologia dell'illecito (*genus criminis*), ma solo il provvedimento di condanna (*sententia*)⁶⁰. Ne deriva l'irrelevanza del tipo di giudizio per la condizione giuridica dei condannati (*status damnatorum*): i condannati a morte o coloro che sono destinati a combattere con le bestie divengono (gli uni e gli altri) immediatamente (*confestim*)⁶¹ *servi poenae*⁶². La *servitus poenae* è posta in connessione con la tipologia della pena inflitta dal provvedimento di condanna, e non con il sistema procedurale attraverso il quale è stata disposta⁶³.

Con Macro – ma probabilmente anche con altri giuristi severiani⁶⁴ – si registrerebbe, pertanto, il distacco dall'orientamento dei giuristi anteriori, in particolare Venuleio Saturnino e Volusio Meciano, secondo i quali procedimenti sanzionatori previsti da leggi pubbliche (*iudicia publica*) andavano tenuti distinti da quelli introdotti da senatoconsulti o costituzioni imperiali⁶⁵: si tratterebbe di un orientamento che porterebbe ad una sistemazione unitaria dei *crimina*, così di quelli sanzionati dalle *leges publicorum iudiciorum* come di quelli la cui sanzione aveva

⁶⁰ Così Levy 1932, 87 (= Levy 1963, 516); Dell'Oro 1960a, 218; Zilletti 1968, 71; Wieling 1999, 71; McClintock 2010, 44; Beggio 2017, 40.

⁶¹ Beseler 1931b, 188 e 197 considera *confestim* interpolato: il termine, compatibile con il vocabolario ciceroniano, sarebbe estraneo a quello dei giuristi classici. Baumann 1996, 122 e 196 nt. 50, pone, invece, l'avverbio alla base dell'ipotesi secondo la quale Macro abbia compiuto un passo ulteriore rispetto alle posizioni giurisprudenziali precedenti, in merito al momento in cui il condannato *ad bestias* perdeva la *testamenti factio* e la capacità patrimoniale.

⁶² Il 'servo della pena' veniva privato della capacità giuridica e, in conseguenza, il suo matrimonio veniva sciolto, il patrimonio confiscato, nonché il condannato era privato anche della *testamenti factio* attiva e passiva, v. Santalucia 1998, 251-252 (con bibliografia). Sulla *servitus poenae*, come pena accessoria di altre condanne particolarmente gravi, quali la pena di morte, i *summa supplicia* (crocifissione, *obiectio bestiis*, vivicombustione), il *metallum*, il *ludus*, v. Mommsen 1899, 947 ss.; Buckland 1908, 403 ss.; Strachan-Davidson 1912, 57 ss., Dessertaux 1919, 418 ss.; Pfaff 1923, 1830. Invece Donatuti 1934, 219 ss. (= Donatuti 1976, 541 ss.); Brasiello 1935, 41 ss.; Brasiello 1937, 416 ss.; Zilletti 1968, 32 ss.; McClintock 2010, *passim*; Beggio 2012, 299 ss.; Beggio 2017, 38 ss., ipotizzano che essa costituisse la condizione giuridica dei condannati a determinate pene per il periodo intercorrente tra la sentenza e l'esecuzione. Sul dibattito relativo alla nascita della categoria, v. la sintesi di McClintock 2010, 29 ss., in part., 44-45: la categoria dei servi della pena non si sarebbe costituita con un unico provvedimento, ma attraverso una pluralità di interventi imperiali, spesso non coerenti tra loro. La cancelleria imperiale avrebbe poi tentato di eliminare incertezze e confusione normativa, nonché di armonizzare fattispecie fra loro profondamente differenti.

⁶³ Brasiello 1935, 54 e nt. 5; Brasiello 1937, 428, osserva che sia il verbo *animadverti* sia il sostantivo *animadversio* sono tipici della *cognitio* e, in particolare, il secondo viene usato proprio in riferimento alla pena inflitta *extra ordinem*: se nei *iudicia publica* il mutamento di condizione giuridica è conseguenza automatica della perdita della cittadinanza, nelle *cognitiones*, a seguito dell'attività interpretativa dei giuristi, esso si verificherebbe come conseguenza della perdita della libertà, come si evincerebbe anche dal confronto con D. 48.19.10.1, Macer 2 *de iud. publ.*, in cui si afferma il mutamento di condizione giuridica (*condicionem permutare*) per coloro che hanno subito una condanna *ad metallum*.

⁶⁴ Al riguardo, Marotta 2004, 20-21 e nt. 22, rileva non pochi punti di coincidenza tra il pensiero di Macro e quello ulpiano, anche se non ritiene possibile individuare una precisa «genealogia concettuale».

⁶⁵ Bleicken 1962, 176; Spagnuolo Vigorita 1990, 139 nt. 47 (= Spagnuolo Vigorita 2013, 163 nt. 47).

avuto un'origine diversa⁶⁶. Nonostante i *iudicia* siano ancora qualificati *publica* solo se istituiti da leggi pubbliche, la repressione delle fattispecie previste da queste è ormai ricompresa, insieme con quella di fattispecie con fondamento diverso, nelle cognizioni *extra ordinem*⁶⁷.

F 9 – D. 50.5.5

Il frammento, come quello successivo, appartiene alla sezione dell'opera dedicata alla materia municipale⁶⁸: viene richiamato un responso di Ulpiano⁶⁹ in materia di obblighi che gravavano sugli appartenenti all'*ordo decurionum*, cioè su coloro che costituivano il senato delle collettività fruente di autonomia locale⁷⁰.

I decurioni, espressione dell'*élite* locale, nelle città italiche erano di solito in numero di cento⁷¹ e venivano scelti ogni cinque anni da magistrati detti per tale ragione *quinquennales* (o *quinquennialicii*)⁷² con una *lectio* analoga a quella con cui venivano scelti i senatori a Roma⁷³: era sancito il principio del numero chiuso dell'*ordo*, erano precisati requisiti di onorabilità degli aspiranti, nonché era prevista l'incompatibilità con alcune professioni⁷⁴. A partire dal

⁶⁶ Così Fanizza 1982, 100-101, ricollegandosi a Talamanca 1977, 272 nt. 734, ritiene che i *crimina publica* costituiscono un *genus* da giustapporre a quello introdotto dalla repressione attuata dall'amministrazione imperiale: i giuristi severiani individueranno il *cognoscere extra ordinem* come un *genus* autonomo con caratteristiche sue proprie, superando ogni tensione tra *leges publicae* e attività repressiva degli apparati imperiali, pur conservando ai *iudicia publica* un ruolo di "referente sistematico"; v. anche Botta 2008, 289 ss., contro le obiezioni di Baumann 1996, 115 ss., secondo il quale, invece, nella giurisprudenza di età severiana non è ravvisabile una rappresentazione degli apparati repressivi differente rispetto a quella dei giuristi di età antonina.

⁶⁷ Al riguardo, v. Fanizza 1982, 103-104 e nt. 234, la quale, alla luce del frammento in esame, nonché di D. 47.14.2, Macer 1 *de iud. publ.* e D. 47.15.3.2, Macer 1 *de iud. publ.*, ravvisa nella riflessione di Macro una netta distinzione tra *crimen publici iudicii* e *crimen* sanzionato *extra ordinem*.

⁶⁸ L'attenzione alle *civitates* costituirebbe per Mantovani 1994, 207-208 nt. 14, un tratto caratteristico del genere letterario *de officio proconsulis*; il frammento in esame, insieme a D. 50.10.3, attesta l'esistenza di un'analogia sezione nel *de officio praesidis*.

⁶⁹ Lenel 1889.II, 1019. Honoré 2002, 223, sostiene che il frammento in esame, insieme a D. 19.1.43, Paul. 5 *quaest.*, e a C. 8.37(38).4, *Imp. Alexander A. Sabinae*, attesterebbe il fatto che Ulpiano abbia dato responsi in senso tecnico, senza che ciò avvalli, però, l'originalità dei 32 brevi frammenti dei *Responsa* traditi nei *Digesta*. Per Marotta 2004, 20 nt. 22, sarebbe improbabile che la citazione ulpiana sia tratta dal *de officio proconsulis*.

⁷⁰ L'equivalente locale del senato romano era indicato con diversi sinonimi: *ordo* (*decurionum*), *senatus*, *curia* in occidente, βουλή, συνέδριον o σύγκλητος, nelle città greche; v. Liebenam 1900, 227 ss.; De Martino 1973, 128. Il nome *decuriones*, secondo una tradizione antiquaria, recepit anche da Pomponio (D. 50.16.239.5, Pomp. *l.s. ench.*), deriverebbe dall'antichissima prassi di scegliere, ai fini della formazione del senato delle nuove comunità, un decimo dei coloni in essa dedotti; v. Grelle 1960, 309-310, il quale rileva che esso compare solo a partire dal I sec. a.C. – la prima attestazione epigrafica è nella *Lex Municipi Tarentini* (CIL I, 590,26 = ILS II, 6096, 26) –, coesiste a lungo coi titoli locali (*patres*, *conscripti*, *senatores*, *patres vel conscripti*), fino a sostituirsi ad essi nella terminologia ufficiale come nell'uso comune: la giurisprudenza classica non conosce, infatti, altro nome per i membri dei senati locali, riservando quello di *senatores* solo ai componenti del senato di Roma.

⁷¹ De Martino 1973, 129 e nt. 60, con disamina dell'evidenza epigrafica.

⁷² Parla ancora di questi magistrati l'albo dei decurioni di Canosa (CIL IX, 338 = ILS II, 6121) del 223 d.C., su cui v., da ultimo, Salway 2000, 115 ss.

⁷³ Per Jacques 1984, 575-576, l'uso nelle fonti del verbo *creare* con riferimento alla nomina dei *decuriones* potrebbe indurre a ritenere il *decurionatus* come una funzione istituzionale; cfr. D. 50.2.13, Papir. *Iust. 2 const.*; D. 50.2.6.4, Pap. 1 *resp.*; D. 48.10.13, Pap. 15 *resp.*; D. 50.4.8, Ulp. 11 *ad ed.*; D. 27.8.1.17, Ulp. 36 *ad ed.*; D. 50.1.2pr., Ulp. *disp.*; C. 4.26.1, *Imp. Severus et Antoninus AA. Aelio*; C. 2.41.1.1, *Imp. Alexander A. Cononidi*.

⁷⁴ Sulla *lectio ordinis*, v. Declareuil 1911, 13 ss.; Grelle 1960, 310-311; De Martino 1973, 129-130; Langhammer 1973, 196 ss.; Jacques 1984, 576 ss.

24 d.C. con la *Lex Visellia* venne precluso il *decurionatus* ai liberti e ai figli di liberti (la preclusione era prevista anche per le magistrature municipali), mentre con un intervento successivo furono introdotti limiti di età (più di 25 e meno di 55 anni). Il requisito di un patrimonio sufficiente, già previsto in maniera variabile per alcune comunità provinciali in età repubblicana, fu esteso durante il principato anche a molte città italiche⁷⁵.

I poteri specifici dell'*ordo* erano ampi e si estendevano a tutti i rami della vita della comunità⁷⁶: dalla nomina di magistrati e di sacerdoti, all'amministrazione patrimoniale e finanziaria, all'organizzazione dei giochi, al controllo sui lavori pubblici e sull'armamento delle truppe, nonché all'esercizio di attività giudiziaria d'appello relativamente alle sanzioni inflitte dai magistrati⁷⁷.

Ad Ulpiano era stato, probabilmente, rivolto da parte di un decurione un quesito relativo alla possibilità di una *vacatio* tra il *decurionatus* e un altro onore⁷⁸: la risposta del giurista è negativa, nel senso che non deve essere concesso nessun intervallo, introducendosi in tal modo una deroga al principio generale in base al quale non è possibile il cumulo di due onori⁷⁹. Non sappiamo se il responso ulpiano si riferisse a città italiche o provinciali; Macro, che aderisce pienamente alla soluzione prospettata dal giurista di Tiro, applica, comunque, l'insegnamento ulpiano anche ai decurioni di città provinciali, come mostra il fatto che esso sia richiamato nell'opera dedicata all'ufficio del *praeses provinciae*.

F. 10 – D. 50.10.3

Nel passo vengono esaminate alcune disposizioni in materia di edilizia pubblica, disposizioni la cui applicazione in provincia doveva essere garantita dai *praesides provinciarum*⁸⁰: se si intende realizzare un'opera nuova a proprie spese non è necessaria una preventiva autorizzazione da parte del principe⁸¹. L'unica restrizione che incontra l'iniziativa del privato consiste nell'eventualità che la stessa opera determini problemi con un'altra città, costituisca motivo

⁷⁵ Langhammer 1973, 207 ss.; De Martino 1975, 735 ss. (con discussione della bibliografia).

⁷⁶ I decreti dell'*ordo* erano anche più vincolanti delle direttive del Senato romano, dal momento che in caso di loro inosservanza da parte dei magistrati cittadini poteva essere comminata una sanzione, decretabile mediante un'azione popolare, così De Martino 1975, 726.

⁷⁷ De Martino 1975, 726 ss.

⁷⁸ Con il termine *honor* si intendeva la funzione pubblica (*administratio rei publicae*), che si caratterizza per il livello di prestigio (*dignitas*) che ne consegue il suo titolare, rimanendo esclusa ogni sua implicazione patrimoniale: D. 50.4.14pr., Call. 1 *de cogn.*, su cui v. Declareuil 1911, 25; Grelle 1961, 318-319 (= Grelle 2005, 51); Bonini 1964, 42; Langhammer 1973, 240-241; Puliatti 2020, 236.

⁷⁹ Jacques 1984, 578 e nt. 24, dà risalto al fatto che per Macro, che riprende alla lettera l'opinione di Ulpiano, il *decurionato* è un onore che non comporta la *vacatio* per un'altra funzione, quando la regola generale impediva, invece, il cumulo di due funzioni (*honores* o *munera*) e l'esercizio di una di esse comportava l'esenzione per gli anni successivi.

⁸⁰ I governatori provinciali erano chiamati, infatti, a sovrintendere alle attività edilizie e dovevano verificare l'opportunità politica delle stesse: nel caso di un loro divieto alla realizzazione di un'opera nuova, al privato non rimaneva che rivolgersi al principe; v. in tal senso Cracco Ruggini 1989, 247-248 (= Cracco Ruggini 1999, 436); Marotta 2004, 61-62 e nt. 151: anche nel caso in cui il governatore non si fosse opposto alla realizzazione di un'opera nuova, l'autorizzazione imperiale veniva di solito richiesta.

⁸¹ Sui criteri politici che presiedono l'attività evergetica in età imperiale, v. Cracco Ruggini 1989, 240 ss., e in part., sulla preventiva autorizzazione del principe per iniziative private, 248 (= Cracco Ruggini 1999, 433 ss.); Jacques, Scheid 1992, 421 ss.

di sedizione, ovvero si tratti di circo, teatro o anfiteatro⁸². La *ratio* della restrizione va ravvisata nell'esigenza di garantire l'ordine pubblico⁸³: impedire che sia turbata la pace a causa dello spirito di competizione (*aemulatio*)⁸⁴.

L'autorizzazione risulta necessaria, a seguito di interventi della cancelleria imperiale (*constitutionibus declaratur*)⁸⁵, nel caso in cui un'opera sia realizzata anche con risorse pubbliche (*publico sumptu*)⁸⁶. Sul governatore provinciale ricade, infatti, il compito di controllare le finanze delle realtà cittadine, ricomprese nell'ambito territoriale di competenza: nel caso in cui un privato intenda, pertanto, realizzare un'opera nuova, impiegando anche risorse pubbliche⁸⁷, sono necessari un controllo da parte del governatore e la successiva autorizzazione del principe⁸⁸.

Parimenti, viene ricordato il divieto di iscrivere su di un'opera pubblica il nome di persona diversa dal principe e dal finanziatore, previa autorizzazione dello stesso principe⁸⁹: ne con-

⁸² Secondo Bonfante 1926, 296, in considerazione dell'inserimento del frammento nel titolo *de operibus publicis*, della natura dell'opera da cui è tratto e, infine, dal contesto in cui esso è richiamato, Macro si starebbe riferendo a edifici di utilità pubblica, realizzati spesso grazie alla munificenza privata; v. anche Branca 1941, 136, per il quale l'assenza di un'autorizzazione preventiva del principe per opere di utilità pubblica a spese dei privati rispondeva all'interesse dell'amministrazione imperiale e incoraggiava il senso civico.

⁸³ Sotto questa prospettiva Declareuil 1911, 24, non considera il controllo, attuato dai rappresentanti del potere centrale, come causa della paralisi delle istituzioni cittadine, ma garanzia di saggia amministrazione, sicurezza interna, prevenzione di attività pericolose per l'intera comunità.

⁸⁴ Il testo, l'unico dei *Digesta* che riporti il termine *aemulatio*, è stato a suo tempo ritenuto interpolato da Pacchioni 1920, 320 nt. 94 e 324-325; Bonfante 1926, 296-297; Rotondi 1934, 873 ss., mentre non prende una precisa posizione al riguardo Stella Maranca 1937, 472 ss.; per la sintesi del dibattito, v. Corsi 2014, 603 ss., la quale opta per il significato neutro del termine, così come già proposto da Scialoja 1892, 426 ss. (= Scialoja 1932, 216 ss.).

⁸⁵ Per Eck 1999a, 17 nt. 41, non è possibile stabilire con certezza a partire da quando fu necessario ottenere l'autorizzazione imperiale per la realizzazione di opere anche con risorse della città: probabilmente a partire dalla metà del II sec. d.C. si registra la tendenza a intensificare i controlli sull'edilizia realizzata *publico sumptu*. In tal senso andrebbe letto un rescritto di Antonino Pio, richiamato in D. 50.10.7pr., Call. 2 *de cogn.*, in cui i lasciti a favore delle città dovevano essere destinati alla manutenzione delle strutture già esistenti piuttosto che all'edificazione di opere nuove; v. Archi 1933, 595; Bonini 1964, 72-73; De Martino 1975, 824; Garnsey, Saller 1997, 43-45; Puliatti 2020, 245 ss. Posizione isolata quella di Waldherr 1989, 331, il quale concorda che l'amministrazione imperiale avesse poteri di controllo in materia edilizia, ma esclude – in disaccordo da Eck – che essi avessero trovato fondamento in disposizioni normative: il frammento di Macro si sarebbe limitato a prevedere una preventiva autorizzazione imperiale solo nel caso di realizzazione di un'opera *publico sumptu*.

⁸⁶ De Martino 1975, 823-824 e nt. 57, evidenzia come dalle fonti risalti il fatto che sin dagli inizi del II sec. d.C., l'amministrazione centrale fosse solita inviare rigorose disposizioni ai governatori in materia di opere pubbliche, riservandosi la decisione finale, dal momento che la stessa nutriva scarsa fiducia nei confronti degli amministratori periferici; v. anche Branca 1941, 136; Jacques 1984, 665-666; Millar 1992, 326; Béranger 2014, 303.

⁸⁷ Ipotesi abbastanza frequente era quella della realizzazione da parte dei privati di opere con proprie risorse ma su suolo pubblico; cfr. *CIL VIII*, 23107 (= *AE* 1894, 64 = *BCH* 1893, 236 nr. 101; 196 d.C.), un'iscrizione dell'Africa proconsolare, in cui la realizzazione dell'opera promessa dal privato avviene su suolo pubblico.

⁸⁸ Cfr. Plin. *ep.* 10.23(34); 10.90(91); 10.98(99), su cui v. Sherwin-White 1966, 547 e 591; Talbert 1980, 422 nt. 43; Corbier 1985, 223; Burton 2004, 327-328; Béranger 2014, 303 ss. L'utilizzo di fondi dei municipi era di regola destinato alla realizzazione di opere di utilità generale; i privati, erano, invece, più disponibili a preoccuparsi delle opere di contorno, come si evince da Plin. *ep.* 10.39(48).3: la costruzione del teatro di Nicea avviene con fondi della città, mentre i privati si impegnano a edificare intorno basiliche e un porticato.

⁸⁹ Come già evidenziato in sede di apparato, sarebbe preferibile correggere la congiunzione *aut* del testo tradito in *et*, evitando così di porre su di uno stesso piano – situazione non attestata nelle fonti – il principe e il

COPIA AUTORE

De officio praesidis libri II. Commento

segue che non possa essere iscritto il nome dell'artista che realizzava l'opera⁹⁰. Si tratta di norme rigorose che evidenziano come rientri nelle competenze del governatore prevenire e reprimere abusi in materia edilizia⁹¹.

privato che finanzia un'opera pubblica: l'intero passaggio andrebbe, pertanto, inteso nel senso che il nome del privato finanziatore si può iscrivere sull'opera accanto a quello del principe solo previa autorizzazione di quest'ultimo. Sulla tendenza degli imperatori a iscrivere il proprio nome sulle opere realizzate, nonché su quella di concedere ai privati l'autorizzazione a iscrivere il proprio, v. Cracco Ruggini 1989, 248 (= Cracco Ruggini 1999, 436); Robinson 1992, 52 ss.; Marotta 2004, 61 nt. 148; Cooley 2013, 43. Inoltre Eck 1996, 347 ss., dà risalto al fatto che la ridotta informazione della persona del dedicante, che generalmente emerge dalle iscrizioni, può ricondursi al controllo sociale esercitato nelle singole comunità o alla calibrata prassi epigrafica.

⁹⁰ Al riguardo v. Calabi Limentani 1958, 141; Bonini 1964, 152-153; Lucrezi 1984, 136.

⁹¹ Santalucia 1971, 40 e nt. 61, evidenzia come vadano letti sotto questa prospettiva sia il divieto di iscrivere il nome del *praeses* della provincia, divieto ricordato in D. 50.10.4, Modest. 11 *paed.*, sia l'obbligo per chi eseguiva lavori di abbellimento di opere già realizzate di conservare il nome del costruttore originario, iscrivendolo accanto al proprio: D. 50.10.7.1, Call. 2 *de cogn.*, su cui v. Calabi Limentani 1958, 141-142; Dell'Oro 1960b, 10 nt. 8; Bonini 1964, 152-153; Jacques 1984, 778-779; Lucrezi 1984, 136-137; Lepore 2012, 361 nt. 20; Puliatti 2020, 246-247.

COPIA AUTORE

II

AD LEGEM VICENSIMAM HEREDITATIUM LIBRI II

LIBRO I

F. 1. – D. 2.15.13

Sarebbero menzionati, sia pure in negativo, i poteri attribuiti ai procuratori preposti alla riscossione dei proventi della tassa sulle eredità e legati: è sancito esplicitamente solo il divieto imposto ai procuratori imperiali di concedere ai privati agevolazioni economiche senza aver consultato preventivamente l'imperatore¹.

Il passo è stato generalmente richiamato a sostegno della tesi in base alla quale la riscossione della *vicesima hereditatium*, nell'ultimo periodo dell'età dei Severi, era direttamente affidata ai procuratori imperiali e, pertanto, veniva interpretato nel senso che questi non potevano addivenire ad un accomodamento finanziario con i singoli contribuenti². Questa interpretazione è stata di recente messa in discussione sul presupposto che il principio ricordato da Macro, nella sua laconicità, sarebbe riferibile anche all'ipotesi di insolvenza totale o parziale di appaltatori, aggiudicatari del servizio di riscossione, e che pertanto un'interpretazione non escluderebbe necessariamente l'altra³.

Forse il passo andrebbe letto sotto una diversa prospettiva: nel senso che il principio ricordato dal giurista non dovrebbe essere posto in relazione con le modalità di riscossione

¹ Biondi 1945, 221 (= Biondi 1965, 304), ipotizza, sia pure con cautela, che in base alla testimonianza di Macro la legge sulla tassa del 5% sulle eredità contenesse un *caput* relativo alle transazioni, in cui sarebbe stato sancito il relativo divieto. Evidentemente, tale ipotesi comporterebbe che il *caput* non sarebbe rientrato nel testo originario della legge, ma sarebbe stato introdotto successivamente, a seguito di uno o più interventi della cancelleria imperiale.

² V., in part., Cimma 1981, 143, la quale esclude che il passo possa riguardare transazioni relative a somme dovute dagli appaltatori, dal momento che il canone di concessione era determinato al momento dell'appalto: pertanto, sarebbe più agevole ipotizzare un sistema di riscossione diretta, che comporterebbe un rapporto tra procuratori imperiali e singoli contribuenti.

³ Eck 1999a, 149; Demicheli 2006, 306.

della tassa, ma essere considerato nel più ampio ambito di una definizione delle competenze e dei poteri attribuiti ai procuratori imperiali⁴. Al riguardo, si potrebbero trarre indicazioni da quanto Ulpiano afferma nel libro XVI del suo *Commentario* all'editto⁵ in merito ai poteri di gestione dei procuratori che amministrano il patrimonio imperiale⁶. Ulpiano osserva che la *traditio* di un bene fiscale effettuata da parte del procuratore imperiale, come se fosse un bene proprio, al fine di porre in essere una vendita, una transazione o una donazione, non determina il trasferimento della proprietà, dal momento che esso si perfeziona solo quando il procuratore imperiale agisce in esecuzione della volontà espressa dell'imperatore⁷: al procuratore imperiale non è demandato il compito di alienare il bene del principe, ma solo quello di amministrarlo con diligenza. Ulpiano individua, dunque, nel consenso del principe il limite alla facoltà del procuratore di disporre del bene imperiale affidato alla sua gestione⁸.

Come il procuratore non è titolare di poteri di disposizione sul patrimonio imperiale che deve amministrare, così il procuratore responsabile per la riscossione della tassa deve garantire il gettito, non potendo di sua iniziativa concedere agevolazioni ai privati. Nel passo di Macro viene esplicitato il divieto per i procuratori imperiali di porre in essere un accomodamento finanziario con i privati in materia di tassa sulle eredità e legati; la prospettiva sembra, però, analoga a quella di Ulpiano in riferimento ai poteri dei procuratori che am-

⁴ In questa direzione sembrerebbe muoversi Brunt 1966, 469 nt. 29 (= Brunt 1990, 171 nt. 29), il quale ritiene che il giurista tardo severiano stia richiamando la disposizione in forza della quale il procuratore imperiale non può accettare, in luogo della somma di denaro dovuta a titolo d'imposta, parti del patrimonio ereditario. Isolata e poco condivisibile appare l'interpretazione proposta da Visky 1984, 95, il quale, non tenendo conto della natura dell'opera da cui il frammento è tratto, ipotizza che il divieto di transazioni riguarderebbe prestazioni alimentari a carico dell'amministrazione imperiale.

⁵ Lenel 1889, 511-512; Lenel 1927, 169 ss.

⁶ D. 1.19.1.1, Ulp. 16 *ad ed.*: *Si rem Caesaris procurator eius quasi rem propriam tradat, non puto eum dominium transferre: tunc enim transfert, cum negotium Caesaris gerens consensu ipsius tradit. denique si venditionis vel donationis vel transactionis causa quid agat, nihil agit: non enim alienare ei rem Caesaris, sed diligenter gerere commissum est* «Se il procuratore di Cesare consegna un bene di costui come proprio, non ritengo che questi trasferisca la proprietà: infatti trasferisce solo quando, amministrando un negozio di Cesare, consegna con il suo consenso. Infine, se agisce per una vendita o donazione o transazione, non pone in essere nessun negozio: infatti, a lui è dato l'incarico non di vendere un bene di Cesare, ma di amministrarlo con diligenza». Ulpiano, a proposito della disposizione editale relativa alle conseguenze del trasferimento della *res* da parte del *dominus*, osserva che la *traditio* di una *res* fiscale effettuata da parte del procuratore imperiale, come se fosse *res* propria, non determina il trasferimento della proprietà, per un difetto di legittimazione in capo a quest'ultimo; per la ricostruzione del passo v. Lenel 1927, 170-171; nonché Lenel 1878, 1 ss., in particolare 5 (= Lenel 1990, 167 ss., in particolare 171); Lenel 1889.II, 511 ntt. 1 e 5.

⁷ Il riferimento al *consensus Caesaris* preventivo non è andato, però, esente dal sospetto di interpolazione; sui problemi testuali del frammento e sugli eventuali interventi successivi, v., tra gli altri, de Francisci 1924, 193-194, il quale, individuando un intervento interpolatorio da parte di Giustiniano volto a subordinare l'alienazione posta in essere dal procuratore ad uno speciale mandato, propone di espungere le parole *consensu ipsius* ed il tratto da *denique a commissum est*; in tal senso Serrao 1947, 25 ss. Angelini 1971, 153-154, rileva, invece, che il riferimento al consenso dell'imperatore non è superfluo e, quindi, non può essere soppresso: il procuratore per sé stesso non è titolare di poteri di disposizione sul patrimonio imperiale a lui affidato, ma deve solo amministrarlo correttamente.

⁸ Per ulteriori dettagli sul frammento ulpiano nonché sui poteri di gestione dei procuratori imperiali, anche alla luce dell'evidenza papirologica, v. Alessandri 2014, 489 ss.

ministrano la *res Caesaris*: i loro poteri sono limitati alle operazioni inerenti l'attività di riscossione, tanto che essa sia affidata direttamente ad essi stessi tanto che sia concessa ad appaltatori⁹. Nei casi di inadempimento, totale o parziale, nei confronti del fisco si deve ritenere, infatti, che i procuratori imperiali devono attivarsi per riscuotere quanto dovuto, ponendo in essere gli atti di vendita forzata del patrimonio del privato, fino al pieno soddisfacimento del debito fiscale¹⁰: una deroga, con la possibilità di porre in essere una transazione da parte del procuratore imperiale, non può essere ammessa senza aver consultato preventivamente l'imperatore.

F. 2 – D. 50.16.154

Il senso dell'affermazione risulta abbastanza oscuro, dal momento che essa è stata estrapolata dal contesto. Macro richiama distanze precise intorno all'Urbe, mille passi¹¹, ed indica il punto dal quale calcolarle: non dal miliario, sito nel foro, ma dagli edifici esterni alle mura che prolungano, senza soluzione di continuità, l'area abitativa, al fine di determinare il distretto di pertinenza dell'*urbs*¹². Nella riflessione del giurista si afferma, dunque,

⁹ Boulvert 1970, 389, intende il divieto nel senso che il procuratore imperiale può compiere, di sua iniziativa, anche altri atti giuridici, come accettare le eredità devolute all'imperatore o autorizzare gli schiavi imperiali ad accettare le eredità loro devolute. L'interpretazione, evidentemente, non tiene conto del contesto in cui il principio ricordato da Macro è formulato: le competenze dei procuratori preposti alla *statio vicesimae hereditatium* e non quelle dei procuratori preposti al patrimonio imperiale. D'altra parte, non avallerebbe l'interpretazione dello studioso francese nemmeno la presenza, in apertura di frammento, del pronome *nullus*: esso non va inteso nel senso che la regola limiterebbe i procuratori imperiali di qualunque ufficio dell'amministrazione imperiale, ma esso assume rilevanza sotto il profilo territoriale, nel senso cioè che il divieto riguarderebbe i procuratori sia centrali sia periferici, preposti alla riscossione della tassa.

¹⁰ Una conferma in tal senso è offerta da D. 49.14.46.3, Herm. *6 iuris epit.: fiscus semper habet ius pignoris* «Il fisco ha sempre il diritto di pignoramento». Il giurista sta richiamando un principio consolidato nel tempo, in base al quale viene riconosciuto al fisco un generale diritto di pignoramento; sulla genuinità dell'avverbio *semper*, v. Alessandri 2018, 82. Nel caso della *vicesima hereditatium* il diritto del fisco si concretizzerebbe, nell'ipotesi di una riscossione diretta, nella confisca dei beni del contribuente e successiva vendita forzata degli stessi fino all'ammontare della tassa non pagata; cfr. anche un rescritto di Caracalla del 213 d.C., C. 8.14(15).1, *Imp. Antoninus A. Sperato. Universa bona eorum qui censentur vice pignorum tributis obligata sunt* «L'imperatore Antonino Augusto a Sperato. Tutto il patrimonio di coloro che sono censiti è vincolato al pagamento dei tributi a titolo di pegno»; v. Klingenberg 1992, 356 ss. (con bibliografia). Nell'ipotesi, invece, di riscossione indiretta, affidata ad appaltatori, si avrebbe la confisca del patrimonio dei contraenti inadempienti e successiva vendita forzata del loro patrimonio. Per ulteriori indicazioni, offerte dalla prassi egiziana, in relazione a casi di inadempimento di appaltatori di tasse, v. Alessandri 2012, 94 ss.; Alessandri 2017, 12 ss.

¹¹ Lo spazio di mille passi corrisponderebbe a circa 1,5 km.

¹² Diversamente Beseler 1948, 611, il quale integrava *nec* dopo *urbis* e *sed a pomerio* prima di *numerandi*, dopo aver soppresso *sed* prima di *a continentibus*, modificando così l'intero passo: *mille passus non a miliario urbis nec a continentibus aedificiis, sed a pomerio numerandi sunt*. Egli riteneva, pertanto, che per Macro il calcolo avesse come punto di partenza il pomerio; v., però, Talamanca 1974, 520, il quale afferma che il dato relativo ai *continentia aedificia* non può essere sospettato *a priori* e che, invece, nella riflessione dei giuristi tardo-classici, esso si riferisce al confine dell'abitato costituito dal «susseguirsi ininterrotto di abitazioni di tipo cittadino», indicando conseguentemente l'inizio dell'insediamento rurale. Ciò che si lascia intravedere dal passo è, tuttavia, la sussistenza di opinioni divergenti tra i giuristi stessi. Per altro verso, Gallo 2017, 187, rileva che la rappresentazione dello spazio, quale emerge dal testo, non avrebbe tenuto conto delle articolazioni territoriali entro le quali si sarebbero dovute applicare le disposizioni della legge.

la totale integrazione degli *aedificia continentia* nella morfologia topografica e giuridica della città¹³.

Proprio in considerazione del fatto che il senso della frase appare piuttosto oscuro, il passo non è stato oggetto di un'univoca interpretazione: si è ritenuto che il giurista tardo severiano stesse indicando l'ambito territoriale del distretto di riscossione della tassa per la città di Roma¹⁴, ma si è anche pensato che Macro prendesse posizione sulle problematiche relative al magistrato competente per l'apertura del testamento¹⁵.

Si potrebbe trarre un argomento a favore della seconda interpretazione dal già citato passo di Ulpio Marcello (D. 50.16.87, Marcell. 12 dig.), che è stato ricondotto da Lenel sotto la rubrica '*Testamenta quemadmodum aperiantur*'¹⁶. Dal momento che il giurista antonino richiama la nozione di Roma, proposta da Alfeno Varo, estesa agli *aedificia continentia*¹⁷, si può ritenere che essa, fosse considerata dalla riflessione giurisprudenziale in connessione, fra l'altro, con le problematiche relative all'apertura dei testamenti: luogo di apertura, modalità, limiti temporali, magistrati (o funzionari) territorialmente competenti. Come Ulpio Marcello riferisce l'espressione *aedificia continentia* al luogo di apertura dei testamenti¹⁸, così si può ritenere che Macro la valuti al fine di determinare il magistrato territorialmente competente per l'apertura, in conformità al dettato della *lex vicesimae hereditarium*¹⁹.

¹³ Todisco 2016, 713 ss., registra che la prima ricorrenza nella letteratura giuridica dell'espressione *aedificia continentia* è costituita dalla definizione di Alfeno Varo, richiamata da Ulpio Marcello in D. 50.16.87, Marcell. 12 dig.: *Ut Alfenus ait 'urbs' est 'Roma', quae muro cingeretur, 'Roma' est etiam, qua continentia aedificia essent: nam non muro tenus existimari ex consuetudine cotidiana posse intellegi, cum diceremus Romam nos ire, etiamsi extra urbem habitaremus* «Come afferma Alfeno la 'città' è 'Roma', che è racchiusa dalle mura: 'Roma' è anche le aree edificate dei sobborghi: infatti, che non si limiti alle mura lo si può ritenere dall'uso quotidiano di dire che andiamo a Roma, anche se abitiamo fuori della città». Non ritiene, tuttavia, possibile stabilire se il giurista tardo repubblicano stia proponendo un contributo originale oppure richiamando una riflessione del suo maestro Servio Sulpicio Rufo e, pertanto, anche in considerazione del fatto che tre altre ricorrenze (D. 50.16.2pr., Paul. 1 ad ed.; D. 3.3.6 Paul. 6 ad ed.; D. 48.22.14pr. Ulp. 1 ad ed.(?)) compaiono in commenti *ad edictum*, propone, almeno a livello di suggestione, che la definizione possa essere stata elaborata nel circolo di quest'ultimo, che inaugurerà il genere letterario di commento all'editto. Sull'espressione *aedificia continentia*, v. anche Coarelli 1997, 90; Panciera 1999, 9-10; Gagliardi 2006, 371-377; Goodman 2007, 14-16; Soricelli 2007, 59-61; Querzoli 2013, 106 ss.

¹⁴ Mommsen 1887.I, 2, 67 nt. 2; Hirschfeld 1877, 66 nt. 4; Hirschfeld 1905, 103-104; Levi 1968, 514; Cagnat 1977, 645; i quali pur constatando che il contesto, da cui l'affermazione di Macro è stata estrapolata, sia piuttosto oscuro, vedono un riferimento ai confini del distretto di riscossione della tassa per la città di Roma.

¹⁵ Eck 1999a, 141-142. Sulla questione non prende una precisa posizione Demicheli 2006, 307, la quale ritiene che una soluzione non esclude l'altra, sebbene rilevi che a sostegno di quella, che ravviserebbe nell'affermazione del giurista tardo severiano un riferimento al distretto di riscossione, non sussistono sicuri argomenti a favore, ferma restando, però, la presenza di un *procurator vicesimae hereditarium* attestato a Roma fin dal I sec. d.C., con competenze sull'Urbe e sul resto dell'Italia. Singolare risulta, poi, l'interpretazione proposta da Stella Maranca 1924, 25, il quale lo pone in relazione alle problematiche relative all'apertura dei testamenti, ma ritiene che il riferimento alla distanza rileverebbe sotto il profilo temporale, cioè per il termine che si dovrebbe attendere per il ritorno degli assenti interessati.

¹⁶ Lenel 1889.I, 612 e nt. 1; v. anche Lenel 1927, 362-363.

¹⁷ Per Querzoli 2013, 103-104, Marcello sta proponendo un'idea di città diversa da quella di Alfeno, ma v. i convincenti rilievi di Todisco 2016, 711 nt. 2.

¹⁸ Casavola 1992, 20 (= Casavola 2000, 355), ritiene che Ulpio Marcello precisi il significato esatto del locativo *Romae*.

¹⁹ Secondo Gagliardi 2006, 374-375, sarebbe plausibile che il computo dei *mille passus* non fosse riferito solo a Roma, ma anche a qualunque altra città.

F. 3 – D. 28.1.7

Sia al muto che al sordo non è riconosciuta la *testamenti factio activa*, cioè di disporre validamente per testamento²⁰: ciò vale, evidentemente, in riferimento al *testamentum per aes et libram*, dal momento che il muto non può pronunciare le parole della *nuncupatio*, mentre il sordo non è in grado di ascoltare le parole pronunciate dal *familiae emptor*²¹.

Macro introduce una deroga: si può plausibilmente ipotizzare che il passo in esame, all'interno dell'opera, fosse inserito in un discorso più ampio relativo alle fattispecie nelle quali si era tenuti a corrispondere la tassa del 5%. Una volta riconosciuta la validità dei testamenti di sordi e muti, sia pure a seguito di un intervento imperiale, i patrimoni ereditari così trasmessi sarebbero stati sottoposti alla tassa²². Il testamento del muto o del sordo sarebbe valido a condizione che l'interessato sia stato autorizzato dal principe: tale possibilità, sarebbe stata introdotta da specifici interventi imperiali, cioè sotto forma di privilegio²³.

Il primo problema che si pone è, dunque, quello di comprendere quando questo privilegio possa essere stato introdotto²⁴. Si può ipotizzare un momento non di molto precedente alla composizione dell'opera di Macro, quando, a seguito della *constitutio Antoniniana*, compaiono forme anomale di testamento, risultato del contrasto tra istituti di *ius civile* e di diritti provinciali²⁵.

Si è sostenuto che il privilegio non deve aver creato grandi problemi sul piano pratico, dal momento che il testamento posto in essere da un muto o da un sordo autorizzati dall'imperatore sarebbe parificato a quei testamenti che mancavano di qualcuna delle formalità prescritte dal *ius civile*, ma che erano tutelati dal *ius honorarium*, che riconosceva ai soggetti beneficiati il possesso dei beni ereditari a condizione che fossero esibite delle *tabulae* che presentassero i sette sigilli (del *familiae emptor*, del *libripens* e dei cinque *testes*)²⁶.

In realtà, per comprendere pienamente la portata della concessione, effettuata dalla cancelleria imperiale a favore del sordo o del muto, occorre piuttosto considerare in parallelo le disposizioni in materia di *testamentum militis*²⁷: come gli imperatori concessero ai soldati il privilegio di testare senza rispettare alcuna delle formalità prescritte, in considerazione della loro inesperienza (*nimia imperitia*)²⁸, così, probabilmente a partire dall'età tardo severiana, al

²⁰ Cfr. D. 28.1.6.1 Gai. 17 *ad ed. prov.*; D. 38.8.9.1. Pap. 6 *resp.*; *tit. Ulp.* 20.13; v., al riguardo, Biondi 1943, 99; Amelotti 1966b, 106; Voci 1967, 395; Dalla 1990, 1295; Küster 1991, 93.

²¹ Cfr. Gai. 2.104; sul *testamentum per aes et libram*, v. Amelotti 1966b, 75 ss. Per una dettagliata disamina delle problematiche connesse con il passo gaiano, v., da ultima (con ampia discussione della bibliografia), Terranova 2011, *passim*.

²² Lenel 1889.I, 571 nt. 2.

²³ Küster 1991, 94.

²⁴ In particolare, Gaio nel suo commento all'editto provinciale (D. 28.1.6.1, Gai. 17 *ad ed. prov.*), ancora non riconosce al sordo e al muto la facoltà di disporre per testamento.

²⁵ Amelotti 1966b, 75. Küster 1991, 94, ritiene che la concessione risalga all'età severiana, periodo in cui furono adottati provvedimenti che andarono a ridurre le formalità da osservare in materia di testamento.

²⁶ Voci 1967, 395 nt. 51; Küster 1991, 94-95; v., però, le obiezioni di Amelotti 1966b, 75, il quale dà risalto al fatto che nelle fonti non compare traccia del testamento pretorio, e ritiene, pertanto, che esso sia solo una creazione degli interpreti moderni.

²⁷ Peraltro, proprio con riferimento ai soldati, un passaggio delle *Istituzioni* di Giustiniano (*Iust. inst.* 2.11.2-3) richiama alcuni interventi della cancelleria imperiale volti ad eliminare il divieto di fare testamento per sordi o muti, purché fossero in servizio e vivessero negli accampamenti; v. Zoz, Ferretti 2013, 130. Sul *testamentum militis*, v. più diffusamente *infra*.

²⁸ Gai. 2.109; 2.114.

muto o al sordo fu concesso, previa autorizzazione imperiale, di testare in deroga alle disposizioni in materia di *testamentum per aes et libram*. Dal passo di Macro sembrerebbe, tuttavia, che l'autorizzazione dell'imperatore debba essere concessa *ad hoc*, mentre nel caso del *testamentum militis*, a partire da età traianea, si tratta di un privilegio di portata generale²⁹. La validità del testamento del muto e del sordo troverebbe fondamento, dunque, esclusivamente nella volontà imperiale, attraverso una deroga ai principi previsti del *ius civile* in ordine alla *testamenti factio activa*.

F. 4 – D. 11.7.37

Dopo che si è proceduto all'apertura del testamento e alla pubblica lettura del suo contenuto, si effettua la valutazione complessiva del patrimonio ereditario e si determinano le relative detrazioni al fine del pagamento della *vicesima hereditarium*: le spese per i funerali e la sepoltura vengono equiparate ai debiti ereditari e, pertanto, diminuendo l'attivo ereditario, devono essere detratte³⁰. Tali spese, in base a D. 11.7.12.5, Ulp. 25 *ad ed.*, devono essere, comunque, determinate in rapporto alle disponibilità e alla posizione sociale del defunto³¹.

Nel passo di Macro compare un lungo elenco relativo a spese funerarie, che, come tali, possono essere detratte dal pagamento della *vicesima hereditarium*. Vengono considerate, ai fini della detrazione, tutte le somme impiegate per il defunto prima della sua sepoltura, come quelle destinate all'acquisto di unguenti, del luogo di sepoltura e del sarcofago, nonché quelle pagate a titolo di eventuali imposte o per il trasporto della salma.

Sulla detraibilità di tali spese non sembrano sorgere dubbi, mentre più problematica risulta la detraibilità delle somme impiegate per la costruzione di un monumento funebre. Nel § 1³²

²⁹ Wlassak 1905, 426, circoscriveva la portata del privilegio imperiale, nel senso che rientrava nelle prerogative dell'imperatore la possibilità di abolire alcune formalità richieste in materia di testamenti, ma non poteva naturalmente concedere i requisiti fisici mancanti. Biondi 1943, 99-100, partendo dalla constatazione che l'incapacità del muto e del sordo non si fondava sull'impossibilità di ascoltare e pronunciare le parole prescritte per il *testamentum per aes et libram*, quanto piuttosto sulla discutibile considerazione che le infermità fisiche determinassero un'infermità mentale che escludeva la volontà, sostiene, invece, che gli imperatori concedevano la capacità in singoli casi, ogni qualvolta questa presunzione di infermità mentale non corrispondeva alla realtà. Ipotizza, pertanto, che a questa prassi, che diveniva sempre più frequente, possa riferirsi *Iust. inst.* 2.12.3, in cui si afferma che il muto e il sordo *non semper possunt facere testamentum*, nonché possa stabilirsi una relazione con C. 6.22.10 (531 d.C.), una costituzione di Giustiniano in cui si mantiene il divieto solo per i sordomuti dalla nascita, ammettendo, invece, che possano disporre per testamento nella forma scritta quelli che sono stati colpiti da sordomutismo in un momento successivo.

³⁰ Voci 1967, 666; Rodríguez Alvarez 1981, 238; Demicheli 2006, 310.

³¹ Per Voci 1967, 666, anche la volontà del testatore, che ha disposto al riguardo, deve essere valutata entro i limiti richiamati da Ulpiano nel suo commento all'editto.

³² Albertario 1931, 350-351 (= Albertario 1937, 231-232), considerava il testo alterato e proponeva, pertanto, di integrare *sumptum* in luogo di *sepulchri, aedificii causa* al posto del passaggio da *monumenti* fino a *loci, vel quod amplius* in luogo del passaggio da *itaque* fino a *quid* e, infine, proponeva l'espunzione della frase finale da *eos* fino ad *esse*, prospettando la seguente lettura: *Monumenti autem sumptum id esse divus Hadrianus rescripsit, quod aedificii causa factum sit, in quo corpus impositum sit, vel quod amplius aedificari testator iusserit, veluti incircum portationes*. Egli sosteneva che venisse, in tal modo, stabilita nel testo la congruenza tra *funeris sumptus* e *sumptus monumenti*; v., però, le obiezioni di Rodger 1972, 347-348, per il quale, pur ipotizzandosi che il testo non sia in perfette condizioni, anche in considerazione degli interventi testuali proposti da Beseler 1927, 364, la sostanza dello stesso non sarebbe stata, invece, alterata in maniera consistente, e le proposte di Albertario sarebbero, pertanto, basate su preconcetti.

è richiamato, infatti, un rescritto di Adriano³³, in cui si precisa che potevano essere considerate spese funerarie e, pertanto, suscettibili di detrazione, quelle destinate a preservare la salma³⁴. Nel caso in cui agli eredi fosse stato fatto carico di realizzare un monumento imponente, le spese sostenute non sarebbero potute essere portate in detrazione, in quanto non considerate funerarie. La finalità del provvedimento imperiale risulta, dunque, chiara: evitare abusi, che avrebbero determinato una diminuzione delle entrate per il fisco³⁵.

Il rescritto si può ascrivere ad una serie di provvedimenti imperiali volti a prevenire frodi nei confronti del fisco e di altri creditori: nei §§ 1 e 2 del *Gnomon* dell'*Idios logos*³⁶ sono richiamati due provvedimenti su questa linea, l'uno di Traiano l'altro di Adriano. In particolare, Traiano, informato del fatto che, allo scopo di frodare fisco e creditori privati, si era diffusa la pratica di arricchire ed ingrandire l'area sepolcrale con giardini e costruzioni, dispose che si confiscasse il complesso monumentale e fosse esente da confisca solo il *μνῆμα* (*monumentum*), cioè il luogo in cui era depresso il corpo del defunto³⁷. Da parte sua, Adriano avrebbe irrigidito tale regime normativo disponendo la confisca anche delle tombe³⁸.

³³ Stella Maranca 1924, 25, ipotizza che il rescritto inizi da *itaque*, dal momento che la spiegazione, *quod monumenti, id est causa muniendi eius loci*, essendo poco consona al linguaggio di un giurista, non sarebbe potuta essere contenuta nel testo originale del provvedimento imperiale. Demicheli 2006, 310-311, pone un rapporto tra il rescritto con un altro, sempre di età adrianea e richiamato da C. 6.33.3, in quanto espressione di una medesima politica legislativa, che mirava a garantire l'autenticità del testamento, ma anche e soprattutto una rapida, sicura oltre che proficua riscossione della tassa del 5%.

³⁴ Su *monumentum* e *sepulchrum*, v. De Visscher 1963, *passim* e, in part., sul frammento 55-56 e 304, il quale rileva che, sebbene il rescritto adrianeo presenti un errato rapporto etimologico tra *monumentum* e *munire*, esprime, tuttavia, adeguatamente la dipendenza del monumento al suolo: esclusivamente quest'ultimo sarebbe idoneo a garantire al defunto una *sedes* o *domus eterna*. Esclude, peraltro, che i termini *monumentum* e *sepulchrum* siano sinonimi: col primo si indica tutto ciò che stato elevato *memoriae servandae gratia* (D. 11.7.2.6, Ulp. 25 ad ed.) e, conseguentemente, un *monumentum* non può diventare *sepulchrum* se non a seguito di inumazione, *si corpus vel reliquiae inferantur* (D. 11.7.42, Flor. 7 inst.). Pertanto, solo il *sepulchrum* rientrerebbe nel novero delle *res religiosas*, in quanto contiene il corpo o le ceneri.

³⁵ Demicheli 2006, 311, sulla base di fonti letterarie e, in particolare, di Plin. *paneg.* 40.1, ritiene che i pubblicani esercitassero un serrato controllo sulle spese per le esequie, al fine di evitare che gli eredi, procedendo ad un calcolo troppo elevato dei relativi costi, provocassero una sensibile diminuzione dell'importo dovuto.

³⁶ Si tratta di uno specifico testo normativo risalente ad Ottaviano-Augusto, aggiornato da successivi interventi di imperatori, del Senato, dei prefetti d'Egitto e degli *Idioi logoi*, che ci è pervenuto in una versione di età antonina, che però riproduce, con aggiornamenti, una precedente versione di età claudio-neroniana.

³⁷ BGU V, 1210,8-16. Sulle problematiche connesse, v., da ultimo, Alessandri 2012, 110 ss., con discussione della bibliografia.

³⁸ BGU V, 1210, 17-20. Si può registrare in materia un comportamento oscillante da parte della cancelleria imperiale: BGU IV, 1085, col. II, un documento del 165 d.C., richiamerebbe un provvedimento di Antonino Pio che escluderebbe dalla confisca sia il *τάφος*, cioè la tomba, sia i relativi annessi, mentre un rescritto dei Filippi del 245 d.C. (C. 3.44.9), riaffermerebbe il principio dell'inalienabilità riservata al solo sepolcro; v. le acute osservazioni di De Visscher 1948, 280-284.

LIBRO II

F. 5 – D. 35.2.68

Il passo, che secondo la ricostruzione di Lenel apparterebbe al secondo libro dell'opera di Macro, contiene due tabelle³⁹ da seguire per valutare i legati di alimenti e di usufrutto⁴⁰, disposti a titolo vitalizio, ai fini dell'applicazione della tassa del 5%⁴¹. Il tenore testuale non rende, però, agevole determinare l'importo, dal momento che non viene indicato in quale misura doveva essere pagata detta tassa⁴².

Il frammento richiama in primo luogo una tabella citata da Ulpiano⁴³, al fine di calcolare la tassa sui legati di alimenti e di usufrutto⁴⁴. Dal testo tradito sembrerebbe che la tabella do-

³⁹ Beseler 1911, 24, ritiene che l'uso del termine *forma* sia postclassico, v., però, le stringenti obiezioni di Frier 1982, 217 nt. 9, il quale rileva la presenza del termine in numerose testimonianze epigrafiche dell'età imperiale. Stein 1962, 340 nt. 27, d'altro canto, manifesta la propria perplessità sul fatto che l'autore tedesco avanzi riserve sull'uso di *forma* mentre non faccia alcuna menzione di quello di *circa* presente nel passaggio da *et circa a usus fructus*.

⁴⁰ Tali legati si caratterizzano per una certa incertezza, dal momento che il tempo per il quale devono essere prestati rende difficoltosa la determinazione del loro valore; sui legati di prestazioni periodiche, v. Voci 1963, 304 ss.

⁴¹ Nel testo tradito si fa riferimento alla *lex Falcidia*, ma si deve ritenere che si tratti – come già aveva rilevato Cuiacius 1758, 235 – di un'evidente interpolazione: essendo stata la *lex vicensimae hereditatum* abrogata in età diocleziana, nel passo in esame, come in altre sedi, i richiami ad essa sarebbero stati riferiti da Triboniano alla *lex Falcidia*, una legge comiziale del 40 a.C. che disponeva che i legati non potessero essere superiori ai 3/4 dell'intero asse ereditario. Nel passo in esame, in particolare, il verbo *praestetur* si adatterebbe bene solo alla *vicesima* e non anche alla *Falcidia*: v. Lenel 1889.I, 571 ntt. 4 e 5; Stella Maranca 1924, 11-12 e 21 (il quale, però, esclude la sostituzione di *vicensima* a *Falcidia* per il § 1); Amelotti 1953, 219 nt. 46; Stein 1962, 340-341; Amelotti 1966a, 185 nt. 5; Frier 1982, 216-217 e 224. Demicheli 2006, 312-313, d'altro canto, ipotizza che le tavole in questione si riferissero alla *vicesima hereditatum*, oltre che per rilievi di carattere formale, anche per altri di carattere sostanziale, che si possono desumere dal confronto con D. 35.2.55, Marcell. 20(21) *dig.* e D. 35.2.3.2, Paul. *l. s. ad leg. Falc.*, in cui il valore dei legati di rendita viene calcolato ai fini della *Falcidia*, sia che i legati fossero disposti, come nel passo di Marcello, a favore di singoli individui, sia che, invece, fossero a favore di municipalità, come nel passo di Paolo; emergerebbero, dunque, tra il passo di Macro e gli altri due discrepanze tali da indurre a ritenere che D. 35.2.68pr. debba essere stato originariamente orientato verso un fine differente: la quantificazione dell'importo da pagare ai fini della tassa del 5%. Di orientamento contrario Ferrini 1889, 484, per il quale ai tempi di Macro la *vicesima* era già quasi del tutto superata e, inoltre, il calcolo della *Falcidia* rilevava anche ai fini fiscali; Brayda 1935, 111 ss.; Voci 1963, 763 nt. 47, il quale ritiene, invece, per il passo di Macro ammissibile il riferimento in materia sia di *vicesima* sia di *Falcidia*; e ancora Duncan-Jones 1990, 95-96 e nt 10, per il quale, in netta contrapposizione all'ipotesi ricostruttiva di Frier, la tabella di Ulpiano rilevava ai fini della *lex Falcidia*. Singolare la posizione di Jacques 1990, 433, secondo il quale Ulpiano utilizzerebbe la tabella ai fini della *lex Falcidia*, Macro ai fini, invece, della valutazione della tassa del 5%. Sulla *lex Falcidia*, v. *infra*.

⁴² Per Fier 1982, 217, i compilatori devono aver probabilmente ommesso dei dettagli, che essi ritenevano superflui, ma che, invece, il giurista avrebbe fornito in relazione al metodo di pagamento: pertanto lo scopo e la rilevanza rimangono oscuri.

⁴³ Sin da Ferrini 1889, 484 nt. 3, si sono espressi dubbi sulla paternità ulpiana della prima tabella; v. anche Brayda 1935, 127 ss. Per altro verso, Demicheli 2006, 313 nt. 102, ipotizza che l'opera di Ulpiano, in cui la tabella in questione era stata illustrata, sarebbe il *de censibus*, che secondo Crifò 1976, 714, sarebbe stato composto durante il principato di Caracalla e dedicato al diritto fiscale.

⁴⁴ Crifò 1976, 727, ravvisa nella tabella citata da Ulpiano e richiamata da Macro un indizio delle conoscenze del giurista di Tiro, conoscenze tali da estendersi alla statistica, a tal punto che Seutemann 1907, 247 ss., lo considera l'iniziatore della disciplina.

vesse avere il carattere dell'ufficialità, così da far ipotizzare una sua elaborazione da parte degli uffici dell'amministrazione imperiale dove la tassa doveva essere versata⁴⁵.

La tabella faceva riferimento e all'età del legatario, dalla nascita fino ai sessanta anni ed oltre, e a valori che decrescevano in maniera inversamente proporzionale all'età. Questi ultimi dovevano essere utilizzati come coefficienti ai fini della determinazione dell'importo della tassa, coefficienti verosimilmente connessi con una stima dell'aspettativa di vita dei legatari. La sopravvivenza del legatario si presumeva secondo la seguente progressione: 30 anni se il legatario ne avesse 20, e rispettivamente 28, 25, 22, 20, 19, 18, 17, 11, 10, 9, 7, 5 se ne avesse 25, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 55, 60 o più di 60 anni⁴⁶.

Più semplice risulta la tabella di Macro⁴⁷: dalla prima età a 30 anni si computavano altri 30 anni di vita; dai 30 in poi quanti ne mancavano ai 60, e, in ogni caso mai più di 30. La tabella non indica la valutazione da effettuare nel caso in cui il legatario avesse più di 60 anni⁴⁸. Mommsen, sulla scorta dei *Basilici*⁴⁹, integrava dopo *deesse videtur* la frase *ab annis autem sexaginta annorum quinque*, prospettando una regola analoga a quella introdotta dalla tabella di Ulpiano. Ma tale integrazione è stata considerata insufficiente già da Ferrini⁵⁰, il quale proponeva, invece, di integrare – dopo *deesse videntur* e prima della proposta di integrazione di Mommsen – la frase *numquam vero minus quam decem*, prospettando un evidente caso di aplografia: il copista avrebbe effettuato un salto da questo *numquam* a quello che dà avvio alla frase dopo *videtur*⁵¹.

Il limite della valutazione per un periodo massimo di 30 anni, nella riflessione di Macro, vale anche nel caso in cui l'usufrutto sia disposto a favore di una municipalità. Il passaggio è stato frainteso nel senso che il giurista tardo severiano si stesse riferendo alla durata massima di un legato disposto a favore di un ente, introducendo il limite massimo di 30 anni; ciò sarebbe

⁴⁵ Frier 1982, 103; Demicheli 2006, 313, pensa all'*aerarium militare* cui erano destinati i proventi della tassa.

⁴⁶ Sui limiti della tabella ulpiana, v. Hombert, Préaux 1946, 97; Depâquier 1973, 1066 ss.; Jacques 1990, 433-434, in particolare, per l'eccessiva aspettativa di vita attribuita ai quarantenni, come per la mancanza di un'adeguata attenzione alla mortalità post-natale, che, invece, nel mondo antico era valutata considerevolmente in rapporto all'aspettativa di vita.

⁴⁷ La seconda tabella è introdotta dalla forma verbale *solitum est* e, conseguentemente, Macro riporterebbe lo stato di una prassi attuale o precedente: Frier 1982, 219 nt. 11, ritiene che tale forma verbale, esprimendo un'idea di passato, comporterebbe che la tabella di Ulpiano, in quanto successiva, avesse abrogato quella di Macro. Diversamente, Stein 1962, 342-343, il quale, pur non escludendo *a priori* che la tabella di Macro potesse essere precedente a quella di Ulpiano e che quest'ultima potesse essere stata richiamata per migliorare la precedente (più approssimativa e di rapido calcolo), da un lato dà risalto al fatto che il *solitum est* sarebbe un presente impersonale, dall'altro attribuisce la paternità della tabella al giurista tardo severiano e non ai compilatori giustiniani. E ciò per due motivi: se questi ultimi avessero optato per una tabella più semplice di quella ulpiana non le avrebbero dedicato un'esposizione così dettagliata; inoltre, la seconda tabella non sarebbe stata introdotta da *solitum est*, ma da un'espressione più perentoria, propria del linguaggio legislativo. Demicheli 2006, 314 nt. 105, tuttavia, in merito alla prima considerazione di Stein, quella cioè che il *solitum est* esprimerebbe un presente impersonale, rileva che essa non esclude che la tabella che Macro richiama espressamente fosse più antica di quella ulpiana.

⁴⁸ Stein 1962, 342, esclude che in questi casi non fosse effettuata una valutazione dei legati, dal momento che l'amministrazione imperiale avrebbe difficilmente rinunciato a percepire la tassa su di essi.

⁴⁹ B. 41.1.67 (Heimb. 4.118).

⁵⁰ Per Ferrini 1889, 485, il calcolo in tal modo determinato sarebbe oltremodo imperfetto, comportando risultati inaccettabili: per un legatario di 59 anni, ai fini del pagamento dell'imposta, si presumerebbe un'aspettativa di vita di un solo anno, una di 5 anni per un ultrasantenne; v. anche Brayda 1935, 71.

⁵¹ Stella Maranca 1924, 20; Stein 1962, 342-343; Demicheli 2006, 314.

stato in evidente contrasto con il termine di 100 anni previsto in due passi di Gaio⁵². Conseguentemente, sono stati avanzati sospetti di interpolazione per questi ultimi⁵³, e si è ipotizzato, persino, che la validità di un legato disposto a favore di un ente fosse stata introdotta dai compilatori⁵⁴. Occorre tuttavia rilevare che la prospettiva del giurista tardo severiano sia differente rispetto a quello di Gaio: nel passo in esame non viene affrontata la problematica relativa alla durata di un usufrutto disposto a favore di un ente, ma quella relativa alla sua valutazione economica (*computatio*), nel limite massimo dei 30 anni, ai fini dall'applicazione della *vicesima*⁵⁵.

La tabella citata da Ulpiano si presenta, sia pure nella sua maggiore complessità, come un adeguato strumento per soddisfare le esigenze sia dei soggetti preposti alla riscossione della tassa del 5% sia di quelli tenuti al pagamento di essa⁵⁶. Al riguardo, come è stato precisato, il testo tradito lascia aperto il problema delle modalità di pagamento dell'importo determinato in base alla tabella⁵⁷. Sono, infatti, possibili tre distinte ipotesi di pagamento: il pagamento della tassa da parte del legatario all'erede; il pagamento diretto da parte del legatario ai soggetti preposti alla riscossione; infine, il pagamento da parte dell'erede a questi ultimi. Parimenti non viene precisato se la somma dovuta a titolo di tassa dovesse essere corrisposta in un'unica soluzione ovvero pagata ratealmente per il numero di anni per il quale era calcolato l'importo totale⁵⁸.

Nel § 1, accettando anche in questo caso la sostituzione di *vicesimam* in luogo di *Falcidiam*⁵⁹, sarebbe riportata l'interpretazione sostenuta da alcuni, ma respinta da Ulpiano e dallo stesso Macro, come l'avverbio *recte* renderebbe evidente, in base alla quale non sarebbe possibile pretendere il pagamento della tassa da colui che in precedenza aveva affermato essere proprietario di un bene poi rilevatosi, invece, rientrante nel patrimonio ereditario.

⁵² D. 7.1.56, Gai. 17 *ad ed. prov.*; D. 33.2.8, Gai. 3 *de leg. ad ed. pract.*

⁵³ Fadda 1901, 14, riteneva che il termine di validità dei 100 anni, riportato nei due passi di Gaio, fosse il risultato di un'interpolazione dei bizantini; in tal senso, ancora Grosso 1958, 299, il quale afferma che la dimostrazione di un intervento di un interpolatore, in relazione a tale termine, sia «irrefutabile».

⁵⁴ Di Marzo 1906, 123-124. Beseler 1931a, 22, il quale propone per D. 7.1.56 la seguente lettura: *haec actio municipibus non dari debet: usufructus enim perpetuus esse non potest: municipes autem neque mori possunt neque capite deminui*, nel senso che Gaio escluderebbe la possibilità di un usufrutto a favore di un ente, in considerazione del fatto che esso non possa avere una validità in perpetuo; v., però, le critiche di Solazzi 1947, 396-397, il quale ritiene il *placuit*, relativo al termine di 100 anni, verosimilmente classico e, inoltre, la validità dell'usufrutto a favore di municipalità confermata da altri due passi (D. 31.66.7, Pap. 17 *quaest.*; D. 7.4.21, Mod. 3 *diff.*) oltre a quello di Macro.

⁵⁵ Stella Maranca 1924, 16; Stein 1962, 351.

⁵⁶ Frier 1982, 221 ss.; Demicheli 2006, 314-315, ipotizzano che la tabella di 'Ulpiano' avrebbe sostituito quella 'consuetudinaria', per inesattezze di natura statistica e mancanza di equità.

⁵⁷ Secondo Frier 1982, 221, la forma verbale *praestatur* sarebbe lasciata in maniera deliberata nel vago; in tal senso anche Demicheli 2006, 315 nt. 110.

⁵⁸ A differenza dell'orientamento dottrinario diffuso, propenso ad un pagamento della tassa del 5% sui legati di alimenti in un'unica soluzione, Frier 1982, 222, pensa ad un pagamento rateale che avrebbe preservato i legatari, spesso privi di altre entrate stabili, dal versamento di un'ingente somma in un'unica soluzione. Demicheli 2006, 315, ipotizza, inoltre, che un pagamento rateale avrebbe evitato ai preposti alla riscossione di procedere ad imposizioni oltremodo gravose, nonché avrebbe esentato gli stessi dal procedere al difficile calcolo del valore corrente di mercato di un vitalizio.

⁵⁹ Stella Maranca 1924, 16-17, mantiene in questo caso la *lectio "Falcidia"* e, per il passaggio finale, accoglie (*F²*) *quod Ulpianus recte probat*: conseguentemente, interpreta il § 1 nel senso che si discuteva se il bene, preteso come proprio da uno degli eredi, dovesse rientrare nella quota a lui spettante a titolo di *Falcidia*; trarrebbe, inoltre, un ulteriore argomento a sostegno della propria tesi nella proposizione causale *quia nihil intersit, subtraxerit an hereditariam esse negaverit*, che renderebbe necessaria la correzione della frase di chiusura del frammento.

DE RE MILITARI LIBRI II

LIBRO I

F. 1 – D. 49.16.12.

Il passo si apre con un'ammonizione a chi dirige un esercito: è suo compito non solo imporre la disciplina¹, ma osservarla egli stesso².

Il § 1 prende avvio con una citazione da un'opera del giurista Paterno³, il quale aveva scritto che un comandante deve essere estremamente misurato nel dispensare congedi⁴, impedire l'uso di cavalli militari al di fuori della provincia di sua competenza, e, infine, non impiegare i soldati in attività private di caccia e di pesca. A sostegno di quanto affermato da Paterno si riporta l'opinione di Augusto sull'inopportunità di impiegare soldati in lavori artigianali⁵. A differenza della citazione di Paterno, la seconda è, invece, una citazione testuale, tratta dalla *disciplina Augusti*⁶.

¹ Giuffrè 1996, 271 e nt. 73, non recepisce la proposta di emendamento, avanzata da Mommsen, di *danda in ducendo*, ma rileva una formulazione del principio, relativo tanto ai poteri quanto ai doveri dei comandanti, con un tono polemico, evidentemente, nei confronti di Caracalla, il quale aveva adottato una politica oltremodo permissiva nei confronti dell'esercito. Parimenti, opta per la medesima *lectio* anche Minale 2013, 3, il quale dà risalto alla simmetria tra le due forme gerundive (*danda* e *observanda*) presenti nel *principium*.

² Devijver 1968, 24, evidenzia il fatto che il giurista tardo severiano non faccia alcun riferimento alle funzioni dei tribuni sul campo di battaglia, ma si limiti a quelle relative all'organizzazione amministrativa dell'esercito.

³ Lenel 1889.II, 336, non colloca il passo citato da Macro in un libro preciso, mentre Giuffrè 1996, 260 nt. 58, sia pure con una certa cautela, ipotizza che l'argomento trattato fosse connesso con quello delle immunità o con l'*emansio* e la *desertio*.

⁴ Per Phang 2008, 209 e nt. 48, concedere congedi con eccessiva larghezza era segno di cattiva disciplina, per converso un buon comandante li concedeva con molta parsimonia; lamentale in merito all'esiguità dei congedi sono attestate non solo nelle fonti letterarie ma anche nell'evidenza papirologica. In particolare, Wesch-Klein 2000, 461, registra una tendenza contraria alla concessione di congedi, richiamando un passaggio di Vegezio; cfr. Veg. mil. 2.19: *Tunc enim difficile commeatus dabatur, nisi causis iustissimis adprobatis* «Allora il congedo si concedeva, infatti, con difficoltà, se non in comprovate circostanze ben fondate».

⁵ De Biasi, Ferrero 2003, 62-63.

⁶ Neumann 1933, 360 ss., pensava ad un'opera riguardante l'arte militare, attribuita ad Augusto e intitolata *Disciplina*, datata al 13 d.C.; v. anche Neumann 1936, 1 ss.; e Neumann 1946, 217 e 221. Albertini 1940, 379 ss., sosteneva, invece, che il passaggio richiamato da Tarrunteno Paterno fosse tratto da una lettera inviata forse al figliastro Tiberio; v. anche Giordano 2000, 15-16 nt. 33. Malcovati 1969, 150, preferisce lasciare aperta la questione, così anche Cugusi 1979, 449 nt. 129, mentre Phang 2008, 26, aderisce ancora all'ipotesi di Neumann. Si può, sia pure con una certa cautela, ipotizzare che con *disciplina Augusti* si facesse riferimento a direttive impartite in materia militare da Augusto ai governatori provinciali sotto forma di *mandata*, e raccolte successivamente in un *corpus* unitario; per l'inizio della pratica da parte del principe di impartire istruzioni (*mandata*) ai governatori, proconsoli e legati dell'imperatore sin dal principato di Augusto, v. Finkelstein 1934, 151; Dell'Oro 1960b, 9 ss.; Burton 1976, 63 ss.; Marotta 1991, 81 ss.; Dalla Rosa 2014, 146 ss.

È evidente che Macro, nel richiamare la *disciplina Augusti*⁷, indica le linee guida che avrebbero dovuto seguire i comandanti, evitando un comportamento troppo permissivo e, in particolare, la tendenza ad impiegare i soldati per attività extraistituzionali. Non veniva censurato il distacco di soldati per scopi inerenti l'amministrazione imperiale, ma si volevano stigmatizzare i casi in cui si impiegavano soldati per attività private⁸.

Nel § 2, poi, si specificano le attività proprie dei tribuni e degli altri ufficiali: mantenere le truppe negli accampamenti⁹; tenerle in esercizio¹⁰; controllare gli ingressi e le uscite dagli accampamenti¹¹; ispezionare le sentinelle¹²; provvedere all'approvvigionamento; verificare la qualità del grano e prevenire eventuali frodi¹³; reprimere i comportamenti delittuosi¹⁴; garantire spesso la presenza alle riunioni degli ufficiali¹⁵; prestare ascolto alle lamentele dei soldati¹⁶; far visita ai soldati ammalati¹⁷. Nell'elenco formulato da Macro,

⁷ Arangio-Ruiz 1919, 138-139 (= Arangio-Ruiz 1974b, 3-4), dà risalto al tono imperativo e impersonale del precetto tramandato, tono tipico di Augusto che si presentava come restauratore dei valori repubblicani.

⁸ Phang 2008, 211.

⁹ Minale 2013, 4 nt. 6, ipotizza che nell'espressione *militēs in castris continere* vi sia un riferimento al fenomeno dell'*emansio*, cioè il caso in cui un soldato si tratteneva lontano dall'accampamento oltre il termine consentito. A tal fine, i centurioni procedevano all'appello mattutino e riferivano delle presenze/assenze al tribuno, il quale adottava i provvedimenti disciplinari del caso; v. Devijver 1968, 24.

¹⁰ Un aspetto fondamentale della disciplina militare romana era rappresentato dalle esercitazioni di combattimento. L'addestramento era rimesso alla responsabilità dei soggetti preposti al comando delle truppe; tale responsabilità era enfatizzata nel periodo imperiale. Particolare rilevanza assumono in tale contesto le riforme di Adriano: la tendenza della gestione adrianea appare ampiamente documentata sia nelle fonti letterarie (cfr. SHA *Hadr.* 10.2-11.1) sia epigrafiche (cfr. *CIL VIII*, 2532 = *ILS I*, 2487). Schiller 1970, 306, pensa a singoli provvedimenti, che potevano in seguito fungere da *exempla*; v. anche Grelle 1972, 195; Giuffrè 2003, 161. Sulle forme e modalità dell'addestramento militare, v. Le Bohec 2003, 123 ss., con ampia disamina delle fonti letterarie ed epigrafiche.

¹¹ Per Devijver 1968, 24, l'espressione *claves portarum suscipere* va posta in stretta relazione con il compito dei tribuni di controllare le uscite e gli ingressi dei soldati.

¹² La gestione del servizio di guardia dell'accampamento è una delle procedure dell'esercito romano meglio conosciute: le guardie notturne (*vigiliae*) erano divise in quattro turni uguali e tavolette di legno erano distribuite con la parola d'ordine, per assicurare che le sentinelle rimanessero ai loro posti. Il ruolo dei tribuni nel controllo delle sentinelle è richiamato in maniera analoga da Veg. *mil.* 3.8.

¹³ Cagnat 1912, 320 ss.; Baillie Reynolds 1923, 183 ss.; Sinnigen 1962, 214; Rickmann 1971, 275; Kehne 2007, 327 ss.; Fuhrmann 2012, 152 ss. e 217-218. Per l'esame della documentazione papirologica relativa al problema dell'approvvigionamento delle truppe, v. Mitthof 2001, 43 ss. e 151 nt. 316, il quale ricorda come in età tardoantonina e severiana la requisizione di frumento avveniva, di norma, sotto il controllo dei comandanti.

¹⁴ I legati a capo di singole legioni erano titolari del potere di infliggere sanzioni ai soldati, nonché potevano delegare tale facoltà a tribuni.

¹⁵ Per Devijver 1968, 30-31, la presenza nei quartieri generali dei tribuni, in qualità di responsabili della lealtà e disciplina delle truppe, rispondeva ad esigenze di controllo al fine di contenere e reprimere la tendenza di ribellione all'interno dello stesso esercito. Mazza 1973, 416, ravvisa in questa fase il passaggio dall'improvvisazione e dilettantismo (spesso causa di disordine amministrativo), propri dell'esercito repubblicano, alla specializzazione di quello di II sec. d.C. Si trattava di una trasformazione destinata a garantire non solo maggiore ordine ma anche maggiori garanzie e tutele dei soldati; in tal senso anche Giuffrè 1996, 238-239.

¹⁶ I tribuni all'interno dell'accampamento svolgevano funzioni quasi magistratuali, che comportavano il potere di garantire una rapida soluzione dei problemi sorti tra soldati; v. Brand 1968, 75 ss.; Devijver 1968, 28-29; Minale 2013, 5 nt. 7.

¹⁷ Già con Cesare durante la campagna di Gallia e, poi in maniera più organica con Augusto, si adottarono alcune misure finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita dei soldati, anche sotto il profilo dell'assistenza

accanto a funzioni dei comandanti, che risalgono all'organizzazione dell'esercito di età repubblicana, si menzionano compiti e responsabilità derivanti dalle riforme, che nel corso del principato interessarono l'esercito nel suo complesso: la burocratizzazione degli uffici, anche di quelli militari, doveva comportare una specializzazione anche delle funzioni dei comandanti.

LIBRO II

F. 2 – D. 49.16.13pr.-2

Il passo registra il divieto per i soldati di acquistare un campo nella provincia in cui prestano servizio.

Macro richiama, probabilmente, una disposizione imperiale, introdotta prima del 198 d.C.¹⁸, per un determinato ambito provinciale e, successivamente, oggetto di generalizzazione – come si evince dal confronto con un frammento di Marciano, il quale richiama la medesima disciplina¹⁹ –, e ne esplicita la *ratio* ispiratrice: evitare che i soldati siano distolti dal servizio per svolgere, invece, attività agricole nel proprio interesse. Il giurista avverte la necessità di definire in dettaglio le implicazioni del divieto: esso non si estende all'acquisto di immobili

medica. Negli accampamenti stabili, infatti, fu creato un locale apposito (*valetudinarium*), in cui venivano curati i malati ed i feriti più gravi. Il dovere del comandante di recarsi presso i *valetudinaria* o nelle tende per far visita ai malati, per dar loro conforto, rispondeva a quel valore morale della *filantropia*, a sua volta rientrante nel più ampio programma di restaurazione etica voluto da Severo Alessandro.

¹⁸ Il provvedimento va datato prima dell'associazione al trono di Caracalla (24 gennaio 198 d.C.), dal momento che Marciano (v. *infra* nt. successiva) richiama un intervento congiunto di Settimio Severo e Caracalla. Del resto il § 111 del *Gnomon dell'Idios logos* (BGU V, 1210, 243), nella versione di età antonina, menziona per la provincia d'Egitto il medesimo divieto: Ο[ι] στρατευόμενοι ἐκωλόθησαν καθ' ἡν στρατεύονται ἐπα[ρ]χ[ι]αν ἐνκ[τ]ῆσαι «Ai soldati è stato proibito di acquistare proprietà fondiarie nella provincia in cui essi prestano servizio»; v. Lewis 1982, 143-144, con discussione della bibliografia.

¹⁹ D. 49.16.9pr., Marc. 3 *inst.*: *Milites prohibentur praedia comparare in his provinciis, in quibus militant, praeterquam si paterna eorum fiscus distrahat: nam hanc speciem Severus et Antoninus remiserunt. sed et stipendiis impletis emere permittuntur. fisco autem vindicatur praedium illicite comparatum, si delatus fuerit. sed et si nondum delata causa stipendia impleta sint vel missio contigerit, delationi locus non est.* «Ai soldati è fatto divieto di acquistare fondi nelle province in cui prestano servizio, salvo il caso in cui il fisco venda forzatamente i loro beni paterni: infatti Severo e Antonino hanno escluso questa fattispecie. Il fondo acquistato illecitamente viene poi rivendicato dal fisco, se sia stato denunciato. Ma anche se – a situazione non ancora denunciata – il servizio militare sia stato portato a termine o sia sopraggiunto il congedo, la denuncia non ha effetto»; v. da ultimo Dursi 2019, 171-173. È evidente la corrispondenza tra il passo di Macro e quello di Marciano: richiamano entrambi lo stesso divieto, la medesima motivazione e sanzione, nonché, infine, i medesimi limiti di applicazione. Marciano, però, ne circoscrive la portata, richiamando un rescritto di Settimio Severo e Caracalla, che introduceva un'eccezione nel caso di acquisti aventi ad oggetto fondi paterni, confiscati e venduti forzatamente dal fisco; cfr. anche D. 18.1.62pr., Mod. 5 *reg.* Probabilmente, la cancelleria imperiale avrebbe esteso a tutte le provincie dell'impero, come sostiene Lewis 1982, 146-147, una disciplina abbondantemente attestata nell'Egitto romano almeno a partire dalla metà del II sec. d.C.; cfr. BGU II, 462 (= W.Chrest. 376, 155-156 d.C.), un documento in cui un *miles* acquista un terreno già di proprietà del padre e del fratello, su cui v., da ultimo, Alessandri 2012, 79 ss.

diversi dai fondi, come le case, né ai fondi ubicati in province diverse da quella in cui il soldato presta servizio, in quanto i questi casi non si verificherebbero le conseguenze che il provvedimento intendeva scongiurare²⁰. In caso di trasgressione il fisco può rivendicare, a seguito di denuncia (*delatio*), il fondo²¹.

Nel § 1 viene introdotto un limite temporale alla denuncia e conseguente *vindicatio* a favore del fisco: se non è stato avviato un processo fiscale prima che il soldato abbia ricevuto il congedo, non deve essere molestato nel godimento del bene.

La *ratio* di tale concessione è precisata nel § 2, in cui il giurista ne esclude l'operatività nei confronti dei congedati in modo disonorevole: si afferma, infatti, che la mancata confisca è concessa a titolo di premio ai veterani. Di conseguenza, si riconosce un'analogia disciplina anche nei confronti dei soldati congedati per motivi di salute²². Si contemperavano gli interessi dell'amministrazione imperiale e quelli dei soldati²³.

F. 3 – D. 49.16.13.3

Nel passo si analizzano le motivazioni (*causae*) di congedo dei soldati²⁴: esso poteva essere onorevole (*missio honesta*), per motivi di salute (*missio causaria*) e, infine, disonorevole (*missio ignominiosa*).

Il congedo onorevole era concesso o allo scadere della ferma, che, a partire da Tiberio, per i legionari aveva una durata di venticinque anni²⁵, o prima del termine, per concessione dell'imperatore²⁶. I soldati, che ottenevano una *honestia missio*, venivano designati *veterani* e ottenevano la concessione della cittadinanza romana, se non la possedevano già, e il diritto

²⁰ Proprio la precisazione di Macro, che circoscriverebbe il divieto d'acquisto solo ai fondi e non anche agli altri immobili, affinché i soldati non venissero distolti dal servizio, sembra privare di fondamento la ricostruzione di Lewis 1982, 143, il quale individua la finalità del divieto nella repressione di eventuali abusi da parte dei militari in danno dei civili.

²¹ La disposizione imperiale, introduttiva del divieto, andrebbe ad integrare l'elenco di situazioni giuridiche in cui è possibile fare denuncia al fisco, riportato in D. 49.14.1pr., Call. 1 *de iure fisci*, su cui v. Puliatti 1992, 143 ss.; Puliatti 2020, 299 ss.

²² Campbell 1984, 312.

²³ Giuffrè 1996, 272, ravvisa la *ratio* della disposizione in un vantaggio economico del fisco: la mancata confisca del fondo sarebbe stata concessa in sostituzione/alternativa della corresponsione dell'indennità di fine servizio (*praemium militiae*); diversamente Minale 2013, 11, il quale interpreta l'espressione *praemii loco* come complemento di causa, nel senso che il privilegio sarebbe stato concesso in considerazione del servizio prestato.

²⁴ Giuffrè 1996, 527 nt. 7, ritiene inammissibile la separazione, operata da Lenel 1889.I, 573, di D. 46.16.13pr-2, inserito sotto la rubrica «*de commercio agrorum*», da D. 49.16.13.3, inserito invece sotto quella «*de missionibus*», dal momento che i principi sanciti in entrambi i frammenti farebbero riferimento al regime generale concesso a coloro che non abbiano subito un congedo disonorevole.

²⁵ Nel 13 a.C. i legionari prestavano servizio per 16 anni, più altri 4 come veterani, periodo in cui formavano un apposito distaccamento (*vexillum veteranorum*), per un totale di 20 anni; alla fine del principato di Augusto, il servizio fu prolungato fino a 20 anni, con ulteriori 3 o 4 anni: Tac. *ann.* 1.17.3. Sulla durata della ferma alla luce delle testimonianze epigrafiche v. Forni 1953, 142 ss.; Mann 2000, 153 ss.; Le Bohec 2001, 64 e 223-224; Speidel 2009, 317 ss. Sul significato di *missicius*, come sinonimo di *veteranus*, v. Todisco 1999, 255 ss. con disamina dell'evidenza epigrafica.

²⁶ Cfr. D. 3.2.2.2, Ulp. 6 *ad ed.*: *Est honesta, quae emeritis stipendiis vel ante ab imperatore indulgetur* «È onorevole (il congedo) dopo che il servizio è stato portato a termine o quello che è concesso, prima del termine, dall'imperatore»; v. Watson 1968, 123-124.

di contrarre giusto matrimonio (*conubium*), nonché il *praemium militiae*, consistente in una somma di denaro o in terre²⁷, erogato al momento della cessazione dal servizio insieme a eventuali ulteriori privilegi²⁸.

Il congedo per motivi di salute era concesso nel caso in cui, per infermità fisica o mentale, i soldati non avevano portato a termine il servizio, perché non più idonei alle armi²⁹. I soldati riformati avevano diritto al *praemium militiae* e godevano del trattamento di coloro che avevano terminato il periodo di leva: alcuni privilegi furono loro estesi da specifici interventi imperiali³⁰.

Il congedo disonorevole era disposto, infine, quando un soldato teneva un comportamento, tale da determinare la sua espulsione dall'esercito con una nota infamante; esso poteva essere disposto dal comandante nei confronti sia di singoli³¹ sia di interi reparti. Essere congedati con disonore (*missio ignominiosa*) costituiva un provvedimento disciplinare gravissimo: era preceduto dallo scioglimento del giuramento (*exauctoratio*) e implicava il divieto di svolgere qualsivoglia attività a Roma o in altri luoghi in cui fosse l'esercito al se-

²⁷ Augusto stabilì un premio di 3000 *denarii* (cfr. Dio. 55.23), ammontare che fu elevato da Caracalla a 5000 *denarii* (cfr. Dio. 78.36), mentre l'assegnazione ordinaria di terra ammontava a 200 *iugera*; v. Webster 1998, 257 ss.; Mann 2000, 153.

²⁸ Ai veterani potevano essere riconosciuti alcuni privilegi, forse proporzionati al grado ricoperto al momento del congedo: Augusto concesse ai veterani l'esenzione dai *munera publica*, cfr. BGU II, 628v (= W.Chrest. 462; 31 a.C.); Domiziano li esentò anche dal pagamento delle imposte indirette, cfr. CIL XVI, 12 (= ILS III, 9059 = W.Chrest. 463; 88/89 d.C.). In età severiana i veterani non sono più esonerati dagli oneri patrimoniali, cfr. D. 50.5.7, Pap. 36 *quaest.*; D. 49.18.2.1, Ulp. 3 *op.*, su cui v. Grelle 1961, 323 ss. (= Grelle 2005, 56 ss.); Santalucia 1971, 121-122; Albana 2016, 492 ss. In età diocleziana viene riconosciuta l'esenzione dagli oneri civili e personali per i soldati che, dopo più di vent'anni di servizio, avessero ottenuto un congedo onorevole o per motivi di salute, cfr. C. 7.64.9, *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Rufino*, su cui v. van Berchem 1952, 76-77, il quale ritiene che il provvedimento, che prevede un prolungamento del servizio attivo, avrebbe attestato la trasformazione di una pratica, dovuta ad un secolo ininterrotto di guerra, in una regola giuridica.

²⁹ Cfr. CIL XVI, 10,7 nt. *ad l.*, in cui si ribadisce che il congedo per motivi di salute non spetta al soldato in quanto ferito in guerra, ma a colui che per difetto mentale o fisico (*vitio vel animi vel corporis*) sia dichiarato inidoneo al servizio.

³⁰ Così Campbell 1984, 311 ss., il quale richiama interventi imperiali che, a partire dal principato di Caracalla, riconoscevano ai soldati congedati per motivi di salute (*causarii*) gli stessi privilegi concessi ai veterani (cfr. C. 5.65.1, *Imp. Antoninus A. Saturnino*), o escludevano nei loro confronti la nota di *infamia* (cfr. C. 12.35(36).8, *Philippus A. et Phlippus C. Maccio*), o stabilivano l'esenzione dai *munera* civili e personali per i soldati congedati con onore o per motivi di salute (cfr. C. 10.55(54).3, *Diocletianus et Maxiniaus AA. Philopatori*). Alla luce di D. 27.1.8.2-5, Mod. 3 *exc.*, lo studioso rileva che, in materia di *tutela*, per i *causarii* il periodo di esenzione era concesso in proporzione alla durata del servizio effettivamente prestato: un veterano godeva di un'esenzione totale, mentre colui che era stato congedato per motivi di salute godeva di un anno di esenzione se avesse militato per cinque anni, di due dopo otto anni, di tre dopo dodici anni, di quattro dopo sedici anni. Diversamente Watson 1969, 123 ss., ipotizza, senza però l'avallo delle fonti, che l'equiparazione del *causarius* ai veterani fosse subordinata ad apposita valutazione, caso per caso: di conseguenza, tutti i *causarii* che non fossero stati equiparati ai veterani erano assimilati a coloro che erano stati congedati con disonore. Sul congedo per motivi di salute, v. da ultimo Van Lommel 2013, 65 ss, in part. 73-74, che dà risalto al fatto che a partire dal principato di Caracalla il trattamento di *causarii* e di *emeriti* viene differenziato, attribuendo di conseguenza alla specificazione di Macro "*vitio animi vel corporis*", che indica la legittimazione a un congedo anticipato, una connotazione negativa.

³¹ Il congedo disonorevole poteva essere disposto, ad es., nel caso in cui un soldato fosse stato colto a rubare nei bagni (D. 47.17.3, Paul. *l.s. poen. mil.*); avesse commesso adulterio (D. 48.5.12(11), Pap. *l.s. adult.*); si fosse procurata infermità o avesse tentato il suicidio (D. 49.16.6.7. Men. 3 *de re mil.*).

guito dell'imperatore³², oltre ad essere completamente esclusi da tutti i privilegi che spettavano ai veterani³³. Il divieto, ricordato da Macro e al quale fanno riferimento anche Calistrato e Ulpiano³⁴, sembrerebbe far coincidere Roma con ogni luogo dell'impero in cui si trovi l'imperatore³⁵.

Il passo si conclude con la precisazione che i soldati congedati con disonore ma senza che ciò sia attestato in un'apposita "nota"³⁶, sarebbero dovuti essere considerati tali³⁷. Dal tenore testuale sembrerebbe richiamato un principio, che si baserebbe su di una prassi consolidata. Si potrebbe, pertanto, ipotizzare che il giurista stia escludendo dai privilegi i congedati, che non siano in grado di esibire i documenti relativi al proprio congedo (*tabulae honestae missionis*), rilasciati dal comandante militare³⁸: si introdurrebbe, dunque,

³² Per tutto il I sec. d.C. con il termine *comitatus* si indicava genericamente il personale che seguiva il principe quando questi si muoveva da Roma: solo a partire dal principato di Caracalla o di Eliogabalo con l'espressione *sacer comitatus* si cominciò a indicare un apposito corpo di militari e funzionari al seguito dell'imperatore; v. Speidel 1979, 183-184, il quale utilizza proprio la testimonianza di Macro a sostegno dell'ipotesi secondo la quale un'iscrizione posta su di un piccolo altare della Mesia Inferiore, che menziona un certo Aurelio Eliano quale *optio age(n)s sacru comitatu*, sia da datarsi ad un momento non troppo avanti nel III sec. d.C. In tal senso, anche Christol, Brew-Bear 2000, 537 ss., i quali, proponendo una rilettura di *CIL III (Suppl.)*, 1902, in cui viene menzionato un certo Santino Severo, portatore di insegne (*signifer*) della XXX legione *Ulpia Victrix*, come membro del *sacer comitatus*, datano il documento all'inverno del 213-214 d.C. o a quello del 218-219 d.C. Per una sintesi v., da ultimo, Rocco 2012, 59-60, il quale anticipa la costituzione del nuovo *comitatus* al 215 d.C., cioè all'inizio della campagna partica condotta da Caracalla.

³³ Vendrand-Voyer 1983, 168 nt. 53, contrariamente a quanto ipotizzato da Mommsen 1889, 993 nt. 2, per il quale *ignominia* all'interno del linguaggio militare fosse un termine tecnico equivalente a *infamia*, ritiene che mentre il primo indica una pena militare, il secondo, invece, una pena civile che si aggiunge a quella militare, al fine di rendere più esemplare la sanzione del soldato; v. anche Campbell 1984, 311; Speidel 2009, 334.

³⁴ Cfr. D. 48.22.18pr.; Call. (...): *Relegatus morari non potest Romae, etsi id sententia comprehensum non est, quia communis patria est: neque in ea civitate, in qua moratur princeps vel per quam transit: iis enim solis permissum est principem intueri, qui Romam ingredi possunt, quia princeps pater patriae est* «Il relegato non può dimorare a Roma, anche se questo (divieto) non sia stato esplicitato dalla sentenza, poiché essa è la patria comune: e neppure in quella città in cui soggiorna o attraverso la quale transita il principe; è consentito, infatti, contemplare il principe solo a coloro i quali possono entrare a Roma, poiché il principe è il padre della patria»; e D. 3.2.2.4, Ulp. 6 *ad ed.*: *Ignominia autem missis neque in urbe neque alibi, ubi imperator est, morari licet* «A coloro poi, che sono congedati con disonore, non è consentito soggiornare né a Roma né in altro luogo in cui si trova l'imperatore».

³⁵ Marotta 2017, 242 ss., con puntuale analisi delle fonti e ampia discussione della bibliografia.

³⁶ Probabilmente la redazione di "note" con tale finalità, che si distinguevano pertanto dai *diplomata*, rientravano nelle competenze degli *exacti*, semplici segretari sottoposti all'*actarius* o *actuarius* e che tenevano i registri (*acta*), nei quali si annotavano i dettagli dell'amministrazione dell'esercito, nonché compilavano lo stato di servizio dei soldati; v. Domaszewski 1907, 73; Philonenko 1928, 431; Lammert 1932, 2053; Teitler 1985, 243; Mann, Roxan 1988, 341 ss.; Stauner 2004, 129-131 e 140; Speidel 2009, 334; Cosme 2012, 182 ss.; Albana 2013, 16-17; Albana 2016, 489 ss.

³⁷ D. 3.2.2.2, Ulp. 6 *ad ed.*: *Ignominiosa autem missio totiens est, quotiens is qui mittit addidit nominatim ignominiae causa se mittere. semper enim debet addere, cur miles mittatur* «Il congedo è disonorevole tutte le volte in cui colui che congeda aggiunge esplicitamente di congedare per disonore. Sempre, infatti, si deve aggiungere perché un soldato viene congedato»; v. Giuffrè 1996, 529 ss.

³⁸ Un esempio di *tabula honestae missionis* è fornito da *AE* 1980, 647, su cui Absil, Le Bohec 1988, 855; per l'esame di ulteriore documentazione, v. Eck, Roxan 1998, 95 ss.; Eck 1999b, 12 ss.; Speidel 2009, 335 ss. I documenti che venivano rilasciati ai veterani al momento del congedo avevano la funzione di attestare che il soldato avesse conseguito una *honestae missio*, così Mann 1953, 496, il quale esclude che essi fossero finalizzati, invece, a prestare garanzie ai veterani in merito ai privilegi loro concessi al momento della cessazione dal servizio. In tal senso, Mann, Roxan 1988, 346-347, i quali danno risalto al fatto che a seguito della riforma fiscale diocleziana fu richiesto ai veterani, quale che fosse stato il corpo di appartenenza, di documentare la propria condizione, come risulta attestato almeno a partire dal 311 d.C. dalla "Tavola di Brigetio" (*AE* 1937, 232); così anche Albana 2016, 489 ss.

una presunzione di congedo disonorevole in caso di mancata esibizione della relativa documentazione³⁹.

F. 4 – D. 49.16.13.4-6

Nell'esaminare alcune fattispecie di infrazioni commesse da soldati, presentandole in ordine crescente di gravità⁴⁰, Macro richiama i *veteres*⁴¹, le opinioni di Menandro e Paolo, nonché specifici provvedimenti della cancelleria imperiale.

In primo luogo si censura il comportamento del soldato irraguardoso, nei confronti del quale i provvedimenti sanzionatori devono essere adottati non solo dal tribuno o dal centurione, ma anche da graduati subalterni: il riferimento alla facoltà punitiva riconosciuta ai subalterni (*principales*) suggerisce di ritenere che la sanzione inflitta fosse corporale⁴².

Successivamente vengono considerate ipotesi più gravi di infrazioni e si registra un orientamento consolidato della giurisprudenza per i casi di disobbedienza o insubordinazione nei confronti del centurione, procedendosi, come si è detto, ad una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della condotta tenuta. Si passa dal trasferimento del colpevole ad un reparto di livello inferiore (*in deteriorem militiam dari*) nel caso di resistenza inconsapevole alla punizione comminata dal centurione⁴³, alla pena capitale nel caso di offese fisiche premeditate o di aggressione nei confronti di quest'ultimo. È evidente che una così rigorosa previsione di provvedimenti sanzionatori avesse una finalità di prevenzione, tendente a garantire l'autorità dei comandanti e l'applicazione delle sanzioni ora rimessa alla discrezione di questi ultimi, i quali spesso applicavano le pene più severe solo nei casi di trasgressioni assai gravi⁴⁴.

Nel § 5 l'attenzione del giurista si sposta sulla fattispecie della diserzione, punita con la pena capitale: viene riportato il pensiero di Arrio Menandro, il quale escludeva dall'ipotesi

³⁹ Giuffrè 1996, 526 ss.; sul rapporto tra giuristi di età severiana e i provvedimenti della cancelleria imperiale di III sec. d.C. in materia di *missio ignominiosa*, v. Atzeri 2015, 155 ss.

⁴⁰ Per le pene previste per i soldati, cfr. D. 49.16.3.1, Mod. 4 *de poen.*: *Poenae militum huiusmodi sunt: castigatio, pecuniaria multa, munerum indictio, militiae mutatio, gradus delectio, ignominiosa missio. nam in metallum aut in opus metalli non dabuntur nec torquentur* «Le pene dei soldati sono di questo tipo: fustigazione; sanzione pecuniaria, imposizioni di servizi, cambio di reparto, degradazione, congedo disonorevole. Non saranno, infatti, condannati alle miniere o a lavori nelle miniere né saranno sottoposti a tortura»; v. Mommsen 1889, 30 ss.; Watson 1969, 123 ss.; Garnsey 1970, 246 ss.; Jung 1982, 963 ss.; Campbell 1984, 300 ss.; Wesch-Klein 1998, 147 ss.; Southern 2007, 145 ss.; Phang 2008, 111 ss.

⁴¹ Il termine *veteres* in questo caso ha un valore storico, viene cioè usato da Macro per richiamare la tradizione; v. Jung 1982, 992; Mantovani 2017, 259. Il richiamo alla tradizione (*veteres*) sarebbe finalizzato a ripristinare l'antica *virtus*: una delle finalità della politica di Severo Alessandro era quella di frenare la decadenza morale della società e, quindi, anche dell'esercito; così Giuffrè 1996, 271.

⁴² Rientrava, infatti, nella competenza dei centurioni infliggere le punizioni corporali; v. Sander 1960, 310 ss.; Brand 1968, 75-77. Phang 2008, 116 e nt. 19, dà risalto al fatto che, pur non sussistendo un'adeguata informazione sulla *coercitio* attuata dai comandanti militari e, probabilmente, da un *consilium* di ufficiali, a partire dal principato di Settimio Severo *speculatores, quaestionarii e beneficiarii*, tutti ufficiali di rango inferiore ai centurioni, potevano infliggere punizioni corporali.

⁴³ La punizione consisteva nella fustigazione con il ramo di vite, insegna del centurione. Phang 2008, 128 ss., rileva la severità della sanzione, dal momento che il ramo di vite duro e nodoso procurava ferite e sfregi, evidenziandone il carattere non usuale; cfr. Tac. *ann.* 1.32. Garnsey 1970, 247, pone una netta distinzione tra la fustigazione, imposta come sanzione ai soldati a seguito di una trasgressione disciplinare, e quella inflitta a cittadini di umili origini (*humiliores*) da parte di un organo giudicante ordinario, misura alternativa alle multe imposte ai cittadini di condizione elevata (*honestiores*).

⁴⁴ Campbell 1984, 311.

di diserzione la fuga del soldato che si fosse sottratto alla custodia o al carcere: il reato commesso sarebbe l'evasione e non la diserzione (*in numero disertorum non computanda*)⁴⁵. Viene, invece, condivisa l'opinione di Paolo⁴⁶ sulla punizione con la pena di morte di chi fosse fuggito dalla prigione a seguito di effrazione, anche se in precedenza non avesse disertato⁴⁷.

L'analisi continua con il richiamo di due interventi della cancelleria imperiale, l'uno risalente al principato di Antonino Pio (138-161 d.C.) l'altro a quello congiunto di Settimio Severo e Caracalla (24 gennaio 198-4 febbraio 211 d.C.)⁴⁸. Il primo provvedimento disponeva che il disertore, che era stato presentato dal padre, venisse trasferito a un reparto di punizione, perché il padre non apparisse come colui che avesse inviato al supplizio il proprio figlio. Il secondo provvedimento disponeva la deportazione per il disertore, che si fosse costituito dopo cinque anni. Per Menandro, ripreso da Macro, questo precedente ha un valore esemplare e deve essere imitato in altre situazioni⁴⁹.

F. 5 – D. 48.19.14

Nel frammento si sancisce il principio, in base al quale alcune fattispecie delittuose sono repressi diversamente a seconda che l'autore ne sia un civile (*paganus*)⁵⁰ o un militare, prevedendosi un maggiore rigore nei confronti di quest'ultimo⁵¹: persino la stessa configurazione di un comportamento come *delictum* può derivare dal particolare *status* di militare.

Nella seconda parte Macro riprende esplicitamente un'affermazione di Menandro (*Menander scribit*), secondo il quale deve essere comminata la pena capitale nel caso in cui un soldato si sia dedicato ad attività teatrali⁵² o si sia lasciato vendere come schiavo⁵³.

⁴⁵ Giuffrè 1996, 481 nt. 250, preferisce la *lectio* "in numero disertionum"; per ulteriori rilievi testuali, v. Arangio-Ruiz, 1919, 146-147 (= Arangio-Ruiz 1974b, 8-9), il quale si esprimeva per la non genuinità del passo di Menandro.

⁴⁶ Giuffrè 1996, 481 nt. 250, ritiene probabile che la contrapposizione del pensiero di Paolo a quello di Menandro fosse già presente nel testo del primo; v. anche Jung 1982, 985; Ruggiero 2015, 271-272.

⁴⁷ Le ragioni dell'inasprimento della pena in caso di evasione con effrazione, secondo Giuffrè 1989, 45 nt. 27, andrebbero ricercate nella presunzione (*iuris et de iure*) che all'evaso non sarebbe stato concesso di rientrare nell'esercito.

⁴⁸ Gualandi 1963, 307.

⁴⁹ Il riferimento secondo Lenel 1889.I, 574 nt. 1, sarebbe a D. 49.16.5.4, Men. 2 *de re mil.*: *Qui in disertione fuit, si se optulerit, ex indulgentia imperatoris nostri in insulam deportatus est* «Colui che ha disertato, se si sia costituito, in virtù dell'indulgenza del nostro imperatore viene deportato in un'isola»: in questo caso l'attenuazione della pena, secondo il giurista, sarebbe stata concessa per l'*indulgentia principis*; v. Gaudemet 1967, 16. Giuffrè 1996, 367 ss., ritiene, invece, tutt'altro che certo il riferimento a tale passo e non esclude, inoltre, che Menandro considerasse un provvedimento differente, del solo Caracalla, provvedimento che si richiamava con la locuzione *imperator noster* e che Macro, invece, apparentemente ignorava o trascurava: dà risalto al fatto che in D. 49.16.5.4 non si menzioni un termine di cinque anni, né si propone un'estensione analogica di un precedente *exemplum*, ritenendosi che la misura meno severa della deportazione fosse inflitta per *indulgentia* dell'imperatore caso per caso, in rapporto al livello di paga, grado militare o luogo, ufficio abbandonato e precedenti di vita, come porterebbe a pensare il confronto con il *principium* dello stesso frammento. Rileva, inoltre, che se la medesima disposizione imperiale avesse formato oggetto delle due citazioni, in sede di redazione del titolo dei *Digesta*, sarebbe stata omessa quella di Menandro in quanto più sintetica.

⁵⁰ Sulla contrapposizione *paganus-miles*, v. Grégoire, Orgels 1952, 363 ss.; Bickel 1954, 1 ss.

⁵¹ Per l'uso nella giurisprudenza severiana del comparativo di *gravis* al fine di indicare un reato punito con una pena più grave, v. Sciortino 2017, 234 e nt. 231.

⁵² Con l'espressione *artem ludicram facere* si tende ad indicare non solo chi si esibisce in qualità di attore, ma anche chi svolge attività di mimo, danzatore o cantante; v. Bianchi 2013, 2-3.

⁵³ Giuffrè 1996, 272, attribuisce carattere polemico alla citazione di Menandro da parte di Macro: «sinanche» Menandro, tendenzialmente incline a una disciplina meno rigorosa, riterrebbe che in queste ipotesi il soldato dovrebbe essere condannato a morte.

Sebbene si tratti di due fattispecie profondamente distinte, per entrambe viene disposta la stessa pena: la condanna a morte⁵⁴. Probabilmente, l'inasprimento del rigore nella repressione dei comportamenti dei militari rispondeva all'esigenza di garantire maggiore decoro all'intero esercito. I civili che svolgevano l'*ars ludicra* venivano, infatti, colpiti da *infamia*⁵⁵. Potrebbe riflettersi, pertanto, in Macro la politica di restaurazione etica che interessò il ceto militare a partire dal principato di Settimio Severo⁵⁶.

F. 6 – D. 49.17.11

Il frammento offre una definizione del *peculium castrense*, il complesso di beni nella disponibilità del *filius familias* che si trova sotto le armi: i beni a lui donati dal padre o da parenti o ciò che lo stesso ha acquistato durante il servizio militare. Il *filius familias miles* esercitava su di essi non solo atti di ordinaria amministrazione, ma anche atti di vera e propria disposizione⁵⁷. Tutto ciò che veniva acquistato dal *filius familias miles* indipendentemente dal servizio militare non rientrava nel *peculio castrense*⁵⁸.

La definizione, concorde con quanto stabilito da una costituzione di Severo Alessandro⁵⁹, individua, dunque, due nuclei distinti di beni che costituiscono l'oggetto del *peculio castrense*⁶⁰.

⁵⁴ Jung 1982, 976.

⁵⁵ Così Spruit 1966, 141; Bianchi 2013, 13 ss.

⁵⁶ Leppin 1992, 72-73 e 157, utilizza il frammento di Macro per sostenere un graduale inasprimento della disciplina militare, che aveva portato inevitabilmente ad una netta contrapposizione tra soldati e istrioni; v. anche Frank 1931, 19; Giuffrè 1996, 318 ss.

⁵⁷ Si trattava di un complesso patrimoniale con uno scopo specifico, destinato a far fronte ai bisogni della vita militare del *filius familias miles*, e conseguentemente separato dal *peculium* ordinario; v. Guarino 1941, 72-73. Giuffrè 2007, 138, dà risalto al fatto che i *bona castrensia* erano destinati prevalentemente a finalità, per così dire, intracastrensi, come pagamenti, spese per viaggi, spese funerarie, contribuzioni per giochi o monumenti.

⁵⁸ La limitazione, secondo Fitting 1871, 47-48, dovrebbe riferirsi ad entrambi gli elementi del *peculio castrense*; v. anche La Rosa 1953, 46.

⁵⁹ C. 12.36(37).1.1-2, *Imp. Alexander A. Prisciano: Peculio autem castrensi cedunt res mobiles, quae eunti in militiam a patre vel a matre aliisque propinquis vel amicis donatae sunt, item quae in castris per occasionem militiae quaeruntur. In quibus sunt etiam hereditates eorum, qui non alias noti esse potuerunt nisi per militiae occasionem, etiamsi res immobiles in his erunt* «L'imperatore Alessandro Augusto a Prisciano. Rientrano nel *peculio castrense* le cose mobili, che sono state donate a colui che parte per il servizio militare dal padre o dalla madre o da altri parenti o amici, come anche quelle che si acquistano negli accampamenti in occasione del servizio militare. Tra queste rientrano anche le eredità di coloro, che non si sarebbero potuti conoscere in altro modo se non per il servizio militare, anche se esse comprendono beni immobili».

⁶⁰ Cfr. anche PS. 3.4^a.3: *Castrense enim peculium est quod in castris adquiritur vel quod proficenti ad militiam datur* «È, infatti, *peculio castrense* ciò che si acquisisce negli accampamenti o ciò che è dato a colui che parte per il servizio militare». Albertario 1931b, 14 (= Albertario 1933, 166), dà risalto al fatto che, mentre nella definizione di Macro rientrano nel *peculio* soltanto i doni dei *parentes* e dei *cognati* e l'intervento di Severo Alessandro menziona anche gli *amici*, il testo delle *Sentenze* genericamente afferma *quod proficenti ad militiam datum*, e presenta, quindi, una previsione più ampia: sul presupposto di una presunta riforma di Settimo Severo e Caracalla, ritiene, pertanto, preferibile la definizione offerta da Macro; v., però, le obiezioni di Guarino 1941, 64-65 e nt. 58, il quale, invece, dando per indimostrata l'emanazione di una costituzione in materia durante il principato congiunto dei due imperatori, opta per l'ipotesi di un'interpolazione privativa *vel amicis* nel frammento di Macro piuttosto che per quella di un'analoga interpolazione positiva nel rescritto di Severo Alessandro; v. in tal senso Vendrand-Voyer 1983, 277. Il frammento del giurista tardo severiano presenterebbe ulteriori indizi di rimaneggiamento, in particolare, nel poco ammissibile *in militia agenti*, presente nel testo tradito, in luogo dell'originario *in militiam*

L'oggetto del peculio castrense, definito nel frammento di Macro, costituisce il punto di arrivo di un lungo processo di genesi e trasformazione⁶¹. Da un passaggio delle *Istituzioni* di Giustiniano è possibile ricostruire la storia dell'istituto: si ricorda, infatti, che Augusto e, dopo di lui, Nerva e Traiano concessero ai soldati, e Adriano anche ai veterani⁶², la facoltà di disporre per testamento in ordine a ciò che avessero acquistato durante il servizio militare⁶³. Successivamente, oltre ai beni acquistati durante il servizio militare vennero ricompresi in esso anche i donativi ricevuti dal padre o dai parenti al momento della partenza⁶⁴.

È discusso quando e come questi beni entrarono a far parte del peculio castrense: si può, comunque, pensare più che ad un intervento della cancelleria imperiale, risalente al principato di Settimio Severo o di quest'ultimo con il figlio Caracalla⁶⁵, al risultato dell'attività interpretativa della giurisprudenza antonina e severiana⁶⁶.

uenti. Al riguardo, Albertario 1931b, 10 nt. 2 (= Albertario 1933, 163 nt. 3), sulla base della segnalazione di Fitting 1871, 43-44, valutava l'espressione *in militiam agentis* una svista dell'amanuense, non rilevata in sede di redazione dei *Digesta*, dal momento che nella riflessione giurisprudenziale di età severiana si facevano rientrare nel peculio castrense solo i doni di genitori, moglie e parenti effettuati al momento dell'ingresso nell'esercito; v. anche Lehmann 1982, 201-202; Longo 2003, 26; Schmetterer 2012, 44-45. Diversamente La Rosa 1953, 46, ritiene genuina l'espressione *in militia agentis*, data la corrispondenza con B. 57.2.10: τοῖς οὖσι ἐν στρατείᾳ, per affermare che Macro faceva rientrare i donativi effettuati sia al momento della partenza sia durante il servizio, purché si trattasse di *res castrenses*.

⁶¹ La finalità dei provvedimenti imperiali in materia era, evidentemente, quella di attirare alla vita militare i *filiis familias*, riconoscendo loro autonomia patrimoniale sui beni rientranti nel peculio castrense; v. La Rosa 1953, 8 ss. e 24-25, con discussione della bibliografia.

⁶² La concessione di Adriano a favore dei veterani si rendeva necessaria per garantire una più piena effettività a quelle precedenti: altrimenti il *miles*, una volta congedato, sarebbe tornato nella condizione ordinaria di *filius familias*, perdendo la facoltà di disporre *mortis causa* del proprio peculio castrense; v. La Rosa 1953, 10; Lehmann 1982, 268.

⁶³ Cfr. *Iust. inst.* 2.12pr.: *Exceptis his quos antea enumeravimus et praecipue militibus qui in potestate parentum sunt, quibus de eo quod in castris adquisierint permissum est ex constitutionibus principum testamentum facere* «Fanno eccezione coloro che abbiamo menzionato in precedenza e soprattutto i soldati che sono nella potestà dei genitori, ai quali è permesso da costituzioni imperiali fare testamento in ordine a ciò che hanno acquistato negli accampamenti»; per i rilievi testuali, v. Ferrini 1901, 155-156 (= Ferrini 1929, 366-367); Albertario 1931b, 78 (= Albertario 1933, 161); Guarino 1941, 54.

⁶⁴ A seguito di una costituzione di Adriano, sarebbero state fatte rientrare nel peculio castrense anche le eredità della moglie; cfr. D. 49.17.13 Pap. 16 *quaest.*; D. 49.17.16pr., Pap. 19 *resp.*; su cui v. Guarino 1941, 64 ss., il quale ne sostiene, a differenza di Albertario 1931b, 23-25 (= Albertario 1933 172-173) e Beseler 1931a, 59, la sostanziale genuinità per ciò che attiene al peculio castrense, dal momento che l'eredità della moglie si configurerebbe come un complesso di beni per i quali, su concessione di Adriano, era previsto un regime analogo a quello dell'*in castris adquisitum*; v. anche Wolf 1933, 366; Lehmann 1982, 204-205; Vendrand-Voyer 1983, 260; Schmetterer 2012, 46. Ritengono che la menzione del provvedimento adrianeo sia un'interpolazione D'Orgeval 1950, 87-88; La Rosa 1953, 54-55.

⁶⁵ Fitting 1871, 42; Albertario 1931b, 12-13 (= Albertario 1933, 164-165); v. le obiezioni di Guarino 1941, 45 ss., il quale, proprio in considerazione del fatto che la genesi e la successiva disciplina del peculio castrense sono il risultato di interventi della cancelleria imperiale, considera insolito che una costituzione, così innovatrice della disciplina dell'istituto, venisse del tutto omessa dai giuristi, che solitamente avevano richiamato precedenti interventi in materia; cfr. D. 49.17.13, Pap. 16 *quaest.*; D. 49.17.16pr., Pap. 19 *resp.*; D. 49.17.19.3, Triph. 18 *disp.*; D. 38.2.22, Marc. 1 *inst.*; tit. *Ulp.* 20.10; *Iust. inst.* 2.12.pr. Lo studioso, fra l'altro, trarrebbe un ulteriore indizio proprio nel passo delle *Istituzioni* di Giustiniano, che menziona interventi imperiali relativi solo all'*id quod in castris adquisitum est* e non anche ai donativi ricevuti al momento della partenza.

⁶⁶ Guarino 1941, 52 ss.

F. 7 – D. 29.1.26

Nel passo si mette in evidenza che il privilegio di disporre per testamento in ordine al peculio castrense, riconosciuto al *filius familias miles*⁶⁷, si estingue nel caso in cui questi sia stato congedato con disonore.

Macro richiama in apertura la norma per cui è prevista l'estensione della validità del testamento dei soldati⁶⁸ per un anno dopo il congedo, ma solo per coloro che avevano ottenuto un congedo onorevole o per motivi di salute. Come il testamento del soldato, congedato con disonore, non gode della dilazione nella validità⁶⁹, così il *filius familias miles*, che è stato congedato per disonore, non può disporre per testamento del peculio castrense: i privilegi dei militari decadono nel caso di congedo "*ignominiae causa*".

⁶⁷ Nei *Digesta* il frammento è riportato nel libro 29 sotto la rubrica *de testamento militis* e, analogamente, Lenel 1889.I, 574, ipotizza che esso rientrasse, insieme a D. 38.12.1 e D. 35.2.92, nell'omonimo titolo del II libro dell'opera di Macro.

⁶⁸ Ai soldati era stato concesso il privilegio di testare liberamente, senza che venisse osservata alcuna formalità; cfr. Gai. 2.109: *Sed haec diligens observatio in ordinandis testamentis militibus propter nimiam inperitiam constitutionibus principum remissa est. nam quamvis neque legitimum numerum testium adhibuerint neque vendiderint familiam neque nuncupaverint testamentum, recte nihilo minus testantur* «Ma i soldati, in virtù di costituzioni imperiali, sono dispensati da questa rigorosa osservanza nel fare testamento, in considerazione della loro eccessiva imperizia. Infatti, anche se non abbiano impiegato il numero di testimoni previsto dalla legge, né abbiano compiuto la vendita (formale) del patrimonio, né abbiano reso pubblico il testamento, non di meno hanno testato validamente»; Gai. 2.114: *Igitur si quaeramus, an valeat testamentum, imprimis advertere debemus, an is qui id fecerit habuerit testamenti factionem; deinde si habuerit, requiremus, an secundum iuris civilis regulam testatus sit, exceptis militibus, quibus propter nimiam inperitiam, ut diximus, quomodo velint vel quomodo possint, permittitur testamentum facere* «Dunque, se indaghiamo sulla validità di un testamento, dobbiamo considerare, in primo luogo, se colui che lo ha fatto aveva la facoltà di disporre per testamento; poi, se l'avesse avuta, verificheremo se abbia testato secondo la regola del diritto civile, fatta eccezione per i soldati, ai quali, a causa della loro eccessiva inesperienza, come abbiamo detto, è permesso di fare testamento come vogliono o come possono»; D. 29.1.1pr., Ulp. 45 ad ed.: *Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. postea vero primus divus Titus dedit: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque et Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale* «Il divo Giulio Cesare per primo, in verità, concesse ai militari la facoltà di disporre per testamento liberamente: quella concessione, però, era temporanea. Dopo, per primo la concesse, in realtà, il divo Tito: successivamente, Domiziano; ancora dopo, il divo Nerva concesse la più piena indulgenza nei confronti dei soldati; e anche Traiano la confermò e, da quel momento, si iniziò ad inserire un tale capitolo nei mandati». Il privilegio sarebbe sorto, dunque, come concessione temporanea di Giulio Cesare, che per primo avrebbe riconosciuto ai militari la *libera testamenti factio*; v., al riguardo, Orestano 1937, 316 ss. (= Orestano 1998, 198 ss.), che dall'espressione *sed ea concessio temporalis erat* ricava indizi sul suo carattere del tutto episodico. Per Fitting, 1871, 14-16, il *divus Iulius Caesar* del testo ulpiano sarebbe, in realtà, da identificarsi, non con Giulio Cesare, ma con Augusto; v., però, sul punto le obiezioni di Guarino 1939, 358 ss., per il quale il privilegio sarebbe attestato solo con Tito e, conseguentemente, la menzione di Giulio Cesare nel frammento ulpiano sarebbe frutto di un' interpolazione; v. anche Maschi 1966, 755 nt. 5. Tamassia 1926, 875, ha evidenziato che nessun provvedimento in materia risulta adottato da Antonino Pio né dai successivi imperatori: si dovrebbe ipotizzare, perciò, che dopo Traiano la concessione da sporadica sia divenuta stabile. Sul rapporto tra *testamentum militis* e *testamentum in procintu*, v. Arangio-Ruiz 1906a, 157 ss. (= Arangio-Ruiz 1974a, 19 ss.), il quale esclude un rapporto di discendenza del primo dal secondo. Per ulteriori dettagli sull'istituto, v. von Bolla 1953, 273 ss.; Amelotti 1966a, 81 ss.; Amelotti 1966b, 35 ss.; Campbell 1984, 216-218; Scarano Ussani 1984, 1383-1386; Bauman 1989, 274-277; Lovato 2011, 258 ss.; de Falco 2014, 419 ss.; Stagl 2015, 109 ss.; Lovato 2018, 126-127.

⁶⁹ Un anno era concesso per procedere alla redazione di un nuovo testamento nelle forme previste dal *ius civile*; v. Voci 1963, 100; Amelotti 1966a, 84.

Verosimilmente il giurista, dopo aver precisato quali beni formavano oggetto del peculio castrense, deve aver esaminato i poteri di disposizione del *filius familias miles* in ordine ad esso. L'affermazione in merito al *ius testandi de castrensi* verrebbe a precisare l'ambito di applicazione del provvedimento di Adriano, che concedeva ai veterani la facoltà di disporre *mortis causa* del proprio peculio castrense⁷⁰: il privilegio, introdotto dall'imperatore, sarebbe spettato solo ai soldati che fossero stati congedati onorevolmente, al termine del servizio, o per motivi di salute⁷¹.

F. 8 – D. 38.12.1

In relazione alla facoltà di fare testamento (*testamenti factio*), riconosciuta al soldato condannato a morte, viene richiamata l'opinione di Paolo e di Menandro⁷², i quali affermavano che gli si dovesse concedere di disporre per testamento e che, se fosse deceduto intestato, il suo patrimonio andasse ai parenti, purché la condanna fosse stata inflitta per un delitto militare, non per un delitto comune: si deroga al principio generale, in base al quale i beni dei condannati a morte erano confiscati⁷³.

Dal confronto con un passo del libro 45 del *Commento* all'editto di Ulpiano, si evince, peraltro, che la deroga al principio generale era prevista solo in relazione ai beni rientranti nel peculio castrense⁷⁴. La *ratio* della limitazione andrebbe ravvisata nel fatto che la facoltà di testare, riconosciuta ai soldati condannati a morte, era concessa nell'ambito del particolare ordinamento dei militari⁷⁵: si intendeva verosimilmente favorire, con riferimento ai beni castrensi, la successione tra i commilitoni⁷⁶.

⁷⁰ V. *supra*.

⁷¹ Fitting 1871, 262 ss., rileva come, a seguito di un congedo disonorevole, il peculio castrense perdeva il suo carattere specifico rientrando nella situazione giuridica di un peculio ordinario, e richiama un rescritto di Severo Alessandro (C. 9.49.3, *Imp. Alexander A. Iuliano*; 226 d.C.), in cui si stabilisce che i beni rientranti nel peculio castrense di un *filius familias miles* condannato alla *deportatio in insulam* andassero al padre; v. anche La Rosa 1953, 143; Lehmann 1982, 264.

⁷² Giuffrè 1989, 57 nt. 42, contesta la rubrica leneliana '*de privilegiis militum et veteranorum*' (Lenel 1889.I, 700), sotto cui è riportato il passo.

⁷³ Vendrand-Voyer 1983, 218.

⁷⁴ D. 29.1.11pr., Ulp. 45 *ad ed.*: *Ex militari delicto capite damnatis testamentum facere licet super bonis dumtaxat castrensibus: sed utrum iure militari an iure communi, quaeritur. magis autem est, ut iure militari eis testandum sit: nam cum ei quasi militi tribuatur ius testandi, consequens erit dicere iure militari ei testandum. quod ita intellegi oportet, si non sacramenti fides rupta sit* «Ai condannati a morte per un delitto militare è consentito fare testamento solo in ordine ai beni castrensi; ci si domanda, però, se in conformità alla regola dei militari o a quella comune. Si ritiene per lo più che essi debbano testare in conformità alla regola dei militari: infatti, poichè gli è riconosciuta la facoltà di testare come se fosse un militare, sarà naturale affermare che egli deve testare in conformità alla regola dei militari. È opportuno comprendere la regola in tal modo, se non sia rotta la fedeltà del giuramento». Vendrand-Voyer 1983, 198-199, rileva che il privilegio si fonderebbe sul presupposto che i beni castrensi godevano di un regime particolare fino al momento in cui il militare era sotto le armi; anche l'affermazione ulpianea andrebbe letta, pertanto, in questo senso, dal momento che la destituzione del soldato comporterebbe l'estinzione del privilegio.

⁷⁵ In tal senso La Rosa 1953, 143, la quale ravvisa un identico regime giuridico per i beni castrensi di un *miles sui iuris* e il peculio castrense di un *filius familias*.

⁷⁶ Vendrand-Voyer 1983, 199.

F. 9 – D. 35.2.92

Nel passo si esamina, verosimilmente, la clausola dell'editto contenente le disposizioni in materia *testamentum militis*⁷⁷, come si evince dal confronto con D. 29.1.17.4, Gai. 15 *ad ed. prov.*⁷⁸, in cui nel suo *Commentario* il giurista antonino analizza la medesima clausola.

Macro considera, infatti, il caso di un soldato che in un testamento, redatto senza l'osservanza delle formalità prescritte dal *ius civile*, dispone un legato per *vindicationem* pari alla metà dell'asse ereditario, e successivamente, una volta congedatosi, mediante una disposizione codicillare richiede che l'altra parte venga assegnata a Tizio.

Nel caso in cui il testatore fosse morto dopo l'anno successivo al congedo, l'erede avrebbe potuto, in base alla *lex Falcidia*, trattenere la quarta parte dell'eredità nei confronti di entrambi i beneficiari⁷⁹, dal momento che il testatore sarebbe morto in un momento in cui il testamento non godeva più del regime privilegiato introdotto dalle costituzioni imperiali. Nel caso in cui il testatore fosse morto, invece, entro il suddetto termine, soltanto il beneficiario dei codicilli avrebbe sofferto la perdita della quarta parte, poiché il legato era stato disposto in un momento in cui il testatore non poteva avvalersi delle disposizioni inerenti al *testamentum militis*.

L'attenzione del giurista è rivolta, dunque, a precisare il principio che il privilegio riconosciuto ai soldati valesse fino al congedo e che il testamento, redatto in conformità ad esso, conservasse validità ancora per un anno dopo la cessazione dal servizio. La riduzione delle disposizioni a tutela dell'erede testamentario non si applicava al *testamentum militis* nel caso in cui il soldato fosse morto in servizio, o entro l'anno successivo al congedo. Tale limite, però, valeva soltanto per le disposizioni contenute in un testamento già redatto durante il servizio: di conseguenza, i codicilli disposti dal soldato congedato nell'anno successivo al congedo, dovevano adeguarsi al *ius civile*. La disposizione a favore di Tizio, pari alla metà dell'eredità, doveva subire la riduzione prevista dalla *lex Falcidia*, non operando più il privilegio

⁷⁷ Propone un'ipotesi diversa – ma non condivisibile – Minale 2013, 23-24, il quale riconosce nel frammento una risposta ad un caso pratico o una fattispecie astratta, meramente teorica, utilizzata per introdurre un principio generale, e sotto questa prospettiva dà risalto all'uso della seconda persona singolare (*tibi*) in senso esemplificativo.

⁷⁸ D. 29.1.17.4, Gai 15 *ad ed. prov.*: *Si miles testamentum in militia fecerit, codicillos post militiam et intra annum missionis moriatur, plerisque placet in codicillis iuris civilis regulam spectari debere, quia non sunt a milite facti, nec ad rem pertinere, quod testamento confirmati sunt. ideoque in his legatis, quae testamento data sunt, legi Falcidiae locum non esse, at in his, quae codicillis scripta sunt, locum esse* «Se un soldato ha fatto testamento durante il servizio militare e i codicilli dopo di esso e sia morto entro l'anno dal congedo, i più ritengono che la disciplina prevista dal diritto civile debba applicarsi ai codicilli, dal momento che non sono stati disposti da un soldato e non rileva che siano stati confermati nel testamento. E perciò la legge Falcidia non si applica ai legati disposti per testamento, ma si applica a quelli scritti nei codicilli». Sulle problematiche connesse con il frammento gaiano, v. Amelotti 1966a, 84; Amelotti 1966b, 43, il quale sottolinea, peraltro, l'irrelevanza ai fini giuridici di un'eventuale conferma dei codicilli in un *testamentum militis*; Vendrand-Voyer 1983, 220-221; Johnston 1987, 41-42.

⁷⁹ La *lex Falcidia de legatis* (I sec. a.C.) limitava al *dodrans* ($\frac{3}{4}$) la parte dell'asse ereditario disponibile ai legati e riservava, conseguentemente, il *quadrans* ($\frac{1}{4}$) all'erede: pertanto, i lasciti esuberanti la quarta parte dell'eredità, riservata all'erede, dovevano essere ridotti in proporzione. Il computo dell'asse ereditario, ai fini della quantificazione del *dodrans* e del *quadrans*, doveva essere effettuato al netto delle spese funerarie, delle manomissioni degli schiavi, dei debiti ereditari. Sulla *lex Falcidia*, v. Bonifacio 1948, *passim*; Bonifacio 1952, 229 ss.; Voci 1963, 756 ss.; Mannino 1989, *passim*; Schanbacher 1995, *passim*. Sulla riconducibilità della *lex Falcidia* nella categoria delle *leges perfectae*, v. Mannino 1981, 126 ss., con ampia discussione della bibliografia.

concesso ai soldati: si registra, dunque, un'evidente disparità di trattamento tra le disposizioni di ultima volontà poste in essere durante il servizio e quelle formulate, invece, prima o dopo di esso⁸⁰.

Dal confronto tra il passo di Macro e quello di Gaio emerge una differenza di qualche interesse: mentre la soluzione prospettata dal giurista antonino richiama un orientamento giurisprudenziale prevalente (*plerisque placet*) e, quindi, rivela, indirettamente, che il principio affermato era in qualche misura messo in discussione (sia pure come orientamento minoritario), Macro presenta un'interpretazione indiscussa, fondata su di un indirizzo oramai consolidato della cancelleria imperiale⁸¹, volto a garantire un significativo privilegio ai soldati⁸².

⁸⁰ Johnston 1987, 42.

⁸¹ È certo, come rileva Marotta 1991, 20, che la sezione dei *mandata*, introduttiva del *testamentum militis* in forma stabile, insieme con le norme stabilite in materia dalla cancelleria imperiale, formasse oggetto di un apposito editto redatto autonomamente, ma in relazione con l'editto giurisdizionale.

⁸² Johnston 1987, 42 nt. 107, sottolinea che garantire l'inapplicabilità della *lex Falcidia* ai legati disposti in un *testamentum militis* avrebbe costituito un motivo di mancata accettazione da parte dell'erede istituito, con conseguente inefficacia del testamento stesso.

DE APPELLATIONIBUS LIBRI II

LIBRO I

F. 1 – D. 49.1.2

Le parti in età severiana, accanto alla possibilità di presentare un appello scritto (*libellos appellatorios dare*), avevano la facoltà di proporlo oralmente (*voce appellare*), limitandosi a pronunziare la parola ‘*appello*’ e a precisare l’autorità superiore della quale si richiedeva l’intervento¹. La forma orale costituirebbe la forma più antica di impugnazione di una decisione giudiziale²; la presentazione di un *libellus appellatorius*³, in considerazione dell’attenzione ad essa riservata dai giuristi, doveva però essere sensibilmente più frequente⁴.

Nell’ipotesi di appello orale la volontà di proporre appello doveva essere registrata nei protocolli ufficiali della causa (*acta*)⁵. L’affermazione di Macro trova conferma in un fram-

¹ Così Orestano 1953, 228-229, il quale ipotizza che l’uso della voce verbale ‘*appello*’ non fosse tassativo, ma che si potesse ammettere, come equivalente, almeno anche quello di ‘*provoco*’; v. anche Bianchini 1964, 126; Litewski 1967, 381-382 e 388 nt. 32; Gaudemet 1981, 61 (= Gaudemet 1992, 81); Kaser, Hackl 1996, 507; Liva 2017, 11-12; Minale 2017, 33 ss. Sul diverso impiego del verbo in età imperiale ripetto all’età repubblicana, v. Orestano 1953, 90-91, il quale rileva che *appellare* durante il principato viene impiegato, per lo più, in luogo del complemento oggetto, con l’indicazione della decisione contro cui si appella (*appellare adversus*) o dell’organo giudicante dal quale si appella (*appellare a o ex*).

² Litewski 1967, 381; Litewski 1982, 81, rileva che la forma orale sarebbe attestata in età tiberiana.

³ Il *libellus appellatorius* doveva contenere il nome dell’appellante, quello dell’appellato e l’indicazione della sentenza impugnata; cfr. D. 49.1.1.4, Ulp. 1 *de app.*, su cui v. Orestano 1953, 232 ss.; Bianchini 1964, 128; Litewski 1967, 383 ss.; Litewski 1982, 75; Liva 2016, 7; Liva 2017, 12 ss. Dal frammento ulpiano e da quello di Macro risulta che l’indicazione contestuale dei motivi d’appello non era richiesta né per quello in forma scritta né in forma orale; così Litewski 1966, 317 ss.; Linares Pineda 1994, 347. Con riferimento al solo appello orale, ipotizzano l’indicazione dei motivi in un momento successivo *apud acta* o mediante presentazione di scritti Bianchini 1964, 129; Pergami 2000, 372-374.

⁴ Orestano 1953, 231; Bianchini 1964, 127.

⁵ Con il termine *acta* si indicavano i verbali d’udienza, tenuti da appositi ausiliari dell’autorità giudicante; v. Bickermann 1993, 333 ss.; Orestano 1953, 229 nt., il quale ravvisa un esempio di estratti di tali verbali per l’età severiana in *CIL VI*, 266a-b, un’iscrizione di Roma del 244 d.C., in cui si attesta che il *praefectus vigilum* Faltonio Restituziano pose fine alla controversia relativa al mancato pagamento del canone (*pensio*), dovuto dal collegio dei lavandai (*fullones*), chiamato in giudizio dal fisco per tre volte tra il 226 e il 244 d.C.; al riguardo v. Musca 1970, 279 ss.; Litewski 1975, 85 ss.; De Robertis 1977, 113 ss.; De Robertis 1982, 791 ss.; Sablayrolles 1996, 113 ss.; e, per gli aspetti prosopografici, Magioncalda 2005, 231.

mento di Marciano, tratto dal I libro *de appellationibus*⁶, in cui si introduce un elemento ulteriore, viene precisato che l'appello orale deve essere proposto tassativamente nello stesso giorno (*ipso die*) in cui viene pronunciata la decisione giudiziale⁷.

È evidente che a colui che avesse proposto appello orale fosse consentito di precisare la controparte, l'oggetto dell'impugnazione e i suoi motivi, ma in questo caso sorgeva la difficoltà di un'immediata definizione degli stessi, nonché di una loro fedele registrazione: per queste difficoltà l'appello orale fu quasi del tutto sostituito dall'appello scritto, rimanendo la prima forma utilizzabile solo nelle controversie di più agevole soluzione⁸.

F. 2 – D. 49.1.4pr.-1

In apertura di frammento viene affermato il principio generale vigente in età severiana⁹, che esclude l'appellabilità degli atti meramente esecutivi¹⁰. Il giurista, però, sembra introdurre una deroga al divieto¹¹, dal momento che ammetterebbe l'appello contro gli atti di esecuzione posti in essere da colui che ha interpretato erroneamente la sentenza¹².

⁶ D. 49.1.5.4, Marc. 1 *de appell.*: *Si quis ipso die inter acta voce appellavit, hoc ei sufficit: sin autem hoc non fecerit, ad libellos appellatorios dandos biduum vel triduum computandum est* «Se qualcuno nello stesso giorno nei protocolli ufficiali della causa ha proposto appello oralmente, ciò gli è sufficiente: se, però, non lo fa, deve calcolarsi il termine di due o tre giorni per la presentazione dei documenti d'appello». Il passaggio finale da *sin autem* a *computandum est* è stato ritenuto interpolato da Albertario 1911, 40, al pari di tutti gli altri frammenti in cui compare la costruzione *sin autem*; per la sostanziale genuinità del frammento si sono pronunciati, invece, Orestano 1953, 229; Amelotti 1958, 152; Litewski 1967, 382; Reggi 1974, 47-48; De Giovanni 1988, 156 nt. 29 (= De Giovanni 1989, 90 nt. 29), il quale ravvisa un ulteriore motivo per escludere ogni interpolazione nel fatto che gli stessi termini indicati da Marciano per la proposizione dell'appello scritto rimangono immutati fino al diritto giustiniano: solo in Nov. 23 (536 d.C.) viene riformato tutto il sistema, prevedendosi un termine unico di 10 giorni.

⁷ Orestano 1953, 229-230; Bianchini 1964, 127; Reggi 1974, 45-46; De Giovanni 1988, 155 (= De Giovanni 1989, 90); Liva 2017, 11 ss.; Minale 2017, 32-33.

⁸ Orestano 1953, 230 e nt. 1, ipotizza che dopo l'età severiana l'appello orale sia caduto in desuetudine, dal momento che in una costituzione di Diocleziano e Massimiano del 294 d.C. (C. 7.62.6.5) si fa riferimento solo all'appello in foma scritta, e in un rescritto di Costantino del 317 d.C. (C.Th. 11.30.7 = C. 7.62.14) si ammette la forma orale ma con l'obbligo di presentare i libelli. L'A. conclude, però, nel ritenere che la contemporanea presenza nella Compilazione giustiniana sia del frammento di Marciano e di quello di Macro sia della costituzione di Costantino costituisca un indizio a favore anche della sola forma orale, in età giustiniana; v. anche Bianchini 1964, 127 nt. 15; Litewski 1967, 381; Minale 2017, 38 ss. Sulle diversità testuali della redazione giustiniana della costituzione di Costantino, v. Orestano 1953, 64-66.

⁹ Secondo de Dominicis 1955, 74 ss., l'intero *principium* costituirebbe il riflesso dei provvedimenti imperiali di età costantiniana. Il principio dell'inammissibilità dell'appello avverso gli atti meramente esecutivi sarebbe però inconferabile e confermato da una costituzione di Caracalla richiamata dallo stesso giurista in chiusura del passo; v. Litewski 1966, 326 ss.; Litewski 1982, 71. Il *divus Antoninus* qui menzionato deve identificarsi con questo imperatore; v. Fitting 1908, 126; Gualandi 1963, 228; Nasti 2006, 91.

¹⁰ Biondi 1930, 88 (= Biondi 1965, 501), in considerazione del fatto che per tutta l'età classica l'*executor* era solo un subalterno del magistrato e che, quindi, la problematica dell'impugnazioni degli atti posti in essere da quest'ultimo era del tutto irrilevante, considera l'intero passaggio da *ab executor* a *licet* interpolato. Per la genuinità del testo, v., invece, le articolate e convincenti argomentazioni di Raggi 1961, 125 ss.; Pergami 2000, 341.

¹¹ Secondo Litewski 1966, 238 nt. 26, la congiunzione avversativa *sed* fungerebbe da raccordo tra regola affermata nel *principium* e la deroga introdotta nel § 1.

¹² Il carattere generico dell'affermazione introduttiva della deroga sembrerebbe vanificare il principio generale, se il giurista non avesse precisato che l'appello sarebbe possibile solo avverso coloro che hanno la facoltà di interpretare la sentenza, indicando a titolo esemplificativo il *praeses provinciae* e il *procurator Caesaris*. Così Raggi 1961,

Macro individuerebbe due categorie di esecutori della sentenza, in considerazione del fatto che siano muniti o meno della facoltà di interpretarla: solo gli atti esecutivi che presentino carattere decisorio sono appellabili¹³. L'appellabilità, subordinata al fatto che gli atti esecutivi presuppongano un'interpretazione della sentenza da eseguire, mira a scongiurare il rischio di un rallentamento dell'attività processuale a seguito di appelli *ab exsecutore* immotivati: essi non dovevano diventare «un surrogato dell'appello contro la sentenza posta in esecuzione»¹⁴.

F. 3 – D. 49.1.4.2-5

Viene esaminata la problematica relativa alla legittimazione all'appello¹⁵. In forza del principio generale la possibilità di proporre appello è subordinata alla sussistenza di un interesse a far riformare una precedente decisione giudiziale: una sentenza può, pertanto, pregiudicare diritti anche di soggetti che non siano stati parti nel giudizio in riferimento al quale si propone appello¹⁶.

La facoltà di proporre appello in primo luogo va riconosciuta al titolare del rapporto sostanziale, dedotto di persona in giudizio o difeso attraverso altri (*qui per procuratorem expertus*)¹⁷, se il procuratore non abbia egli stesso impugnato la decisione¹⁸. Il titolare del rapporto

121-122; Litewski 1966, 235 ss. e 316; Litewski 1974, 241 ss. e 300; Litewski 1982, 71; Fournier 2010, 524 nt. 81; Minale 2017, 104-105. Per altro verso, Talamanca 176, 199 nt. 279, ravvisa nel passo, ed in particolare nel riferimento al *praeses provinciae* e al *procurator Caesaris*, un indizio del fatto che l'attenzione del giurista sia rivolta al contesto provinciale: a ciò non osterebbe la presenza della congiunzione *aut*, dal momento che essa non viene utilizzata da Macro ai fini di una contrapposizione; cfr. D. 42.1.63, in cui le tre fattispecie, sottoposte alla medesima disciplina giuridica, sono poste in correlazione proprio mediante la congiunzione *aut*; v. *infra*.

¹³ Raggi 1961, 122 ss., ricorda che nell'esecuzione delle sentenze il giudice era solito avvalersi di ausiliari (*apparitores*), i quali provvedevano alle operazioni materiali, senza che, peraltro, fosse esclusa una certa discrezionalità nel compimento di tali attività: in ogni caso le attività da essi poste in essere prescindevano da ogni valutazione della sentenza, basandosi sul *decretum* del magistrato e sulle eventuali istruzioni loro impartite; v. al riguardo le osservazioni di Amelotti 1962, 323-324 (= Amelotti 1996, 973-974). Sugli *apparitores*, v. Mommsen 1848, 1 ss.; Mommsen 1887.I, 332 ss.; Humbert 1881, 327-328; De Ruggiero 1895b, 522 ss.; Habel 1895, 191 ss.; Düll 1943, 393 ss.; Coli 1957, 719 ss.; Purcell 1983, 125 ss.; Fuhrmann 2012, 62 ss.

¹⁴ Così Raggi 1961, 125 e 148-149, per il quale, nel passaggio compreso tra *ita tamen* e *interpretatum sit*, Macro evidenziava la necessità di evitare che con l'appello *ab exsecutore* si riaprisse la questione già definita nel merito.

¹⁵ Orestano 1953, 297, rileva che alcuni giuristi di età severiana concepivano la possibilità di proporre appello come un vero e proprio "diritto soggettivo", garantito dall'ordinamento: Macro definiva *facultas appellandi* (cfr. D. 49.1.4.3) il diritto di rivolgersi ad un organo giudicante superiore per ottenere una nuova pronuncia su ciò che aveva formato oggetto di una precedente decisione.

¹⁶ Sulla scorta del passo di Macro e di D. 49.5.1pr., Ulp. 29 *ad ed.*, secondo Betti 1922, 47, sarebbe sufficiente ai fini della legittimazione all'appello l'«essere giuridicamente interessato ad eliminare la soccombenza di una delle parti»; v. anche Orestano 1953, 300 ss., il quale esclude, però, ogni applicazione estrema di tale principio; Silla 2008, 190 nt. 7, solo adesivamente. Litewski 1967, 324-325 e 328 ss., rileva, d'altro canto, che la facoltà di appello riconosciuta a un terzo era generalmente subordinata alla mancata impugnazione della parte.

¹⁷ Lenel 1889.I, 561 nt. 2, proponeva di correggere *per procuratorem* in *per cognitorem procuratoremve*; per Betti 1922, 47 ss., nella fattispecie prospettata da Macro doveva trattarsi necessariamente di un *procurator praesentis*: diversamente il *dominus* non subirebbe gli effetti della cosa giudicata (*victus*); mentre Orestano 1953, 327 nt. 1, ritiene che Macro prendesse in esame solo il caso del *cognitor*, per il fatto che il giurista riferiva il *victus* solo al *dominus*.

¹⁸ Orestano 1953, 302 ss., dà risalto al fatto che nella concezione processuale romana era considerata 'parte' non solo colui che era sia titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio sia parte processuale, ma anche colui che si era costituito in giudizio per la tutela di un diritto altrui: le due diverse fattispecie erano individuate dalla contrapposizione tra *agere nostro nomine* e *agere alieno nomine*; v. anche Litewski 1967, 303 ss. e 331; Nasti 2006, 95-96. Nel primo caso il soggetto legittimato a proporre appello poteva esercitare tale facoltà nel termine di 2 giorni (*biduum*), nel secondo caso in quello di 3 giorni (*triduum*): l'allungamento del termine si giustificava, probabilmente,

sostanziale avrebbe dovuto, comunque, rispettare i termini previsti per l'appello: essendo in *causa propria*, esso doveva essere proposto nel *biduum*¹⁹.

Affermato il principio generale, sono indicate alcune fattispecie per le quali è ammissibile l'appello proposto da un terzo: l'avverbio *item* posto in apertura del § 3 introdurrebbe, infatti, tre fattispecie finalizzate ad esplicitare il principio affermato nel § 2²⁰. La prima fattispecie è quella in cui viene riconosciuta la facoltà di impugnare al garante (*auctor*), nel caso in cui il compratore chiamato in giudizio avesse subito l'evizione, e non avesse egli stesso proposto appello²¹; di contro, doveva essere riconosciuta analoga facoltà al compratore nel caso in cui il venditore soccombente, che non aveva proposto appello, fosse insolvente, ovvero nel caso in cui avesse agito in modo tale da soccombere in giudizio. La possibilità del compratore di surrogarsi al venditore era, dunque, subordinata all'inerzia di quest'ultimo, qualora fosse insolvente, ovvero al sospetto fondato (*suspectus visus est*) di una sua difesa infedele²².

Con il richiamo esplicito a una costituzione imperiale²³ viene consentito al creditore pignoratorio di surrogarsi, come se egli stesso avesse proposto l'impugnazione, al debitore che era stato parte in giudizio di primo grado, era risultato soccombente e aveva proposto appello senza aver fedelmente assunto la difesa. Viene, dunque, sancito il principio generale (*statutum est*) che al creditore assente non possa derivare nessun pregiudizio.

Il paragrafo ha ricevuto contrastanti letture: da un lato, si è sostenuto che Macro prendesse in considerazione il caso in cui il creditore avesse tollerato che il debitore, erroneamente ritenuto ancora possessore della *res* pignorata e rivendicata da un terzo, assumesse la parte di convenuto senza che venisse eccepito il difetto di legittimazione passiva²⁴; dall'altro si è ritenuto, invece, che il debitore agisse in un giudizio di rivendica in qualità di attore²⁵. Se si opta

per la necessità di una più approfondita valutazione, essendo in gioco interessi altrui, nonché per la necessità del *cognitor* o del *procurator* di confrontarsi con il titolare del rapporto sostanziale in merito alla soluzione da adottare, v. Orestano 1953, 310.

¹⁹ Così Orestano 1953, 327, il quale fa presente, peraltro, che per l'appello del *cognitor* o del *procurator* era previsto il *triduum*, con conseguente rischio di decadenza nel caso in cui il titolare del rapporto avesse fatto affidamento sull'intervento del suo rappresentante; v. anche Pergami 2000, 283-284.

²⁰ Così Orestano 1953, 333; Minale 2017, 70.

²¹ Betti 1922, 49 e 164-165; Orestano 1953, 329; Litewski 1967, 340-341.

²² Betti 1922, 114-115; Siber 1947, 25; De Marini Avonzo 1967, 361 nt. 98.

²³ Gualandi 1963, 304 e 357. Orestano 1953, 332 nt. 2, ritiene probabile che Macro avesse riportato il testo del provvedimento imperiale, testo che sarebbe stato poi omissso nei *Digesta*; v. anche Litewski 1967, 342 nt. 147. Secondo Marrone 1955, 410 ss., con l'espressione *itaque ita constitutum* si farebbe, invece, riferimento ad interventi della cancelleria imperiale successivi a C. 8.13(14).5, *Imp. Antoninus A. Domitio*, una costituzione di Caracalla del 212 d.C., che sembrerebbe aver esteso al creditore pignoratorio gli effetti di una sentenza sfavorevole al debitore rivendicante, salvo il caso di una collusione tra quest'ultimo e il possessore della *res* costituita in pegno, nonché quello in cui, per effetto di una *praescriptio* proposta con successo, il giudice non si fosse pronunciato sul merito: le costituzioni successive avrebbero, pertanto, esteso l'ambito di applicazione del provvedimento di Caracalla, generalizzando il principio in forza del quale il creditore pignoratorio non era pregiudicato dalla sentenza di rivendica sfavorevole al debitore; v. al riguardo, però, le obiezioni di Ziliotto 2014, 5 ss. nt. 3.

²⁴ Orestano 1953, 332, ipotizza che, come in D. 42.1.63, il creditore pignoratorio avesse tollerato la lite di rivendica proposta contro il debitore non legittimato: ritenendo, così, che il giurista prospettasse un caso analogo a quello che avrebbe poi trattato nel II libro, cfr. D. 42.1.63, su cui v. *infra*.

²⁵ Così Marrone 1955, 442-443, per il quale il debitore parteciperebbe al giudizio in qualità di attore. Ziliotto 2014, 52-53, in considerazione del fatto che Macro non distingue tra creditore assente *sciens* e creditore assente *ignorans*, ma si limita a precisare che al creditore assente non debba derivare nessun pregiudizio, ritiene che la

per la prima interpretazione, si dovrebbe giungere ad una sostanziale equiparazione del criterio dell'*absentia creditoris* e di quello della *scientia*, elaborato da Macro nel II libro *de appellationibus*, in forza del quale la sentenza sfavorevole al debitore, convenuto in un giudizio di rivendica, sarebbe opponibile al creditore solo nel caso di conoscenza della lite e di accettazione di conduzione della stessa da parte del debitore²⁶; se si accetta la seconda interpretazione, la sentenza sfavorevole al debitore sarebbe, invece, opponibile al creditore solo se questi fosse intervenuto nella lite²⁷. Un argomento a favore della seconda ipotesi potrebbe essere rappresentato proprio dall'espressione introduttiva del paragrafo (*idque ita constitutum est*), espressione che evidenzia una stretta analogia, sotto il profilo del regime giuridico, con la fattispecie considerata immediatamente prima, nella quale il venditore, obbligato per evizione, compare come attore.

Nel § 5 viene, infine, sollevato il quesito se al procuratore, soccombente nel giudizio instaurato per conto del titolare del rapporto giuridico controverso, sia consentito proporre a sua volta appello tramite un procuratore, in considerazione del principio generale che vieta ad un procuratore di nominare un altro procuratore per la situazione giuridica dedotta in giudizio. Il giurista risolve il quesito in senso positivo, superando l'ostacolo posto dalla regola generale, in quanto il *procurator*, a seguito della *litis contestatio*²⁸, diventa *dominus litis*²⁹. Con *meminisse oportet* Macro richiama, evidentemente, un principio consolidato, rientrante tra le regole *vulgo dictae*³⁰: il giurista avrebbe fatto propria, esplicitandola, una dottrina già in pre-

fattispecie presa in esame fosse, invece, quella del debitore che avesse preso parte alla lite di rivendica in qualità di attore legittimato. Poco netta, infine, la posizione di Betti 1922, 37, 48, 88-89, 300-301, che propende per la qualità di convenuto del debitore, per poi utilizzare il passo per affermare che il mancato intervento non può pregiudicare il creditore nel caso in cui l'oppignorante sia l'attore e, dunque, legittimato attivo alla rivendica, v. Betti 1922, 327.

²⁶ Orestano 1953, 332 nt. 1.

²⁷ Ziliotto 2014, 8 nt. 5.

²⁸ In realtà nel testo, come ha rilevato Marrone 2009, 273 (= Marrone 2010, 203-204), si prendeva in considerazione non un giudizio nella fase successiva alla *litis contestatio*, ma uno già concluso: conseguentemente, il *procurator*, *dominus litis* in ragione della *litis contestatio*, avrebbe perduto tale qualifica a seguito della sentenza. Macro, però, sulla base degli effetti sospensivi della sentenza impugnata, poneva sullo stesso piano una lite *contestata*, ed ancora in corso, e quella già decisa ma ancora appellabile.

²⁹ Betti 1922, 353; Litewski 1967, 351-352. Marrone 2009, 258 (= Marrone 2010, 187), rileva che D. 49.1.4.5. è l'unico testo giurisprudenziale – ma appare sostanzialmente coincidente con esso D. 44.4.11pr., Nerat. 4 membr. – in cui il *dominus litis* è il *procurator*, dal momento che nel linguaggio giuridico con l'espressione si indica generalmente il soggetto per il quale altri agisce in sua vece. Il *procurator* che agisce *alieno nomine* è detto *dominus litis* anche in due costituzioni di IV sec.: C. 2.12(13).22, *Constantinus A. ad Bassum pu.*, (319 d.C.); C.Th. 2.12.1 (= C. 2.12(13).23), *Iulianus A. Secundo pp.*, (363 d.C.). Per altro verso, Nasti 2006, 100 nt. 151, in merito al termine utile per l'appello, ritiene senza alcun dubbio che in questo caso fosse previsto il limite del *biduum*, optando, pertanto, per un'interpretazione più decisa rispetto a quella già prospettata da Orestano 1953, 314, il quale riteneva più probabile il *biduum*, al fine di evitare frodi, nel senso che, a seguito di scadenza del termine di due giorni, si sarebbe potuto rimediare mediante un appello proposto da un *procurator*.

³⁰ Beseler 1910, 57; Beseler 1925, 487, considerava l'intero passaggio da *sed meminisse* a *et ideo* risultato di glosse esplicative, precipitate nel testo, o di aggiunte compilatorie e ne proponeva l'espunzione, con la seguente lettura: *videamus<. et magis est, ne possit>, quia constat procuratorem alium procuratorem facere non posse. <cognitor> et per procuratorem appellare potest<, quia lite contestata dominus litis efficitur>*. Diversamente Orestano 1953, 314 nt. 1, il quale giudica non alterata la sostanza del testo; Marrone 2009, 269 e nt. 36 (= Marrone 2010, 199 e nt. 36), accettando il testo tradito, ipotizza che si facesse riferimento ad una regola *vulgo dicta* sulla base del confronto con D. 17.1.8.3, Ulp. 31 ad ed.

dendenza affermata Nerazio³¹ e poi portata a pieno compimento da altri giuristi, che non è possibile individuare e dai quali Macro deve aver attinto³².

F 4 – D. 49.4.2

Il frammento nella ricostruzione di Lenel è collocato, insieme a D. 49.5.4, sotto la rubrica ‘*quando appellandum sit*’, cioè quella relativa ai termini di proposizione dell’appello. Come si è in precedenza affermato, il termine per appellare è brevissimo di due giorni (*biduum*) o di tre giorni (*triduum*) a seconda che si agisca *nostro nomine* o *alieno nomine*³³.

Nel *principium*, in relazione alla fattispecie, in cui un *procurator*³⁴, soccombente in primo grado, ha proposto appello e l’impugnazione è stata respinta, viene sollevato il dubbio se un nuovo appello da questi proposto debba essere considerato nel proprio interesse (*in causa propria*) o in nome altrui (*alieno nomine*). La questione sorge in considerazione del fatto che con la seconda impugnazione il *procurator* mira a scongiurare gli effetti sfavorevoli, derivanti dalla soccombenza, circostanza questa che può indurre a pensare che il *procurator* possa agire per un interesse proprio³⁵. La soluzione offerta dal giurista si fonda sul presupposto che, se un soggetto partecipa ad un giudizio *alieno nomine*, la sua posizione processuale rimane tale in qualunque grado: di conseguenza, il termine per proporre appello è di tre giorni (*triduum*), e non di due (*biduum*)³⁶.

Nel § 1 viene esaminata una differente fattispecie, nella quale colui che agisce in appello non è stato parte processuale nel giudizio di primo grado³⁷: chi interviene solo in un giudizio di appello manifesta evidentemente un interesse, che lo pone nella posizione di chi appella *suo nomine* e, di conseguenza, l’appello deve essere proposto nel termine di due giorni³⁸. La risposta che dà Macro (*videamus*) è nel senso che l’appello da parte di persona, diversa da quella che è stata parte nel precedente giudizio, si fonda esclusivamente sul suo interesse a vedere riformata una sentenza relativa ad un giudizio che non lo ha visto parte. Sostenere, di contro, la possibilità di una proposizione dell’appello nel termine più lungo, avrebbe com-

³¹ Cfr. D. 44.4.11pr., Nerat. 4 *membra*., su cui, per i profili che qui interessano, v. Koschaker 1905, 120 nt. 3, il quale aveva manifestato, però, il proprio scetticismo sulla possibilità di invocare FV. 341 a sostegno della tesi, in base alla quale dopo la *litis contestatio* la lite appartenesse anche al *cognitor*; Marrone 2009, 270 ss. (= Marrone 2010, 200 ss.), con bibliografia, e in part. 272 ss. (= Marrone 2010, 202 ss.): l’applicazione, invece, da parte dei giuristi classici, al *cognitor* di quanto elaborato da Nerazio per il *procurator*, alla luce del passaggio dei *Fragmenta*.

³² Marrone 2009, 277 (= Marrone 2010, 208-209).

³³ V. *supra* nt. 57.

³⁴ Il testo rientra tra quelli in cui, in sede di redazione dei *Digesta*, la menzione di *cognitor* è stata sistematicamente sostituita, dal momento che a partire dal IV sec d.C. tale figura processuale era venuta meno: si ritiene, perciò, che prima di *procurator* fosse menzionato il *cognitor*, successivamente sostituito da *procurator*; v. Lenel 1889.I, 561 nt. 3; Orestano 1953, 308 nt. 1.

³⁵ Betti 1922, 47; Orestano 1953, 309.

³⁶ Orestano 1953, 309-310; Nasti 2006, 100, dà risalto al fatto che l’interpretazione proposta da Macro non sembrerebbe discostarsi da quella tradizionale, come lascerebbe intendere l’espressione *rectius dicitur*.

³⁷ Orestano 1953, 314, ipotizza che il termine più lungo fosse concesso solo a chi fosse stato parte nel precedente giudizio (*iudicio expertus est*), e non a chi a qualunque titolo comparisse dopo la sentenza; v. anche Nasti 2006, 101.

³⁸ Nasti 2006, 102, ritiene preferibile assimilare la posizione di colui che interviene solo in un giudizio di appello a quella del *procurator in suam rem*.

portato l'inammissibilità dell'impugnazione, in base al principio generale che non consente di proporre appello in una causa altrui a chi non è stato parte del giudizio³⁹.

Nei §§ 2 e 3 il quesito relativo al termine (di due o tre giorni) è posto con riguardo alle ipotesi dell'appello proposto dal *pater* a vantaggio del figlio in una causa di *ingenuitas*, in cui questi fosse risultato soccombente e avesse omesso di impugnare la sentenza, e dell'appello proposto a favore di un condannato a morte⁴⁰ da parte di una persona a lui vicina (*persona necessaria*)⁴¹. Nel primo caso l'ammissibilità dell'appello è subordinata al fatto che il *pater* dimostri che il figlio sia ancora sotto la propria *potestas*, circostanza questa necessaria per la sussistenza di un suo interesse ad appellare⁴²: di conseguenza, una volta provata la sussistenza del requisito, il termine per l'appello sarà di due giorni, come se il padre appellasse *in propria causa*⁴³.

Con riferimento al secondo caso, viene riportato il quesito se per l'appello, proposto dal *necessarius*⁴⁴ in luogo di un condannato a morte in primo grado, sia previsto il termine di tre giorni, quesito che Paolo, sia pure dubitativamente, sembrerebbe risolvere in senso positivo⁴⁵. Anche in questo caso Macro, però, opta per il *biduum*, in considerazione dell'interesse invocato che pone il *necessarius* appellante in una posizione analoga a chi appella *in propria causa*. La so-

³⁹ Orestano 1953, 321-322, dà risalto al fatto che la sussistenza dell'interesse del terzo veniva concepita come un 'titolo di legittimazione', idoneo ad introdurre una deroga al principio generale ricordato da Marciano in D. 49.1.5pr., Marc. 1 *de app.* Per Nasti 2006, 102, sussisterebbe una profonda differenza tra quanto affermato da Macro in D. 49.4.2.1 e da Ulpiano in D. 49.4.1.11-13, Ulp. 1 *de app.*, secondo il quale chiunque avesse proposto un appello *in causa aliena*, agendo *alieno nomine*, poteva avvalersi del *triduum* ai fini dell'impugnazione.

⁴⁰ La trattazione congiunta delle due fattispecie costituisce un indizio della visione unitaria dell'appello in tutte le sue applicazioni; così Lauria 1927, 228 (= Lauria 1993, 65), il quale ravviserebbe tale carattere dall'identità di termini previsti per la proposizione dell'appello nei vari casi; Orestano, 1953, 58-59, a sua volta, estende tale considerazione a tutta la *cognitio extra ordinem*, non potendosi scorgere né nella riflessione giurisprudenziale né nei Codici una netta distinzione tra *cognitio civile* e *cognitio penale*.

⁴¹ Sul valore da attribuire all'aggettivo *necessarius*, v. Nasti 2006, 104 nt. 155, la quale evidenzia che esso viene inteso da Lesser 1914, 71, nel senso di *propinquus*, mentre il significato traslato di parente, congiunto amico e confidente viene proposto da Forcellini 1890, 349; per Orestano 1953, 336 nt. 1, l'espressione *necessaria persona* designava colui che «fosse legato al condannato da un rapporto familiare o di amicizia».

⁴² Betti 1922, 54-55, sospetta di interpolazione il passaggio da *maxime* a *esse*, ipotizzando che il giurista esaminasse la questione del riconoscimento dell'eventuale interesse all'appello con riferimento al padre naturale e non al *pater familias*, dal momento che la decisione, pronunciata e non impugnata, avrebbe prodotto effetti sfavorevoli nei confronti del padre naturale, determinando l'esclusione di quest'ultimo dalla successione ereditaria rispetto al figlio: spiegherebbe, pertanto, l'interpolazione dell'intero passaggio con la tendenza romantica dei compilatori ad esaltare la *patria potestas*; v., però, le obiezioni di De Giovanni 1988, 164 nt. 53 (= De Giovanni 1989, 102 nt. 53), il quale rileva la mancata indicazione di prove concrete a sostegno della tesi.

⁴³ Nasti 2006, 105.

⁴⁴ Il riferimento al *necessarius* da parte di Macro, come rileva Orestano 1953, 336 nt. 1, costituiva una sensibile restrizione rispetto a quanto riportato in D. 49.1.6, Ulp. 2 *de app.*: con riferimento ad una fattispecie analoga, infatti, Ulpiano non riconosceva rilevanza al fatto che colui che proponeva l'appello in luogo del condannato fosse o meno legato a quest'ultimo (*neque distinguatur, utrum necessaria eius sit nec ne*): ciò probabilmente al fine di «garantire il singolo oltre la sua stessa (a volte precaria) volontà di difesa»; così Bretone 1982, 34-35, il quale non ritiene, peraltro, che il frammento di Macro introducesse la restrizione ipotizzata da Orestano.

⁴⁵ La posizione di Paolo per il *triduum* sembrerebbe desumersi dalla locuzione *dubitare an*; v., al riguardo, Amelotti 1958, 171; Nasti 2006, 105, per la quale l'interrogativa indiretta rilevarebbe la posizione, anche se non particolarmente decisa, del giurista a favore dell'interpretazione non menzionata esplicitamente, nella quale, però, si potrebbe ravvisare quella di Ulpiano.

luzione del giurista si presenta decisa⁴⁶, quasi il punto di arrivo di un processo di razionalizzazione dell'istituto dell'appello: si sarebbe passati dalla posizione di Ulpiano, verosimilmente favorevole al *triduum*, a quella più dubbiosa di Paolo e, infine, a quella restrittiva di Macro⁴⁷.

F. 5. – D. 49.5.4

Il passo, che come già anticipato viene collocato, secondo la ricostruzione di Lenel, sotto la rubrica '*quando appellandum sit*', è connesso con le problematiche dell'appello *ante sententiam*.

Di regola, oggetto di un giudizio d'appello può essere solo una decisione definitiva; nella fattispecie presa in esame dal giurista, invece, una parte, all'inizio o in corso di giudizio, dopo aver presentato un libello, pretende che, in attesa del rescritto, lo svolgimento del giudizio venga sospeso⁴⁸. Dal momento che la richiesta non è stata accolta, il richiedente ha proposto appello: l'appello non deve essere accolto per un espresso divieto di costituzioni imperiali⁴⁹.

Il giurista sembra alludere ad una pluralità di interventi della cancelleria, che disponevano il divieto di appello *ante sententiam* in tutti i casi in cui fosse evidente l'intento dilatorio delle parti⁵⁰: probabilmente in età severiana, forse proprio negli ultimi anni di attività di Severo Alessandro, l'appello *ante sententiam* sarebbe stato espressamente vietato⁵¹.

Il passo va letto, dunque, nella prospettiva di evitare interferenze tra decisione imperiale, a seguito di una *supplicatio* al principe, e provvedimenti del giudice naturale⁵²: del resto, è stato evidenziato⁵³ che l'opinione di Macro non si discosterebbe dalla *ratio* ispiratrice di una costituzione di Severo Alessandro⁵⁴. Si tratterebbe di un rescritto, successivo a una *supplicatio*, in cui viene affermato che, se è stata pronunciata la decisione da parte del governatore provinciale, non rileva quanto stabilito con decreto, dal momento che non è stata impugnata la decisione definitiva: non si

⁴⁶ Per Orestano 1953, 336-337, il giurista affermava un punto di vista personale o, più probabilmente, l'orientamento più restrittivo proprio della più recente prassi e giurisprudenza.

⁴⁷ Così Nasti 2006, 106.

⁴⁸ Orestano 1953, 267 ss., rileva che, pur riferendosi il divieto di *appellare ante sententiam* alla precisa fattispecie richiamata in D. 49.5.4, e in mancanza, comunque, di uniformità di indirizzo interpretativo da parte dei giuristi, la facoltà di impugnazione prima di una decisione definitiva era stata considerata con un certo scetticismo; v. anche Honoré 1998, 39 e 45.

⁴⁹ Così Litewski 1966, 322 e nt. 23. Vincenti 1986, 24-25, ritiene che non vi sia alcun dubbio sul fatto che si tratti di un appello *ante sententiam* contro un'*interlocutio*, cioè una decisione parziale o un ordine emanato dal giudicante, con cui si era rigettata la richiesta di sospensione. Pergami 2000, 32-33, considera il passo significativo in relazione al tema dell'appellabilità delle pronunce interlocutorie e, di conseguenza, prova della mancanza di uniformità di vedute sulla problematica da parte della giurisprudenza classica.

⁵⁰ Secondo Vincenti 1986, 25, l'orientamento della cancelleria imperiale sarebbe stato volto a reprimere eventuali impugnazioni *ante sententiam* con mere finalità dilatorie, come lascerebbe intendere l'espressione *causam fugere frustratur*.

⁵¹ Andt 1920, 82-84; Nasti 2006, 30.

⁵² Così Nasti 2006, 30 e nt. 9, la quale, richiamando Litewski 1982, 68, ribadisce che se in un primo momento l'appello al *princeps* poteva essere proposto in ogni momento, successivamente era possibile appellare solo contro la decisione definitiva. Tuttavia, almeno fino a tutto il II sec. d.C. il divieto di appello *ante sententiam*, alla luce di D. 49.5.2, Scaev. 44 *dig.* (su cui v. Orestano 1953, 267-268; Cervenca 1965, 102 ss.; Raggi 1965, 125 ss.; Vincenti 1986, 15-16; Nasti 2006, 25), sembrerebbe non avere ancora portata generale.

⁵³ Arangio-Ruiz 1947, 56 nt. 2 (= Arangio-Ruiz 1974c, 257 nt. 28), ritiene che Macro, conformemente a quanto stabilito da Severo Alessandro, affermi che la presentazione di una *supplicatio* al principe non fosse di per sé motivo di appello, e non che rendesse l'impugnazione irricevibile; v. anche Nasti 2006, 30 ss.; Minale 2017, 44.

⁵⁴ C. 1.21.1, *Imp. Alexander A. Caperio* (1 marzo 232 d.C.).

escludeva, pertanto, la possibilità di presentare una *supplicatio* al *princeps*, ma di avvelersi di un rescritto successivo ad una sentenza contraria, salvo che contro di essa fosse stato proposto appello⁵⁵.

F. 6 – D. 2.8.15

Nella ricostruzione di Lenel il passo è stato posto sotto il titolo *de cautionibus*⁵⁶, e dai compilatori fu collocato, insieme a D. 36.3.5.1, Pap. 28 *quaest.*, l'altro frammento che fa riferimento alle *cautiones*, al di fuori dei titoli relativi all'appello: il frammento di Macro è riportato sotto il titolo '*qui satisfacere cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni comminantur*' (D. 2.8), quello di Papiniano sotto il titolo '*ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur*' (D. 36.3)⁵⁷.

Le uniche informazioni sul regime delle *cautiones* in materia di appello durante il principato si possono dedurre dalle *Pauli Sententiae*⁵⁸, in cui si precisa che entro cinque giorni dal rilascio delle *litterae dimissoriae* da parte del giudice *a quo* l'appellante doveva prestare una *cautio*⁵⁹ pari ad un terzo del valore della controversia⁶⁰, al fine di garantire il pagamento dell'eventuale *poena appellationis*⁶¹.

⁵⁵ Nasti 2006, 34 e nt. 14, facendo proprie le osservazioni di Arangio-Ruiz 1947, 56-57 (= Arangio-Ruiz 1974c, 257), rileva che proprio durante il principato di Severo Alessandro la procedura di appello sarebbe stata perfezionata: pur riconoscendosi l'indipendenza delle due procedure, si voleva impedire che la presentazione di una *supplicatio*, in attesa delle determinazioni dell'imperatore, ostacolasse il corso del giudizio; propone, conseguentemente, sia pure con cautela, l'ipotesi che Macro, all'interno della cancelleria imperiale, possa essere stato l'ispiratore del principio sancito da C. 1.21.1.

⁵⁶ Lenel 1889.I, 562.

⁵⁷ Ciò, probabilmente, in conformità alla scelta seguita nella composizione dei titoli *de appellationibus*, in quanto in essi i compilatori hanno evitato qualsiasi riferimento alle cauzioni, che l'appellante doveva prestare al momento dell'impugnazione. Per il frammento tratto dalle *Quaestiones* di Papiniano la collocazione nei *Digesta* non suscita particolari problemi, in quanto le cauzioni in materia di fedecommessi, richieste inizialmente per il giudizio di primo grado, furono previste anche per il grado successivo (v. Orestano 1953, 377 nt. 1; Litewski 1967, 401; Brutti 1973, 755 nt. 19; Pergami 2000, 41; Pergami 2014, 14; Liva 2017, 59 nt. 44), per quello di Macro si può pensare che il testo abbia subito tagli tali da eliminare ogni rapporto tra *cautio* e *appellatio* e, di conseguenza, sia divenuto suscettibile di applicazione generale in materia di prestazione di garanzia.

⁵⁸ Così Orestano 1953, 376 ss., il quale rileva, peraltro, che molto poco si conosce sull'eventualità che in età severiana le operazioni dell'*appellationem recipere* (la dichiarazione di ammissibilità dell'appello) e del *litteras dare* (la consegna all'appellante delle *litterae* destinate ad informare il giudice ad *quem* della regolare costituzione del procedimento d'appello in merito alla controversia devoluta alla sua decisione) da parte del giudice *a quo* fossero subordinate o meno alla prestazione di una cauzione da parte dell'appellante. Solo qualche indizio si potrebbe trarre da C. 7.62.6, *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. dicunt*, una costituzione del 294 d.C. che, introducendo disposizioni innovative in materia di appello e non imponendo nessuna cauzione all'appellante, al § 6 lascia intravedere la disciplina vigente in precedenza, in forza della quale era rimesso al giudice *a quo* di pretendere dall'appellante una cauzione prima della consegna delle *litterae dimissoriae*; v. Litewski 1968, 222. Fanno riferimento a questo regime PS. 5.33 (*de cautionibus et poenis appellationum*) e PS. 5.34 (*de litteris dimissoriis*), che non tengono conto, però, della riforma diocleziana; ciò, secondo Litewski, per la sopravvivenza a livello di prassi della disciplina più antica, o per il fatto che la parte finale del provvedimento diocleziano è un'interpolazione giustiniana; v. anche Pergami 2000, 43; Liva 2017, 59 ss.; Ruggiero 2017, 28 nt. 63.

⁵⁹ Cfr. PS. 5.33.1.

⁶⁰ Cfr. PS. 5.33.8.

⁶¹ Arcaria 2012, 161-162, sulla base di PS. 5.33.1; PS. 5.34.1 e PS. 5.34.2, ipotizzando che fosse previsto un terzo ed ulteriore termine (sempre di cinque giorni) per la *redditio* degli *apostoli* al giudice *ad quem*, ritiene che l'appellante avesse un termine congruo per il compimento delle attività processuali, in totale di quindici giorni: cinque per la *postulatio* e l'*acceptio* delle *litterae dimissoriae*, cinque per la prestazione della *cautio* e, infine, cinque per la *redditio*; v. al riguardo, però, le osservazioni di Liva 2017, 61 nt. 47. Sul rapporto tra *cautio* e *poena iniustae appellationis*, v. Litewski 1968, 221; Giglio 1981, 557 nt. 44; 598 nt. 200 e 605; Giglio 1989, 539 nt. 78; Pergami 2000, 40-41 nt. 54; Fournier 2010, 582 nt. 389; Liva 2017, 61 ss.

Il testo tradito, non esente dal sospetto di manipolazioni⁶², molto poco dice sul rapporto tra *cautio* e appello. Macro, infatti, si limita a richiamare la disposizione⁶³ che esenta dalla prestazione della *cautio* i possessori di beni immobili. Affermato il principio generale⁶⁴, il giurista esplicita (§§ 1-5) tutti i casi in cui spetta la qualità di possessore ai fini dell'esenzione dalla cauzione: il proprietario, totale o parziale, di un bene immobile sito in città o in campagna; il conduttore di fondi di comunità cittadina⁶⁵; il nudo proprietario, mentre, in conformità a quanto affermato da Ulpiano⁶⁶, non è possessore l'usufruttuario; non è possessore neppure il creditore pignoratizio⁶⁷, abbia o meno nella propria disponibilità il bene concesso a garanzia del credito⁶⁸; sono possessori il marito e la moglie del fondo oggetto della dote⁶⁹; non è, invece, possessore di un fondo colui che è legittimato a rivendicarlo; sono considerati, infine, possessori i tutori, sia nel caso che posseggano direttamente sia che posseggano i pupilli e, nel caso di pluralità di tutori, anche se uno solo di essi abbia la disponibilità del

⁶² V. ntt. 56; 57; 58; 59.

⁶³ La costruzione con la perifrastica passiva (*sciendum est*) potrebbe indurre a pensare che originariamente il giurista richiamasse uno o più provvedimenti della cancelleria imperiale, che avrebbero esentato i possessori di beni immobili dalla prestazione di *cautiones*, come si potrebbe evincere dal confronto con D. 49.5.6 e D. 49.1.9, in cui il principio giuridico affermato è introdotto o confermato da costituzioni imperiali. In tal senso sembrerebbe essere Alibrandi 1871, 39 (= Alibrandi 1896, 245), il quale ipotizza, con molto cautela, che Macro stesse commentando una disposizione «forse imperiale».

⁶⁴ Per Albertario 1925, 823 nt. 2 (= Albertario 1933, 386 nt. 2), il termine *immobiles* in luogo di *solī*, riferito alle *res*, non sarebbe mai genuino; così anche Di Marzo 1947, 236, per il quale l'espressione *res immobilis* era risultato di un intervento dei compilatori, dal momento che, dopo un'introduzione alla trattazione del *possessor* in quanto esente da prestazione di garanzie, si menzionerebbero solo *res solī* e *fundus*.

⁶⁵ L'inciso *id est emphyteuticum* è stato considerato da Lenel 1889.I, 562 nt. 1, un'aggiunta dei compilatori sulla base del confronto con la rubrica di D. 6.3 (*si ager vectigalis, id est emphyteuticarius, petatur*): l'interpolazione è comunemente ammessa. Macro riconosce la qualità di possessore, ai fini dell'esenzione dalla cauzione, ai *conductores* dei fondi di pertinenza di comunità cittadine, che venivano locati senza un termine di scadenza (*in perpetuum*) ma con la clausola che fino a che il canone (*vectigal*) venisse pagato essi rimanevano nella disponibilità dei *conductores* e loro eredi (*ius in agro vectigali*); cfr. Gai. 3.145 e D. 6.3.1pr., Paul. 21 *ad ed.* Sulla locazione degli *agri vectigales* v. Gallo 1964, 1 ss., Fiori 1999, 178 e 215; Longo 2012, 25 ss.; 41 ss. e 92 ss.; Longo 2019, 36 ss., con discussione della bibliografia.

⁶⁶ Cfr. D. 7.1.12.3-4, Ulp. 17 *ad Sab.*; sulla problematica v. Marrone 1961, 36 ss.; Bretone 1962, 101, ss. e 184 nt. 94; Bretone 1967, 27 ss.

⁶⁷ Il riferimento al pegno potrebbe essere stato inserito successivamente in luogo di un originale riferimento alla *fiducia*, v. Knip 1886, 245 ss.; Carcaterra 1940, 17 ss.; Longo 1979, 115; diversamente Tondo 1959, 164; Biavaschi 2006, 246.

⁶⁸ Albertario 1912, 805 (= Albertario 1941, 392); Lanfranchi 1938, 99. La frase finale del § 2 da *tametsi a concessam*, secondo Silva 1940, 247 ss., deve considerarsi interpolata, ma a favore della sua genuinità v. le obiezioni di Tondo 1959, 164 ss., il quale motiva l'esclusione del beneficio nei confronti del creditore pignoratizio con il fatto che questi gode solo di un diritto di garanzia e non della piena disponibilità della *res* pignorata. Bove 1960, 157 nt. 58, afferma la genuinità dell'intero passaggio in considerazione del fatto che esso perfettamente si inserisce nell'esposizione di Macro; l'interpolazione sarebbe esclusa dalla stessa condizione giuridica del creditore pignoratizio; propendono per la genuinità del testo anche Zamorani 1969, 247 ss.; Kaser 1972, 143; Biavaschi 2006, 247 ss.

⁶⁹ Bove 1960, 158 e nt. 59, facendo proprie le osservazioni di Tondo 1959, 165 nt. 11, ritiene che ai fini dell'esclusione dell'onere della *cautio* i coniugi (sia il *maritus* che la *uxor*) dovessero avere concretamente nella propria disponibilità il fondo dotale e, conseguentemente, non fosse sufficiente che esso avesse formato oggetto di *dotis promissio*. In merito al riconoscimento della qualifica di possessore riconosciuta alla *uxor*, rigetta i dubbi sulla classicità del § 3 sollevati da Albertario 1925, 823 (= Albertario 1933, 387) e, sulla scia di questi, da Lauria 1952, 121 ss. e 157, e ipotizza che a Macro non dovette apparire paradossale escludere la *uxor* dall'obbligo di prestare la *cautio*, in quanto in età severiana le era ormai riconosciuto un fascio di poteri tra i quali anche il possesso della *dos data*.

bene⁷⁰. Dal testo di Macro si evince che la qualifica di possessore spetta indubbiamente al proprietario, anche se titolare della nuda proprietà, dal momento che in questo caso non sorgono problemi in merito all'effettiva disponibilità della *res*: questo spiegherebbe il mancato riconoscimento della qualità tanto all'usufruttuario quanto al creditore pignoratizio, che possedeva il bene, concesso a garanzia, sia pure soltanto *ad interdicta*. È riconosciuta, di contro, la qualità al concessionario dell'*ager vectigalis*, e ciò non in quanto questi sarebbe titolare di un diritto tanto ampio da confondersi con il *dominium*, se il concessionario stesso non fosse tenuto al pagamento del canone (*vectigal*)⁷¹, ma per effetto della disponibilità che il concessionario ha delle *res immobiles* e della conseguente sicurezza di garanzia derivante dalla sua residenza⁷².

Nel § 6, con riferimento all'ipotesi in cui il possessore di un fondo, sia risultato soccombente in un giudizio petitorio, il giurista si pone il quesito se a seguito della proposizione dell'appello egli possa continuare a essere considerato possessore ai fini dell'esenzione dalla cauzione: la risposta è in senso positivo, dal momento che l'appello, proposto e dichiarato ammissibile dal giudice *a quo*, avrebbe sospeso tutti gli effetti della decisione impugnata e, pertanto, l'appellante avrebbe conservato l'effettiva disponibilità del fondo⁷³. Il § 7 contiene, infine, l'affermazione che la qualità di possessore deve sussistere al momento della proposizione dell'appello, quando si richiede di prestare cauzione: di conseguenza, non è produttivo di conseguenze giuridiche il fatto che l'appellante, in un momento successivo all'impugnazione della sentenza di primo grado, abbia perduto la qualità di possessore o, al contrario, l'abbia acquistata: la qualità di possessore rileva solo al momento di prestazione della *cautio*, ai fini dell'esenzione.

LIBRO II

F. 7 – D. 49.4.3

Il frammento, da porre, secondo la ricostruzione di Lenel, sotto il titolo *de appellationibus recipiendis vel non*⁷⁴, attinente all'ammissibilità dell'appello, è dedicato all'esame dell'interferenza tra *appellatio* e *consultatio principis*⁷⁵.

⁷⁰ Per quest'ultima fattispecie, in realtà, ricorre l'espressione *idem dicendum erit*, che induce a pensare ad una disciplina giuridica non ben definita sul punto; v. in tal senso Honoré 2002, 59, il quale rileva che l'uso del tempo futuro in luogo di quello presente attesterebbe una prospettiva lungimirante ed ottimistica: l'ottimismo di un giurista che confida che l'interpretazione corretta prevarrà.

⁷¹ Così Lanfranchi 1938, 99-100.

⁷² Secondo Bove 1960, 155 ss., l'esclusione della qualità di possessore nei confronti del creditore e, per converso, il riconoscimento della stessa al concessionario *vectigalista*, vanno, pertanto, considerati all'interno ragionamento di Macro, strettamente connesso con l'esenzione dalla *cautio*: l'esenzione era prevista solo nel caso di effettiva disponibilità di *res immobiles*. In tal senso, anche Albanese 1985, 83.

⁷³ Orestano 1953, 399-400, prende in considerazione la fattispecie prospettata da Macro come un tipico esempio di attuazione della regola in forza della quale, a seguito della proposizione dell'appello, *nihil erit innovandum*: qualunque fosse stata la posizione delle parti e la statuizione della sentenza appellata, il possessore non vedeva modificata la sua posizione; v. anche Bove 1960, 158; Arcaria 2003a, 55 nt. 42.

⁷⁴ Lenel 1889.I, 563. Nasti 206, 64, rileva che data l'esiguità dei frammenti, solo due, non è possibile ricostruire il discorso originario del giurista.

⁷⁵ Sulla *consultatio*, quale modo di adire autorità superiori e, in particolare, il tribunale imperiale, sviluppatosi prevalentemente in provincia e fondato sulla prassi di sottoporre quesiti all'imperatore, cfr. Plin. *ep.* 10.97(98); v. Gaudemet 1954, 175 ss., Litewski 1969, 227 ss.; Palazzolo 1991, 97 ss.; Millar 1992, 328 ss.; Kaser-Hackl 1996, 613-614.

La fattispecie presa in considerazione dal giurista è chiara: l'organo giudicante, investito della causa, intendendo rivolgere al riguardo una *consultatio* all'imperatore⁷⁶, aveva portato a conoscenza della parte copia delle *litterae* contenenti la richiesta (*exemplum litterarum*)⁷⁷. Macro si pone il quesito se la parte, per la quale la risposta imperiale sia sfavorevole, possa proporre appello avverso le *litterae* a lei precedentemente consegnate in copia, lamentando che nella *consultatio* sia stata sottoposta all'esame dell'imperatore una rappresentazione errata o falsa dei fatti⁷⁸.

Il giurista sottolinea che, non avendo proposto appello al momento in cui era stato portato a sua conoscenza il contenuto della *consultatio*, la parte ne aveva confermato la veridicità, né le sarebbe stato consentito affermare che aveva subito l'esito della risposta imperiale⁷⁹. La soluzione prospettata da Macro implica la possibilità per le parti di proporre appello già contro la *consultatio*, introducendo in tal modo un giudizio limitato nell'oggetto e che determina, inevitabilmente, un allungamento dei tempi, prima di giungere alla decisione di merito della controversia⁸⁰.

F. 8 – D. 49.5.6

Nel frammento, il secondo riportato sotto il titolo relativo all'ammissibilità dell'appello⁸¹, il giurista prende in considerazione la fattispecie in cui il giudice *a quo* non avesse ricevuto l'appello⁸²:

⁷⁶ Per Orestano 1953, 295 nt. 1, si tratta di un'iniziativa del giudice e, dunque, di una *consultatio*; v. anche Arcaria 2000, 276; Arcaria 2003b, 352. Diversamente De Giovanni 1988, 164 (= De Giovanni 1989, 102), il quale ipotizza che nella fattispecie la documentazione sia stata inviata da una delle parti al principe per ottenere un rescritto, interpretazione che sembrerebbe però non essere avallata dal dato testuale.

⁷⁷ Sull'*exemplum litterarum*, v. Dell'Oro 1960b, 79 ss. e nt. 1, per il quale con il termine *litterae* Macro indicava l'atto in cui il giudice descrive i fatti della controversia, chiedendo la risposta del principe; Fernández Barreiro 1969, 412-413.

⁷⁸ Orestano 1953, 294-295; Arcaria 2000, 276 ss.

⁷⁹ La soluzione prospettata da Macro, punto di arrivo di un processo di evoluzione dell'istituto dell'appello, al fine di garantire alle parti un immediato rimedio contro un'errata o falsa rappresentazione dei fatti contenuta nella *consultatio* (v. Litewski 1966, 234), si pone in contrasto con quanto affermato in precedenza da Ulpiano (D. 49.1.1.1-2, Ulp. 1 *de app.*), il quale, commentando un'*epistula* di Antonino Pio in relazione al caso in cui nella *consultatio* fossero rappresentati fatti non veritieri (*si in consulendo mentitus est*), escludeva la possibilità di impugnare la *consultatio* stessa, affermando, di contro, la facoltà di appellare dopo la risposta dell'imperatore (*cum possit post rescriptum provocare*); v. Orestano 1953, 294; Litewski 1966, 232 ss. e 294-295; Vincenti 1986, 25-26; De Giovanni 1988, 160-161 (= De Giovanni 1989, 96-97); Honoré 1998, 39; Arcaria 2000, 277; Arcaria 2003b, 352; De Micheli 2003, 324-325; Pergami 2005, 10-11 (= Pergami 2007, 8); diversamente Nasti 2006, 36 ss.

⁸⁰ Così Arcaria 2000, 278; Arcaria 2003b, 352, il quale rileva che Macro, non considerando inappellabile la *consultatio* del giudice e, dunque, non trasferendo la competenza al tribunale imperiale sull'intera controversia, mostra di muoversi ancora in una prospettiva tradizionale, che portava a tenere ben distinte l'*epistula* dall'*appellatio*: in definitiva, non si era ancora determinata la fusione in un unico procedimento, l'*appellatio more consultationis*, proprio dell'età tardoantica, su cui v. Bethmann-Hollweg 1866, 294; Litewski 1968, 256; Guademet 1981, 59 (= Guademet 1992, 79); Pergami 2000, 30 ss.; Pergami 2003, 165 ss.; Nasti 2006, 66-67; Arcaria 2012, 177 ss.

⁸¹ V. *supra*.

⁸² Le fonti di età severiana indicano i casi in cui il giudice *a quo* poteva decidere di *non recipere appellationem* senza un'enunciazione dei principi in materia: presentano solo una casistica, dalla quale si possono desumere ragioni di improcedibilità dell'appello; così Orestano 1953, 369 ss., il quale distingue le ragioni di improcedibilità in ragioni di irricevibilità (difetto di forma; inosservanza dei termini) e ragioni di inammissibilità (difetto di legittimazione ad appellare; inappellabilità del provvedimento impugnato). Al giudice *a quo* era riconosciuto un potere di accertamento preliminare sul fondamento dell'appello: poteva, di conseguenza, *non recipere* gli appelli privi di fondamento, nonché quelli proposti con l'unico intento di procrastinare l'esecuzione della decisione impugnata (*appellationes moratoriae*).

in tal caso l'appellante poteva desistere, con conseguente esecuzione della decisione impugnata, oppure rivolgersi ad un organo giudicante superiore a quello che aveva respinto l'appello. In questo caso, la parte soccombente non appellava la decisione di merito del primo giudice, i cui effetti rimanevano comunque sospesi, ma il provvedimento con cui si era dichiarato di non doversi accogliere l'appello⁸³.

L'impugnazione del provvedimento del giudice *a quo*, con cui si dichiarava di *non recipere appellationem*, determinava la sospensione dell'esecuzione della sentenza, avverso la quale la parte intendeva proporre appello⁸⁴: la regola, introdotta con provvedimenti della cancelleria imperiale (*sacrae constitutiones*), non era suscettibile di deroghe neanche nel caso in cui la decisione impugnata fosse stata favorevole al fisco⁸⁵.

La seconda parte del frammento⁸⁶ è dedicata agli adempimenti cui era tenuto il giudice *a quo*, nel caso in cui decidesse di *non recipere appellationem*: egli doveva, in forza di quanto stabilito da *mandata* imperiali⁸⁷, rendere subito note in una *relatio* le ragioni del rifiuto (*opinio*), dandone comunicazione all'appellante mediante consegna di una copia (*exemplum*) della *relatio* stessa⁸⁸, in modo che questi prendesse conoscenza dei motivi del rifiuto e li potesse eventualmente allegare al ricorso da proporre al giudice superiore⁸⁹.

Nel caso in cui il giudice *a quo* non indicasse le ragioni del rifiuto, all'appellante non era preclusa, comunque, la possibilità di adire l'organo giudicante superiore, con eventuali san-

⁸³ Orestano 1953, 384-385, dà risalto alla novità e all'indipendenza dell'impugnazione con cui la parte ricorreva contro la dichiarazione di *non recipere appellationem*: sebbene essa fosse rivolta allo stesso organo giudicante, che sarebbe stato competente a giudicare sul merito, un'eventuale dichiarazione di procedibilità da parte di quest'ultimo non escludeva che essa potesse essere poi giudicata *iniusta* nel merito.

⁸⁴ Nonostante si debba attendere, al più presto, Diocleziano (cfr. C. 2.4.32, *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Cyrillo*; 294 d.C.) perché si possa affermare esplicitamente l'efficacia sospensiva dell'appello, per Orestano 1953, 396-397, alla luce di D. 49.7.1.1, Ulp. 4 *de app.*, e del passo qui in esame, già in età severiana si possano ravvisare le premesse della regola; v. anche Buti 1982, 57 e nt. 160.

⁸⁵ Si deve ritenere che il giurista facesse riferimento ad un preciso indirizzo della cancelleria imperiale di età severiana, in forza del quale, tra l'altro, si vietava la vendita forzata di *res litigiosae* da parte dei *procuratores Caesaris*; cfr. D. 49.14.22pr., Marc. l. s. *de delat.*, in cui si richiama esplicitamente un rescritto di Settimio Severo e Caracalla, che estende tale divieto alle *res fiscales* la cui titolarità è oggetto di contestazione giudiziale. Il rescritto qui richiamato si potrebbe datare intorno al 211 d.C., v. Provera 1964, 147 ss.; Fanizza 1984, 684-685; Spagnuolo Vigorita 1984, 176-177; Puliatti 1992, 200-202; Nasti 2013, 83.

⁸⁶ Beseler 1931b, 197, giudica frutto di interpolazione tanto il passaggio da *opinionem a et*, quanto l'espressione *eiusque exemplum* e corregge *pro qua* in *propter quam*, proponendo, pertanto, la seguente lettura: *eumque, qui appellationem non receperit causam, propter quam non recepit appellationem, litigatori edere debere mandatis cavetur*. Si tratta di proposte assolutamente non condivisibili; v. Arcaria 2000, 273 nt. 237.

⁸⁷ Dell'Oro 1960b, 56, considera i mandati menzionati da Macro come ordini di servizio in esecuzione delle *sacrae constitutiones*; v., però, le convincenti osservazioni di Orestano 1961, 454 (= Orestano 1998, 1552).

⁸⁸ Dall'uso del singolare *litigatori* si deve dedurre che la copia dovesse essere inviata dal giudice *a quo* solo all'appellante, in quanto unica parte interessata alla decisione; così Pergami 2000, 31 e nt. 40; Demicheli 2003, 326; Pergami 2003, 169; Nasti 2006, 64 nt. 69; Liva 2017, 22 nt. 44.

⁸⁹ Orestano 1953, 389; Buti 1982, 57. Pergami 2000, 31 nt. 40, evidenzia il fatto che non era riconosciuta all'appellante la facoltà di formulare controdeduzioni, come sarà previsto, invece, da C. 7.62.6.3, *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. dicunt* (294 d.C.), un editto che consente alla parte di presentare le proprie argomentazioni sotto forma di *libelli* o *preces refutatoriae*; v. anche Nasti 2006, 65 ss.; Fournier 2010, 590 nt. 425.

zioni in danno del giudice *a quo*, in considerazione della sua condotta pregiudizievole per l'appellante⁹⁰: una conferma è in P.Oxy. XVII, 2130 (16 marzo 267 d.C.)⁹¹.

Sebbene nell'*iter* procedurale descritto nel frammento siano stati intravisti tratti caratteristici del procedimento *per relationem*, in base al quale a partire dagli inizi del IV sec. d.C. l'imperatore, quale giudice d'appello, dopo l'invio dell'*opinio iudicis* e del *libellus rei*, si pronunciava sia sull'ammissibilità sia, in via definitiva, sul merito dell'appello⁹², ciò sembra da escludersi in considerazione del fatto che il giurista non fa esplicito riferimento ad una consultazione del principe, ma solo all'organo giudicante superiore che, competente a decidere sull'appello principale, avrebbe deciso anche sull'impugnazione relativa all'ammissibilità di quest'ultimo⁹³. Si può solo ritenere che – in considerazione dell'obbligo in capo al giudice *a quo* di esprimere immediatamente la propria *opinio* in una *relatio*, copia della quale doveva essere consegnata all'appellante affinché avesse contezza dei motivi del rifiuto – a partire dall'età severiana si possono trovare i prodromi del procedimento *per relationem*⁹⁴.

L'obbligo di una congrua motivazione delle ragioni che avevano determinato il rifiuto dell'appello costituiva una garanzia di tutto il sistema, dal momento che mirava, da un lato, a ovviare ad eventuali abusi degli organi giudicanti, dall'altro, a facilitare la valutazione della fondatezza del ricorso dell'appellante avverso il provvedimento di rifiuto del giudice *a quo*⁹⁵.

⁹⁰ Orestano 1953, 390.

⁹¹ Il documento è stato pubblicato nel 1927 da Hunt, ma grazie ad una nuova lettura proposta da Boyé 1930, 183 ss., sono stati sciolti molti degli equivoci presenti nell'*editio princeps*: esso è stato posto, infatti, in relazione con l'istituto dell'appello e, in particolare, con il passo di Macro per la problematica dell'*editio opinionis*. Nel documento si registra l'appello presentato da un certo Aurelio Sereno, *bouleuta* della città di Antinoe, con cui questi si rivolgeva all'epistratego avverso il provvedimento, ritenuto illegittimo, di nomina all'ufficio di gimnasiarca, presentando i *libelli appellatorii* (ἐκκλήτου βιβλία) alla stessa assemblea dei gimnasiarchi, che aveva emanato il provvedimento. Dal momento che l'assemblea non aveva voluto ricevere i *libelli appellatorii*, Sereno li aveva depositati nel tempio di Augusto ai piedi della statua di Gallieno, affinché il guardiano del tempio ne provvedesse alla trasmissione al *praefectus Aegypti*. Successivamente Sereno, in conformità alle disposizioni vigenti, aveva chiesto che gli fosse comunicata l'*opinio iudicis*, con l'indicazione dei motivi in base ai quali non si era voluto *recipere* i *libelli appellatorii*, evidentemente per invocare l'applicazione delle sanzioni disciplinari (cfr. P.Oxy. XVII, 2130, 24-28); in tal senso Boyé 1930, 195 nt. 50, il quale ritiene che Sereno avesse richiesto anche il risarcimento dei danni e gli interessi, circostanza questa che, secondo Arcaria 2000, 280-281, dovrebbe indurre a ipotizzare che il *praefectus* si pronunciasse sia sull'ammissibilità dell'appello sia sul merito della controversia; v. anche Marotta 2005, 171 ss.

⁹² De Marini Avonzo 1965, 214-215 (= De Marini Avonzo 2001, 220-221).

⁹³ Ma anche a voler ammettere che a pronunciarsi su quest'ultima impugnazione fosse il principe, questi si limitava a decidere in via preliminare e pregiudiziale rispetto al giudizio di merito, con evidente ed assoluta indipendenza tra i due giudizi: la dichiarazione di procedibilità dell'impugnazione non influiva sulla decisione d'appello sul merito. Arcaria 2000, 274-275; Arcaria 2003b, 351-352, dà risalto al fatto che nel procedimento *per relationem* il giudice *a quo*, che nutrisse dubbi sull'ammissibilità del ricorso, si rivolgeva all'imperatore mediante una *consultatio*, contenente fra l'altro i documenti, le testimonianze e gli altri atti della causa, con la richiesta di sostituirsi a lui nella decisione, *consultatio* di cui non vi è alcuna menzione nel frammento di Macro: si fa solo riferimento all'obbligo del giudice *a quo* di rendere nota la propria *opinio* mediante una *relatio* da inviare all'organo giudicante superiore; v. anche Pergami 2000, 31 nt. 40; Demicheli 2003, 326; Nasti 2006, 64; Liva 2017, 104 nt. 27.

⁹⁴ Arcaria 2000, 275; Arcaria 2003b, 351-352; Demicheli 2003, 326; Nasti 2006, 64 e nt. 70.

⁹⁵ Orestano 1953, 388; Arcaria 2000, 274-275.

F. 9 – D. 49.8.1

Il frammento, il primo tra quelli collocati da Lenel sotto il titolo ‘*quando appellare non necesse est*’⁹⁶, relativo alle fattispecie in cui non è necessario proporre appello, si apre con l’espressione *illud meminimus*⁹⁷, e introduce l’ipotesi di un giudizio pertinente all’accertamento dell’esistenza o meno di una sentenza⁹⁸: se il giudice abbia dichiarato che non vi è stato giudizio, anche se si è giudicato, si rescinde se non sia stato proposto appello⁹⁹. L’affermazione del giurista presuppone la nozione di appello quale rimedio contro una sentenza formalmente valida: l’inesistenza giuridica di una sentenza poteva essere eccepita senza la necessità di proporre un’impugnazione¹⁰⁰.

Una volta richiamato il principio generale, in forza del quale non è necessario proporre appello avverso una sentenza inesistente, Macro prende in esame alcune fattispecie, che ritiene analoghe a quella dell’inesistenza¹⁰¹. Nel § 1 viene esaminato il caso in cui sia stato commesso nella sentenza un errore di calcolo¹⁰²: la presenza dell’espressioni ‘*ita pronuntiaverit*’ e ‘*cum constet*’ induce a pensare che il giurista richiami il disposto di una sentenza piuttosto che una propria *opinio*¹⁰³. Al riguardo egli introduce una distinzione tra l’errore di calcolo aritmetico, di natura materiale e, in quanto tale, suscettibile di correzione, dal momento che

⁹⁶ Lenel 1889.I, 563, in evidente analogia con la rubrica di C. 7.64, ‘*quando provocare necesse non est*’. Nei *Digesta* il frammento viene, invece, riportato sotto la rubrica ‘*quae sententiae sine appellacione rescindantur*’, rubrica composta da tre frammenti, quello di Macro e due frammenti tratti rispettivamente dal II e dal XVI libro dei *responsa* di Paolo.

⁹⁷ Minale 2017, 114, attribuisce all’espressione il valore di avvertimento; si potrebbe, forse, pensare che si tratti di uno scolio marginale, penetrato nel testo, che originariamente fungesse da promemoria: sarebbe, infatti, difficile ipotizzare, alla luce dei frammenti superstiti, in quale altra sede dei *libri de appellacionibus* il giurista potesse aver affrontato la problematica dell’inesistenza della sentenza.

⁹⁸ Calamandrei 1920, 27 ss.; Orestano 1953, 135 ss.; Gandolfi 1971, 143.

⁹⁹ Biondi 1930, 99 (= Biondi 1965, 514-515), sulla scia di Solazzi 1925, 307 e nt.1 (= Solazzi 1960, 45 e nt. 1), solleva forti dubbi sulla genuinità del *principium*; v. anche Orestano 1953, 138 nt. 1, il quale rileva come alla soluzione classica sia stato sovrapposto il concetto di “rescissione” (*rescinditur*), che si distingue tanto dalla pronuncia *iudicatum sit ac ne* quanto dall’appello. Sul significato del verbo *rescindere* v. Raggi 1965, 280 ss., il quale attribuisce al verbo l’accezione di “dichiarare la nullità della sentenza”; diversamente Tuzov 2011, 174 ss. Per ulteriori dettagli, v. Sciuto 2013, 228 ss.

¹⁰⁰ Secondo Orestano 1953, 135 ss., il principio dell’inesistenza della sentenza, dovuta esclusivamente alla violazione dei presupposti formali, e la concezione dell’appello quale mezzo di impugnazione solo contro una sentenza formalmente valida sono coesistiti per secoli fino al diritto giustiniano, senza che si avvertisse la necessità di una loro fusione: da una simile duplicità non sarebbe derivato nessun inconveniente, anzi i due principi si sarebbero venuti a completare e integrare.

¹⁰¹ I §§ 1-3 sono, infatti, introdotti dall’avverbio *item*, con evidente riferimento ad un’analoga disciplina giuridica.

¹⁰² Solazzi 1925, 308 ss. (= Solazzi 1960, 46 ss.), a differenza di Beseler 1911, 48, che riteneva interpolato il passaggio da *nam quoniam a corrigitur*, in quanto ripetizione della frase *si calculi error in sententia esse dicatur, appellare necesse non est*, ipotizza che quest’ultima sia una glossa marginale, probabilmente correttiva, e propone, sia pure dubitativamente, di conservare *quoniam error computationis est appellare necesse est*, sopprimendo il *nec e*, di conseguenza, ristabilendo l’armonia con C. 2.5.1 e C. 7.52.2; v. anche Litewski 1965, 398 nt. 90.

¹⁰³ Appare abbastanza agevole ricondurre la fattispecie nel contesto della *cognito extra ordinem*, dal momento che l’appello esclude il riferimento all’*ordo iudiciorum*, v. Solazzi 1925, 307 (= Solazzi 1960, 45), Biondi, 1930, 98 (= Biondi 1965, 514); Wenger 1938, 204; Marrone 1999, 59-60. (= Marrone 2003, 727-728) il quale, però, non esclude un’estensione anche al giudizio formulare; Biscotti 2012, 311. Mayer-Maly 1991, 100, non esclude che la testimonianza di Macro, in considerazione del tenore testuale, potrebbe riferirsi anche all’*ordo iudiciorum*.

esso è intrinsecamente e manifestamente scorretto¹⁰⁴, e l'errore derivante da un convincimento da parte del giudice, che avrebbe reso necessario proporre appello: così, per la convinzione della sussistenza di un ulteriore debito per altro titolo.

Al § 2, dopo aver affermato egualmente che l'appello non è necessario nel caso in cui un organo giudicante¹⁰⁵ abbia pronunciato in contrasto con quanto disposto dalle costituzioni imperiali¹⁰⁶, il giurista precisa che la contrarietà di una sentenza sussiste nel caso di errore sulla norma (*contra ius constitutionis*), non di errore relativo al diritto del litigante (*ius litigatoris*)¹⁰⁷: solo nel primo caso la sentenza è invalida senza appello, nel secondo caso, essendo valida e produttiva di effetti, contro di essa è necessario proporre l'impugnazione¹⁰⁸. Per meglio esplicitare il principio, viene fatto riferimento alla disciplina delle *excusationes* dai *munera* e dalla *tutela*¹⁰⁹: mentre viene dichiarata invalida la sentenza¹¹⁰, che è stata pronunciata senza ammettere *causae excusationum* previste dalle costituzioni imperiali, deve essere impugnata, invece, quella in cui sono state dichiarate insufficienti le prove presentate da colui che ha richiesto l'esenzione¹¹¹. Ai fini

¹⁰⁴ Calamandrei 1920, 45-46; Marrone 1999, 59-60 (= Marrone 2003, 728-729); Murillo Villar 1995, 28 ss.

¹⁰⁵ Il termine *iudex* è stato ritenuto sospetto da Vassalli 1914, 10 nt. 1 (= Vassalli 1960, 389 nt. 1); Lauria 1927, 231 nt. 2 (= Lauria 1983, 67 nt. 13); Solazzi, 1927, 57 nt. 1 (= Solazzi 1960, 158 nt. 7).

¹⁰⁶ Orestano 1953, 276 ss., sulla scia di Calamandrei 1920, 55, dà risalto al fatto che la contrarietà alle costituzioni imperiali come motivo di invalidità della sentenza costituisca un principio nuovo, proprio dell'età severiana, e che rispondeva ad una precisa istanza di carattere politico, teso, a sua volta, sia a porre i provvedimenti normativi imperiali su di un piano di assoluta parità con le altre fonti, sia a limitare il potere degli organi giudicanti; v. anche Pugliese 1962, 776 ss. (= Pugliese 1985, 78 ss.); Raggi 1965, 319 ss.; Nasti 2006, 115 ss. Per altro verso, Martini 1961, 34, rileva che l'appello, per quanto non fosse necessario, non appariva alla luce del pensiero di Macro incompatibile con la nullità della sentenza, anche nel caso in cui questa derivasse dalla contrarietà alle costituzioni imperiali.

¹⁰⁷ *Ius constitutionis*, come rilevato da Vassalli 1914, 10 nt. 1 (= Vassalli 1960, 389 nt. 1), sarebbe un ἄπαξ λεγόμενον: si ritrova, infatti, come evidenzia Centola 2017, 92 nt. 32, solo in C.Th. 5.1.2, ma in un contesto completamente diverso da quello del frammento qui in esame. Sulla contrapposizione tra '*contra ius constitutionis*' e '*contra ius litigatoris*', v. i rilievi di Calamandrei 1920, 47.

¹⁰⁸ Orestano 1953, 279-280.

¹⁰⁹ La seconda parte del § 2, non è andata esente dal sospetto di interpolazione per il riferimento ai *munera*, dal momento che per l'esenzione da essi sarebbero previste una competenza e una procedura diversa rispetto a quella per la dispensa dalla *tutela*, v. Vassalli 1914, 10 nt.1 (= Vassalli 1960, 389 nt. 1); Lauria 1927, 231 nt. 2 (= Lauria 1983, 67 nt. 13), il quale riteneva, peraltro, l'espressione *cura muneris* un ἄπαξ λεγόμενον; Solazzi 1927, 57 nt. 1 (= Solazzi 1960, 158 nt. 7); Apelt 1936, 93-94; Litewski 1967, 381 nt. 31; Viarengo 1996, 124. Ritiene interpolata anche l'affermazione contenuta nella parte iniziale del paragrafo Koschaker 1938, 359 nt. 3. Di parere opposto Bonini 1964, 64 nt. 26; Tuzov 2015, 283. Rimane, comunque, singolare la distinzione tra *munus* e *tutela*, dal momento che in età severiana la *tutela* viene considerata come rientrante tra i *munera personalia*; v. al riguardo, Cervenca 1974, 201-202; Masiello 1983, 79 ss.

¹¹⁰ Honoré 1998, 39.

¹¹¹ Ciò troverebbe riscontro in D. 42.1.32, Call. 3 *de cogn.*, in cui è previsto che si debba proporre appello avverso le sentenze *datae contra ius litigatoris* e non avverso quelle *contra constitutiones*, in quanto nulle, e sarebbe confermato da C. 7.64.2, *Imp. Alexander A. Capitoni*, un rescritto di Severo Alessandro, in cui si stabilisce che la sentenza è nulla quando si riconosca la capacità di testare all'impubere e non quando, invece, si sia ritenuto che il testatore abbia raggiunto la pubertà; sul frammento di Callistrato v., da ultimo, Puliatti 2020, 242-243. Con riferimento alle testimonianze di Callistrato e di Macro, Lauria 1960 81-82, dà risalto, però, al fatto che l'assenza di un riferimento esplicito a costituzioni imperiali in materia, rispondeva ad un atteggiamento conservativo dei giuristi, che temevano gli effetti di un'applicazione generale del principio: il loro orientamento non ebbe, tuttavia, fortuna se si considerano gli interventi della cancelleria imperiale, coevi o successivi, che considerano *contra constitutiones* ogni caso di violazione di diritto. Sulla concordanza tra il passo qui in esame e il rescritto di Severo Alessandro, v. anche Pergami 2000, 261-262, il quale ipotizza che dietro la risposta del principe possa scorgersi l'operato di Macro, che era attivo durante il principato dell'ultimo dei Severi; Nasti 2006, 115 ss.

dell'individuazione della nullità di una sentenza assumerebbe rilevanza, pertanto, l'apparato motivazionale della stessa, dal momento che esso può evidenziare eventuali motivi d'invalidità¹¹². Solo in tal modo, infatti, si potrebbe rilevare l'invalidità di una decisione giudiziale, a fondamento della quale fosse un principio inconciliabile con le norme vigenti¹¹³.

Al § 3 viene affermata, mediante il richiamo all'orientamento seguito dalla cancelleria imperiale, l'invalidità della sentenza di condanna nel caso di mancata o irregolare chiamata in giudizio della parte. Infatti, se l'ordine di comparizione emesso dall'organo giudicante (*edictum peremptorium*)¹¹⁴ non sia stato emanato o reso noto alla parte assente, la sentenza non produrrebbe effetto, con la conseguenza che non è necessario proporre appello avverso quest'ultima¹¹⁵. Nella riflessione del giurista, dunque, colui che non aveva avuto notizia del processo, perché l'*edictum peremptorium* non era stato pubblicato o non era stata data adeguata pubblicità, non era considerato contumace ma assente¹¹⁶. Si registra, pertanto, anche con riguardo alla problematica dell'*absentia*, una posizione diversa rispetto a quella di Ulpiano¹¹⁷. Quest'ultimo riteneva, infatti, che nel caso di assenza della parte avverso la sentenza potesse essere concesso il rimedio dell'appello, computando il *biduum* o il *triduum* dal momento dell'effettiva conoscenza della sentenza di condanna¹¹⁸: Macro opta, invece, per l'inefficacia della

¹¹² Raggi 1961, 88 ss., sulla scia di Vassalli 1914, 12 (= Vassalli 1960, 390), ritiene che nel passo di Macro rileva non l'errore sull'interpretazione e applicazione di una norma, ma quello che «cade sullo *ius in thesi*»; esclude però, che nella riflessione giurisprudenziale e nella legislazione imperiale i motivi di nullità si siano trasformati in motivi di appello.

¹¹³ Come rilevato da Pugliese 1960, 241-242 (= Pugliese 1985, 21-22), l'introduzione del principio della nullità della sentenza contraria al diritto contribuì a circoscrivere l'importanza degli effetti, che i giuristi attribuivano all'*iniuria iudicis*, anche se la nullità della sentenza non copriva tutte le ipotesi di quest'ultima, dal momento che essa poteva derivare anche da un vizio relativo al fatto, ipotesi questa che veniva, comunque, tutelata mediante l'appello.

¹¹⁴ Veniva detto *edictum peremptorium*, o più semplicemente *peremptorium*, l'ultimo dei quattro successivi ordini emessi dal giudice (i primi tre mediante *litterae* e l'ultimo solenne mediante editto), con cui si intimava alla parte a comparire: se la parte insisteva nel non comparire veniva dichiarata la contumacia.

¹¹⁵ Orestano 1953, 273-274.

¹¹⁶ Al riguardo v. Sciortino 2017, 228 nt. 186. La differenza tra assente e contumace aveva conseguenze notevoli sull'operatività della sentenza, dal momento che essa diveniva inappellabile da parte del contumace; cfr. C. 7.65.1, *Imp. Antoninus A. Sabino*; D. 5.1.73, *Ulp. 4 de omn. trib.*; PS. 5.5^a.6^a, v. Orestano 1953, 357 ss.

¹¹⁷ Cfr. D. 49.4.1.15, *Ulp. 1 de app.*: *Si adversus absentem fuerit pronuntiatum, biduum vel triduum ex quo quis scit computandum est, non ex quo pronuntiatum est. quod autem dicitur absentem posse provocare ex quo scit, sic accepimus, si non in causa per procuratorem defensus est: nam si ille non provoverit, difficile est, ut hic audiatur* «Se sia stato pronunciato nei confronti dell'assente, il termine di due o tre giorni (per proporre appello) deve essere computato dal momento in cui egli conosce (la sentenza), non da quello in cui si è pronunciato. Si afferma questo, però, che l'assente possa proporre appello dal momento in cui conosce (la sentenza), così riteniamo, se non è stato difeso nel processo attraverso un procuratore: infatti, se egli non ha proposto appello, è difficile che sia ascoltato». Beseler 1929, 14, riteneva l'intero passaggio da *quod a audiatur* interpolato e, perciò, ne suggeriva la soppressione. Orestano 1953, 243 nt. 1, dal tenore testuale, propende per un'annotazione marginale penetrata nel testo: l'espressione *difficile est* non sarebbe, infatti, agevolmente riconducibile né al liguaggio di un giurista né a quello della cancelleria imperiale.

¹¹⁸ Secondo Martini 1961, 45-46, Ulpiano si riferiva alla parte assente al momento della sentenza: sarebbe stato, infatti, equo far decorrere il termine per l'appello dal momento in cui questi ne avesse avuto conoscenza.

sentenza, principio questo che verrà recepito in maniera stabile dalla cancelleria imperiale a partire da Diocleziano¹¹⁹.

Il frammento si chiude, al § 4, con la discussione delle problematiche connesse con la fattispecie in cui reciproche pretese creditorie, presentate davanti allo stesso organo giudicante, siano state decise da due sentenze in tempi differenti¹²⁰. A differenza dei §§ 1-3, il discorso non è introdotto dall'avverbio *item*, dal momento che la non obbligatorietà dell'appello è frutto di un'interpretazione del giurista, dedotta dalle costituzioni imperiali che vietavano l'esecuzione del primo giudicato precedentemente alla pronuncia anche in merito all'altra domanda: la non appellabilità non deriverebbe, come nei casi già menzionati, da vizio, formale o sostanziale, tale da determinare l'inefficacia della sentenza.

Il primo tema da prendere in esame riguarda l'individuazione della procedura cui Macro fa riferimento: in un primo momento, si è ritenuto che egli si riferisse alla procedura formulare e che proprio i provvedimenti imperiali qui menzionati (*sacrae constitutiones*) costituissero il nesso tra un rescritto di Marco Aurelio¹²¹ e il regime della compensazione, in quanto, sospendendosi l'esecuzione della prima sentenza in attesa della seconda, si sarebbero contrapposte due *actiones iudicati*¹²². Si è poi sostenuto che la compensazione nell'*actio iudicati* trovasse applicazione solo nella procedura *extra ordinem*, altrimenti non si spiegherebbe la sospensione dell'esecuzione della sentenza disposta dalle *sacrae constitutiones*, nel caso di reciproche *petitiones*¹²³. In realtà, proprio il riferimento alle *sacrae constitutiones* dovrebbe portare ad essere meno drastici nelle conclusioni e ammettere che il giurista potesse riferirsi anche alla procedura formulare. I provvedimenti imperiali richiamati non prevedevano, infatti, che il giudice – come si è ritenuto¹²⁴ – dovesse porre in essere la compen-

¹¹⁹ Biondi 1930, 74 (= Biondi 1965, 485). In merito alle scelte normative effettuate in materia dalla cancelleria imperiale durante il III sec. d.C., v. le acute osservazioni di Martini 1961, 41, il quale rileva come il presunto contrasto, evidenziato da Orestano 1953, 360 nt. 1, tra due costituzioni di Diocleziano e Massimiano (C. 7.43.7 e C. 7.43.11), sia da ricondurre alla circostanza che i rescritti imperiali, nonostante avessero spesso preso in esame fattispecie differenti, erano stati raggruppati sotto lo stesso titolo dai compilatori. Per la nullità della sentenza per mancato contraddittorio, v. Amelotti 1957, 157, che giudica il principio più recente rispetto a quello che consente all'assente di appellare *ex quo scit* e, di conseguenza, divenuto prevalente in quanto più efficace.

¹²⁰ Il testo tradito risulta profondamente alterato: Orestano 1953, 250-251, ritiene che il passaggio da *quo magis* a *habeas* costituisca indubbiamente un'interpolazione, dal momento che si presenterebbe come una spiegazione del tutto inutile della precedente affermazione *iudex me priorem tibi condemnavit*. Sospetta, inoltre anche l'affermazione finale da *sed magis* a *interponatur*; così anche Eisele 1876, 121 nt. 55; Appleton 1895, 249 ss.; Solazzi 1950b, 107 e 156 ss., che considerano, peraltro, compilatoria la frase da *si et a usuris fuit*, in quanto scorretta sintatticamente e introduttiva di elementi non rilevanti ai fini della costruzione della fattispecie; diversamente Biondi 1927, 116-117, che giustifica quest'ultima frase, ma sospetta che quella iniziale, da *si apud* a *invicem petamus*, possa, invece, provenire da Giustiniano, il quale avrebbe introdotto il principio generale della riunione delle reciproche *petitiones* davanti allo stesso organo giudicante; v. anche Behrends 1970, 200 e nt. 51.

¹²¹ Si tratta di un provvedimento imperiale ricordato nelle *Istituzioni* di Giustiniano, in cui si consentiva al convenuto di poter eccepire alla pretesa attoria un motivo di compensazione; cfr. *Iust. inst.* 4.6.30; v. Biondi 1927, 130 e 145; Solazzi 1950b 147 ss.; Pichonnaz 2001, 492; Pichonnaz 2002, 343 ss.

¹²² Appleton 1895, 281; Wenger 1938, 169, nt. 50.

¹²³ Biondi 1927, 193; v. anche Solazzi 1950b, 112.

¹²⁴ Dernburg 1866, 263; Geiß 1897, 150; Siber 1907, 29; v., però, le divergenti opinioni di Appleton 1895, 252; Solazzi 1950b, 107 nt. 29, condivise da Orestano 1953, 251 nt. 1.

szazione e che, in difetto, si sarebbe potuto proporre appello, previsioni queste che avrebbero condotto la fattispecie esaminata da Macro al di fuori dell'*ordo*: essi si limitavano, invece, a sospendere l'*actio iudicati* della prima sentenza in attesa della pronuncia in merito alla richiesta dell'altra parte, senza introdurre modifiche al procedimento, che si concludeva con due distinte sentenze, e che poteva essersi celebrato anche secondo la rigorosa osservanza delle norme dell'*ordo*¹²⁵.

Quanto alla problematica dell'appello, il giurista non riteneva necessaria l'impugnazione della prima sentenza, perché l'orientamento della cancelleria imperiale era nel senso della sospensione della sua esecuzione, fino a quando il giudice non si fosse pronunciato anche in merito alla seconda pretesa. Ne consegue che Macro escludeva la necessità dell'appello solo in quest'ultima ipotesi, e non anche nei casi in cui sussistessero *aliae causae appellationis*. Sotto questa prospettiva potrebbe essere letta l'affermazione finale, considerata quasi unanimemente interpolata¹²⁶, *sed magis est, ut appellatio interponatur*. Se è pur vero che risulta quanto mai singolare che Macro, dopo aver affermato che l'appello avverso la prima sentenza non fosse necessario, poi concludesse per consigliarlo, non si può escludere che l'affermazione fosse originariamente posta a conclusione di un più ampio e articolato discorso relativo al caso in cui sussistessero *aliae causae appellationis* rispetto alla prima sentenza: in tal caso, proprio in considerazione di esse, Macro avrebbe consigliato di proporre appello¹²⁷.

F. 10 – D. 4.1.8

Nel passo, dai compilatori collocato nei *Digesta* al di fuori del libro quarantanovesimo¹²⁸, Macro affronta, come nel successivo frammento (D. 49.1.9), alcune problematiche connesse con il rapporto tra *appellatio* e *in integrum restitutio*.

Sebbene a partire dal principato di Adriano si registri un orientamento della cancelleria imperiale volto all'introduzione di termini inderogabili per la proposizione dell'appello¹²⁹, il principio di inderogabilità subisce, verosimilmente a partire dall'età severiana, un'attenuazione: viene, infatti, prevista una riapertura sia a favore dei minori di venticinque anni –

¹²⁵ In tal senso Orestano 1953, 252 ss., il quale non esclude che tra le *sacrae constitutiones* menzionate da Macro si possa ricomprendere un rescritto di Severo Alessandro (C. 4.31.6 = C. 5.21.1, *Imp. Alexander A. Polydeucaae*) e che anche all'interno dell'*ordo*, uno stesso giudice potesse essere chiamato a decidere di due controversie tra le medesime parti per reciproche pretese: anzi richiama Quint. *inst.* 3.10, per ipotizzare che sia le parti sia il pretore spingessero in tal direzione, al fine di garantire una più completa cognizione dei rapporti da parte del giudice e una più solerte conclusione dei due giudizi. Conclude, pertanto, che, sia pure a causa delle difficoltà interpretative dovute al tenore testuale, il frammento di Macro non possa riferirsi alla sola procedura *extra ordinem*.

¹²⁶ Appleton 1895, 249; Solazzi 1950, 107 nt. 29.; Litewski 1966, 314 nt. 16.

¹²⁷ Così Orestano 1953, 255-256, suggerisce che il testo sia stato sunteggiato e modificato a tal punto da far apparire l'affermazione un'aggiunta priva di una giustificazione logica. Non esclude, però, che la frase più che un'interpolazione possa costituire una nota marginale, penetrata nel testo, nella quale l'annotatore, in merito alla presenza di *aliae causae appellandi* relative alla prima sentenza, avesse consigliato di proporre appello; v. anche Litewski 1968, 157.

¹²⁸ Nel libro IV, sotto il titolo '*de in integrum restitutionibus*'.

¹²⁹ Un indizio in tal senso si può dedurre da D. 49.4.1.14, Ulp. 1 *de app.*, in cui il giurista severiano richiama l'opinione di Giuliano in materia di termini dell'appello; v. Orestano 1953, 241 ss.; Raggi 1961, 58-59.

anche se rappresentati in giudizio da un tutore o da un curatore¹³⁰ – in considerazione dell'età¹³¹, sia degli assenti per motivi di pubblico interesse (*rei publicae causa*)¹³², che siano stati rappresentati in giudizio da un *procurator* il quale, una volta risultato soccombente, abbia omesso l'appello: in questi casi non è prevista l'ammissibilità dell'appello proposto fuori termine, ma l'adozione di un provvedimento per la riammissione nei termini o di annullamento della sentenza¹³³.

Macro introduce una distinzione tra minori di venticinque anni e assenti *rei publicae causa*: ai primi è riconosciuta sia la *restitutio* del *ius appellandi*, cioè la riammissione nei termini per la proposizione dell'appello, sia la *restitutio contra sententiam*¹³⁴, la possibilità di ottenere l'annullamento diretto degli effetti di una sentenza¹³⁵. Macro evidenzia che, in base ad una prassi consolidata (*subveniri solet*), è eccessivo concedere all'assente la possibilità di ottenere l'annullamento diretto della sentenza, dal momento che quest'ultimo è stato assistito da un procuratore nel giudizio di prima istanza: ciò comporta riconoscere la *restitutio contra sententiam* come rimedio di maggiore impatto rispetto alla *restitutio* del *ius appellandi*¹³⁶.

¹³⁰ Solazzi 1912, 196 nt. 3 e 219; Solazzi 1915, 304 (= Solazzi 1957, 87) ritiene che la frase *si per procuratores suos defensi sunt*, riferita agli assenti, implicherebbe che i tutori e i curatori dei minori non si sarebbero limitati ad assisterli ma li avrebbero anche rappresentati in giudizio: pertanto, sarebbe ingiustificato ritenere interpolato proprio il termine *tutores*. In tal senso v. anche Cervenca 1972, 277 ss., il quale propende per l'originalità del testo tradito, fatta eccezione per l'aggettivo *publicam*, e ravvisa nel passaggio da *etiam* a *sunt* una conferma del fatto che in età severiana i minori potessero difendersi da sé, senza l'assistenza di curatori. Macro darebbe, però, risalto al fatto che anche nel caso in cui fossero stati difesi da curatori, non era loro preclusa *a priori* la possibilità della concessione di una *restitutio in integrum* avverso la sentenza sfavorevole.

¹³¹ Sull'espressione *causa cognita*, intesa nella sua accezione più ristretta, quale accertamento giudiziale dell'obiettiva sussistenza dei requisiti richiesti (la minore età) ai fini della concessione o meno della *restitutio*, v. Cervenca 1972, 279 ss., il quale rileva che l'inciso *cognita scilicet causa* avesse, nel pensiero del giurista, lo scopo di subordinare la concessione dell'*in integrum restitutio* all'accertamento di tutte le circostanze di fatto: la concessione del rimedio era subordinata sicuramente all'accertamento della minore età e non anche di un eventuale raggio (*circumventio*). Ovviamente, nel caso in cui il *minor* fosse stato assistito in giudizio da un *curator*, più difficilmente la *causae cognitio* poteva determinare la concessione del rimedio.

¹³² Cfr. D. 4.4.7.12, Ulp. 11 *ad ed.*, in cui, a differenza dei pupilli, per gli altri soggetti (*omnis aetatis homines*), che erano stati assenti, la *restitutio* era accordata solo nel caso in cui si fosse provata la sussistenza di una *iusta causa absentiae*; v. Martini 1961, 30 nt. 8; Litewski 1965, 405 nt. 109; Cervenca 1972, 287 nt. 137.

¹³³ Orestano 1953, 258-259; Amelotti 1958, 156-157 e nt. 145; Raggi 1965, 143.

¹³⁴ Nel testo tradito si legge *contra rem publicam*, ma a partire dal Goveanus si ritiene unanimemente che l'espressione vada corretta in *contra rem iudicatum*.

¹³⁵ Così Raggi 1965, 144 ss., il quale, contestando l'ipotesi di Amelotti 1957, 157, che riteneva che la *restitutio* dei termini potesse tornare utile al minore in via sussidiaria, nel caso in cui cioè gli fosse stata negata la *restitutio contra sententiam*, dà risalto, invece, alle diverse finalità dei due rimedi accordati: mentre la *restitutio contra sententiam* garantiva la cassazione della sentenza, la *restitutio* del *ius appellandi* garantiva solo la possibilità dell'appello; v. anche Fabbrini 1967, 222; Litewski 1968, 162; Bellodi Ansaloni 1998, 236 ss.

¹³⁶ Raggi 1965, 148, ritiene che proprio la maggiore efficacia e la tendenza a porsi quasi sullo stesso piano dell'appello finirono per confinare la *restitutio contra sententiam* nel novero dei provvedimenti assolutamente eccezionali, con un ambito di applicazione assai limitato. Litewski 1968, 162, dal riconoscimento del rimedio a favore dei minori deduce, inoltre, che nel lasso di tempo intracorso tra un rescritto di Settimio Severo e Caracalla (C. 2.43(44).1, *Imp. Severus et Antoninus AA. Romano et aliis*; 204 d.C.) e un passo dell'*ad edictum* di Ulpiano (D. 4.4.7.11, Ulp. 11 *ad ed.*), da un lato, e l'opera di Macro, dall'altro, deve essersi affermato, a livello di attività normativa imperiale, un nuovo orientamento volto a garantire ai minori la migliore tutela possibile.

F. 11 – D. 49.1.9

Viene affermato il principio, introdotto mediante interventi della cancelleria imperiale¹³⁷, in forza del quale tanto a favore del pupillo quanto di una comunità cittadina¹³⁸ era esclusa la concessione dell'*in integrum restitutio* nei giudizi di libertà, in cui essi fossero risultati soccombenti.

Le ragioni del divieto di concessione dell'*in integrum restitutio* avverso una decisione sfavorevole in materia di libertà e della conseguente necessità di proporre appello non andrebbero ricercate, però, nella tendenza, propria sia della riflessione giurisprudenziale¹³⁹ sia dell'attività normativa imperiale¹⁴⁰, volta a evitare l'uso della *restitutio* in luogo dell'appello. Il divieto risponderebbe, infatti, a specifiche esigenze delle *causae libertatis*, indipendentemente dalla possibilità di proporre appello¹⁴¹.

Una conferma in tal senso si potrebbe scorgere in due costituzioni degli inizi di IV sec. d.C., in cui, pur essendo indubbio il rapporto tra necessità dell'appello e divieto di *in integrum restitutio adversus libertatem*, il fine perseguito dalla cancelleria imperiale non sarebbe stato quello di reprimere usi impropri dello strumento restitutorio, quanto piuttosto di garantire l'applicazione della specifica disciplina delle *causae libertatis*¹⁴².

¹³⁷ Come si è già rilevato, la costruzione con la perifrastica passiva è utilizzata dal giurista con riferimento a regole introdotte dall'attività normativa del principe: anche in questo caso l'affermazione finale *idque ita rescriptum est* induce a intendere l'espressione in tal senso.

¹³⁸ Raggi 1965, 189, dà risalto al fatto che in questo contesto *res publica* vada inteso nell'accezione di *civitas*, per quanto possa risultare singolare l'accostamento tra una comunità cittadina e il pupillo: v., al riguardo, Orestano 1965, 1354-1355 (= Orestano 1998, 1632-1633), il quale rileva che un simile accostamento risulta presente sia nelle opere giurisprudenziali (D. 4.6.22.2, Paul. 12 *ad ed.*, in cui si richiama, peraltro, l'autorità di Labeone), sia nelle costituzioni imperiali.

¹³⁹ Cfr. D. 4.3.7pr., Ulp. 11 *ad ed.*; D. 4.4.9.6, Ulp. 11 *ad ed.*, in cui il giurista esclude in maniera categorica il rimedio dell'*in integrum restitutio adversus libertatem*, affermandosi rispettivamente, nel primo frammento, *nulla in integrum restitutio potest locum habere* e, nel secondo, *subveniri impossibile est*; nonché D. 4.4.10, Paul. 11 *ad ed.*, in cui si subordinano le deroghe all'intervento eccezionale del principe: *nisi ex magna causa hoc a principe fuerit consecutus*.

¹⁴⁰ Cfr. C. 2.30(31).1, *Impp. Severus et Antoninus AA. Anniae* (197 d.C.); C. 2.30(31).2, *Imp. Gordianus A. Solanae* (241 d.C.); C. 2.30(31).3, *Impp. Valerianus et Gallienus AA. Marthonae et Sabinillae* (260 d.C.): nei tre provvedimenti si dispone esplicitamente l'esclusione dell'*in integrum restitutio adversus libertatem*.

¹⁴¹ Così Raggi 1965, 183 ss. e, in part., 189-190, il quale evidenzia che il divieto di concessione dell'istituto restitutorio in materia avrebbe un'origine più antica, risalente ad un periodo in cui l'istituto dell'appello aveva carattere eccezionale, non essendo ancora stato strutturato in via istituzionale: a tal proposito ricorda, infatti, che in caso di manomissioni in frode dei creditori o del patrono la *Lex Aelia Sentia* (4 d.C.) sanciva la loro nullità, escludendo, pertanto, l'applicazione dell'*in integrum restitutio*.

¹⁴² C. 2.30(31).4, *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Tatiano* (303 d.C.) stabilisce che la sentenza *pro libertate* può essere annullata solo mediante *appellatio*, nonostante il *dominus* soccombente fosse minore; C. 7.45.8, *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Licinio*, all'acquirente di una schiava, dichiarata poi libera a seguito di un giudizio di libertà, riconosce solo la facoltà di proporre appello; v. Franciosi 1961, 285-286, per il quale la menzione dell'appello sarebbe, peraltro, pienamente giustificata, dal momento che l'estensione alla *cognitio extra ordinem* delle controversie di libertà sarebbe stata già introdotta in età antonina. Anche alla luce delle due costituzioni, Raggi 1965, 192-193, conclude che sia l'esclusione della *restitutio adversus libertatem*, concepita in maniera meno rigorosa e con differenti sfumature durante il principato, ma in via tassativa in età giustiniana, sia il conseguente obbligo di appello sarebbero finalizzati, pertanto, ad impedire la revoca in servitù dello schiavo manomesso, che sarebbe derivata inevitabilmente dalla *restitutio*; v. anche Palazzolo, 1974, 175 ss. e 193 nt. 175; Dalla Massara 2011, 634 ss.

F. 12 – D. 42.1.63

In apertura del frammento, in cui viene affrontata la problematica, assai complessa, dei limiti soggettivi del giudicato, è affermato il principio, ormai consolidato a livello di legislazione imperiale¹⁴³, in forza del quale la sentenza non produce effetti pregiudizievoli nei confronti dei terzi¹⁴⁴.

Affermato il principio, il giurista avverte, però, la necessità di introdurre una precisazione che ne circoscrive l'ambito: la sentenza può, infatti, produrre effetti nei confronti dei terzi che sono a conoscenza del procedimento, mentre può non arrecare nessuna conseguenza per i suoi destinatari. L'intero passaggio, da *nam a nocet*, presenta, però, problemi testuali, che hanno dato luogo, sin dall'età intermedia, ad un nutrito dibattito, e sono stati infine oggetto di approfondita discussione da parte di Betti¹⁴⁵. In primo luogo, è dato risalto alle difficoltà prodotte dalla congiunzione *etiam* prima di *scientibus*, dal momento che il testo tradito sembrerebbe affermare che la sentenza produrrebbe effetti nei confronti dei terzi soprattutto nel caso in cui ignorassero la pendenza di una lite. Si giungerebbe, pertanto, alla conseguenza paradossale che la conoscenza del giudizio non sarebbe la causa determinante ai fini dell'efficacia della sentenza nei confronti dei terzi, ma potrebbe apparire come circostanza idonea a escludere i terzi dagli effetti della stessa¹⁴⁶. In considerazione del fatto che l'intero passaggio appare corrotto non a seguito di interpolazione ma per errore da parte del copista¹⁴⁷, Betti

¹⁴³ Con l'espressione *saepe constitutum est* Macro fa riferimento evidentemente a principi consolidati nel tempo, seguiti costantemente dalla cancelleria imperiale; in particolare su *saepe constitutum*, v. Casavola 1976, 31 e nt. 38 (= Casavola 1980, 183 nt. 38); Liebs 1983, 505; Honoré 1998, 42 e 170; Dovere 2011, 182 nt. 21. Tutta la prima parte del passo è fondata sull'orientamento della cancelleria, come si evince non solo dal *saepe constitutum est*, introduttivo del principio generale, ma anche dal *idque ita rescriptum est*, e infine dall'*et haec ita ex multis constitutionibus intellegenda sunt*; v. *infra*.

¹⁴⁴ Come si è detto, formulazioni analoghe al principio affermato da Macro si possono riscontrare sia nella riflessione giurisprudenziale (D. 33.2.31, Lab. 2 *post. a lav. epit.*; D. 44.2.1, Ulp. 2 *ad ed.*; D. 49.1.5pr., Marc. 1 *de app.*; D. 44. 1.10, Mod. 12 *resp.*), sia negli interventi della cancelleria imperiale (C. 7.56.2, *Imp. Gordianus A. Athenio*; del 239 d.C.). Orestano 1953, 324, rileva, sulla scia di Betti 1922, 8 ss., che il principio trovava piena applicazione esclusivamente nei confronti del soggetto assolutamente estraneo tanto al rapporto processuale quanto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio; v. anche Minale 2017, 88. Per altro verso, Siber 1947, 37, sul presupposto che la frase *res inter alios iudicata aliis non praeiudicare* non dovesse essere interpretata letteralmente, ma solo nel senso di una pregiudizialità giuridicamente non vincolante, ritiene che sarebbe andata perduta un'annotazione precedente e, pertanto, propone di integrare prima di *saepe*: *non cognitório quoque vel procuratorio nomine alio condemnato is cuius interest appellare potest*.

¹⁴⁵ Betti 1922, 3 ss.

¹⁴⁶ Betti 1922, 3, ritiene inadeguate tanto la proposta di Donello di inserire un segno di interpunzione dopo *etiam*, perché in evidente contrasto con i principi della lingua latina, quanto quella di Haloander che, sulla scia di Cuiacio, suggeriva di inserire *non* prima di *obest*, perché ritenuta correzione arbitraria del testo tradito.

¹⁴⁷ Betti 1922, 7, ipotizza che il copista avesse inserito dopo *etiam*, per disattenzione, *scientibus est e*, successivamente, accortosi della svista, avesse inserito fuori della sua sede originaria la riga omessa, in modo da determinare così l'equivoco. Trae una conferma dell'inversione dell'ordine logico da quanto Macro afferma nei passaggi successivi, nei quali è presa in esame, in primo luogo, la fattispecie di coloro che in nessun caso sono soggetti alla *res inter alios iudicata* e, successivamente, quella di coloro che ne sono soggetti a condizione, però, che siano a conoscenza del giudizio. Ciò sarebbe, per altro verso, nel pieno rispetto dei principi della retorica classica, in base ai quali si doveva osservare la simmetria tra l'esposizione complessiva delle differenti ipotesi e la descrizione particolareggiata di ciascuna.

suggeriva di leggere *aliis quibusdam etiamsi contra ipsos iudicatum sit, nihil nocet, quibusdam vero scientibus obest*¹⁴⁸.

Accettare la ricostruzione proposta da Betti comporta che il principio dell'irrelevanza giuridica della sentenza spiega i propri effetti solo nei confronti di chi sia stato estraneo sia al rapporto processuale sia al rapporto sostanziale: effetti possono prodursi solo rispetto a chi, sebbene estraneo al rapporto processuale, non lo sia in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Il passo di Macro sarebbe finalizzato proprio ad evidenziare quali fossero i presupposti per estendere nei confronti di terzi una sentenza *inter alios*. A tal riguardo assume rilevanza il fatto che il terzo sia a conoscenza (*sciens*) della lite in corso: gli effetti della sentenza si producono nei confronti di chi, consapevole (*sciens*) del giudizio, abbia mantenuto un atteggiamento passivo¹⁴⁹.

Dopo aver introdotto l'eccezione al principio dell'irrelevanza della sentenza nei confronti dei terzi, Macro avverte la necessità di precisare due casi in cui la consapevolezza di un giudizio in corso non produce effetti pregiudizievoli nei confronti di terzi: in primo luogo, se uno dei due coeredi di un debitore viene condannato per la parte che a lui spetta, l'altro conserva immutato il diritto alla difesa, pur essendo a conoscenza che si è agito nei confronti del suo coerede¹⁵⁰; in secondo luogo, viene prospettata la fattispecie in cui due pretendenti alla titolarità di una stessa *res* posseduta da altri, se l'uno, una volta risultato soccombente, presta acquiescenza alla decisione¹⁵¹, non si pregiudica la pretesa dell'altro, come risulta stabilito dalla cancelleria imperiale¹⁵².

Di contro, prosegue il giurista, se coloro che sono titolari del rapporto sostanziale e, in quanto tali, legittimati ad esercitare un'azione o a sollevare un'eccezione, assumono un atteggiamento

¹⁴⁸ Betti 1922, 4, giudica inaccettabile la lettura *nam sententia inter alios dicta scientibus, etiamsi contra ipsos iudicatum sit nihil, quibusdam obest, quibusdam vero nihil nocet*, proposta da Mommsen (*ed. min. nt. ad l.*), sulla scia di Desiderio Eraldo, dal momento che non solo il testo tradito risulta oltremodo forzato, ma soprattutto perchè è basata su di un'interpretazione, ritenuta erronea, dell'inciso *etiamsi contra ipsos iudicatum sit*: l'inserimento di *nihil* e di un successivo segno di interpunzione porta, a parere di Betti, a fraintendere il significato che il giurista tardoseveriano attribuiva all'espressione *iudicare contra alios*, nonché a rendere superfluo l'inciso da *etiamsi a sit*. La lettura di Betti è pienamente condivisa da Orestano 1953, 323, il quale la ritiene l'unica accettabile.

¹⁴⁹ Orestano 1953, 323-324; Palermo 1956, 123; Marrone 1965, 199-200; Pugliese 1965, 159 (= Pugliese 1985, 103).

¹⁵⁰ Betti 1922, 64-65, rileva che la sentenza pronunciata nei confronti di un coerede non comporta un pregiudizio di diritto nei confronti dell'altro, che però potrebbe subire un pregiudizio di fatto, se la sentenza ha deciso una questione pregiudiziale, comune ad entrambi, quella della sussistenza del credito nei confronti dell'eredità; v. anche Orestano 1953, 325-326; Palermo 1956, 125-126; Marrone 1965, 200.

¹⁵¹ Biondi 1930, 102 (= Biondi 1965, 517), propone di espungere *adquieverit*, in quanto del tutto superfluo: nel passo verrebbe esaminata la problematica dell'efficacia del giudicato nei confronti di terzi; diversamente Pergami 2000, 289 nt. 46, che ritiene genuina la voce verbale e interpreta, conseguentemente, il passo nel senso che in caso soccombenza di due parti in uno stesso giudizio, l'acquiescenza di una non pregiudica la facoltà di appellare dell'altra; più diffusamente sulla problematica degli effetti dell'acquiescenza di una parte, Raggi 1961, 51 ss. e 147 ss.

¹⁵² Con riferimento a questa ipotesi Betti 1922, 65 ss., dà risalto al fatto che il riconoscimento della proprietà a favore del possessore risulta sfavorevole anche all'altro pretendente, dal momento che il riconoscimento potrebbe pregiudicare una successiva sentenza dichiarativa del diritto di quest'ultimo (cfr. D. 13.6.5.15, Ulp. 28 *ad ed.*); non esclude, però, che i due pretendenti siano condomini, ipotesi questa in cui ciascun condomino è legittimato all'azione di rivendica solo *pro parte*: la fattispecie non si distinguerebbe nella sostanza da quella, subito prima menzionata, dei due coeredi; in tal senso v. Marrone 1965, 200-201.

giamento passivo, essi sono soggetti agli effetti pregiudizievoli della sentenza pronunciata tra terzi¹⁵³. Questo è, in primo luogo, il caso in cui il creditore pignoratorio abbia consentito che il debitore, erroneamente ritenuto ancora possessore della cosa pignorata, sia convenuto da un terzo in un giudizio di rivendica, abbia sostenuto la lite, senza sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, e infine sia risultato soccombente¹⁵⁴. In secondo luogo, viene considerata la fattispecie in cui il marito abbia tollerato che colui che ha costituito la dote (suocero o moglie)¹⁵⁵, venga convenuto in un giudizio di rivendica da un terzo, abbia sostenuto la lite, senza eccepire il difetto di legittimazione passiva, e infine sia risultato soccombente¹⁵⁶. La terza fattispecie prospettata è quella in cui, a seguito di una vendita, il compratore, il quale ha conseguito il possesso della *res emptae*, abbia tollerato che il venditore venga convenuto in un giudizio di rivendica da un terzo, che lo ha ritenuto ancora nella disponibilità della *res*, abbia sostenuto la causa, senza eccepire il difetto di legittimazione passiva, e infine sia risultato soccombente¹⁵⁷.

Vengono, poi, precisate le ragioni in base alle quali la consapevolezza della pendenza di un giudizio nuoccia ad alcuni, mentre ai soggetti menzionati (*superioribus*) non produce effetto pregiudizievole. Al riguardo Macro distingue la posizione del coerede, che non può impedire che l'altro coerede agisca in giudizio, da quella dell'attuale proprietario, il quale consente, che in sua vece sia convenuto il precedente titolare: in quest'ultimo caso il principio

¹⁵³ Sul significato del termine *sequens*, v. Betti 1922, 108 ss. e 114 ss.: si indica il soggetto che può esercitare l'azione o essere convenuto in quanto il primo legittimato ometta di esercitare il proprio diritto; così anche Orestano 1953, 332 nt. 1. Marrone 1955, 435 e nt. 79, sulla scia di Beseler 1911, 142, ritiene, però, l'intero passaggio, da *cum quis a agere patiaturs*, interpolato, considerando in particolare l'espressione *actio vel defensio* insostenibile. In tal senso v. anche Siber 1947, 39, che ritiene piuttosto evidente l'intervento dei compilatori.

¹⁵⁴ Betti 1922, 7-8 e 79 ss., nonostante in passato si fosse sollevato il dubbio se si dovesse leggere *creditor ... debitor* ovvero *debitor ... creditor*, considera la questione superata e afferma, pertanto, che il passaggio va letto come si presenta nel manoscritto fiorentino. Macro aveva considerato quest'ipotesi anche in D. 49.1.4.4 (su cui v. *supra*): l'*absentia creditoris* assume, pertanto, nella riflessione del giurista la stessa rilevanza della *scientia*. Sulla scia di Betti 1922, 79-80, Marrone 1955, 435-436; 439, 443 nt. 103, ritiene che il debitore sia stato convenuto, dal momento che solo in questa ipotesi il creditore potrebbe tollerare che quest'ultimo, privo di legittimazione passiva, abbia sostenuto la lite; afferma, inoltre, che il principio affermato da Macro coincide con quello risultante da D. 44.2.29.1, Pap. 11 *resp.*: Papiniano avrebbe negato che la sentenza sfavorevole al debitore potesse pregiudicare il creditore pignoratorio, che non avesse consapevolezza della lite in corso. In tal senso v. anche Wieling 1985, 317, nt. 109; Völkl 1993, 454; Ziliotto 2014, 46-48 nt. 50. Diversamente, ma in modo poco convincente, Ankum 1988, 1144-1145.

¹⁵⁵ Nonostante i beni dotali siano destinati a far fronte alle spese della vita matrimoniale (*ad onera matrimonii ferenda*), il marito per tutta la durata del matrimonio è legittimato ad esercitare ogni relativo mezzo di tutela.

¹⁵⁶ Betti 1922, 68-69, rileva che l'espressione *experiri de proprietate* riguarda la condotta in un giudizio di rivendica in genere, tanto in qualità di attore tanto in quella di convenuto e, pertanto, si potrebbe pensare anche ad un'azione di rivendica nei confronti del possessore di un bene dotale: poiché, però, nel caso di *dotis datio* si trasferisce al marito sia la proprietà sia il possesso dei beni dotali, la fattispecie più probabile è quella in cui un terzo eserciti l'azione di rivendica per un bene dotale. Trae un'ulteriore conferma in tal senso dal dato testuale, dal momento che Macro nell'enunciazione generale utilizza l'espressione *sequentem agere patitur*, in cui l'*agere* ben si adatta alla qualità di attore e a quella di convenuto, e più avanti, nel precisare le fattispecie prima prospettate, affermi, però, *priorem dominum defendere causam*, espressione in cui il *defendere causam* ha il significato tecnico di «sostenere la causa quale convenuto» o di «sostenerla quale parte soccombente»; v. anche Orestano 1953, 333.

¹⁵⁷ Secondo Betti 1922, 69 ss., Macro definisce il compratore *possessor rei emptae* proprio al fine di evidenziare che l'azione di rivendica è esercitata erroneamente, in quanto rivolta verso un soggetto che non è legittimato passivamente. Il rivendicante doveva essere nell'erroneo convincimento che il costituente la dote o l'alienante avessero ancora il possesso della cosa: essi avevano, a loro volta, taciuto il trasferimento e tutelato un diritto ormai trasferito ad altri come se ne fossero ancora i titolari; v. anche Orestano 1953, 333.

dell'irrelevanza della sentenza nei confronti dei terzi non trova applicazione, dal momento che si ritiene che il titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non avendo impedito che il dante causa venisse convenuto in sua vece, abbia di fatto partecipato al giudizio¹⁵⁸.

A confronto, il giurista richiama la distinzione tra l'ipotesi di un soggetto che, pretendendo a torto di essere *dominus* di uno schiavo o di un liberto altrui, esercita nei suoi confronti un'azione di accertamento di schiavitù o di patronato, e il reale patrono interviene a sostegno del proprio liberto¹⁵⁹, dall'ipotesi in cui due soggetti rivendichino lo stesso bene: mentre la soccombenza dello schiavo o del liberto produce effetti nei confronti del patrono interveniente, l'eventuale soccombenza di uno dei pretendenti non produce, invece, nessun effetto nei confronti dell'altro, sia perché il diritto per cui l'uno agisce non deriva da quello dell'altro, sia perché un pretendente, al pari di un coerede, non può impedire l'azione dell'altro. Il patrono, pur non potendo impedire al liberto di difendersi, nel caso in cui questi sia convenuto in merito allo *status libertatis*, ha la facoltà di sostenere ragioni di quest'ultimo quando esse coincidano con le proprie. Macro introdurrebbe, pertanto, ai fini dell'estensione della cosa giudicata *inter alios*, un'analogia tra l'ipotesi del patrono che interviene con quella di colui che consente che altri sostenga la causa in sua vece¹⁶⁰.

F. 13 – D. 49.9.2

Nel passo, tratto dalla parte dell'opera relativa allo svolgimento del giudizio¹⁶¹, viene esaminata la fattispecie in cui in luogo dell'assente, che abbia già condotto il giudizio di primo grado¹⁶², abbia proposto appello il procuratore. Successivamente questi avrebbe reso i conti, cessando dal suo ufficio: la rinuncia non produce effetti sul processo d'appello, da lui ormai instaurato e rispetto al quale egli rimane responsabile: l'atto di rendere i conti, con la conseguente rinuncia all'ufficio di *procurator*, rileva solo relativamente ai rapporti interni tra il titolare del rapporto sostanziale, dedotto in giudizio, e il *procurator*¹⁶³.

¹⁵⁸ Betti 1922, 91 ss., dà rilievo al fatto che la consapevolezza della lite congiunta all'inerzia rivela la volontà da parte dell'attuale titolare del rapporto giuridico di accettare che il precedente titolare, non più legittimato, sia convenuto in suo luogo: si tratta, dunque, di un consenso che produce effetti nella sfera giuridica di colui che lo ha espresso, sia pure tacitamente; in tal senso anche Litewski 1967, 342 nt. 146.

¹⁵⁹ È evidente, peraltro, che la fattispecie qui prospettata dal giurista è differente da quelle menzionate in precedenza, dal momento che tanto in una *vindicatio in servitatem* quanto in un giudizio di accertamento dello *status* di liberto il legittimato passivo è il liberto stesso e, conseguentemente, l'azione esercitata dal terzo è correttamente intentata contro quest'ultimo: il giudizio, come rileva Betti 1922, 105-106, deve solo essere integrato dalla partecipazione del patrono; v. anche Franciosi 1961, 279.

¹⁶⁰ Betti 1922, 107 ss.; Marrone 1965, 204 ss.; Pugliese 1965, 160 (= Pugliese 1985, 104).

¹⁶¹ Lenel 1889.I, 564. Il frammento, insieme a D. 49.9.1, Ulp. 4 *app.*, viene riportato dai compilatori sotto il titolo '*an per alium causae appellationum reddi possunt*', con probabile riferimento allo svolgimento del giudizio di appello; v. Orestano 1953, 315-316, per il quale l'espressione *causas appellationis reddere* con tutta probabilità si riferiva allo svolgimento del giudizio, inteso come esposizione dei motivi (*causae*) di appello, assumendo l'espressione, pertanto, lo stesso valore di *causas appellationis agere*; v. anche Litewski 1967, 352, nt. 187; Litewski 1968, 230 nt. 353; Arcaria 2003a, 143 nt. 303.

¹⁶² Marrone 2009, 264-265 e nt. 25 (= Marrone 2010, 194 e nt. 25), esclude che, data l'eccessiva brevità dei termini per proporre appello (*biduum* o *triduum*), il *procurator absentis* sia intervenuto dopo la pronuncia di una decisione di primo grado emessa nei confronti di un altro *procurator*, o di un titolare del rapporto, contumace o resosi assente in prossimità della pronuncia della sentenza o, comunque, dopo l'istituzione del giudizio.

¹⁶³ Litewski 1967, 332, rileva che il problema della pregiudizialità non era legato indissolubilmente con la legittimazione ad appellare.

Il giurista sollevava il quesito se il *dominus litis*¹⁶⁴, essendo il *procurator* cessato dal suo ufficio, potesse intervenire per proseguire personalmente il giudizio, in analogia a quanto previsto per l'adolescente: il dubbio sorgeva, evidentemente, dalla considerazione che la sentenza in nessun caso avrebbe prodotto effetti nei confronti del titolare del rapporto controverso, se quest'ultimo non avesse ratificato l'operato del *procurator*¹⁶⁵.

Le ragioni del dubbio dovevano essere formulate in maniera esplicita nel testo originale, che si presentava più articolato, come suggerisce la congiunzione avversativa *tamen*, dopo *videamus*. Nel testo tradito sarebbe stato soppresso, pertanto, l'intero passaggio in cui si sarebbe dato risalto alla differenza tra la posizione del *dominus* del *procurator absentis* e quella di un adolescente la cui causa fosse stata difesa dal curatore: l'assimilazione avrebbe, infatti, indotto a dare una soluzione negativa al quesito. Macro valuta, invece, preferibile (*magis tamen observatur*) quella positiva, probabilmente ispirata da considerazione di mera opportunità¹⁶⁶.

F. 14 – D. 49.13.1

Il frammento, collocato secondo la ricostruzione di Lenel sotto la rubrica '*si pendente appellatione mors intervenerit*'¹⁶⁷ e tratto, probabilmente, dalla parte dell'opera relativa alle cause estintive del giudizio, si apre con l'affermazione che la morte dell'appellante, in assenza di eredi, per qualunque genere di crimine sia instaurato il giudizio, determina l'estinzione dell'appello¹⁶⁸. Nel caso in cui vi sia un erede e non sussiste l'interesse di altri, è a lui rimessa la facoltà di proseguire o meno nell'appello. Nell'ipotesi opposta, se sussiste l'interesse del fisco o di altri, l'erede è tenuto a proseguire nel giudizio: in realtà, l'inciso *heres causas appellationis reddere necesse habet* non deve essere inteso nel senso che l'erede deve essere costretto a proseguire nel giudizio contro la sua volontà, ma che solo l'appello, in caso di esito favorevole, gli consente di sottrarsi alle conseguenze patrimoniali di una condanna¹⁶⁹. Ciò risulta con-

¹⁶⁴ Come già rilevato, v. *supra*, l'espressione *dominus litis* viene in questo caso riferita al titolare del rapporto sostanziale controverso, sostituito da un *procurator* in una lite già contestata e in corso di svolgimento; così Marrone 2009, 266 e 273 (= Marrone 2010, 195 e 204), il quale dà risalto al fatto che la lite decisa con una sentenza impugnata era considerata da Macro in modo analogo ad una lite contestata ed ancora in corso: l'appello sembrerebbe avvertito come continuazione del giudizio di primo grado.

¹⁶⁵ Betti 1922, 360; Marrone 2009, 265 (= Marrone 2010, 194).

¹⁶⁶ Betti 1922, 360-361 nt. 1; Orestano 1953, 317; Litewski 1968, 232; Marrone 2009, 265-266 (= Marrone 2010, 194-145).

¹⁶⁷ Lenel 1889.I, 564.

¹⁶⁸ Orestano 1953, 422; Raggi 1961, 197; Litewski 1967, 309 e 358; Nasti 2006, 92 nt. 128; Minale 2017, 98.

¹⁶⁹ Orestano 1953, 422; Litewski 1967, 358 nt. 209; Puliatti 1992, 121; Manni 2103, 20 ss.; Minale 2017, 99. Raggi 1961, 198, dà risalto al fatto che l'appello di una sentenza di condanna in sede penale assumeva la funzione di un'impugnazione di una questione civile, dal momento che, essendosi il reato estinto per morte del reo, la fattispecie criminosa rilevava esclusivamente ai fini patrimoniali. Nasti 2006, 92 nt. 128, ravvisa, inoltre, una sostanziale corrispondenza tra quanto affermato da Macro in avvio di frammento e una *subscriptio* del 222 d.C., C. 7.66.1, *Imp. Alexander A. Iuliano: Etiam post mortem eius qui appellavit necesse est heredibus eius vel reddi causas provocationis vel statutis adquiescere* «Anche dopo la morte di colui che ha proposto appello è necessario per gli eredi o proseguire il giudizio di impugnazione o prestare acquiescenza a quanto si è deciso». Al riguardo, v. Litewski 1967, 358 nt. 208, il quale, a differenza di Biondi 1930, 101 (= Biondi 1965, 516-517), che valutava il riferimento all'acquiescenza ingiustificato, dal momento che il defunto aveva già proposto appello, giudica l'espressione *statutis adquiescere* come genuina, attribuendo ad essa non il significato di acquiescenza alla sentenza mediante omissione dell'appello, ma in generale quello di acquiescenza da parte degli eredi dell'appellante.

fermato dall'affermazione successiva: se una sentenza di condanna non contempla conseguenze patrimoniali, come la confisca dei beni del reo defunto con conseguente vendita forzata degli stessi, viene meno l'interesse di tutti i soggetti a proseguire nell'appello.

Nel caso contrario, in cui cioè la sentenza di condanna oltre alla sanzione personale (*relegatio* o *deportatio in insulam, damnatio in metallum*¹⁷⁰) preveda la confisca e vendita forzata dei beni del reo, nonostante la morte abbia estinto il reato, in conformità a quanto risposto dall'imperatore Alessandro Severo al *miles* Pletorio¹⁷¹, l'erede dovrebbe proseguire il giudizio di appello al fine di dimostrare l'iniquità della sentenza¹⁷².

Nel § 1 viene esaminata, la fattispecie in cui il tutore sia deceduto in pendenza di un giudizio d'appello relativo ad un negozio del pupillo. Al riguardo Macro richiama, in primo luogo, il principio seguito fino alla fine II sec. d.C.: nonostante l'erede del tutore abbia presentato i rendiconti sull'esercizio della tutela, è previsto a suo carico l'obbligo di proseguire nel giudizio di appello già avviato dal defunto. Il giurista ricorda, però, che Settimio Severo e Caracalla hanno introdotto con un rescritto¹⁷³ il principio opposto e deciso che a seguito della presentazione dei rendiconti l'erede del tutore non deve essere costretto a proseguire nel giudizio di appello¹⁷⁴.

¹⁷⁰ Brasiello 1937, 505 nt. 161, considera l'espressione *vel in metallum datus* un glossema.

¹⁷¹ Honoré 1998, 50 e nt. 91; 111 nt. 484; 132.

¹⁷² Per Campolunghi 1972, 156 nt. 17, le fattispecie criminose, menzionate in riferimento al rescritto di Severo Alessandro, avallerebbero la ricostruzione di Brasiello 1937, 340, secondo il quale la vendita forzata del patrimonio del reo si scinderebbe dal giudizio sul *crimen*, divendo essa stessa oggetto di contestazione autonoma, che, pertanto, può proseguire nei confronti degli eredi: di conseguenza, per la studiosa il testo contrasterebbe con la ricostruzione di Voci 1967, 306 nt. 317, che considera la vendita forzata, invece, conseguenza diretta sia della *deportatio* sia dell'*in metallum* e ritiene, quindi, che morto il reo, gli eredi non avrebbero alcun interesse a proseguire nel giudizio di appello. Secondo Fanizza 1984, 687 e nt. 41, dalla testimonianza di Macro emergerebbe piuttosto che anche in caso di morte del reo in pendenza di appello la confisca non opererebbe come misura repressiva, dal momento che il crimine si è estinto, ma come strumento per assicurare al fisco quanto il reo ha conseguito con il crimine stesso. Così anche Nasti 2006, 92-93 nt. 128, la quale evidenzia che dal rescritto richiamato da Macro risulterebbe in maniera evidente sia l'estinzione del reato per effetto della morte del reo, sia l'interesse dell'amministrazione imperiale all'acquisizione di beni alle casse del fisco: era necessario, pertanto, che l'erede del reo, che fosse stato condannato e che avesse subito la confisca del patrimonio, proseguisse nel giudizio di appello se intendesse acquisire i beni del defunto. Il medesimo orientamento della cancelleria imperiale, per il caso della morte dell'appellante, emerge senza dubbio anche da una *subscriptio* del 228 d.C., C. 7.66.3, *Imp. Alexander A. Ulpio*, provvedimento in cui si distingue la fattispecie della confisca, disposta contestualmente alla condanna a morte, da quella della confisca disposta autonomamente, con un provvedimento specifico del *praeses*; così anche Manni 2013, 22. Sugli esigui riferimenti all'*iniquitas* nelle costituzioni imperiali, v. Rizzi 2015, 343 nt. 10 e 356, per la quale l'*iniquitas* opera, in altri contesti, come criterio per confermare i principi vigenti in materia e per circoscrivere i *privilegia fisci*: nel passo in esame, però, il termine *iniquitas* è riferito alla decisione di condanna e, di conseguenza, sarebbe finalizzato ad evidenziarne l'infondatezza e l'illegittimità.

¹⁷³ Gualandi 1963, 313 e 359.

¹⁷⁴ Liebs 1964, 75-76, ravvisa nel frammento un raro caso di contrasto tra imperatore e giurista; diversamente Litewski 1967, 347-348 e nt. 166a, il quale ritiene più verosimile che Macro stia, invece, descrivendo solo lo sviluppo storico della disciplina, ravvisando nella congiunzione *sed* l'elemento di raccordo tra la prima parte del frammento, quella in cui si enuncia il principio preesistente, e la seconda, quella in cui si richiama il rescritto di Settimio Severo e Caracalla introduttivo di una nuova disciplina. Il contenuto del frammento qui in esame viene sostanzialmente riprodotto da Ermogeniano (D. 49.1.27, *Hermog. 5 iur. ep.*), a dimostrazione del fatto, come evidenzia Dovere 2017, 15-16 (= Dovere 2018, 136-137), che il *de appellationibus* di Macro rientra nel cospicuo patrimonio giurisprudenziale, cui il giurista diocleziano attinse ai fini della composizione dei suoi *libri epitomatarum*.

COPIA AUTORE

COPIA AUTORE

APPARATI E INDICI

COPIA AUTORE

BIBLIOGRAFIA

- Absil, Le Bohec 1988 M. Absil, Y. Le Bohec, *La libération des soldats romains sous le Haut-Empire*, in «Latomus» 44 (1988) 855-870.
- Albana 2013 M. Albana, *Aspetti della burocrazia imperiale nell'alto impero*, in «AFSFCt» 12 (2013) 3-39.
- 2016 M. Albana, *Costantino e i veterani. Osservazioni in margine a CTh 7, 20, 2*, in L. De Salvo, E. Caliri, M. Casella (a cura di), *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013) (Messina, 29-30 ottobre 2014)*, Bari 2016, 479-496.
- Albanese 1979 B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.
- 1985 B. Albanese, *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo 1985.
- Albertario 1911 E. Albertario, *Contributi alla critica del Digesto*, Pavia 1911.
- 1912 E. Albertario, *Il possesso dell'«ager vectigalis»*, in «Filangieri» 37 (1912) 801-819.
- 1925 E. Albertario, *Subtilitas legum e moderamen naturalis iuris nel diritto dotale romano giustiniano*, in «RIL» 58 (1925) 808-836.
- 1931a E. Albertario, *Da Diocleziano a Giustiniano*, in AA.VV., *Conferenze per il XIV centenario delle Pandette 15 dicembre 530 - 15 dicembre 1930*, Milano 1931, 321-373.
- 1931b E. Albertario, *Appunti sul peculio castrense*, in «BIDR» 39 (1931) 5-31.
- 1933 E. Albertario, *Studi di diritto romano, I. Persone e Famiglia*, Milano 1933.
- 1937 E. Albertario, *Studi di diritto romano, V. Storia, metodologia, esegesi*, Milano 1937.
- 1941 E. Albertario, *Studi di diritto romano, II. Cose, diritti reali, possesso*, Milano 1941.
- Albertini 1940 E. Albertini, *Addendum aux fragments des lettres d'Auguste*, in «REA» 42 (1940) 379-381.
- Alessandri 2012 S. Alessandri, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano, II. Da Nerva a Commodo*, Bari 2012.
- 2014 S. Alessandri, *I poteri di gestione del procurator Caesaris. Note in margine a D. 1.19.1.1, Ulpianus, libro XVI ad edictum*, in «BStudLat» 44 (2014) 489-504.
- 2017 S. Alessandri, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano, III. Da Settimio Severo a Diocleziano*, Bari 2017.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

- Alessandri 2018 S. Alessandri, *Alcune considerazioni in tema di compensazione adversus fiscum*, in E. Doveve (a cura di), *Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, Bari 2018, 75-83.
- Alföldy 1977 G. Alföldy, *Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen. Prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Führungsschicht*, Bonn 1977.
- Alibrandi 1871 I. Alibrandi, *La teoria del possesso secondo il diritto romano*, Roma 1871.
- 1896 I. Alibrandi, *Opere giuridiche e storiche del Prof. Ilario Alibrandi raccolte e pubblicate a cura dell'Accademia di Conferenze storico giuridiche*, I, Roma 1896.
- Amarelli 1983 M. Amarelli, *Consilia principum*, Napoli 1983.
- Amelotti 1953 M. Amelotti, *Rendita perpetua e rendita vitalizia*, in «SDHI» 19 (1953) 202-234.
- 1958 M. Amelotti, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano 1958.
- 1962 M. Amelotti, rec. a L. Raggi, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, Milano 1961, in «BIDR» 65 (1962) 317-327.
- 1966a M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I. *Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966.
- 1966b M. Amelotti, *Le forme classiche di testamento*, I. *Lezioni di Diritto romano raccolte da Remo Martini*, Torino 1966.
- 1996 M. Amelotti, *Scritti giuridici*, Torino 1996.
- Andt 1920 É. Andt, *Procédure par rescrit*, Paris 1920.
- Angelini 1971 P. Angelini, *Il «Procurator»*, Milano 1971.
- Ankum 1988 H. Ankum, *Pap. D. 20.1.3: «res iudicata» and Full and Bonitary Ownership*, in *Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias*, III, Madrid 1988, 1121-1149.
- Apelt 1936 H. Apelt, *Die Urteilsnichtigkeit im römischen Prozeß*, Schamberg 1936.
- Appleton 1895 C. Appleton, *Histoire de la compensation en droit romain*, Paris 1895.
- Arangio-Ruiz 1906a V. Arangio-Ruiz, *L'origine del «testamentum militis» e la sua posizione nel diritto romano classico*, in «BIDR» 18 (1906) 157-196.
- 1906b V. Arangio-Ruiz, *Studi sulla dottrina romana del sequestro*, I. *Sequestro volontario e sequestro giudiziale*, in «AG» 76 (1906) 471-497.
- 1919 V. Arangio-Ruiz, *Sul reato di diserzione in diritto romano*, in «Rivista di diritto e procedura penale» 10 (1919) 138-147.
- 1947 V. Arangio-Ruiz, *Testi e documenti*. I. *Una «cognitio» dell'imperatore Caracalla in Siria*, in «BIDR» 49 (1947) 46-57.
- 1974a V. Arangio-Ruiz, *Scritti di diritto romano*, I, Napoli 1974.
- 1974b V. Arangio-Ruiz, *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1974.
- 1974c V. Arangio-Ruiz, *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974.
- Arcaria 1986 F. Arcaria, *'Missio in possessionem' e 'cognitio' fideicommissaria*, in «BIDR» 89 (1986) 245-303.
- 1991 F. Arcaria, *Commissioni senatorie e «consilia principum» nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in «Index» 19 (1991) 269-318.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Arcaria 2000 F. Arcaria, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica*, Milano 2000.
- 2003a F. Arcaria, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione imperiale*, Torino 2003.
- 2003b F. Arcaria, *Intervento sulla relazione Demicheli*, in «AARC» 14 (2003) 351-354.
- 2012 F. Arcaria, «*Litterae dimissoriae sive apostoli*». *Contributo allo studio del procedimento in appello in diritto romano*, in «LR» 1 (2012), 127-188.
- 2013 F. Arcaria, *I testamenti pubblici romani: una chimera?*, in «Koinonia» 37 (2013) 167-201.
- Archi 1933 G.G. Archi, *La “pollicitatio” nel diritto romano*, in «RISG» 8 (1933) 563-647.
- Atzeri 2015 L. Atzeri, *Die infamia in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. Babusiaux, A. Kolb (Hrsg.), *Das Recht der “Soldatenkaiser”. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin-München-Boston 2015, 127-157.
- Baillie Reynolds 1923 P.K. Baillie Reynolds, *The Troops Quartered in the Castra Peregrinorum*, in «JRS» 13 (1923) 168-189.
- Balogh, Pflaum 1952 E. Balogh, H.-G. Pflaum, *‘Le consilium du préfet d’Egypte. Sa composition’*, in «RHDfE» 30 (1952) 117-124.
- Barbieri 1952 G. Barbieri, *L’albo senatorio da Settimio Severo a Carino (193-285)*, Roma 1952.
- Bastianini 1975 G. Bastianini, *Lista dei prefetti d’Egitto dal 30^a al 299^d*, in «ZPE» 17 (1975) 263-328.
- 1988 G. Bastianini, *Il prefetto d’Egitto (30 a.C – 297 d.C.)*, *Addenda (1973-1985)*, in «ANRW» II,10,1, Berlin-New York 1988, 503-517.
- Bauman 1974 R.A. Bauman, *I libri “de iudiciis publicis”*, in «Index» 5 (1974/75) 39-48.
- 1980 R.A. Bauman, *The ‘Leges iudicorum publicorum’ and Their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in «ANRW» II,13, Berlin-New York 1980, 103-233.
- 1989 R.A. Bauman, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A Study of Relations between the Roman Jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian*, München 1989.
- 1996 R.A. Bauman, *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London-New York 1996.
- Beggio 2012 T. Beggio, *Brevi considerazioni in tema di ‘servitus poenae’*, in «LR» 1 (2012) 299-305.
- 2017 T. Beggio, *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, in «AUPA» 60 (2017) 17-42.
- Behrends 1970 O. Behrends, *Die römische Geschworenenverfassung. Ein Rekonstruktionsversuch*, Göttingen 1970.
- Bellodi Ansaloni 1998 A. Bellodi Ansaloni, *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, I, Milano 1998.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

- Berger 1953 A. Berger, s.v. *Macer*, in A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 570.
- Bérenger 2014 A. Bérenger, *Le métier de gouverneur dans l'empire romain. De César à Dioclétien*, Paris 2014.
- Beseler 1910 G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, I, Tübingen 1910.
- 1911 G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Tübingen 1911.
- 1925 G. Beseler, *Miscellanea*, in «ZSS» 45 (1925) 188-265.
- 1927 G. Beseler, *Einzelne Studien*, in «ZSS» 47 (1927) 355-378.
- 1929 G. Beseler, *Subsiviva*, Leipzig 1929.
- 1931a G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, V, Leipzig 1931.
- 1931b G. Beseler, *Confestim - Continuo*, in «ZSS» 51 (1931) 188-202.
- 1948 G. Beseler, *Einzelne Stellen*, in «ZSS» 66 (1948) 599-612.
- Bethmann-Hollweg 1864 M.A. Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung. Der römische Civilprozess*, II, Bonn 1864.
- 1866 M.A. Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung. Der römische Civilprozess*, III, Bonn 1866.
- Betti 1922 E. Betti, *D. 42, I, 63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano*, Macerata 1922.
- Bianchi 2013 E. Bianchi, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in «TSDP» 6 (2013) 1-23.
- Bianchini 1964 M.G. Bianchini, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano 1964.
- Biavaschi 2006 P. Biavaschi, *Ricerche sul precarium*, Milano 2006.
- 2011 P. Biavaschi, *Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra repubblica e principato*, Milano 2011.
- Bickel 1954 E. Bickel, *Pagani: Kaiseranbeter in den Laren-Kapellen der pagi urbani im Rom Neros und des Apostels Petrus*, in «RhM» 97 (1954) 1-47.
- Bickermann 1933 E. Bickermann, *Testifactorum. Eine Untersuchung über antike Niederschriften «zu Protokoll»*, in «Aegyptus» 13 (1933) 333-355.
- Biondi 1927 B. Biondi, *La compensazione nel diritto romano*, Cortona 1927.
- 1930 B. Biondi, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano, in Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, IV, Milano 1930, 29-102.
- 1943 B. Biondi, *Successione testamentaria. Donazioni*, Milano 1943.
- 1945 B. Biondi, *Acta divi Augusti*, I, Roma 1946.
- 1954 B. Biondi, *Diritto ereditario romano. Parte generale (Corso di Lezioni)*, Milano 1954.
- 1965 B. Biondi, *Scritti giuridici*, II. *Diritto romano. Fonti - Diritto pubblico - Penale - Processuale civile*, Milano 1965.
- Birley 1966 A.R. Birley, *The Duration of Provincial Commands under Antoninus Pius*, in *Corolla memoriae E. Swodoba dedicata*, Graz-Köln 1966, 43-53.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Biscotti 2012
B. Biscotti, *Dispositivo e parte motiva nella sentenza: idee vecchie e nuove*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, 273-331.
- Bleicken 1962
J. Bleicken, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechts im frühen Prinzipat*, Göttingen 1962.
- Bonfante 1926
P. Bonfante, *Corso di diritto romano, II. La proprietà*, Roma 1926.
- Bonifacio 1948
F. Bonifacio, *Ricerche sulla lex Falcidia de legatis*, Napoli 1948.
- 1952
F. Bonifacio, *In tema di “lex Falcidia”*, in «Iura» 3 (1952) 229-233.
- Bonini 1964
R. Bonini, *I “Libri de cognitionibus” di Callistrato. Ricerche sull’elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem»*, Milano 1964.
- Botta 1996
F. Botta, *Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa nei pubblica iudicia*, Cagliari 1996.
- 2008
F. Botta, *Opere giurisprudenziali “De publicis iudicis” e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini, I*, Milano 2008, 281-322.
- Boulvert 1970
G. Boulvert, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif*, Napoli 1970.
- Bove 1960
L. Bove, *Ricerche sugli “agri vectigales”*, Napoli 1960.
- Boyé 1930
A.J. Boyé, P.OXY. XVII 2130. *L’editio opinionis et l’appel en matière de charges liturgiques*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d’insegnamento, IV*, Milano 1930, 181-202.
- Branca 1941
G. Branca, *Le cose extra patrimonium humanis iuris*, in «AnnTriest» 12 (1941) 3-248.
- 1948
G. Branca, *“Missiones in possessionem” e possesso*, in *Studi in onore di Siro Solazzi nel cinquantesimo anniversario del suo insegnamento universitario (1899-1948), I*, Napoli 1948, 483-506.
- Brand 1968
C.E. Brand, *Roman Military Law*, Austin 1968.
- Brasiello 1935
U. Brasiello, *La condizione di servo della pena*, in *Studi in onore di Filippo Virgilio nel XL anno d’insegnamento*, Roma 1935, 41-83.
- 1937
U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937.
- 1938
U. Brasiello, *Sulle linee e i fattori dello sviluppo del diritto penale romano*, in «AG» 120 (1938) 55-78.
- 1954
U. Brasiello, *Sulle linee e i fattori dello sviluppo del diritto penale romano*, in *Scritti giuridici raccolti per il bicentenario della casa editrice Jovene (1854-1954)*, Napoli 1954, 443-469.
- 1962
U. Brasiello, *Sulla desuetudine dei «iudicia publica»*, in *Studi in onore di Emilio Betti, IV*, Milano 1962, 551-570.
- Brayda 1935
P. Brayda, *Le tabelle romane di Ulpiano e Macro per la capitalizzazione dell’usufrutto e dei vitalizi*, Bene Vagienna 1935.
- Bremer 1896
F.P. Bremer, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt, I. Liberae rei publicae iuris consulti*, Lipsiae 1896 [Roma 1964].
- Bretone 1962
M. Bretone, *La nozione romana di usufrutto, I. Dalle origini a Diocleziano*, Napoli 1962.
- 1967
M. Bretone, *La nozione romana di usufrutto, II. Da Diocleziano a Giustiniano*, Napoli 1967.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

- Bretone 1982 M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982² [1984].
- 2004 M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Bari 2004¹⁰.
- Brunt 1966 P.A. Brunt, *Procuratorial Jurisdiction*, in «*Latomus*» 25 (1966) 461-487.
- 1990 P.A. Brunt, *Roman Imperial Themes*, Oxford 1990.
- Buckland 1908 W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in the Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908.
- Bureth 1988 P. Bureth, *Le préfet d'Égypte (30 av. J.C. – 297 ap. J.C.): État présent de la documentation en 1973*, in «*ANRW*» II,10,1, Berlin-New York 1988, 472-502.
- Burton 1976 G.P. Burton, *The Issuing of Mandata to Proconsuls and New Inscription from Cos*, in «*ZPE*» 21 (1976) 63-68.
- 2004 G.P. Burton, *The Roman Imperial State, Provincial Governors and Public Finances of Provincial Cities, 27 B.C.-A.D. 235*, in «*Historia*» 53 (2004) 311-342.
- Buti 1982 I. Buti, *La 'cognitio extra ordinem' da Augusto a Diocleziano*, in «*ANRW*» II,14, Berlin-New York 1982, 29-59.
- Cagnat 1912 R. Cagnat, *L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs*, Paris 1912².
- 1977 R. Cagnat, *Studio storico sulle imposte indirette presso i Romani. Sino alle invasioni dei barbari, secondo i documenti letterari ed epigrafici* (trad. it.), in V. Pareto (dir.), *Biblioteca di storia economica*, V,1, Milano 1977², 477-678.
- Calabi Limentani 1958 I. Calabi Limentani, *Studi sulla società romana, I. Il lavoro artistico*, Varese-Milano 1958.
- Calamandrei 1920 P. Calamandrei, *La Cassazione civile, I. Storia e legislazioni*, Milano-Torino-Roma 1920.
- Calderini 1940 A. Calderini, *Bollettino di epigrafia greco-romana IV*, in «*Epigraphica*» 2 (1940) 33-148.
- Camodeca 1976 G. Camodeca, *Nota critica sulle 'regiones iuridicorum' in Italia*, in «*Labeo*» 22 (1976) 86-95.
- Campbell 1984 J.B. Campbell, *The Emperor and the Roman Army 31 B.C.-AD 235*, Oxford 1984.
- 2005 B. Campbell, *The Severan Dynasty*, in A.K. Bowman, P. Garnsey, A. Cameron (eds.), *The Cambridge Ancient History, XII²: The Crisis of Empire, A.D. 193-337*, Cambridge 2005, 1-27.
- Campolunghi 1972 M. Campolunghi, *Gli effetti sospensivi dell'appello in materia penale. A proposito di Scaev. D. 26, 7, 57, 1*, in «*BIDR*» 75 (1972) 151-231.
- Cancelli 1957 F. Cancelli, *Saggio sul concetto di 'officium' in diritto romano*, in «*RISG*» 92 (1957-1958) 351-402.
- Cantarelli 1906 L. Cantarelli, *La serie dei prefetti d'Egitto, I. Da Augusto a Diocleziano*, Roma 1906.
- Carcattera 1940 A. Carcattera, *I negozi giuridici della cosa propria*, in «*AUBA*» 3 (1940) 1-33.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Casavola 1976 F.P. Casavola, *Scienza, potere imperiale, ordinamento giuridico nei giuristi del II secolo*, in «Iura» 27 (1976) 17-32.
- 1980 F.P. Casavola, *Giuristi Adrianei*, Napoli 1980.
- 1992 F.P. Casavola, *Il concetto di “Urbs Roma”*: giuristi e imperatori romani, in «Labeo» 38 (1992) 20-29.
- 2000 F.P. Casavola, *Sententia legum. Tra mondo antico e moderno*, I. Diritto romano, Napoli 2000.
- Centola 2017 D.A. Centola, *Contra constitutiones iudicare. Alle origini di una dialettica nell’età dei Severi*, Napoli 2017.
- Cervenca 1965 G. Cervenca, *Studi vari sulla «restitutio in integrum»*, Milano 1965 [1990].
- 1972 G. Cervenca, *Studi sulla cura minorum*. 1. *Cura minorum e restitutio in integrum*, in «BIDR» 75 (1972) 235-317.
- 1974 G. Cervenca, *Studi sulla cura minorum*. 2. *In tema di excusationes della cura minorum*, in «BIDR» 77 (1974) 139-219.
- Christol, Drew-Bear 2000 M. Christol, Th. Drew-Bear, *Une inscription d’Ancyre relative au sacerdotatus*, in Y. Le Bohec, C. Wolff (éds.), *Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998)*, Lyon 2000, 529-539.
- Ciccotti 1977 E. Ciccotti, *Lineamenti dell’evoluzione tributaria nel mondo antico*, in V. Pareto (dir.), *Biblioteca di storia economica*, V,1, Milano 1977², 1-220.
- Cicogna 1902 G. Cicogna, *Consilium principis. Consistorium. Ricerche di diritto romano pubblico e di diritto privato*, Torino 1902 [Roma 1971].
- Cimma 1981 M.R. Cimma, *Ricerche sulle società di pubblicani*, Milano 1981.
- Coarelli 1997 F. Coarelli, *La consistenza della città nel periodo imperiale: pomerium, vici, insulae*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique (Actes de la table ronde de Rome, 25 mars 1994)*, Rome 1997, 89-109.
- Coli 1957 U. Coli, s.v. *apparitores*, in «NNDI» II, Torino 1957, 719-721.
- Cooley 2013 A.E. Cooley, *The Cambridge Manual of Latin Epigraphy*, Cambridge 2013².
- Corbier 1973 M. Corbier, *Le circonscriptions judiciaires de l’Italie de Marc-Aurèle à Aurélien*, in «MEFRA» 85 (1973) 609-690.
- 1977 M. Corbier, *L’aerarium militare*, in AA.VV., *Armées et fiscalité dans le monde antique. Actes du colloque de Paris 14-16 octobre 1976. Colloques nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique n° 936*, Paris 1977, 197-234.
- 1985 M. Corbier, *Fiscalité et dépenses locales*, in Ph. Leveau (éd.), *L’origine des richesses dépensées dans la ville antique. Actes du colloque organisé à Aix-en-Provence les 11 et 12 mai 1984*, Aix-en-Provence 1985, 219-232.
- Coriat 1997 J.-P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Roma 1997.
- Cosme 2012 P. Cosme, *L’armée romaine: VIII^e s. av. J.-C. - V^e s. ap. J.-C.*, Paris 2012.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

- Cossa 2018 G. Cossa, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*. Milano 2018.
- Costa 1889 E. Costa, *Della data della Lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium*, in «BIDR» 2 (1889) 72-77.
- Cracco Ruggini 1989 L. Cracco Ruggini, *La città imperiale*, in A. Schiavone (dir.), *Storia di Roma*, IV. *Caratteri e morfologie*, Torino 1989, 201-266.
- 1999 L. Cracco Ruggini, *La città romana dell'età imperiale*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma*, Torino 1999, 419-443.
- Crifò 1976 G. Crifò, *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in «ANRW» II,15, Berlin-New York 1976, 708-789.
- Crook 1955 J.A. Crook, *Consilium Principis. Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955.
- 1984 J.A. Crook, *Lex Plaetoria (FIRA n. 3)*, in «Athenaeum» 72 (1984) 586-595.
- Cugusi 1979 P. Cugusi, *Epistographi Latini Minores*, II.2. *Commentarium criticum*, Torino 1979.
- Cuiacius 1758 J. Cuiacius, *Opera omnia*, III, Neapoli 1758.
- Cursi 2014 M.F. Cursi, *Il divieto degli atti di emulazione: le contestate origini romane di un principio moderno*, in F. Reinoso-Barbero (a cura di), *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, Madrid 2014, 603-634.
- Dalla 1990 D. Dalla, s.v. *sordo, muto e sordomuto (dir. rom.)*, in «ED» XLII, Milano 1990, 1293-1295.
- Dalla Massara 2011 T. Dalla Massara, *Tra regole di validità e regole di correttezza: la sanzione processuale del dolo incidente*, in L. Garofalo (a cura di), *'Actio in rem' e 'actio in personam'*, In ricordo di Mario Talamanca, II, Padova 2011, 609-664.
- Dalla Rosa 2014 A. Dalla Rosa, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart 2014.
- De Biasi, Ferrero 2003 L. De Biasi, A.M. Ferrero (a cura di), *Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto Imperatore*, Torino 2003.
- Declareuil 1911 J. Declareuil, *Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire romain*, Paris 1911 [Aalen 1973].
- de Dominicis 1955 M. de Dominicis, *Riflessi di costituzioni imperiali del basso impero nelle opere della giurisprudenza postclassica*, s.l. 1955.
- 1964 M. de Dominicis, *In tema di giurisdizione fiscale nelle province senatorie*, in *Syntelesia. Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1964, 653-662.
- 1970 M. de Dominicis, *Scritti romanistici*, Padova 1970.
- de Falco 2014 I. de Falco, *I giuristi e il testamentum militis. L'orientamento di Iavolenus Priscus*, in «SDHI» 80 (2014) 419-446.
- de Francisci 1924 P. de Francisci, *Il trasferimento della proprietà. Storia e critica di una dottrina*, Padova 1924.
- De Giovanni 1983 L. De Giovanni, *Per uno studio delle Institutiones di Marciano*, in «SDHI» 49 (1983) 91-146.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- De Giovanni 1988 L. De Giovanni, *L'appello nel giurista Marciano*, in «SDHI» 54 (1988) 147-169.
- 1989 L. De Giovanni, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli 1989.
- 2007 L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- Degrassi 1952 A. Degrassi, *I fasti consolari dell'Impero romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, Roma 1952.
- De Laet 1947 S.J. De Laet, *Note sur l'organisation et la nature juridique de la "Vicesima Hereditatium"*, in «AC» 16 (1947) 29-36.
- 1949 S.J. De Laet, *Portorium. Étude sur l'organisation douanière chez les romains, surtout à l'époque du Haut-Empire*, Brugge 1949.
- Dell'Oro 1960a A. Dell'Oro, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano 1960.
- 1960b A. Dell'Oro, "Mandata" e "litterae". Contributo allo studio degli atti giuridici del "princeps", Bologna 1960.
- De Marini Avonzo 1956 F. De Marini Avonzo, *Coesistenza e connessione tra «iudicium publicum» e «iudicium privatum»*, in «BIDR» 59-60 (1956) 125-198.
- 1965 F. De Marini Avonzo, *La giustizia nelle province agli inizi del basso impero, II. L'organizzazione giudiziaria di Costantino*, in «StudUrb(Ser. A)» 34 (1965-1966) 171-229.
- 1967 F. De Marini Avonzo, *I limiti alla disponibilità della «res litigiosa» nel diritto romano*, Milano 1967.
- 2001 F. De Marini Avonzo, *Dall'impero cristiano al medioevo. Studi sul diritto tardo antico*, Goldbach 2001.
- De Martino 1937 F. De Martino, *La giurisdizione in diritto romano*, Padova 1937.
- 1962 F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV,1, Napoli 1962.
- 1973 F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973².
- 1975 F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV,2, Napoli 1975.
- Demicheli 2003 A.M., *La relatio-consultatio nel regime delle impugnazioni tra il IV e il V secolo d.C.*, in «AARC» 14 (2203) 323-349.
- 2005 A. M. Demicheli, *Le leges iudiciorum publicorum nel de iudiciis publicis di Emilio Macro*, in G. Barberis, I. Lavanda, G. Rampa e B. Soro (a cura di), *La politica economica tra mercati e regole. Scritti in ricordo di Luciano Stella*, Soveria Mannelli 2005, 175-192.
- 2006 A.M. Demicheli, *Emilio Macro e la vicesima hereditatium*, in «MEP» 9 (2006) 299-315.
- Dernburg 1868 H. Dernburg, *Geschichte und Theorie der Kompensation nach römischem und neuerem Rechte: mit besonderer Rücksicht auf die preussische und französische Gesetzgebung*, Heidelberg 1868² [Aalen 1965].
- De Robertis 1977 F.M. De Robertis, *Lis fullonum (CIL VI, 266): notazioni critiche e ricostruttive*, in «SDHI» 48 (1977), 113-166.
- 1982 F.M. De Robertis, *Lis fullonum (CIL VI, 266): oggetto della lite e causa petendi*, in «ANRW» II,14, Berlin-New York 1982, 791-815.
- De Ruggiero 1895a E. De Ruggiero, s.v. *adsessor*, in «DEAR» I, Roma 1895 [1961], 97-102.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

- De Ruggiero 1895b E. De Ruggiero, s.v. *apparitor*, «DEAR» I, Roma 1895 [1961], 522-528.
- Dessertaux 1919 F. Dessertaux, *Étude sur la formation historique de la capitis deminutio*, II, Paris 1919.
- Devijver 1968 H. Devijver, *Die Aufgabe eines Offiziers im römischen Heer. Kommentar zu Aemilius Macer, Dig., XLIX, XVI, 12, 2*, in L. Cerfaux, W. Peremans, A. Torhoudt (éds.), *Antidorum A. Peremans sexagenario ab alumnis oblatum*, Louvain 1968, 23-37.
- De Visscher 1948 F. De Visscher, *Le défenses d'aliéner en droit funéraire romain*, «SDHI» 13-14 (1947-1948) 278-288.
- 1963 F. De Visscher, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963.
- Dietz 1980 K.-H. Dietz, *Senatus contra principem. Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax (235-238 n. Chr.)*, München 1980.
- Di Marzo 1901 S. Di Marzo, *Sull'usufrutto delle persone giuridiche nel diritto romano classico*, in «BIDR» 14 (1901), 122-126.
- 1947 S. Di Marzo, *Res immobiles*, in «BIDR» 49 (1947), 236-240.
- d'Ippolito 1994 F. d'Ippolito, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della Repubblica*, Napoli 1994².
- Dirksen 1820 H.E. Dirksen, *Civilistische Abhandlungen*, I, Berlin 1820.
- Di Salvo 1979 S. Di Salvo, «*Lex Laetoria*». *Minore età e crisi sociale tra il III e il II secolo a.C.*, Napoli 1979.
- Domaszewski 1907 A. (von.) Domaszewski, *Die Rangordnung des römischen Heeres*, Bonn 1907 [Köln-Wien 1981].
- Donatuti 1934 G. Donatuti, *La schiavitù per condanna*, in «BIDR» 42 (1934) 219-237.
- 1976 G. Donatuti, *Studi di Diritto romano*, II, Milano 1976.
- D'Orgeval 1950 B. D'Orgeval, *L'empereur Hadrien. Oeuvre législative et administrative*, Paris 1950.
- Dovere 2011 E. Dovere, *Gli orizzonti dei 'Libri iuris ermogenianei'*, in «Iura» 59 (2011) 176-194.
- 2017 E. Dovere, *Scienza del diritto e burocrazia. Hermogenianus iurislator*, Bari 2017.
- 2018 E. Dovere, *Formazione (e informazione) giuridica degli officia in età epiclassica*, in «RDR» 21 (2018) 115-153.
- Düll 1943 R. Düll, *Zur Apparitorenfrage*, in «ZSS» 63 (1943) 393-396.
- Duncan-Jones 1990 R. Duncan-Jones, *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge 1990.
- Dupâquier 1973 J. Dupâquier, *Sur un table (prétendument) florentine d'espérance de vie*, in «Annales (ESC)» 28 (1973) 1066-1070.
- Dursi 2019 D. Dursi, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma 2019.
- Eck 1977 W. Eck, *Zur Erhebung der Erbschafts- und Freilassungssteuer in Ägypten im 2 Jahr. n. Chr.*, in «ZPE» 27 (1977) 201-209.
- 1995 W. Eck, *Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, I, Basel-Berlin 1995.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Eck 1996 W. Eck, *Dedicanti di statue ed autorappresentazione nelle città romane*, in *Tra epigrafia prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati ed aggiornati*, Roma 1996, 347-355.
- 1999a W. Eck, *L'Italia nell'impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale* (trad. it.), Bari 1999.
- 1999b W. Eck, "Ehrenvoll entlassen". *Eine tabula honestae missionis für einen Bonner Veteranen aus dem Jahr 230 n. Chr.*, in «Das Rheinische Landesmuseum Bonn» 1 (1999) 12-17.
- Eck, Roxan 1998 W. Eck, M.M. Roxan, *Zwei Entlassungsurkunden - tabulae honestae missionis - für Soldaten der römischen Auxilien*, in «Archäologisches Korrespondenzblatt» 28 (1998) 95-112.
- Eisele 1876 F. Eisele, *Die Compensation nach römischem und gemeinem Recht*, Berlin 1876.
- Ensslin 1956 W. Ensslin, s.v. *praeses*, in «RE» Suppl. VIII, Stuttgart 1956, 598-614.
- 1970 W. Ensslin, *Il senato e l'esercito*, in *Università di Cambridge. Storia antica XII, 1: Crisi e ripresa dell'impero (193-324 d.C.)*, (trad. it.), Milano 1970, 77-119.
- Ermann 2001 J. Ermann, *Ius gladii. Gedanken zu seiner rechtshistorischen Entwicklung*, in «ZSS» 118 (2001), 365-377.
- Fabbrini 1967 F. Fabbrini, *Per la storia della restitutio in integrum*, in «Labeo» 13 (1967) 200-230.
- Fadda 1901 C. Fadda, *Il limite di tempo dell'usufrutto delle persone giuridiche (Memoria letta alla Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Reale di Napoli)*, Napoli 1901.
- Fanizza 1977 L. Fanizza, *Il senato e prevenzione del «crimen repetundarum» in età tiberiana*, in «Labeo» 23 (1977) 199-214.
- 1982 L. Fanizza, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982.
- 1984 L. Fanizza, *Il crimine e la morte del reo*, in «MEFRA» 96 (1984) 671-695.
- 1994 L. Fanizza, *Iurisdictio mandata*, in «SDHI» 60 (1994) 303-359.
- 1999 L. Fanizza, *L'amministrazione della giustizia nel Principato. Aspetti, problemi*, Roma 1999.
- Faoro 2011 D. Faoro, *Praefectus, procurator, praeses. Genesis delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero Romano*, Milano-Firenze 2011.
- Fernández Barreiro 1969 A. Fernández Barreiro, *La previa información del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona 1969.
- Ferrary 2012 J.-L. Ferrary, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in J.-L. Ferrary (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 569-592.
- Ferrini 1889 C. Ferrini, *Teoria generale dei legati e dei fedecommissi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, Milano 1889.
- 1901 C. Ferrini, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in «BIDR» 13 (1901) 101-207.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

- Ferrini 1905 C. Ferrini, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, in E. Pessina (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano: raccolta di monografie*, I,1, Roma 1905.
- 1929 C. Ferrini, *Opere*, II. *Studi sulle fonti del diritto romano*, Milano 1929.
- Finkelstein 1934 M.I. Finkelstein, *Mandata principum*, in «T» 13 (1934) 150-169.
- Fiori 1999 R. Fiori, *La definizione della 'locatio conductio'*. *Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli 1999.
- Fitting 1871 H. Fitting, *Das castrense peculium in seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen gemeinrechtlichen Geltung*, Halle 1871.
- 1908 H. Fitting, *Alter und Folge der Schriften der römischen Juristen von Hadrian bis Alexander*, Halle 1908²[Osnabrück 1965].
- Forcellini 1890 E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, Patavii 1890.
- Forni 1953 G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma 1953.
- Fournier 2010 J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civile. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romaine*, 129 av. J.-C.-235 apr. J.C., Athens 2010.
- Frank 1931 T. Frank, *The Status of Actors at Rome*, in «CPh» 28 (1931) 11-20.
- Franciosi 1961 G. Franciosi, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961.
- Frier 1982 B.W. Frier, *Roman Life Expectancy: Ulpian's Evidence*, in «HSP» 86 (1982) 213-251.
- Fuhrmann 2012 C.J. Fuhrmann, *Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Order*, Oxford-New York 2012.
- Gagliardi 2006 L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I. *La classificazione degli incolae*, Milano 2006.
- Gallo 2017 A. Gallo, *Prefetti del pretore e prefetture. L'organizzazione dell'agro romano in Italia (IV-I sec. a.C.)*, Bari 2017.
- Gallo 1964 F. Gallo, *Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella 'locatio' degli 'agri vectigales'*, in «SDHI» 30 (1964) 1-49.
- Gandolfi 1971 G. Gandolfi, *In tema di «auctoritas rei iudicatae» (Giuliano in D. 5, 1, 74, 2)*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, IV, Torino 1971, 129-144.
- Garnsey 1968 P. Garnsey, *The Criminal Jurisdiction of Governors*, in «JRS» 58 (1968) 51-59.
- 1970 P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970.
- Garnsey, Saller 1997 P. Garnsey, R. Saller, *Storia sociale dell'Impero romano*, Roma-Bari 1997².
- Gaudemet 1954 J. Gaudemet, *L'empereur, interprète du droit*, in *Festschrift für Ernst Rabel*, II, Tübingen 1954, 169-203.
- 1967 J. Gaudemet, *Indulgentia principis*, in *Conferenze romanistiche*, II, Milano 1967, 1-45.
- 1981 J. Gaudemet, *Constitutions constantiniennes relatives à l'appell*, in «ZSS» 98 (1981) 47-76.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Gaudemet 1992 J. Gaudemet, *Droit et société aux derniers siècles de l'empire romain*, Napoli 1992.
- Geiß 1897 O. Geiß, *Theorie der gerichtlichen Compensation*, Tubingen 1897.
- Giglio 1981 S. Giglio, *L'epistola di Marco Aurelio agli Ateniesi*, in «AARC» 4 (1981) 547- 610.
- 1989 S. Giglio, *L'epistola di Corbulone ai Coi*, in B. Carpino (a cura di), *Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener*, Napoli 1989, 519-547.
- Gilliam 1952 J.F. Gilliam, *The Minimum Subject to the Vicesima Hereditatum*, in «AJPh» 73 (1952) 397-405.
- Giodice Sabbatelli 2001 V. Giodice Sabbatelli, *Fideicommissorum persecutio. Contributo allo studio delle cognizioni straordinarie*, Bari 2001.
- Giordano 2000 L. Giordano, *Ottaviano Augusto scrittore. Le lettere private*, in «MAT» 24 (2000) 3-52.
- Giuffrè 1989 V. Giuffrè, *Testimonianze sul trattamento penale dei "militēs"*, Napoli 1989.
- 1996 V. Giuffrè, *Lecture e ricerche sulla "Res militaris"*, I-II, Napoli 1996.
- 2003 V. Giuffrè, *"Armorū exercitio" e "castrorum disciplina" secondo Adriano*, in Y. Le Bohec (éd.), *Les discours d'Hadrien à l'armée d'Afrique. Exercitatio*, Paris 2003, 159-163.
- 2007 V. Giuffrè, *I 'militēs' ed il 'commune ius privatorum'*, in L. de Blois, E. Lo Cascio (eds.), *The Impact of the Roman Army (200 BC - AD 476). Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspects. Proceedings of the Sixth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 200 B.C. - A.D. 476) Capri, March 29 - April 2, 2005*, Leiden 2007.
- Goodman 2007 P.J. Goodman, *The Roman City and Its Periphery. From Rome to Gaul*, London-New York 2001.
- Grégoire, Orgels 1952 H. Grégoire, P. Orgels, *Paganus: étude de semantique et d'histoire*, in *Mélanges Smets*, Brussels 1952, 363-400.
- Grelle 1960 F. Grelle, s.v. *decuriones*, in «NNDI» V, Torino 1960, 309-311.
- 1961 F. Grelle, *Munus publicum. Terminologia e sistematiche*, in «Labeo» 7 (1961) 308-329.
- 1972 F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli 1972.
- 1986 F. Grelle, *Le categorie dell'amministrazione tardoantica. Officia, munera, honores*, in A. Giardina (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*, I. *Istituzioni, ceti, economie*, Roma-Bari 1986, 37-56 e 634-638.
- 2005 F. Grelle, *Diritto e Società nel mondo romano. Scritti di Francesco Grelle*, Roma 2005.
- Grosso 1958 G. Grosso, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino 1958².
- Grosso 1964 F. Grosso, *La lotta politica al tempo di Commodo*, Torino 1964.
- Gualandi 1963 G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano 1963.
- Guarino 1941 A. Guarino, *L'oggetto del «castrense peculium»*, in «BIDR» 48 (1941) 41-73.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

- Guarino 1978 A. Guarino, *Il senatoconsulto fantasma*, in *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Ursicino Alvarez Suárez*, Madrid 1978, 201-211.
- 1994 A. Guarino, *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994.
- Günther 2008 S. Günther, “*Vectigalia nervos esse rei publicae*”. *Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 2008.
- Habel 1895 P. Habel, s.v. *apparitores*, in «RE» II,1, Stuttgart 1895, 191-194.
- Heumann, Seckel 1914 H. Heumann, E. Seckel, *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena 1914⁹.
- Hirschfeld 1877 O. Hirschfeld, *Untersuchungen auf dem Gebiete der roemischen Verwaltungsgeschichte*, I. *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1877.
- 1905 O. Hirschfeld, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905 [1975].
- Hombert, Préaux M. Hombert, Cl. Préaux, *À propos des chances de survie dans l'Égypte romain*, in «Latomus» 5 (1946) 91-97.
- Honoré 1962 A.M. Honoré, *The Severan Lawyers. A Preliminary Survey*, in «SDHI» 28 (1962) 162-232.
- 1964 A.M. Honoré, *Julian's Circle*, in «T» 32 (1964) 1-44.
- 1998 A.M. Honoré, *Emperors and Lawyers. With a Palingenesia of Third-century Imperial Rescripts 193-305 AD*, Oxford 1998².
- 2002 A.M. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002².
- Horovitz 1966 P. Horovitz, *Essai sur la date de la publication et le but de l'histoire Auguste*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, III, Paris 1966, 1743-1748.
- Hortskotte H. Hortskotte, *Die Strafrechtspflege in den Provinzen der römischen Kaiserzeit zwischen hegemonialer Ordnungsmacht und lokaler Autonomie*, in W. Eck (Hrg.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München 1999, 303-318.
- Hotman 1600 F. Hotman, *Opera*, III, Paris 1600.
- Howe 1942 L.L. Howe, *The Pretorian Prefect from Commodus to Diocletian (A.D. 180-305)*, Chicago 1942 [Roma 1966].
- Humbert 1881 G. Humbert, s.v. *apparitores*, in «DAGR» I, Paris 1881, 327-328.
- Hurlet 2006 F. Hurlet, *Le proconsul e le prince d'Auguste à Dioclétien*, Bordeaux 2006.
- Huschke 1850 Ph.E. Huschke, *Pomponius über die Aelien Catonen und über Ofilius*, in «ZSS» 15 (1850) 177-202.
- Jacques 1984 F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome 1984.
- 1990 F. Jacques, *L'éthique et la statistique. À propos du renouvellement du sénat romain (I^{er}-III^e siècle de l'empire)*, in J. Andraeu, H. Bruhns (éds.), *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986 (Paris, Maison des sciences de l'homme)*, Rome 1990, 415-438.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Jacques, Scheid 1992 F. Jacques, J. Scheid, *Roma e il suo Impero. Istituzioni, economia, religione* (trad.it.), Roma-Bari 1992.
- Jones 1953 A.H.M. Jones, 'I appeal unto Caesar', in *Studies presented to David Moore Robinson on his 70th birthday*, II, Saint Louis Missouri 1953, 918-930.
- 1954 A.H.M Jones, *The Date and Value of the Verona List*, in «JRS» 44 (1954) 21-29.
- 1955 A.H.M Jones, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in «Historia» 3 (1955) 464-488.
- 1960 A.H.M Jones, *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960.
- 1972 A.H.M Jones, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972.
- Jördens 2009 A. Jördens, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti*, Stuttgart 2009.
- Jörs 1893 A. Jörs, s.v. *Aemilius Macer*, in «RE» I,1, Stuttgart 1893, 567-568.
- 1896 A. Jörs, s.v. *Arrius Maenander*, in «RE» II,1, Stuttgart 1896, 1257.
- Jung 1982 J.H. Jung, "Die Rechtsstellung der römischen Soldaten: ihre Entwicklung von den Anfängen Roms bis auf Diokletian", in «ANRW» II,14, Berlin-New York 1982, 882-1013.
- Kantor 2017 G. Kantor, *Qui in consilio estis: the Governor and His Advisers in the Early Empire*, in «Istoricheskij vestnik» 19 (2017) 50-88.
- Karlowa 1885 O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte, I. Staatsrecht und Rechtsquellen*, Leipzig 1885.
- Kaser 1972 M. Kaser, *Zur Geschichte des precarium*, in «ZSS» 89 (1972) 94-148.
- 1977 M. Kaser, *Zur in integrum restitutio, besonders wegen metus und dolus*, in «ZSS» 94 (1977) 101-183.
- Kaser, Hackl 1996 M. Kaser, K. Hackl, *Das Römische Zivilprozessrecht*, München 1996².
- Kehne 2007 P. Kehne, *War- and Peacetime Logistics: Supplying Imperial Armies in East and West*, in P. Erdkamp (ed.), *A Companion to the Roman Army*, Amsterdam 2007, 323-338.
- Kipp 1919 Th. Kipp, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*, Leipzig 1919.
- Klami 1984 H.T. Klami, *Iulius Paulus. Comments on a Roman Lawyer's Career in the III Century*, in *Sodalitas. Studi in onore di Antonio Guarino*, IV, Napoli 1984, 1829-1841.
- Klingenberg 1992 G. Klingenberg, *Die venditio ob tributorum cessationem facta*, in «ZSS» 109 (1992) 350-410.
- Kniep 1886 F. Kniep, *Vacua possessio*, Jena 1886.
- 1910 F. Kniep, *Der Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktskommentare*, Jena 1910.
- Koschaker 1905 P. Koschaker, *Translatio iudicii: eine Studie zum römischen Zivilprozeß*, Graz 1905.
- 1938 P. Koschaker, *rec. a H. Apelt, Die Urteilsnichtigkeit im römischen Prozeß, Schamberg 1936*, in «ZSS» 58 (1938) 356-363.
- Kroh 1972 P. Kroh, *Lexicon der antiken Autoren*, Stuttgart 1972.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

- Krüger 1912 P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts*, München-Leipzig 1912².
- Kunkel 1968 W. Kunkel, *Die Funktion des Konsilium in der magistratischen Straftiz und im Kaisergericht*, in «ZSS» 85 (1968) 253-329.
– 1974 W. Kunkel, *Kleine Schriften*, Weimar 1974.
– 2001 W. Kunkel *Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*, Weimar 1952 [Köln-Weimar-Wien 2001²].
- Kupisch 1974 B. Kupisch, *In integrum restitutio und vindicatio utilis bei Eigentumsübertragungen im Klassischen römischen Recht*, Berlin-New York 1974.
- Küster 1991 A. Küster, *Blinde und Taubstumme im römischen Recht*, Köln-Weimar-Wien 1991.
- Lambertini 1980 R. Lambertini, *Plagium*, Milano 1980.
- Lambrechts 1936 P. Lambrechts, *La composition du Sénat romain de l'accession au trône d'Hadrien a la mort de Commode (117-192)*, Antwerpen 1936.
- Lammert 1932 F. Lammert, s.v. *missio*, in «RE» XV,2, Stuttgart 1932
- Lanfranchi 1938 F. Lanfranchi, *Studi sull'ager vectigalis*, I. *La classicità dell'actio in rem vectigalis*, Faenza 1938.
- Langhammer 1973 W. Langhammer, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der decuriones in der Übergangsphase der Städte von sich selbstverwaltenden Gemeinden zu Vollzugsorganen des spätantiken Zwangsstaates (2.-4. Jahrhundert der römischen Kaiserzeit)*, Wiesbaden 1973.
- La Rosa 1953 F. La Rosa, *I peculii speciali in diritto romano*, Milano 1953.
- Lauria 1927 M. Lauria, *Sull'«appellatio»*, in «AG» 97 (1927) 228-234.
– 1930 M. Lauria, *Iurisdictio*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, Milano 1930, 479-538.
– 1952 M. Lauria, *Matrimonio - Dote in diritto romano*, Napoli 1952.
– 1983 M. Lauria, *Studi e ricordi*, Napoli 1983.
- Le Bohec 2001 Y. Le Bohec, *The Imperial Roman Army*, London 2001².
– 2003 Y. Le Bohec, *L'exercice militaire et l'armée romaine*, in Y. Le Bohec (éd.), *Les discours d'Hadrien à l'armée d'Afrique. Exercitatio*, Paris 2003, 124-132.
- Lehmann 1982 B. Lehmann, *Das Eigenvermögen der römischen Soldaten unter väterlicher Gewalt*, in «ANRW» II,14, Berlin-New York 1982, 183-284.
- Lenel 1878 O. Lenel, *Beiträge zur Kunde Prätorischen Edikts*, Stuttgart 1878, 1-110.
– 1889 O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis*, I-II, Lipsiae 1889, [Roma 2002].
– 1927 O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederstellung*, Leipzig 1927³ [Aalen 1956].
– 1990 O. Lenel, *Gesammelte Schriften*, I (1876-1889), Napoli 1990.
- Lepore 2012 P. Lepore, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*, Milano 2012².
- Leppin 1992 H. Leppin, *Histrionen. Untersuchung zur sozialen Stellung von Bühnenkünstler des römischen Reiches zur Zeit der Republik und des Prinzipats*, Bonn 1992.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Lesser 1914 F. Lesser, *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, IV,1, Berolini 1914 [Berlin-New York 1985].
- Letta 1991 C. Letta, *La dinastia dei Severi*, in A. Schiavone (dir.), *Storia di Roma*, II: *L'impero mediterraneo*, II: *I principi e il mondo*, Torino 1991, 639-700.
- Levi 1968 M.A. Levi, *L'Italia antica. Dall'unificazione all'isolamento*, II, Milano 1968.
- Levy 1931 E. Levy, *Die römische Kapitalstrafe*, in «SHAW» 5 (1930-1931) 5-76.
– 1932 E. Levy, *Zur Infamie im römischen Strafrecht*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, II, Palermo 1932, 79-100.
– 1963 E. Levy, *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz 1963.
- Lewis 1982 N. Lewis, *Soldiers Permitted to Own Provincial Land*, in «BASP» 19 (1982) 143-148.
- Liebenam 1900 W. Liebenam, *Städteverwaltung in römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900 [Amsterdam 1967].
- Liebs 1964 D. Liebs, *Hermogenians Iuris epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen 1964.
– 1976 D. Liebs, *Römische Provinzialjurisprudenz*, in «ANRW» II,15, Berlin-New York 1976, 288-362.
– 1981 D. Liebs, *Das ius gladii der römischen Provinzgouverneure in der Kaiserzeit*, in «ZPE» 43 (1981) 217-223.
– 1983 D. Liebs, *Juristen als Sekretäre des römischen Kaisers*, in «ZSS» 100 (1983) 485-509.
– 1993 D. Liebs, *Römische Jurisprudenz in Africa mit Studien zu den pseudopalinischen Sentenzen*, Berlin 1993.
– 1997 D. Liebs, (M.?) *Aemilius Macer*, in K. Sallmann (Hrsg.), *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike IV. Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 177 bis 284 n. Chr.*, München 1997, 214-216.
– 2001a D. Liebs, *Vorwort*, in W. Kunkel *Die römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*, Weimar 1952 [Köln-Weimar-Wien 2001²], V-XV.
– 2001b D. Liebs, *Römische Jurisprudenz und Christentum*, in *Reallexicon für Antike und Christentum*, XIX, Stuttgart 2001, 604-638.
– 2015 D. Liebs, *Das Recht der Römer und die Christen. Gesammelte Aufsätze in überarbeiteter Fassung*, Tübingen 2015.
– 2017 D. Liebs, *Il Codexsystem. L'aggiornamento della sistemazione del diritto romano in età tardoantica*, in A. Schiavone (a cura di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris romani*, Torino 2017, 279-311.
- Linares Pineda 1994 J.L. Linares Pineda, “... Persequique provocationem suam quibuscumque modis potuerit”. *Apelación plena y apelación limitada en el proceso civil romano*, in *Estudios en homenaje al Profesor Francisco Hernandez-Tejero*, II, Madrid 1994, 343-360.
- Litewski 1965 W. Litewski, *Die römische Appellation in Zivilsachen*, in «RIDA» 12 (1965) 347-436.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

- Litewski 1966 W. Litewski, *Die römische Appellation in Zivilsachen (II)*, in «RIDA» 13 (1966) 230-309.
- 1967 W. Litewski, *Die römische Appellation in Zivilsachen (III)*, in «RIDA» 14 (1967) 301-403.
- 1968 W. Litewski, *Die römische Appellation in Zivilsachen (IV)*, in «RIDA» 15 (1968) 143-351.
- 1969 W. Litewski, *Consultatio ante sententiam*, in «ZSS» 86 (1969), 227-257.
- 1974 W. Litewski, *Pignus in causa iudicati captum*, in «SDHI» 40 (1974) 205-302.
- 1975 W. Litewski, *Die Prozesswiederholung nach der lis fullonum de pensione non solvenda*, in «RHDFE» 43 (1975) 85-90.
- 1982 W. Litewski, *Die römische Appellation in Zivilsachen (Ein Abriss)*, I. *Prinzipat*, in «ANRW» II,14, Berlin-New York 1982, 61-96.
- Liva 2016 S. Liva, *Appellationem recipere vel non. Il 'filtro' in appello*, in «TSDP» 9 (2016) 1-20.
- 2017 S. Liva, *Temere appellare. Rimedi e sanzioni contro le impugnazioni dilatorie*, Torino 2017.
- Lo Cascio 2000 E. Lo Cascio, *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000.
- Longo 1979 G. Longo, *Negozi giuridici collegati e negozi su cosa propria*, in «SDHI» 45 (1979) 93-140.
- Longo 2003 S. Longo, *Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias*, Milano 2003.
- 2012 S. Longo, *Locare 'in perpetuum'. Le concessioni in godimento di ager municipalis*, Torino 2012.
- 2019 S. Longo, *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino 2019.
- Lovato 2011 A. Lovato, *Testamentum militis. Sul 'consolidamento' giuridico di un privilegio*, in *Scritti di Storia per Mario Pani*, Bari 2011, 257-266.
- 2018 A. Lovato, *P.Fay 10 (Ulpianus 45 ad edictum) + P.Berol. inv. P. 11533*, in D. Mantovani (a cura di), *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca. Letteratura giuridica della tarda antichità (III-V secolo). Storia e geografia*, Pavia 2018, 125-129.
- Lucrezi 1984 F. Lucrezi, *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, Napoli 1984.
- Luzzatto 1965 G.I. Luzzatto, *Il problema d'origine del processo extra ordinem*, I. *Premesse di metodo. I cosiddetti rimedi pretori*. Bologna 1965 [2004].
- 1971 G.I. Luzzatto, *In tema di origine del processo 'extra ordinem' (Lineamenti critici e ricostruttivi)*, Milano 1971, 665-757.
- Magioncalda 2005 A. Magioncalda, *L'epigrafe della lis fullonum: nota prosopografica*, in G. Barberis, I. Lavanda, G. Rampa, B. Soro (a cura di), *La politica economica tra mercati e regole. Scritti in ricordo di Luciano Stella*, Sovveria Mannelli 2005, 221-236.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Malcovati 1969 E. Malcovati, *Imperatoris Caesaris Augusti Operum Fragmenta*, Torino 1969⁵.
- Mann 1953 J.C. Mann, 'Honesta Missio' and the Brigetio Table, in «Hermes» 81 (1953) 496-500.
- 2000 J.C. Mann, *Honesta Missio from the Legions*, in G. Alföldy, B. Dobson, W. Eck (Hrg.), *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley*, Stuttgart 2000, 153-161.
- Mann, Roxan 1988 J.C. Mann, M.M. Roxan, *Discharge Certificates of the Roman Army*, in «Britannia» 19 (1988) 341-347.
- Manni 2013 A. Manni, *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*, Napoli 2013².
- Mannino 1981 V. Mannino, *Cervidio Scevola e l'applicazione della Falcidia ai legati fra loro connessi*, in «BIDR» 84 (1981) 125-157.
- 1989 V. Mannino, *Il calcolo della «quarta hereditatis» e la volontà del testatore*, Napoli 1989.
- Mantello 1992 A. Mantello, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in «BIDR» 94-95 (1991-1992) 349-415.
- 2014 A. Mantello, *Variae*, I, Lecce 2014.
- Mantovani 1987 D. Mantovani, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987.
- 1994 D. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'De officio proconsulis' di Ulpiano*, in «BIDR» 96-97 (1993-1994) 203-267.
- 1999 D. Mantovani, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in AA.VV., *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 465-534.
- 2012 D. Mantovani, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in J.-L. Ferrary (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 651-691.
- 2017 D. Mantovani, *Quando i giuristi diventarono 'veteres'. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in S. Rocchi, C. Mussini (eds.), *Imagines Antiquitatis. Representations, Concepts, Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Italian Renaissance*, Berlin-Boston 2017, 249-302.
- Marotta 1987 V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988.
- 1991 V. Marotta, *Mandata principum*, Torino 1991.
- 2004 V. Marotta, *Ulpiano e l'impero, II. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004.
- 2005 V. Marotta, *Conflitti politici e governo provinciale*, in F. Amarelli (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma 2005, 121-201.
- 2017 V. Marotta, *I giuristi e l'impero: tra storia e interpretazione*, in A. Schiavone (a cura di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palin-genesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2017, 213-255.
- 2018 V. Marotta, *Tra Tiro e Roma. Una nota biografica su Ulpiano*, in «SDHI» 84 (2018) 9-43.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

- Marrone 1955 M. Marrone, *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, in «AUPA» 24 (1955) 5-604.
- 1961 M. Marrone, *La posizione possessoria del nudo proprietario nel diritto romano*, in «AUPA» 28 (1961) 5-172.
- 1965 M. Marrone, *L'effetto normativo della sentenza (Corso di diritto romano)*, Palermo 1965².
- 1999 M. Marrone, *Contributo alla motivazione della sentenza nel diritto romano*, in R. Ruedin (éd.), *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, Bale-Genève-Munich 1999, 53-65.
- 2003 M. Marrone, *Scritti giuridici*, I-II, Palermo 2003.
- 2009 M. Marrone, *Dominus litis*, in «AUPA» 53 (2009) 255-285.
- 2010 M. Marrone, *Dominus litis*, in E. Dovere (a cura di), *Munuscula. Scritti in ricordo di Luigi Amirante*, Napoli 2010, 185-218.
- Martini 1960 R. Martini, *Il problema della causae cognitio pretoria*, Milano 1960.
- 1961 R. Martini, *Intorno al cosiddetto «appello dell'assente»*, in «AG» 161 (1961) 23-47.
- 1966 R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966.
- 1969 R. Martini, *Ricerche in tema di editto provinciale*, Milano 1969.
- Maschi 1966 C.A. Maschi, *Il diritto romano, I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)*, Milano 1966².
- 1976 C.A. Maschi, *La conclusione della giurisprudenza classica all'età dei Severi. Iulius Paulus*, in «ANRW» II,15, Berlin-New York 1976, 667-707.
- Masiello 1983 T. Masiello, *I 'libri excusationum' di Erennio Modestino*, Napoli 1983.
- Mayer-Maly 1991 Th. Mayer-Maly, *Error calculi*, in *Festschrift für Hubert Niederländer zum siebzigsten Geburtstag am 10. Februar 1991*, Heidelberg, 1991, 97-105.
- Mazza 1973 M. Mazza, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d. C.*, Roma-Bari 1973.
- McClintock 2010 A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010.
- Millar 1992 F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 B.C.-A.D. 337)*, London-Ithaca 1992².
- Minale 2013 V.M. Minale, *Per uno studio sui frammenti De re militari di Macro*, in «TSDP» 6 (2013) 1-32.
- 2017 V.M. Minale, *L'appello nell'ultima età dei Severi. Per uno studio sul De appellationibus di Emilio Macro*, Napoli 2017.
- 2018 V.M. Minale, *Mental Disease and Imputability: Intervalla Insaniae and Regime of Custody. From D. 1.18.14 (Macer de iudicii publicis libri XIV) to the Contemporary Debate*, in A. Katancevic, M. Vukotic, S. Vandenberghe, V.M. Minale (eds.), *History of Legal Sources: the Changing Structure of Law*, Belgrade 2018, 123-133.
- Mitthof F. Mitthof, *Annona Militaris. Die Heeresversorgung in spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis 6. Jh. n. Chr.*, Firenze 2001.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Mommsen 1848 Th. Mommsen, *De apparitoribus magistratuum Romanorum*, in «RhM» 6 (1948) 1-56.
- 1887 Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1887³ [Graz 1952].
- 1899 Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- Murillo Villar 1995 A. Murillo Villar, *La motivación de la sentencia en el proceso civil romano*, in «CHD» 2 (1995) 11-46.
- Musca 1970 D.A. Musca, *Lis fullonum de pensione non solvenda*, in «Labeo» 16 (1970) 279-326.
- Muther 1856 Th. Muther, *Sequestration und Arrest in römischen Recht*, Leipzig 1856 [Amsterdam 1969].
- Nasti 1996 F. Nasti, *Note sulla politica filosenatoria di Alessandro Severo con particolare attenzione alla Vita Alexandri della Historia Augusta*, in «AIIS» 13 (1995/1996) 67-104.
- 2006 F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro, I. Politica di governo. Riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006.
- 2013 F. Nasti, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale. Età degli Antonini e dei Severi*, Napoli 2013².
- Neesen 1980 L. Neesen, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr.-284 n. Chr.)*, Bonn 1980.
- Neumann 1933 A. Neumann, *Das Militärhandbuch des Kaisers Augustus*, in «Klio» 26 (1933) 360-362.
- 1936 A. Neumann, *Das augusteisch-hadrianische Armee-reglement und Vegetius*, in «CPh» 31 (1936) 1-10.
- 1945 A. Neumann, *Das römische Heeresreglement und Vegetius*, in «CPh» 41 (1946) 217-225.
- Nicolet 1976 C. Nicolet, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la République romaine*, Bonn 1976.
- 1980 C. Nicolet, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* (trad. it.), Roma 1980.
- Niedermeyer 1930 H. Niedermeyer, *Crimen plagii und crimen violentiae zur Geschichte juristischer Begriffe*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, 383-417.
- Nörr 1974 D. Nörr, *Rechtskritik in der römischen Antike*, Munich 1974.
- 1978 D. Nörr, *Zum Traditionalismus der römischen Juristen*, in *Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag*, I, Köln 1978, 153-190.
- Olagnier 1899 P. Olagnier, *Les incapacités des acteurs en droit romain et en droit canonique*, Paris 1899.
- Orestano 1937 R. Orestano, *Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, in «BIDR» 44 (1937) 219-331.
- 1951 R. Orestano, *Appunti sulla "cognitio extra ordinem". Corso di diritto romano Anno Accademico 1950-1951*, Genova 1951.
- 1953 R. Orestano, *L'appello civile in diritto romano. Corso di diritto romano tenuto nell'Università degli Studi di Genova*, Torino 1953² [1966].
- 1957 R. Orestano, s.v. *Macro Emilio (Aemilius Macer)*, in «NNDI» X, Torino 1957, 11.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

- Orestano 1961 R. Orestano, *rec.* a A. Dell’Oro, “Mandata” e “litterae”. *Contributo allo studio degli atti giuridici del “princeps”*, Bologna 1960, in «IURA» 12 (1961) 451-457.
- 1965 R. Orestano, *L’assimilazione canonistica degli enti ecclesiastici ai pupilli e la sua derivazione romanistica*, in *Études d’Histoire du Droit canonique dédiées à Gabriel le Bras*, II, Paris 1965, 1353-1357.
- 1998 R. Orestano, *Scritti*, I-IV. Sezione Prima. *Saggistica*, Napoli 1998,
- 2000 R. Orestano, *Scritti*, V. Sezione seconda. *Voci enciclopediche*, Napoli 2000.
- Pacchioni 1920 G. Pacchioni, *Corso di diritto romano*, II. *Parte generale -Proprietà - Possesso e “iura in re aliena”*, Milano-Napoli-Roma 1920².
- Palazzolo 1974 N. Palazzolo, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L’efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano 1974.
- 1991 N. Palazzolo, *Processo civile e politica giudiziaria nel principato*, Torino 1991².
- Palermo 1956 A. Palermo, *Studi sulla «exceptio» nel diritto classico*, Milano 1956.
- Pancierà 1999 S. Panciera, *Dove finisce la città*, in L. Quilici, S. Gigli (a cura di), *La forma della città e del territorio. Esperienze metodologiche e risultati a confronto (Atti dell’incontro, S. Maria Capua Vetere, 27-28 novembre 1998)*, ATTA V, Suppl., Roma 1999, 9-15.
- Pergami 2000 F. Pergami, *L’appello nella legislazione del tardo Impero*, Milano 2000.
- 2003 F. Pergami, *Appellatio more consultationis*, in «SDHI» 69 (2003) 165-183.
- 2005 F. Pergami, *Studi sulla consultatio ante sententiam*, Bergamo 2005.
- 2007 F. Pergami, *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano 2007.
- 2014 F. Pergami, *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2014.
- Perrot 1907 E. Perrot, *L’appel dans la procédure de l’ordo judiciorum. Thèse*, Paris 1907.
- Pfaff 1923 I. Pfaff, s.v. *Servitus poenae*, in «RE» II, A.2, Stuttgart 1923, 1830-1832.
- Pflaum 1950 H.-G. Pflaum, *Les procurateurs équestres sous l’Haut-Empire romain*, Paris 1950.
- 1974 H.-G. Pflaum, *Abrégé des procurateurs équestres*, Paris 1974.
- 1981 H.-G. Pflaum, *Scripta Varia*, II. *Gaule et empire romain*, Paris 1981.
- Phang 2008 S.E. Phang, *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate*, Cambridge 2008.
- Philonenko 1928 M. Philonenko, *Le collègue des “officiales tabularii legionis” dans le camp de Lambèse*, in «RAF» 69 (1928) 429-435.
- Pichonnaz 2001 P. Pichonnaz, *La compensation. Analyse historique et comparative des modes de compenser non conventionnels*, Fribourg 2001.
- 2002 P. Pichonnaz, *Da Roma a Bologna: l’evoluzione della nozione di «compensatio ipso iure»*, in «RDR» 2 (2002) 337-350.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Pietrini 1996 S. Pietrini, *Sull'iniziativa del processo criminale romano* (IV-V secolo), Milano 1996.
- Pontoriero 2018 I. Pontoriero, *Una biografia "enigmatica"*, in AA.VV., *Iulius Paulus ad edictum libri I-III*, Roma 2018, 3-11.
- Provera 1964 G. Provera, *Vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino 1964.
- Puchta 1839 G.F. Puchta, *Kleine civilistische Schriften*, Leipzig 1939 [1851].
- Pugliese 1960 G. Pugliese, *Cosa giudicata e sentenza ingiusta nel diritto romano*, in *Conferenze romanistiche*, Milano 1960, 225-246.
- 1962 G. Pugliese, *Note sull'ingiustizia della sentenza nel diritto romano*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, III, Milano 1962, 727-781.
- 1963 G. Pugliese, *Il processo civile romano*, II. *Il processo formulare*, I, Milano 1963.
- 1965 G. Pugliese, *La «cognitio» e la formazione di principi teorici sull'efficacia del giudicato*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano 1965, 141-168.
- 1985 G. Pugliese, *Scritti giuridici scelti*, I-V. *Diritto romano*, Napoli 1985.
- Puliatti 1992 S. Puliatti, *Il "De iure fisci" di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992.
- 2020 S. Puliatti, *Callistratus. Opera*, Roma 2020.
- Purcell 1983 N. Purcell, *Apparitores: a Study in Social Mobility*, in «PBSR» 51 (1983) 125-173.
- Quadrato 1974 R. Quadrato, *Missio in possessionem ex edicto Carboniano e bonorum possessio carboniana*, in «BIDR» 77 (1974) 61-88.
- Querzoli 2013 S. Querzoli, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli 2013.
- Raggi 1961 L. Raggi, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, Milano 1961.
- 1965 L. Raggi, *La restitutio in integrum nella cognitio extra ordinem. Contributo allo studio dei rapporti tra diritto pretorio e diritto imperiale in età classica*, Milano 1965.
- Reggi 1974 R. Reggi, *I libri de appellationibus di Marciano*, in «Studi Parmensi» 15 (1974) 35-72.
- Reinmuth 1967 O.W. Reinmuth, *A Working List of the Prefects of Egypt, 30 B.C to 299 A.D.*, in «BASP» 4 (1967) 75-128.
- Reinoso-Barbero 2010 F. Reinoso-Barbero, *Entropia en las obras jurisprudenciales de Digesto*, in «IURA» 58 (2010) 101-154.
- Riccobono 1939 S. Riccobono, *La teoria dell'abuso di diritto nella dottrina romana*, in «BIDR» 46 (1939) 1-48.
- Rickman 1971 G.E. Rickman, *Roman Granaries and Store Buildings*, Cambridge 1971.
- Rizzi 2015 M. Rizzi, *Aequum/iniquum esse nelle constitutiones principum di età severiana in materia contrattuale attraverso le testimonianze dei Digesta giustiniane*, in «RIDA» 62 (2015) 341-363.
- Robbe 1953 U. Robbe, *Il diritto di accrescimento e la sostituzione volgare nel diritto romano classico*, Milano 1953.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

- Robinson 1992 O.F. Robinson, *Ancient Rome. City Planning and Administration*, London-New York 1992.
- 2007 O.F. Robinson, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New York 2007.
- Rocco 2012 M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012.
- Rodger 1972 A. Rodger, *D. 35.2.2*, in «ZSS» 89 (1972) 344-348.
- Rodríguez Alvarez 1981 L. Rodríguez Alvarez, *Algunas notas en torno a la lex de vicesima hereditatum*, in «RIDA» 28 (1981) 213-246.
- Rostovtzeff 1903 M.I. Rostovtzeff, *Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian*, Leipzig 1903.
- Rotondi 1912 G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912 [Hildesheim 1966].
- 1934 G. Rotondi, «*Aemulatio*», in P. Ciapessoni (a cura di), *Per il XIV centenario della codificazione giustiniana*, Pavia 1934, 866-876.
- Ruggiero 1983 A. Ruggiero, *L. Volusio Meciano tra giurisprudenza e burocrazia*, Napoli 1983.
- Ruggiero 2015 I. Ruggiero, *De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*, in F. Botta, L. Loschiavo (a cura di), *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (sec. III-VIII). Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012*, Lecce 2015, 259-279.
- 2017 I. Ruggiero, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017.
- Sablayrolles 1996 R. Sablayrolles, *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, Rome 1996.
- Salway 2000 B. Salway, *Prefects, Patroni and Decurions: a New Prospective on the Album of Canusium*, in A.E. Coley (ed.), *The Epigraphic Landscape of Roman Italy*, London 2000, 115-172.
- Sander 1960 E. Sander, *Das römische Militärstrafrecht*, in «RhM» 103 (1960) 289-319.
- Sanio 1858 F.D. Sanio, *Zur Geschichte der römischen Rechtswissenschaft. Ein Prolegomenon*, Königsberg 1858 [Napoli 1981].
- Santalucia 1971 B. Santalucia, *I «libri opinionum» di Ulpiano*, I, Milano 1971.
- 1998 B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 1998².
- Sartori 1970 A.T. Sartori, *Sulla repressione penale nelle province*, in «Acme» 23 (1970) 349-358.
- Scarano Ussani 1984 V. Scarano Ussani, *Il «testamentum militis» nell'età di Nerva e Traiano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli 1984, 1383-1395.
- Schanbacher 1995 D. Schanbacher, *Ratio legis Falcidiae. Die falzidische Rechnung bei Zusammentreffen mehrerer Erbschaften in einer Hand*, Berlin 1995.
- Schehl 1930 F. Schehl, *Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Antoninus Pius*, in «Hermes» 65 (1930) 177-208.
- Scherillo 1945 G. Scherillo, *Lezioni di diritto romano. Le cose*, I, *Concetto di cosa - Cose extra patrimonium*, Milano 1945.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Schiavone 1994
– 2017
Schiller 1970
Schmetterer 2012
Schneider 1893
– 1894
Schulz 1946
– 1968
Scialoja 1889
– 1892
– 1932
– 1933
Sciascia 1970
Sciortino 2017
Sciuto 2013
Serrao 1947
Seutemann 1907
Sherwin White 1966
Siber 1907
– 1947
Silla 2008
Silva 1940
Simshäuser 1973
Sinnigen 1962
- A. Schiavone, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino 1994.
A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017².
A.A. Schiller, *Sententiae Hadriani de re militari*, in W.G. Becker, L. Schnorr von Carolsfeld (Hrg.), *Sein und Werden im Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970*, Berlin 1970, 295-306.
Ch. Schmetterer, *Die rechtliche Stellung römischer Soldaten im Prinzipat*, Wiesbaden 2012.
A. Schneider, *Die romanistische Literatur Italiens im Jahre 1889*, in «KVG» 35 (1893) 321-344.
A. Schneider, *Die romanistische Literatur Italiens im Jahre 1890, 1891 und 1892*, in «KVG» 36 (1894) 19-74.
F. Schulz, *I principi del diritto romano* (trad. it.), Firenze 1946.
F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana* (trad. it.), Firenze 1968.
V. Scialoja, *Due note critiche alla Pandette lib. I*, in «BIDR» 1 (1889) 95-106.
V. Scialoja, s.v. *aemulatio*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, I.2.1, Milano 1892, 426-452.
V. Scialoja, *Studi giuridici*, III, *Prima parte. Diritto privato*, Roma 1932.
V. Scialoja, *Studi giuridici*, I, *Diritto romano, Prima Parte*, Roma 1933.
G. Sciascia, *Frammenti di diritto penale militare romano*, in *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, III, Milano 1970, 1939-1957.
S. Sciortino, *Sull'assenza dell'imputato nel processo criminale romano*, in «AUPA» 60 (2017) 185-236.
P. Sciuto, *Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l'uso di rescindere nell'esperienza di Roma antica*, Torino 2013.
F. Serrao, *Il procurator*, Milano 1947.
K. Seutemann, *Ulpianus als Statistiker*, in «Jahrbucher für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft» 31 (1907) 247-258.
A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford 1966.
H. Siber, *Compensation und Aufrechnung*, Tübingen 1907.
H. Siber, *Präjudizialität feststellender Zwischenurteile*, in «ZSS» 65 (1947) 1-42.
F. Silla, *La 'cognitio' sulle 'libertates fideicommissae'*, Padova 2008.
V. Silva, *Precario con possesso e precario con detenzione*, in «SDHI» 6 (1940) 233-274.
W. Simshäuser, *Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, München 1973.
W.G. Sinnigen, *The Origins of the "Frumentarii"*, in «MAAR» 27 (1962) 211-224.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

- Solazzi 1912 S. Solazzi, *La minore età nel diritto romano*, Roma 1912.
- 1915 S. Solazzi, *La «restitutio in integrum» del pupillo*, in «BIDR» 27 (1915) 296-310.
- 1916 S. Solazzi, *Dote e nascituro nella «missio in possessionem»*, in «RIL» 49 (1916) 312-323.
- 1925 S. Solazzi, *Calculus*, in «RIL» 58 (1925), 307-318
- 1927 S. Solazzi, *La dispensa del tutore dopo Marco Aurelio*, in «BIDR» 35 (1927) 55-60
- 1933 S. Solazzi, *Diritto ereditario romano (Anno Accademico 1932-33)* Napoli 1933.
- 1937 S. Solazzi, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, I, Napoli 1937.
- 1947 S. Solazzi, *Saggi di critica romanistica*, in «BIDR» 49-50 (1947) 338-409.
- 1950a S. Solazzi, *Sul nome 'praeses'*, in «SDHI» 16 (1950) 282-284.
- 1950b S. Solazzi, *La compensazione nel diritto romano*, Napoli 1950².
- 1957 S. Solazzi, *Scritti di Diritto romano*, II (1913-1924), Napoli 1957.
- 1960 S. Solazzi, *Scritti di Diritto romano*, III (1925-1937), Napoli 1960.
- 1972 S. Solazzi, *Scritti di Diritto romano*, VI, *Ultimi scritti. Glosse a Gaio. «Notae»*, Napoli 1972.
- Soraci 1974 R. Soraci, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*, Catania 1974.
- Soricelli 2007 G. Soricelli, *Comunità orientali a Puteoli*, in R. Compatangelo-Soussignan, Ch.-G. Schwentzel (éds.), *Étrangers dans la cité romaine. "Habiter une autre patrie": des incolae de la République aux peuples fédérés du Bas-Empire, Actes du Colloque (Valenciennes, 14-15 octobre 2005)*, Rennes 2007, 129-144.
- Southern 2007 P. Southern, *The Roman Army: a Social and Institutional History*, Oxford 2007.
- Spagnuolo Vigorita 1978 T. Spagnuolo Vigorita, *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo 1978.
- 1982 T. Spagnuolo Vigorita, *I senatori nel principato di Massimino*, rec. a K.-H. Dietz, *Senatus contra principem. Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax (235-238 n. Chr.)*, München 1980, in «Labeo» 28 (1982) 199-209.
- 1984 T. Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli 1984.
- 1990 T. Spagnuolo Vigorita, *«Imperium mixtum». Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in «Index» 18 (1990) 112-166.
- 2003 T. Spagnuolo Vigorita, *Il processo civile*, in A. Schiavone (a cura di), *Diritto privato romano. Un profilo storico*, Torino 2003, 63-174.
- 2013 T. Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli 2013.
- Speidel 1979 M.P. Speidel, *Agens sacro comitatu*, in «ZPE» 33 (1979) 183-184.
- Speidel 2009 M.A. Speidel, *Heer und Herrschaft im römischen Reich der hohen Kaiserzeit*, Stuttgart 2009.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Spruit 1966 J.E. Spruit, *De Juridische en Sociale Positie van de Romeinse Acteurs*, Assen 1966.
- Stagl 2015 J.F. Stagl, *Das Soldatentestament unter den Soldatenkaisern*, in U. Babusiaux-A. Kolb (Hrsg.), *Das Recht der "Soldatenkaiser". Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin-München-Boston 2015, 108-126.
- Stauner 2004 K. Stauner, *Das offizielle Schriftwesen des römischen Heeres von Augustus bis Gallienus (27 v.Chr. - 268 n.Chr.). Eine Untersuchung zu Struktur, Funktion und Bedeutung der offiziellen militärischen Verwaltungsdokumentation und zu deren Schreibern*, Bonn 2004.
- Stein 1950 A. Stein, *Die Präfecten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit*, Bern 1950.
- Stein 1962 P.G. Stein, *Generations, Life-spans and Usufructs*, in «RIDA» 9 (1962) 336-355.
- Stella Maranca 1924 F. Stella Maranca, *Intorno alla lex Iulia de vicesima hereditatum*, in «RAL» 33 (1924) 3-26.
- 1937 F. Stella Maranca, *In tema di divieto dell'«aemulatio»*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, II. *Diritto romano e Bizantino*, 449-509.
- Stolfi 2011 E. Stolfi, *Immagini di 'officia' e compiti magistratuali nell'elaborazione della giurisprudenza antoniniana*, in E. Stolfi (a cura di), *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Napoli 2011, 7-45.
- Strachan-Davidson 1912 J.L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman Criminal Law*, Oxford 1912.
- Talamanca 1974 M. Talamanca, *rec. a W. Simshäuser, Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien*, München 1973, in «BIDR» 77 (1974) 499-525.
- 1976 M. Talamanca, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in G.G. Archi (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero (III-V sec. d.C.)*, *Atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze 2-4 maggio 1974)*, Milano 1976, 95-246.
- 1977 M. Talamanca, *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano (Roma, 14-17 aprile 1973)*, II, Roma 1977, 3-319.
- Talbert 1980 R.J.A. Talbert, *Pliny the Younger as Governor of Bithynia-Pontus*, in C. Deroux (ed.), *Studies in Latin Literature and Roman History*, II, Bruxelles 1980, 412-435.
- Tamassia 1929 N. Tamassia, *Testamentum militis e diritto germanico*, in «AIV» 85 (1926) 835-909.
- Teitler 1985 H.C. Teitler, *Notarii and Exceptores. An Inquiry into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire (from the Early Principate to c. 450 A.D.)*, Amsterdam 1985.
- Terranova 2011 F. Terranova, *Ricerche sul testamentum per aes et libram*, I. *Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librato)*, Torino 2011.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

- Thomasson 1960 B.E. Thomasson, *Die Statthalter der römischen Provinzen Nordafrikas*, I-II, 1960.
– 1984 B.E. Thomasson, *Laterculi Praesidum*, I, Göteborg 1984.
– 1996 B.E. Thomasson, *Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian*, Stockholm 1996.
- Todisco 1999 E. Todisco, *I veterani in età imperiale*, Bari 1999.
– 2016 E. Todisco, *Ripensare lo spazio delle città in crescita: gli edifici continenti*, in F. Mainardis (a cura di), 'Voci concordi', Trieste 2016, 711-720.
- Tondo 1959 S. Tondo, «Pignus» e «precarium», in «Labeo» 5 (1959) 157-210.
- Tuzov 2011 D. Tuzov, *La rescissio delle sentenze giudiziarie in diritto romano. Intorno ad una teoria della nullità*, in «ZSS» 128 (2011) 170-216.
– 2015 D. Tuzov, 'Contra ius sententiam dare'. Profili dell'invalidità della sentenza contraria a diritto nella riflessione giurisprudenziale tardoclassica, in L. Garofalo (a cura di), *Res iudicata*', II, Padova 2015, 251-286.
- Vaccaro Delogu 1941 R. Vaccaro Delogu, *L'accrescimento nel diritto ereditario romano*, Milano 1941.
- van Berchem 1952 D. van Berchem, *L'armée de Dioclétien et la réforme constantinienne*, Paris 1952.
- Van Lommel 2013 K. Van Lommel, *The Terminology of the Medical Discharge and an Identity Shift among the Roman Disabled Veterans*, in «AHB» 27 (2013) 65-74.
- Vassalli 1914 F. Vassalli, *Miscellanea critica di diritto romano*, II. *L'antitesi «Ius-Factum» nelle fonti Giustinianee*, in «AUPE» 29 (1914) 3-53.
– 1960 F. Vassalli, *Studi giuridici*, III.1. *Studi di diritto romano (1906-1921)*, Milano 1960.
- Vendrand-Voyer 1982 J. Vendrand-Voyer, *Origine et développement du «droit militaire» romain*, in «Labeo» 28 (1982) 259-267.
– 1983 J. Vendrand-Voyer, *Normes civiles et métier militaire à Rome sous le Principat*, Clermont-Ferrand 1983.
- Venturini 1981 C. Venturini, «Uxor socia». *Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, in «Iura» 32 (1981) 106-129.
- Viarengo 1996 G. Viarengo, *L'excusatio tutelae nell'età del Principato*, Genova 1996.
- Vincenti 1986 U. Vincenti, "Ante sententiam appellari potest". *Contributo allo studio dell'appellabilità delle sentenze interlocutorie nel processo romano*, Padova 1986.
- Visky 1984 K. Visky, *Les règles du droit romain relatives aux transactions judiciaires et extrajudiciaires à la fin de l'époque classique*, in «Index» 12 (1983-1984) 87-105.
- Voci 1963 P. Voci, *Diritto ereditario romano*, II, Milano 1963.
– 1967 P. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967².
- Völkl 1993 A. Völkl, *Der Verkauf der fremden Sache im Westgotenreich. Ein Beitrag zum Verhältnis von Vulgarismus und germanischem Recht*, in «ZSS» 110 (1993) 427-500.

COPIA AUTORE

Bibliografia

- Volterra 1930 E. Volterra, "Delinquere" nelle fonti giuridiche romane, in «RISG» 5 (1930) 115-146.
- 1999 E. Volterra, *Scritti giuridici*, VII, *Diritto criminale e diritti dell'antico Oriente mediterraneo*, Napoli 1999.
- von Bolla 1953 S. von Bolla, *Zum römischen Militärtestament*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Napoli 1953, 273-278.
- von der Fecht 1999 W.-R. von der Fecht, *Die Forderungspfändung im römischen Recht. Der Vollstreckungszugriff auf Forderungen im Rahmen des pignus in causa iudicati captum und des Fiskalrechts der römischen Kaiserzeit*, Köln-Weimar-Wien 1999.
- Waldherr 1989 G. Waldherr, *Kaiserliche Baupolitik in Nordafrika. Studien zu den Bauinschriften der diokletianischen Zeit und ihrer räumlichen Verteilung in den römischen Provinzen Nordafrikas*, Frankfurt-Bern-New York-Paris 1989.
- Watson 1969 G.R. Watson, *The Roman Soldier*, Ithaca-New York 1969.
- Weaver 2002 P. Weaver, *Consilium praesidis: Advising Governors*, in P. Mckechnie (ed.), *Thinking like a Lawyer. Essays on Legal History and General History for John Crook on His Eightieth Birthday*, Leiden-Boston-Köln 2002, 43-62.
- Webster 1998 G. Webster, *The Roman Imperial Army of the First and Second Century A.D.*, London-Oklahoma 1998³.
- Weiss 1931 E. Weiss, s.v. *Lex Plaetoria*, in «RE» Suppl. V, Stuttgart 1931, 578-582.
- Wenger 1938 L. Wenger, *Istituzioni di procedura civile romana* (trad. it.), Milano 1938.
- 1953 L. Wenger, *Die Quellen des Römischen Rechts*, Wien 1953.
- Wesch-Klein 1998 G. Wesch-Klein, *Soziale Aspekte des römischen Heerwesens in der Kaiserzeit*, Stuttgart 1998.
- 2000 G. Wesch-Klein, *Commeatus id est tempus, quo ire, redire quis possit. Zur Gewährung von Urlaub im römischen Heer*, in G. Alföldy - B. Dobson - W. Eck (Hg.), *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley*, Stuttgart 2000, 459-471.
- Wesener 1958 G. Wesener, s.v. *vicesima hereditatum*, in «RE» VIII, A, Stuttgart 1958, 2471-2477.
- Wieling 1985 H. Wieling, *Subjektive Reichweite der materiellen Rechtskraft im römische Recht*, in «ZSS» 102 (1985) 291-326.
- 1999 H. Wieling, *Die Begründung des Sklavenstatus nach ius gentium und ius civile (Corpus der römischen Rechtsquellen zur antiken Sklaverei, 1)*, Stuttgart 1999.
- Wlassak 1905 M. Wlassak, *Die praetorischen Freilassungen*, in «ZSS» 26 (1905) 367-431.
- Wolff 1933 H.J. Wolff, *Zur Stellung der Frau im klassischen römischen Dotalrecht*, in «ZSS» 53 (1933) 297-371.
- Wolff 1976 H. Wolff, *Die constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I*, Köln 1976.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

- Zamorani 1969
Zecchini
P. Zamorani, *Precario Habere*, Milano 1969.
G. Zecchini, *La Constitutio antoniniana e l'universalismo politico di Roma*, in L. Aigner Foresti, A. Barzanò, C. Bearzot, L. Prandi, G. Zecchini (a cura di), *L'ecumenismo politico nella coscienza dell'occidente, Bergamo, 18-21 settembre 1995. Alle radici della casa comune europea*, II, Roma 1998, 349-358.
- Ziliotto 2014
P. Ziliotto, *Effetti del giudicato rispetto ai terzi: due casi in materia di pegno*, in «TSDP» 7 (2014) 1-75.
- Zilletti 1968
U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae' (Note di diritto penale tardo-classico)*, in «SDHI» 34 (1968) 32-109.
- Zoz, Ferretti 2013
M.G. Zoz, P. Ferretti, *Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza, II. Regole generali in tema di successioni*, Trieste 2013.

ABBREVIAZIONI

«AARC»	<i>Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana</i>
«AC»	<i>L'antiquité Classique</i>
«AFSFCt»	<i>Atti della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania</i>
«AG»	<i>Archivio Giuridico Filippo Serafini</i>
«AHB»	<i>Ancient History Bulletin</i>
«AIIS»	<i>Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi storici, Napoli</i>
«AIV»	<i>Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti</i>
«AJPh»	<i>American Journal of Philology</i>
«AnnTriest»	<i>Annali triestini di diritto economia e politica</i>
«ANRW»	<i>Aufstieg und Niedergang der römischen Welt</i>
«AUBA»	<i>Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Bari</i>
«AUPA»	<i>Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo</i>
«AUPE»	<i>Annali dell'Università di Perugia</i>
«BASP»	<i>The Bulletin of the American Society of Papyrologists</i>
«BIDR»	<i>Bollettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"</i>
«BStudLat»	<i>Bollettino di Studi latini</i>
«CHD»	<i>Cuadernos de Historia del Derecho</i>
«CPh»	<i>Classical Philology</i>
«DAGR»	<i>Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines</i>
«DEAR»	<i>Dizionario Epigrafico di Antichità Romane</i>
«ED»	<i>Enciclopedia del Diritto</i>
«HSPH»	<i>Harvard Studies in Classical Philology</i>
«IAH»	<i>Iuris Antiqui Historia. An International Journal on Ancient Law</i>
«JRS»	<i>Journal of Roman Studies</i>
«KVG»	<i>Kritische Vierteljahresschriften für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft</i>
«LR»	<i>Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law</i>
«MAAR»	<i>Memoirs of the American Academy in Rome</i>
«MAT»	<i>Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino</i>
«MEFRA»	<i>Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité</i>
«MEP»	<i>Minima Epigraphica et Papyrologica</i>
«NNDI»	<i>Novissimo Digesto Italiano</i>
«PBSR»	<i>Papers of the British School at Rome</i>
PIR	<i>Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III.</i>
«RAF»	<i>Revue Africaine</i>
«RDR»	<i>Rivista di Diritto Romano</i>
«RE»	<i>Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft</i>

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

«REA»	<i>Revue des Études Anciennes</i>
«RHDFE»	<i>Revue Historique de Droit Français et Étranger</i>
«RhM»	<i>Rheinisches Museum</i>
«RIDA»	<i>Revue Internationale des Droits de l'Antiquité</i>
«RIL»	<i>Rendiconti dell'Istituto lombardo</i>
«RISG»	<i>Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche</i>
«SDHI»	<i>Studia et Documenta Historiae et Iuris</i>
«SHAW»	<i>Sitzungsberchte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philologische Klasse</i>
«StudUrb(Ser. A)»	<i>Studi Urbinati di Scienze giuridiche ed economiche</i>
«T»	<i>Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis</i>
«TSDP»	<i>Teoria e Storia del Diritto Privato</i>
«ZPE»	<i>Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik</i>
«ZSS»	<i>Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung</i>

GIURISTI CITATI*

Alfeno Varo: 94; 94.13; 94.17	Meciano, Lucio Volusio: 10; 10.56; 10.59; 10.60; 10.62; 85
Callistrato: 5.23; 7; 8.34; 53.14; 106; 130.111	Menandro, Arrio: 12.78; 39.4; 41; 41.20; 107; 108; 108.46; 108.49; 108.53; 112
Capitone, Caio Ateio: 9.54	Modestino, Erennio: 5.23; 7; 7.31
Cervidio Scevola, Quinto: 40.13; 53.20	Nerazio Prisco, Lucio: 120; 120.31
Cincio, Lucio: 40.5	Oflilio, Aulo: 33.25
Ermogeniano: 141.174	Paolo, Giulio: 5.23; 8.34; 9.53; 12.78; 14; 39.4; 40; 40.13; 40.15; 40.16; 53; 53.14; 53.17; 53.19; 54; 54.29; 54.31; 54.33; 55; 84.37; 98.41; 107; 108; 108.49; 112; 121; 121.45; 122; 129.97
Gaio: 12.75; 77.11; 95.24; 100; 100.53; 100.54; 114	Papiniano, Emilio: 138.154
Giuliano, Salvio: 77.11; 133.129	Pomponio, Sesto: 86.70
Labeone, Marco Antistio: 135.138	Sulpicio Rufo, Servio: 94.13
Marcello, Ulpio: 20.2; 81; 94; 94.17; 94.18; 98.41	Tarrunteno Paterno: 12.72; 12.78; 39.4; 40; 40.7; 40.15; 101; 101.6
Marciano, Elio: 5.23; 7; 7.31; 9.53; 11.64; 53; 53.19; 53.20; 53.21; 57.51; 81; 103; 103.18; 103.19; 116; 116.6; 116.8; 121.39	

* I nomi dei giuristi sono stati ordinati talvolta secondo il *nomen*, in altri casi secondo il *cognomen*, seguendo l'uso più consueto. Per evidenti ragioni abbiamo escluso le citazioni di Aemilius Macer.

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

Tertulliano: 41	55.37; 55.38; 56; 57; 77.13; 78; 78.24; 79; 79.30; 80.34; 82.48; 86; 86.69; 87; 87.79; 92;
Trifonino, Claudio: 7	92.6; 96.31; 98; 98.41; 98.43; 98.44; 99; 99.47; 100; 100.56; 106; 112; 121.39; 121.44; 121.45; 122; 124; 126.79; 131; 131.118; 134.136
Ulpiano, Cneo Domizio: 5; 5.19; 6.25; 8.34; 9; 9.53; 12.78; 13; 13.82; 14; 15; 15.94; 15.96; 16; 20; 20.1; 21; 21.11; 53; 53.14; 53.17; 53.19; 53.20; 54; 54.33; 54.34; 55; 55.35;	Venuleio Saturnino, Quinto: 10; 10.59; 10.60; 17.105; 85

COPIA AUTORE

FONTI ANTICHE

TRADIZIONE MANOSCRITTA

I frammenti di Macro sono rinumerati da 1 all'interno di ciascuna opera: *a* = *de appellationibus*; *o. p.* = *de officio praesidis*; *r. m.* = *de re militari*; *v. h.* = *ad legem vicensimam hereditatum*.

Appianus

Bella Civilia

5.67.280	29.2
5.130.540	29.2

Basilica

6.1.35	76.5
41.1.67	99.49
57.2.10	110.60

Cassius Dio

Historiae Romanae

51.19	52.7
55.23	105.27
55.25.5-6	29.2
56.28.4-6	30.3
78.9.4-5	8.38;31.10; 33.27
78.22.1	16.102
78.36	105.27
79.12.2	33.26

Cicero

De legibus

1.5	79.29
-----	-------

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

Codex Theodosianus

2.12.1 (= C. 2.12(13).23)	119.29
5.1.2	130.107
11.30.7 (= C. 7.62.14)	116.8

Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum

14.3.3	15.96
--------	-------

Corpus iuris civilis

Institutiones

2.11.2-3	95.27
2.12pr.	110.63
2.12.3	96.29
4.6.30	132.121

Digesta

1.2.2.44	33.25
1.16.4.2	78.24; 79
1.16.10	15.94; 77.13
1.18.1	[F. 1 o. p.] 15; 20.3; 21; 22; 23; 75; 77.16
1.18.3	84.57
1.18.6.8	77.13
1.18.8	76.11
1.18.13pr.	16.98; 84.57
1.18.16	[F. 3. o. p.] 20.3; 21.10; 22; 23; 78
1.19.1.1	92.6
1.21.4	[F. 4 o. p.] 9.48; 13.83; 20.3; 21.10; 24; 25; 79; 81.44
1.21.4pr.	21
1.21.4.1	82
1.22.1	78.19
1.22.3	[F. 2 o. p.] 20.3; 22; 23; 77
2.8.15	[F. 6 a.] 5.20; 14.87; 14; 90; 53.18; 54.25; 62; 63; 123
2.8.15.1	53.18
2.14.27.2	40.13
2.15.13	[F. 1 v. h.] 3.4; 8.39; 16.104; 33; 33.28; 34; 35; 91
3.1.1.10	82.48
3.2.2.2	104.26; 106.37
3.2.2.4	106.34
3.2.22	81
3.3.6	94.13
4.1.8	[F. 10 a.] 66; 67; 133

COPIA AUTORE

Fonti antiche

4.2.21.5		83.51
4.3.7pr.		135.139
4.4.7.5		83.51
4.4.7.10		83.51
4.4.7.11		134.136
4.4.7.12		134.132
4.4.9.6		135.139
4.4.10		135.139
4.4.11.2		41.20; 41.21
4.4.16.5		82.48
4.4.39pr.		82.46
4.4.43	[F. 5 o. p.]	9.49; 20.2; 24; 25; 81;81.44
4.6.22.2		135.138
5.1.73		131.116
6.3.1pr.		124.65
7.1.12.3-4		124.66
7.1.56		100.52; 100.54
7.4.21		100.54
11.7.2.6		97.34
11.7.12.5		96
11.7.37	[F. 4 v. h.]	8.41; 13.81; 33; 34; 35; 96
11.7.42		97.34
12.1.40		40.13
13.6.5.15		137.152
17.1.8.3		119.30
18.1.62pr.		103.19
19.1.43		86.69
26.10.1.4		79.30; 80.31
27.1.8.2-5		105.30
27.8.1.17		86.73
28.1.6.1		95.20; 95.24
28.1.7	[F. 3 v. h.]	3.4; 8.40; 33; 33.28; 34; 35; 95
29.1.1pr.		111.68
29.1.11pr.		112.74
29.1.17.4		113; 113.78
29.1.23		41
29.1.26	[F. 7 r. m.]	39.3; 48; 49; 111
29.1.33		41
29.2.61	[F. 6 o. p.]	9.69; 20.1; 20.3; 21.10; 24;25; 81; 81.44; 82
29.2.98		83.52; 83.53
31.66.7		100.54
33.2.8		100.52
33.2.31		56.43; 136.144
35.2.3.2		98.41

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

35.2.55		98.41
35.2.68	[F. 5 v. h.]	3.4; 5.20; 33; 36; 37; 98
35.2.68pr.		98.41
35.2.92	[F. 9 r. m.]	12; 39.3; 48; 49; 111.67; 113
36.1.76.1		8.33
36.3.51		123
37.9.1.17		80.34
38.2.22		110.65
38.8.9.1		95.20
38.12.1	[F. 8 r. m.]	39.3; 40; 48; 49; 111.67; 112
40.5.41.5		16.101
42.1.15.4		57.50
42.1.32		130.111
42.1.63	[F. 12 a.]	14.85; 14.87; 55; 66; 67; 117.12; 118.24; 136
44.1.10		56.43; 136.144
44.2.1		56.43; 136.144
44.2.29.1		138.154
44.4.11pr.		119.29; 120.31
46.16.14		40
47.14.2		86.67
47.15.3.2		86.67
47.16.1		84.57
47.17.3		40; 105.31
48.1.1		10.61; 16.103; 17.105
48.3.7	[F. 7 o. p.]	13.82; 20.4; 21.10; 26; 27; 83
48.3.8		40
48.5.12(11)		105.31
48.10.13		86.73
48.13.4.2		84.57
48.16.15.1		10.62; 13.84
48.19.10.1		85.63
48.19.12	[F. 8 o. p.]	9.50; 20.4; 26; 27; 85
48.19.14	[F. 5 r. m.]	12.76; 39.3; 46; 47; 108
48.20.6		15.94; 77.13
48.22.14pr.		94.13
48.22.18pr.		106.34
49.1.1		53.18
49.1.1.1		56.47
49.1.1.1-2		55.36; 126.79
49.1.1.4		115.3
49.1.2	[F. 1 a.]	58; 59; 115
49.1.4		54.25
49.1.4pr.-1	[F. 2 a.]	54.25; 58; 59; 116
49.1.4.1		5.23; 15; 15.95; 16.99

COPIA AUTORE

Fonti antiche

49.1.4.2		56
49.1.4.2-5	[F. 3 a.]	54.25; 58; 59; 117
49.1.4.3		56.47; 117.15
49.1.4.4		138.154
49.1.4.5		119.29
49.1.5		53.22
49.1.5pr.		56.43; 57.51; 121.39; 136.144
49.1.5.4		116.6
49.1.6		55.37; 55.39; 121.44
49.1.7		53.22
49.1.8		54.34
49.1.9	[F. 11 a.]	14.87; 54.34; 66; 67; 124.63; 133; 135
49.1.27		141.174
49.2.1		53.18
49.2.1.2		54.34
49.2.2		53; 54.27
49.4.1		53.18
49.4.1.11-13		121.39
49.4.1.14		133.129
49.4.1.15		131.117
49.4.2	[F. 4 a.]	60; 61; 120
49.4.2.1		56; 121.39
49.4.2.3		53; 54.29; 55.37
49.4.2.5		55
49.4.3	[F. 7 a.]	55.36; 64; 65; 125
49.4.4.3		14.89
49.5.1pr.		56.48; 117.16
49.5.2		122.52
49.5.4	[F. 5 a.]	14.85; 62; 63; 120; 122; 122.48
49.5.5.3		53.17
49.5.6	[F. 8 a.]	14.85; 14.87; 54.34; 64, 65; 124.63; 126
49.5.7		53
49.5.7.2		54.28
49.6.1		53.23
49.7.1.1		127.84
49.8.1	[F. 9 a.]	55; 64; 65; 129
49.8.1.1-3		14.86
49.9.1		139.161
49.9.2	[F. 13 a.]	5.23; 68; 69; 139
49.11.2		53.23
49.13.1	[F. 14 a.]	53.24; 68; 69; 140
49.13.1pr.		20.1;
49.14.1pr.		104.21
49.14.22pr.		127.85
49.14.46.3		93.10

COPIA AUTORE

Sergio Alessandrì

49.16.3.1		107.40
49.16.5.4		108.49
49.16.6.7		105.31
49.16.7		40
49.16.9pr.		103.19
49.16.12	[F. 1 r. m.]	11.70; 12.72; 39; 42; 43; 101
49.16.13		12.74; 39; 39.2
49.16.13pr.-2	[F. 2 r. m.]	12.73; 39.2; 44; 45; 103; 104.24
49.16.13.3	[F. 3 r. m.]	39.1; 39.2; 44; 45; 104; 104.24
49.16.13.4-6	[F. 4 r. m.]	12.76; 39.2; 46; 47; 107
49.16.13.5		40
49.16.13.6		39.1; 41.21
49.17.4		41
49.17.11	[F. 6 r. m.]	39.3; 46; 47; 109
49.17.13		110.64; 110.65
49.17.16pr.		110.64; 110.65
49.17.19.3		110.65
49.18.2.1		105.28
50.1.2pr.		86.73
50.2.6.4		86.73
50.2.13		86.73
50.4.8		86.73
50.4.14pr.		87.78
50.5.5	[F. 9 o. p.]	5.20; 9.52; 20.1; 20.4; 20.6; 20.7; 26; 27; 86
50.5.7		105.28
50.6.7(6)		40
50.10.3	[F. 10 o. p.]	9.52; 20.4; 20.7; 21.10; 26; 27; 86.68; 87
50.10.4		89.91
50.10.7pr.		88.85
50.10.7.1		89.91
50.16.2pr.		94.13
50.16.87		94; 94.13
50.16.154	[F. 2 v. h.]	8.39; 33; 34; 35; 93
50.16.239.5		86.70

Codex Iustinianus

1.21.1	122.54
1.53.1.3	78.20
2.4.32	127.84
2.5.1	129.102
2.12(13).22	119.29
2.12(13).23 (= C.Th. 2.12.1)	119.29
2.30(31).1	135.140

COPIA AUTORE

Fonti antiche

2.30(31).2	135.140
2.30(31).3	135.140
2.30(31).4	135.142
2.41.1.1	86.73
2.42(43).1	82.48
2.42(43).3.2	82.46
2.43(44)1	134.136
2.50(51).2	82.48
3.44.9	97.38
4.26.1	86.73
4.31.6 (= C. 5.21.1)	133.125
5.21.1 (= C. 4.31.6)	133.125
5.65.1	105.30
5.70.7.1a	41
6.22.10	96.29
6.33.3	33.24; 97.33
7.43.7	132.119
7.43.11	132.119
7.45.8	135.142
7.52.2	129.102
7.56.2	56.44; 136.144
7.62.2	56.47
7.62.6	123.58
7.62.6.3	127.89
7.62.6.5	116.8
7.62.14 (= C.Th. 11.30.7)	116.8
7.64.2	130.111
7.64.9	105.28
7.65.1	131.116
7.66.1	140.169
7.66.3	141.172
8.13(14).5	118.23
8.14(15).1	93.10; 118.23
8.37(38).4	86.69
9.49.3	112.71
10.55(54). 3	105.30
12.35(36).8	105.30
12.36(37).1.1-2	109.59

Novellae Iustiniani

23	116.6
----	-------

Fragmenta Vaticana

341	120.31
-----	--------

Fronto*Epistulae ad Pium*

8.1 78.18

Gaius*Institutiones*

2.104 95.21

2.109 95.28; 111.68

2.114 95.28; 111.68

3.145 124.65

4.102 78.22

Gellius (Aulus)*Noctes Atticae*

4.14.1 9.54

10.6.4 9.54

Herodianus*Historiae*

6.1.2 5.24

7.1.3-4 6.28

Iohannes Lydus*De magistratibus populi Romani*

1.9.47 40.9

Malalas*Chronica*

11.367 4.10

Pauli Sententiae3.4^a.3 109.60

4.6.1 31.12

COPIA AUTORE

Fonti antiche

4.6.2	30.7; 31.13
4.6.2 ^a	31.14
4.6.3	31.15
5.5 ^a .6 ^a	131.116
5.33	123.58
5.33.1	123.59; 123.61
5.33.8	123.60
5.34	123.58
5.34.1	123.61
5.34.2	123.61

Plinius minor

Epistulae

7.14.1	32.16
10.23(34)	88.88
10.25(10)	78.18
10.31(40)	84.59
10.39(48).3	88.88
10.43.(52).3	76.9
10.44(53)	76.9
10.90(91)	88.88
10.96(97)	84.56; 84.59
10.97(98)	125.75
10.98(99)	88.88

Panegyricus

37.1-2	29.2; 31.10
37.7	32.16
39.5	32.16
40.1	31.10; 97.35
70.4	76.9

Quintilianus

Institutiones oratoriae

3.10	133.125
5.13.30	60

Scriptores Historiae Augustae

<i>Vita Hadriani</i>	
10.2-11.1	102.10
<i>Vita Pescennii Nigri</i>	
7.4	40.13
<i>Vita Alexandri Severi</i>	
16.1	6.26
24.1	76.9
26.5-6	40.13

Suetonius

<i>Divus Augustus</i>	
23.1	76.9
33	52.12
<i>Tiberius</i>	
32.2	76.9
<i>Divus Claudius</i>	
17.3	76.9
<i>Otho</i>	
7.11	76.9
<i>Divus Vespasianus</i>	
6.4	76.9
<i>Domitianus</i>	
6.2	76.9
8.2	76.9

Tacitus

<i>Annales</i>	
1.17.3	104.25
1.32	107.43
4.20	78.24
14.28	52.13

COPIA AUTORE

Fonti antiche

Tituli ex corpore Ulpiani

20.10	110.65
20.13	95.20

Vegetius

Epitoma rei militaris

1.8	40.9
2.19	101.4
3.8	102.12

Zonaras

Epitome historiarum

12.15	5.24
-------	------

EPIGRAFI E PAPIRI

AE = Année épigraphique

1894, 64 (= <i>CIL</i> VIII, 23107 = BCTH 1893, 236 nr. 101)	88.87
1901, 112	4.11
1914, 39	3.8
1915, 27	4.10
1917-1918, 49	3.7
1931, 38	76.8
1937, 232	106.38
1938, 143	4.11
1946, 64	4.10
1967, 565	3.8
1980, 647	106.38
1985, 880a	3.8
1985, 880b	4.9

BCTH = Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques

1893, 236 nr. 101 (<i>CIL</i> VIII, 23107 = <i>AE</i> 1894, 64)	88.87
1915, 124 nr. 1	3.8

COPIA AUTORE

Sergio Alessandri

BGU = Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (Staatlichen) Museum zu Berlin, Griechische Urkunden

II, 378	81.45
II, 462 (= W.Chrest. 376)	103.19
II, 611	81.45
II, 628v (= W.Chrest. 462)	105.28
IV, 1085	97.38
V, 1210	97.37; 97.38; 103.18

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum

I, 590 (= <i>ILS</i> II, 6096,26)	86.70
II, 6278 (= <i>ILS</i> II, 5163)	76.8
III, 1457 (= <i>ILS</i> I, 1097)	76.8
III (<i>Suppl.</i>), 1902	106.32
V, 4343	76.8
V, 4344	76.8
VI, 930 (= <i>ILS</i> I, 244)	52.9
VI, 266a-b	115.5
VIII, 2532 (= <i>ILS</i> I, 2487)	102.10
VIII, 2546	3.8
VIII, 2654	4.9
VIII, 2730 (= VIII, 18123)	4.10
VIII, 2731	4.11
VIII, 4209	3.8
VIII, 4210	3.8
VIII, 4228	4.10
VIII, 4229	4.11
VIII, 17869	4.9
VIII, 17972	3.8
VIII, 18123 (= VIII, 2730)	4.10
VIII, 18498	3.8
VIII, 23107(= <i>AE</i> 1894, 64 = <i>BCTH</i> 1893, 236 nr. 101)	88.87
IX, 338 (= <i>ILS</i> II, 6121)	86.72
XII, 594 (= <i>ILS</i> II, 6988)	76.8
XIV, 2596 (= <i>ILS</i> I, 453)	4.14
XVI, 10	105.29
XVI, 12 (= <i>ILS</i> III, 9059 = W.Chrest. 463)	105.28

CPR = Corpus Papyrorum Raineri

I, 18 (= M.Chrest. 84)	78.21
------------------------	-------

COPIA AUTORE

Fonti antiche

IG = Inscriptiones Graecae

VII, 90 4.12

IIAlg. = Inscriptions latines de l'Algérie

II, 557 3.8

ILS = Inscriptiones Latinae Selectae

I, 244 (= *CIL* VI, 930) 52.9
I, 453 (= *CIL* XIV, 2596) 4.14
I, 1097 (= *CIL* III, 1457) 76.8
I, 2487 (= *CIL* VIII, 2532) 102.10
II, 5163 (= *CIL* II, 6278) 76.8
II, 6096 (= *CIL* I, 590) 86.70
II, 6121 (= *CIL* IX, 338) 86.72
II, 6988 (= *CIL* XII, 594) 76.8
III, 9059 (= *CIL* XVI, 12 = *W.Chrest.* 463) 105.28

M.Chrest. = L. Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunde, II Chrestomathie; Leipzig 1912 [Hildesheim 1963].

84 (= *CPR* I, 18) 78.21

P.Oxy. = The Oxyrhynchus Papyri

XVII, 2130 128; 128.91
XX, 2265 32.23
XXXVI, 2757 78.21
XLII, 3015 78.21

PRoss.Georg. = Papyri russischer und georgischer Sammlungen

II, 26 32.23

W.Chrest. = U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunde, II Chrestomathie, Leipzig 1912 [Hildesheim 1963].

W.Chrest. 376 (= *BGU* II, 462) 103.19
W.Chrest. 462 (= *BGU* II, 628v) 105.28
W.Chrest. 463 (= *CIL* XVI, 12 = *ILS* III, 9059) 105.28

Finito di stampare nel mese di dicembre 2020
per conto de «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Tipografia CSC Grafica s.r.l. via A. Meucci, 28
00012 - Guidonia - Roma